


Archivio Storico
del Comune della Spezia

INVENTARIO



Comune della Spezia



ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI

ARCHIVI BIBLIOTECHE MUSEI TEATRI

Comune della Spezia

Sindaco
Massimo Federici

Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia

Presidente
Cinzia Aloisini

Consiglieri
Valerio Cremolini
Paolo Galantini
Piergino Scardigli

Direttore
Marzia Ratti

Progetto realizzato con il contributo della Regione Liguria

Progetto e realizzazione a cura di
Marzia Ratti
Patrizia Gallotti

Consulenza scientifica al progetto
Antonio Romiti, Università di Firenze

Inventario a cura di
Gabriella Cruciatti e Elena Scaravella, 1997

Gestione amministrativa delle fasi del progetto
Rossella Fazi

Gestione e cura dell'Archivio Storico e consultazione
Daniela Tofani
Giacomo Bertonati

Realizzazione della versione on line a cura di
Francesco Leonardi

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE E GUIDA ALLA LETTURA

Questa versione elettronica della Guida all'Archivio Storico del Comune della Spezia è la trasposizione dell'elenco cartaceo attualmente disponibile presso la sede dell'archivio.

Non si tratta di un inventario analitico ma di un elenco di consistenza frutto del lavoro di riordino realizzato tra il 1992 e il 1997, quando l'archivio è stato trasportato dal sottotetto ai locali del piano terreno della biblioteca civica Ubaldo Mazzini.

Tale intervento, volto alla ricostruzione dell'ordinamento originario delle carte, ha permesso di configurare l'archivio secondo l'organizzazione delle strutture amministrative che lo avevano prodotto.

I materiali sono stati riordinati in quattro sezioni principali relative alle quattro fasi che caratterizzano la storia della città della Spezia nell'età moderna: *gli antichi regimi, la repubblica ligure*, comprensiva del periodo di dominazione austro-russa, *l'impero napoleonico, la restaurazione*.

L'elenco delle unità archivistiche è preceduto da una **introduzione storica** che illustra il contesto istituzionale all'interno del quale le carte sono state prodotte. I rapporti tra i diversi funzionari ed uffici, che nel corso del tempo si sono avvicinati al governo della città, danno ragione dell'ordine in cui le serie archivistiche sono state ricollocate.

Nell'**Inventario** le diverse sezioni dell'archivio sono introdotte da una tabella riassuntiva in cui sono elencate le serie archivistiche relative a quel periodo storico. Segue la descrizione delle singole serie composta da un cappello introduttivo e dall'elenco delle unità che le compongono.

La descrizione delle unità archivistiche è ridotta ai dati essenziali: nuovo numero di inventario, titolo, estremi cronologici, vecchio numero di inventario e vecchia segnatura, che si riferiscono all'ordinamento precedente, ed eventuali note, per lo più relative allo stato di conservazione del documento.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DELLA SPEZIA

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

INDICE DEI CONTENUTI	Pag.
OSSERVAZIONI METODOLOGICHE E GUIDA ALLA LETTURA	1
INTRODUZIONE STORICA	
Antichi Regimi	3
Repubblica Ligure	6
Impero Napoleonico	10
Restaurazione	13
INVENTARIO	
Antichi Regimi 1304-1797	16
Repubblica Ligure 1798-1802	120
Cesarea Reggenza 1799-1800	137
Repubblica Ligure 1803-1805	142
Impero Napoleonico 1805-1815	153
Restaurazione 1815-1860	161
Regno di Sardegna	161

INTRODUZIONE STORICA

Gli Antichi Regimi

I materiali dell'Archivio Storico documentano l'attività dell'amministrazione cittadina a partire dai primi anni del secolo XV. Risale infatti al 1403 il registro più antico ad oggi conservato con il quale inizia la serie delle delibere comunali.

A quel tempo La Spezia, eretta in podesteria nel 1343 dal doge Simon Boccanegra, aveva già affermato la sua supremazia sulla vicina Carpena ed era stata designata dal governo della Repubblica di Genova quale capoluogo del Vicariato a Petra Colice ultra, una delle due circoscrizioni territoriali in cui era divisa la Riviera orientale. Essa era quindi sede di un magistrato attraverso il quale la Repubblica di Genova esercitava il suo controllo sul lembo più estremo dei territori orientali.

Per tutto il periodo che va dall'inizio del '400 fino alla caduta della Repubblica oligarchica, avvenuta nel 1797, La Spezia gravitò nell'orbita genovese, seguendone le sorti e subendone l'autorità. All'interno di questo panorama politico, che rimase a lungo immutato, le istituzioni cittadine furono soggette nel tempo a inevitabili variazioni, legate a specifiche esigenze di amministrazione locale o imposte direttamente dalla Dominante.

L'evolvere del quadro istituzionale, che costituisce lo specchio di particolari situazioni politiche, economiche e sociali, è chiaramente leggibile attraverso i documenti conservati in archivio. Essi si dividono in due nuclei essenziali: i materiali prodotti dagli uffici che amministravano la Podesteria e quelli relativi al governo del Vicariato. Si trattava di due entità territorialmente e amministrativamente distinte, poste tra loro in rapporto gerarchico. La Podesteria, il cui territorio comprendeva il borgo della Spezia e le ville del suo contado, era amministrata da funzionari eletti localmente; il Vicariato era sotto la giurisdizione di un giudice inviato annualmente da Genova insieme ad un numero, variabile nel tempo, di collaboratori. Esso si estendeva da Pietra Colice, posta in corrispondenza dell'attuale confine occidentale della Provincia, al Corvo, località nelle adiacenze della foce del fiume Magra che ancora porta lo stesso nome.

La Podesteria

La struttura degli organi amministrativi della Podesteria è stata ricostruita attraverso l'analisi accurata delle delibere consiliari, che hanno permesso di definire quali fossero i responsabili della macchina amministrativa e i modi in cui questa si trasformò nel tempo. Gli antichi statuti, infatti, sono poco utili in questo senso poiché toccano solo superficialmente la materia istituzionale. Fu la riforma attuata nel 1579 dal Governo della Repubblica ad opera di Gregorio Lomellino che colmò questa lacuna fornendo indicazioni puntuali sulle modalità di elezione degli organi di governo, sui loro compiti e sulle loro responsabilità.

L'amministrazione della vita comunitaria nella Podesteria della Spezia era affidata a due organi collegiali: l'assemblea dell'intera comunità, chiamata Parlamento o Maggior Consiglio, e un consiglio ristretto variamente identificato nel tempo e detto, a partire dal secolo XVI, Minor Consiglio. L'anno di governo durava in antico da gennaio a dicembre mentre dopo la Riforma Lomellina il suo inizio fu spostato al mese di maggio.

Il Parlamento, inizialmente formato dall'assemblea di tutti gli uomini della Podesteria in età tra i 17 e i 70 anni, si riuniva di rado presso la loggia del Comune o nella Chiesa di Santa Maria. Il suo ruolo era quello di approvare formalmente, all'inizio di ogni anno, i Sindaci e i Consiglieri, autorizzandoli alla nomina dei restanti funzionari. Durante tutto il secolo XV, per ovvie difficoltà di gestione di un'assemblea così ampia, il Parlamento venne convocato soltanto per questioni di particolare rilevanza, delle quali si volevano rendere partecipi tutti i cittadini. L'esigenza di rendere più snella l'attività dell'assemblea parlamentare trovò soluzione con la Riforma Lomellina che ridusse a 60 il numero dei suoi membri e ne sancì l'autorità in materia di finanza pubblica. Ciò nonostante il ruolo del Parlamento continuò a rimanere marginale rispetto all'attività del Minor Consiglio.

Quest'ultimo costituiva il principale organo di governo della comunità ed era composto da due Sindaci e otto Consiglieri che duravano in carica un anno. Gli statuti quattrocenteschi non forniscono informazioni dettagliate sulle modalità di elezione e sui requisiti richiesti ai candidati a questa carica e neppure sui loro specifici compiti. Tutto ciò è invece minuziosamente specificato nei capitoli della Riforma Lomellina con la quale si

ridusse a sei il numero dei consiglieri e si determinò il complesso meccanismo della loro elezione, che nel corso dei secoli successivi subì soltanto alcune lievi variazioni.

Fra le competenze del Minor Consiglio rientrava la nomina degli ufficiali preposti alle diverse cariche pubbliche (il cancelliere, i massari della chiesa parrocchiale, i maestri razionali, i censori, il messo pubblico, il guardiano dell'orologio etc.) e la gestione corrente di tutto ciò che concerneva la vita comunitaria: il mantenimento del sistema viario e idrico, il mantenimento delle strutture di difesa, il controllo dei mercati e del sistema dei dazi, gli interventi ordinari per la salvaguardia della salute pubblica, tra i quali l'affitto dei locali dell'ospedale o il reperimento del medico, ed interventi straordinari in caso di guerre o pestilenze. Il compito di maggior responsabilità del Minor Consiglio era però la gestione della finanza pubblica che si espletava, all'inizio dell'anno, con la redazione del bilancio preventivo della Comunità e con il calcolo delle avarie, cioè le imposte sulla persona e sui beni.

Fin dagli inizi del secolo XV, a cui risalgono i primi libri delle deliberazioni, non è raro incontrare a fianco di questi due organi di governo un'assemblea, spesso definita con il termine di *Adiuncti*, che ne coadiuvava l'operato. Il numero dei membri di questa assemblea, le modalità di elezione e le sue competenze sono molto variabili nel tempo. A volte indicati come *Officio duodecim*, altre come *Officio quadraginta*, altre ancora semplicemente come *Officium adjunctorum* o di *Balia*, essi affiancavano il Minor Consiglio soprattutto per ciò che concerne la materia finanziaria. La riforma Lomellina del 1579 ne sancì definitivamente i ruoli e le competenze: ridotti al numero di otto, gli Aggiunti di *Balia* affiancarono i Sindaci e i Consiglieri divenendo parte integrante del Minor Consiglio.

Tutta l'attività di questi organi collegiali veniva annualmente registrata dal Cancelliere sui libri delle deliberazioni che si sono conservati, se si escludono alcune mancanze, dall'anno 1403 al 1797. Su questi libri venivano riportati i verbali delle assemblee consiliari e tutto ciò che riguardava la vita della comunità: le patenti di nomina degli ufficiali genovesi, l'appalto degli introiti pubblici, il bilancio comunale, la ripartizione delle tasse, i contratti con il medico, l'orologiaio, il maestro della scuola, l'imposizione di tassazioni straordinarie, ecc.. Man mano che la macchina amministrativa si perfezionò anche la registrazione delle diverse attività si fece più puntuale e necessitò di libri specifici. È il caso dei libri dei conti che, a partire dai primi anni del secolo XVI, divennero scritture autonome. In realtà fu la Riforma Lomellina del 1579 ad imporre ai Sindaci e al Cancelliere la registrazione su un libro apposito di tutto il bilancio della comunità secondo modalità ben precise, ma essa codificò una prassi già in uso da tempo.

La serie dei libri dei conti, che si conserva a partire dall'anno 1521 presenta due tipologie di registri: i libri mastri, nei quali le partite in entrata e in uscita sono organizzate in base all'intestatario, e i manuali, in cui le registrazioni sono inserite in ordine cronologico. Questo tipo di registrazione si affiancò all'uso dei libri mastri a partire dal 1581.

Fra gli strumenti destinati alla gestione della finanza pubblica si conservano ancora i catasti e i libri delle avarie. Il catasto, variamente definito nei documenti antichi come *estimo* o *caratata*, era il censimento, corredato dalla stima ai fini fiscali, delle proprietà distribuite sul territorio della Podesteria ed era lo strumento sul quale si basava la ripartizione fra i contribuenti delle imposte dirette.

L'avaria ordinaria, cioè la tassa che annualmente la comunità doveva alla Repubblica di Genova, gravava infatti sui cittadini in parte in base al calcolo delle teste, in parte in base alla valutazione delle proprietà immobiliari. Il libro dell'*estimo* offriva l'immagine dell'intero agglomerato urbano, e delle sue ville, attraverso la descrizione delle singole proprietà registrate seguendo il susseguirsi delle vie e dei quartieri. Nel 1653, per rendere più agevole la suddivisione dell'imposizione fiscale fra i cittadini, si realizzò un nuovo registro che, basandosi sul libro dell'*estimo*, riuniva sotto un'unica voce le proprietà di ogni cittadino. La stesura di questo libro, ordinato per proprietari e non più per quartieri, venne affidata al notaio Giovanni Pietro Rocca. Esso si conserva nell'archivio comunale insieme a vari libri d'*estimo* che vanno dalla metà Cinquecento fino al secolo XIX.

La vera e propria riscossione delle imposte veniva invece annualmente registrata sul libro delle avarie. La prima stesura del libro, che comportava l'elencazione dei contribuenti e il calcolo delle relative quote di imposta, veniva annualmente affidata dal Consiglio ai *Calculatores libri avariarum*. Il libro passava poi ai Massari o Collettori delle avarie ai quali spettava il compito di riscuotere le imposte. Per i primi anni del secolo XV i Collettori delle avarie furono scelti per elezione o per sorteggio. Tale sistema presentava però evidenti

inconvenienti: gli esattori, non dovendo rispondere con le proprie sostanze delle mancate riscossioni, erano poco solleciti nel costringere i cittadini al pagamento. A partire dalla metà del secolo XV si cominciò quindi ad appaltare il libro delle avarie. La riscossione delle imposte veniva affidata a colui che richiedeva il corrispettivo più basso ed era in grado di sostenere il pagamento di una cauzione o sigurtà che garantisse la comunità per i danni eventualmente provocati dalla mancata riscossione dell'imposta. Spesso il massaro faceva fronte al gravoso onere del pagamento della sigurtà con l'aiuto di terzi che si prestavano a garantire per lui. Purtroppo la serie dei libri avariarum, pur coprendo un arco di tempo molto vasto, che va dagli inizi del quattrocento fino al secolo XVIII, presenta molte lacune.

Anche l'attività di uffici specifici, ai quali il Consiglio affidava la gestione di particolari attività, veniva registrata su appositi libri: è il caso dell'Ufficio dei Censori, ai quali era affidato il controllo dei pesi e delle misure, dell'Ufficio di Abbondanza, che provvedeva all'approvvigionamento granario in caso di carestie o ristrettezze economiche, dell'Ufficio di Sanità, che si occupava di definire e far applicare le generali norme di igiene pubblica e in particolare di evitare il diffondersi di epidemie. I documenti relativi ai rapporti delle amministrazioni locali con le altre comunità o con il Governo di Genova, sono raccolti nella serie *diversorum Communitatis*.

Il Vicariato

Fin dai primi anni del secolo XV il governo della Podesteria della Spezia era presieduto da un giurisdicente genovese che svolgeva le funzioni di Podestà e parallelamente amministrava, per conto della Repubblica di Genova, i territori del vicariato più estremo della riviera orientale. Questo giurisdicente è citato nei documenti più antichi con il nome di Vicario e saltuariamente con quello di Capitano, probabilmente in relazione a specifiche funzioni che gli venivano affidate in particolari contingenze. Il ruolo di Capitano acquisì una diversa e specifica accezione con le *Leggi Novae*, redatte a Casale nel 1576, che definirono con precisione l'organizzazione del dominio della Repubblica. Esse sancirono fra l'altro la distinzione tra uffici maggiori, attribuibili soltanto ai nobili genovesi, e uffici minori, che potevano essere affidati anche a cittadini non ascritti alla nobiltà.

Con le *Leggi novae* La Spezia assurse al ruolo di sede di Capitaneato e fu inserita nel novero degli uffici maggiori. La carica di Capitano era quindi affidata a un nobile genovese affiancato nel suo ufficio da altri funzionari provenienti da Genova: un Vicario, un Notaio attuario e un Bargello con un numero variabile di Famigli ai quali era affidato il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il salario e l'alloggio di questi ufficiali, che risiedevano nella città di Spezia, gravava sul bilancio di tutte le comunità del Capitaneato, poiché la loro autorità si estendeva all'intero territorio.

Il Capitano svolgeva il ruolo di garante dell'autorità genovese. Si adoperava affinché le leggi della Repubblica venissero adeguatamente applicate, vigilava sull'attività delle amministrazioni locali e sovrintendeva alla regolamentazione dei commerci, della sanità, dell'ordine pubblico. Era quindi il riferimento locale di tutte le magistrature genovesi che si occupavano dell'amministrazione del Dominio: il Magistrato delle monete, il Magistrato di sanità, il Magistrato di guerra e, a partire dal 1620, anno della sua istituzione, il Magistrato delle comunità, che si occupava in maniera specifica della gestione dei territori periferici soprattutto in materia fiscale.

Il Capitano svolgeva inoltre il ruolo di responsabile dell'unico tribunale criminale del Capitaneato, direttamente sottoposto alla Rota Criminale di Genova, anch'essa istituita con le *Leggi di Casale* del 1576. Tutti i reati criminali commessi sul territorio del Capitaneato venivano sottoposti al tribunale spezzino, giudicati dal Capitano e registrati dal Notaio attuario. Soltanto per i reati più gravi, che prevedevano pene di sangue, mutilazione di membra o condanna a morte, il giurisdicente era tenuto a sottoporre il suo giudizio a quello della Rota di Genova, che autorizzava l'esecuzione.

Il Vicario, invece, oltre a collaborare con il Capitano prendendone eccezionalmente le veci nei casi in cui se ne presentasse la necessità, amministrava la giustizia civile. Alla curia civile della Spezia pervenivano tutte le cause che, per gravità, non potevano essere giudicate dai singoli Podestà del Capitaneato.

Un'ingente quantità di filze e registri si è conservata, eccezionalmente intatta rispetto ad altre sezioni dell'archivio, a documentare l'attività di questi funzionari. Di particolare interesse per ciò che concerne la figura del Capitano è la serie delle filze criminali composta da 244 unità che, con poche lacune, coprono un arco

di tempo compreso tra l'anno 1539 e l'anno 1797. Esse contengono non soltanto tutte le carte relative alla curia criminale, ma anche molti documenti diversi inerenti l'amministrazione del Capitaneato in materia di commerci, sanità, ordine pubblico e soprattutto in materia fiscale. In breve, tutti i provvedimenti del Governo genovese riguardanti l'amministrazione dei territori periferici passavano attraverso la figura del Capitano ed erano raccolti nelle filze criminali. Esse contengono quindi, non soltanto denunce, perizie, atti difensivi, testimonianze inerenti ai processi criminali, ma anche grida e decreti del Governo di Genova, insieme a suppliche e corrispondenza varia provenienti dalle diverse comunità sottoposte all'autorità del Capitano.

Soltanto a partire dalla metà del secolo XVII le carte relative alle diverse attività di questo funzionario vennero ordinate diversamente e raccolte in filze separate in ragione della specifica tipologia dei documenti: la corrispondenza confluisce nella serie litterarum, la corrispondenza segreta nella serie secretorum e le carte inerenti alle retribuzioni e all'organizzazione della milizia locale nella serie rollorum.

Un libro in particolare fornisce informazioni interessanti sul ruolo del Capitano come amministratore del denaro pubblico. Si tratta del libro mastro del Governatore (titolo del quale il Capitano venne insignito dopo la metà del secolo XVIII), che contiene il resoconto delle entrate e delle uscite dell'intero Capitanato. Esso riporta sotto la voce creditori tutte le somme destinate alle magistrature genovesi sotto forma di tasse diverse quali la tassa delle galee, l'avaria ordinaria ecc, e in entrata le somme versate dalle diverse comunità. Questo resoconto, dal quale risulta nel dettaglio tutta la gestione del bilancio del Capitaneato, veniva consegnato dal Governatore, al termine del suo mandato, al Magistrato delle Comunità come attestato del suo operato. Nell'archivio comunale della Spezia si conserva un solo esemplare di questi registri, relativo all'attività del Governatore Gian Battista Carbonara.

Per concludere la sezione dedicata all'attività del Capitano, occorre tornare alla curia criminale i cui documenti non si esauriscono con le carte raccolte nelle filze criminali. Tutte le fasi del processo venivano infatti registrate dal notaio attuario e dai suoi collaboratori sui libri criminali che si sono conservati, a formare una serie pressoché omogenea che va dal 1537 al 1800, alla quale si sono aggiunti, nel corso dell'ultimo riordino, due registri risalenti al secolo XV. Composta da 344 registri più due pandette o indici, essa è frutto della fusione di quattro serie che nell'inventario del 1953 risultavano distinte. Si tratta dei libri denominati visitationum, querelarum, extraordinariorum e criminalium, che erano stati fisicamente collocati in luoghi diversi dell'archivio trascurando la loro comune provenienza dalla curia criminale. I processi criminali, infatti, venivano registrati da alcuni notai in un unico libro genericamente intitolato criminalium, da altri invece venivano, in più libri, denominati visitationum, processi prevedevano la relazione di un chirurgo o la visita di un perito, extraordinariorum nei casi in cui il giudice esercitava poteri straordinari e procedeva in vece di Podestà o di Commissario, querelarum se i procedimenti avevano inizio con una denuncia o una querela di parte. Le diverse procedure adottate nella redazione dei registri dipendevano probabilmente dalle scelte dei singoli notai. Questa ipotesi, suggerita dalla lettura e dall'attenta analisi delle singole unità, è stata confermata dal fortunato ritrovamento, nel corso del lavoro di riordino, di un inventario della curia criminale risalente all'anno 1640. Qui i registri risultano riuniti in un'unica serie e ordinati cronologicamente a prescindere dalla diversa intitolazione. Tale ritrovamento ha fornito un punto di riferimento sicuro per giustificare la fusione delle quattro serie in una sola che adesso sappiamo con certezza rispecchiare la situazione originaria.

Un nucleo altrettanto cospicuo di materiali documenta l'attività della curia civile, affidata alla cura del Vicario. Si tratta per lo più di filze, circa 600 unità, divise in diverse serie: actorum civilium, executionum, ordinariorum, publicorum, diversorum curiae, accusationum et debitorum confessorum, pronunciationum cancellariae civilis Spediae.

La Repubblica Ligure

Il breve periodo compreso tra la caduta della Repubblica oligarchica e l'annessione dei territori liguri all'Impero francese (1797-1805), fu caratterizzato da una forte instabilità politica e da una conseguente mutevolezza degli organi preposti all'amministrazione del territorio. Il riordino dei documenti risalenti a questo scorcio di tempo, giunti fino a noi in pessimo stato di conservazione, ha comportato un lungo lavoro di ricostruzione delle filze originarie che, nonostante le gravi lacune, ha permesso di individuare tre fasi distinte della storia istituzionale del territorio: una prima fase, relativa al governo della democratica Repubblica Ligure, un breve periodo di

Cesarea Reggenza, tra il 1799 e il 1800, conseguente all'invasione dei territori italiani da parte degli eserciti austro-russi, e una terza fase, caratterizzata da un'ulteriore mutazione delle strutture amministrative dovuta alla promulgazione, nel 1802, di una nuova costituzione repubblicana.

La Convenzione di Mombello segnò la caduta della vecchia Repubblica oligarchica di Genova e la nascita, il 14 giugno 1797, della nuova Repubblica Ligure. L'aristocrazia genovese, cedendo alle pressioni napoleoniche, instaurò un governo provvisorio che entro la fine dell'anno emanò una costituzione democratica sul modello di quella francese.

Il nuovo governo della Repubblica Ligure si instaurò il 17 gennaio 1798, ma i suoi organi periferici cominciarono a prendere vita soltanto qualche mese più tardi.

Con la legge n° 72 del 28 aprile 1798, il territorio della nuova Repubblica venne suddiviso in venti Giurisdizioni (del Centro, di Lunigiana, del Golfo di Venere, del Mesco, del Gromolo e della Vara, dell'Entella, del Golfo del Tigullio, delle Frutta, del Bisagno, dei Monti Liguri orientali, dei Monti Liguri occidentali, del Lemo, della Polcevera, della Cerusa, di Colombo, delle Arene Candide, della Centa, del Capo delle Mele, degli Ulivi, delle Palme), a loro volta divise in Cantoni, composti da più Comuni o Parrocchie.

La Spezia divenne il capoluogo della Giurisdizione del Golfo di Venere composta da otto Cantoni, e al contempo diede il nome al cantone della Spezia, comprendente i comuni di Spezia, Pegazzano, Fabiano, Marola e Cadamare, Biassa e Campiglia, Marinasco, Isola e Migliarina.

La nuova costituzione prevedeva che ogni Comune fosse amministrato da un organo, detto Municipalità, composto da tre o più membri in relazione alla grandezza del Comune stesso, eletti dai cittadini. Un rappresentante di ogni Municipalità avrebbe poi partecipato alla assemblea di Cantone, destinata a riunirsi nel capoluogo di Cantone per “vegliare su quegli oggetti che interessano tutto il Cantone”. Questa frammentazione delle competenze rendeva la gestione della cosa pubblica estremamente complessa e poco efficiente tanto da indurre i legislatori a modificare il quadro amministrativo a un solo anno di distanza dall'emanazione della prima legge.

Nel preambolo alla legge 93 dell'8 marzo 1799 si leggono infatti le seguenti considerazioni: “dal soverchio numero delle Municipalità organizzate nel territorio della Repubblica risulta in pratica una sorgente di disordini funestissimi”, “l'eccessiva moltiplicazione delle Amministrazioni municipali ha abbandonato in molti luoghi all'imperizia questo importante ramo di Potere”, “una sì minuta diramazione di potere amministrativo ha tolto senza vantaggio della cosa pubblica molte braccia all'agricoltura, ed alle arti, ed ha messo a carico del popolo un numero troppo grande di impiegati”. L'organizzazione delle Municipalità, esclusa quella del Comune di Genova, venne quindi ridisegnata. Le Municipalità divennero l'organo amministrativo dei Cantoni, non più dei Comuni, e questi ultimi ebbero all'interno dell'assemblea un solo rappresentante chiamato Agente Municipale. La Municipalità del Cantone della Spezia era quindi formata da sette membri, gli Agenti Municipali dei sette Comuni del Cantone. È di questo organo amministrativo che si conservano nell'Archivio comunale alcuni documenti divisi in protocolli delle assemblee, corrispondenza e copialettere.

Contemporaneamente al ruolo di Capo cantone La Spezia svolgeva quello di Capoluogo della Giurisdizione del Golfo di Venere, amministrata da una Assemblea di Giurisdizione composta dai rappresentanti degli otto Cantoni della Giurisdizione: La Spezia, Vezzano, Tivegna, Arcola, Beverino, Riccò, Portovenere e Vernazza. Questa assemblea iniziò la propria attività soltanto nell'agosto del 1798, preceduta da un organo amministrativo provvisorio detto Amministrazione centrale del Distretto della Spezia, che rimase in carica dall'aprile del 1797 al luglio 1798. Erano i mesi tormentati durante i quali il governo provvisorio della Repubblica Ligure tentava di fare approvare la nuova costituzione affrontando l'opposizione delle frange più reazionarie dette dei “Viva Maria”. Il clima teso e tormentato di questa fase della storia della Repubblica traspare chiaramente dai processi verbali di questo organo amministrativo provvisorio che si sono conservati in buone condizioni a differenza degli atti dell'Assemblea giurisdizionale di cui purtroppo ci rimangono soltanto poche carte.

La nuova costituzione repubblicana, che si basava su principi democratici, diede naturalmente particolare risalto alla definizione delle modalità di elezione degli organi di governo che dovevano garantire il rispetto della volontà popolare.

La legge 111 del 1 giugno 1798 sull'organizzazione del potere giudiziario e amministrativo della Repubblica Ligure stabilì la struttura degli organi amministrativi locali e il complesso meccanismo della loro elezione. Esso

prevedeva la costituzione in ogni comune di un Comizio Primario, composto da tutti i cittadini attivi, che annualmente avrebbe eletto i propri agenti, destinati a rappresentare la comunità nelle Assemblee di Cantone e nei Comizi Elettorali. Questi ultimi si riunivano ogni anno nel Capoluogo di Giurisdizione per eleggere il Tribunale Civile e Criminale, il suo Cancelliere, l'Accusatore pubblico, i Giudici di pace, le Municipalità delle rispettive Giurisdizioni e due giurati per ogni Giurisdizione.

L'attività di questi amministratori locali si svolgeva comunque sotto il controllo di un Commissario di Governo, il funzionario attraverso il quale il Direttorio Esecutivo si assicurava che le leggi dello Stato venissero correttamente applicate su tutto il territorio della Repubblica.

Nel numero di uno per ogni Giurisdizione i Commissari venivano eletti direttamente dal Direttorio Esecutivo tra i cittadini maggiori di trent'anni, domiciliati da più di un anno nelle rispettive Giurisdizioni. Il Commissario doveva prendere la residenza ordinaria nel Comune della Giurisdizione dove risiedeva il Tribunale Civile e Criminale e non poteva allontanarsi dalla Giurisdizione senza l'autorizzazione del Direttorio Esecutivo.

La sua indennità era a carico della cassa nazionale e i suoi compiti riguardavano il controllo dell'operato degli organi amministrativi locali e del tribunale della Giurisdizione. Non partecipava alle loro assemblee ma vigilava che queste si svolgessero nei tempi previsti dalla legge e ne riceveva i verbali che, dopo averne verificata la validità, rimetteva al Direttorio Esecutivo o ai suoi Ministri. Era il garante della trasmissione e dell'esecuzione delle leggi e degli ordini del Direttorio presso le amministrazioni locali. Gli spettava il controllo dello stato dell'Istruzione pubblica e, d'accordo con le singole Municipalità, poteva segnalare al Corpo Legislativo quali erano i Comuni dove stabilire nuove scuole o migliorare quelle già esistenti.

A testimonianza dell'attività del Commissario di Governo, purtroppo, si conservano in archivio soltanto un registro di copialettere e alcune filze, mutile, di corrispondenza.

Anche il Tribunale civile e criminale della Giurisdizione era sottoposto al controllo del Commissario di governo: oltre a vigilare sulla corretta condotta dei funzionari egli doveva garantire l'immediata esecuzione delle sentenze e riscuotere le multe pecuniarie destinate alla cassa nazionale.

Il Tribunale civile e criminale di Giurisdizione era composto da tre giudici eletti localmente, dai comizi elettorali, tra i cittadini attivi, maggiori di 30 anni, residenti nella Giurisdizione. Questi duravano in carica un anno ma potevano essere rieletti nello stesso tribunale l'anno successivo.

Le facoltà dei Tribunali di Giurisdizione si estendevano a giudicare tutte le cause civili e quelle criminali che esulavano dalle competenze dei Giudici di pace, e a giudicare in appello le sentenze emesse dai Giudici di pace delle rispettive Giurisdizioni.

La legge del 1 giugno 1798, sull'Organizzazione del potere giudiziario e amministrativo, prevedeva la presenza di un Giudice di pace per ogni cantone. Anch'essi venivano eletti dai comizi elettorali della Giurisdizione e potevano essere di prima o di seconda classe; quelli di seconda classe erano destinati ai cantoni in cui, come alla Spezia, risiedeva il Tribunale civile e criminale ed avevano poteri più limitati.

Per questa prima fase del governo della Repubblica Ligure si conservano quindi nell'archivio sia i documenti prodotti dal Giudice di pace della Spezia che quelli relativi all'attività del Tribunale civile e criminale di Giurisdizione al quale afferivano anche cause provenienti da altri cantoni della Giurisdizione.

Tra l'agosto 1799 ed il giugno 1800, però, l'attività di questi organi amministrativi si interruppe poiché i territori della Repubblica Ligure subirono l'occupazione delle truppe austro-russe, inviate dai governi della seconda coalizione a contrastare l'espansione napoleonica in Italia. In Liguria si concentrarono gli ultimi momenti difensivi dell'Armata d'Italia, già costretta a ritirarsi dalla Lombardia e dal Piemonte.

I primi mesi di occupazione furono caratterizzati dalla presenza di governi provvisori, alternativamente francesi ed austriaci, interessati principalmente al mantenimento dell'ordine pubblico, all'approvvigionamento delle truppe, realizzato con imposizioni sempre più gravose, ed alla loro organizzazione.

Ma le truppe francesi del generale Miollis, incaricate di difendere la città, dopo essere state più volte costrette a ritirarsi nel Forte di Santa Maria, cedettero definitivamente alle forze austro-russe il 26 agosto 1799.

Con una Notificazione firmata dal colonnello D'Oresckovih le comunità della Giurisdizione furono sottoposte al governo del Corpo Amministrativo Centrale della Spezia, o Reggenza, quale unica autorità autorizzata dal Generale conte di Klenau, Comandante del Corpo delle Cesaree Reali Truppe nella Riviera di Levante, di stanza a Sarzana.

L'esigenza di un clima di maggior stabilità, necessaria all'amministrazione degli affari civili, criminali ed economici, ma soprattutto a garantire una regolare soddisfazione dei bisogni delle truppe, indusse Klenau a predisporre alcuni provvedimenti di carattere istituzionale. Furono così create nei capoluoghi di ogni Giurisdizione le Provvisorie Cesaree Regie Reggenze, con competenza sugli affari della giurisdizione, territorio che non faceva più riferimento a quanto stabilito dalle leggi democratiche, ma che è da intendersi come quello esistente alla data del 1 aprile 1797.

Tra i provvedimenti presi dalla nuova assemblea ebbero largo spazio gli interventi atti a garantire l'applicazione di disposizioni degli organi militari che sono quelle tipiche di una situazione di stato d'assedio: controllo giornaliero dei forestieri presenti in città, espulsione degli oziosi e vagabondi, divieto di porto d'armi da fuoco o di taglio ai pescatori, divieto ai barcaioli di trasportare persone prive di passaporto, divieto di corrispondenza con paesi occupati da armi nemiche, divieto di vendere commestibili fuori giurisdizione.

La documentazione prodotta da questi organismi, nettamente distinti per competenze politiche e amministrative dal governo democratico, costituisce serie autonome rispetto a quelle del governo precedente, anche se a volte, come nel caso del tribunale, questi amministratori registrarono i loro atti sugli stessi libri.

La Repubblica riacquistò i suoi poteri nel giugno del 1800 quando, dopo la vittoria di Napoleone a Marengo, la Convenzione di Alessandria sancì il ritorno dei Francesi in Liguria e la ricostituzione della Repubblica Ligure. Ciò comunque non assicurò un lungo periodo di stabilità amministrativa. La Liguria mantenne ancora per poco l'indipendenza politica dall'Impero e il 18 aprile 1801 fu dichiarata divisione militare francese sotto il comando del generale Dejan il cui successore, Cristoforo Saliceti, giunto a Genova nel 1802, emanò una nuova Costituzione. Si trattò di un ulteriore passo verso l'acquisizione delle strutture amministrative francesi prima della definitiva annessione dei territori liguri all'Impero che si realizzò tre anni più tardi.

la nuova costituzione del 1802 e le successive leggi organiche diedero un nuovo assetto alla gestione del territorio della Repubblica in seguito al quale anche gli organi amministrativi della città di Spezia subirono alcune sostanziali variazioni.

Il numero delle Giurisdizioni passò da venti a sei (del Centro, del Lemmo, dell'Entella, del Golfo di Venere, di Colombo, degli Ulivi), ed ognuna di esse andò a coprire un territorio molto più ampio rispetto a quello stabilito dalla costituzione del 1797.

Ogni Giurisdizione era divisa in Cantoni e quella del Golfo di Venere ne comprendeva cinque (della Lunigiana, del Carpi, del Golfo di Venere, della Gottera, del Mesco).

Le località che secondo la Costituzione del 1797 erano comprese nella Giurisdizione del Golfo di Venere, con il nuovo ordinamento, se si escludono alcune piccole variazioni, andarono a far parte del terzo Cantone chiamato del Golfo di Venere o della Spezia che riuniva trentaquattro comuni (La Spezia, Marola, Fezzano, Panigaglia, Porto Venere, Rio Maggiore, Corniglia, Manarola, Val di Pino, Biassa, Fabiano, Pegazzano, Carpena, Marinasco, S. Benedetto, Ponzò, Riccò, Crovara, Isola, Carnea, Polverara, Pitelli, Arcola, S.Venerio, Vezzano inferiore, Vezzano superiore, Valerano, Bastremoli, Follo, Tivegna, Sorbolo, Beverino, Padivarma, Bracelli).

La Spezia perse il ruolo di Capoluogo di Giurisdizione che passò alla città di Sarzana dove si stabilirono il Provveditore e il Tribunale Civile e Criminale. Alla Spezia rimase la sede del Viceprovveditore e della Giunta Amministrativa.

Il numero dei Viceprovveditori nelle diverse Giurisdizioni variava a discrezione del Magistrato Supremo. Quella del Golfo di Venere ne aveva due, uno a Levante e uno alla Spezia.

Il Viceprovveditore aveva un ruolo non dissimile da quello del Provveditore al quale però era subordinato. Ciò è confermato dal materiale conservato in archivio nel quale la corrispondenza destinata al Viceprovveditore proviene per lo più dal suo diretto superiore residente a Sarzana.

La Giunta amministrativa, composta dal Provveditore e dai presidenti delle Municipalità della Giurisdizione, si riuniva annualmente per rieleggere i membri mancanti delle Municipalità e per fare i bilanci delle spese giurisdizionali, definire eventuali contribuzioni e approvare i lavori pubblici. Secondo il quadro della divisione del territorio ligure questo organo si riuniva alla Spezia ma fino ad ora non sono stati rinvenuti documenti che ne testimonino l'attività.

Gli organi amministrativi dei cantoni erano invece le Municipalità, assemblee composte da cinque o nove membri in ragione della grandezza del cantone. La carica di Presidente della Municipalità cantonale era coperta

dall'Agente della città capoluogo che contemporaneamente svolgeva il ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Alla Spezia questa carica fu affidata a Camillo Picedi che cominciò la sua attività il 29 ottobre 1803. Egli presiedeva un Consiglio comunale composto da quindici membri che furono eletti dal magistrato dell'interno soltanto nell'aprile dell'anno successivo. Lo stesso Camillo Picedi, dopo l'annessione della Liguria all'Impero francese, coprì la carica di Maire.

In ogni cantone inoltre, eccetto il primo della Giurisdizione, dove risiedeva il Tribunale civile e criminale, era prevista la presenza di un Giudice di Cantone o di prima istanza. Alla Spezia quindi con la legge del 1803 cessò l'attività del Tribunale civile e criminale di Giurisdizione, trasferito a Sarzana, e si installò un Giudice di Cantone.

La nuova Costituzione non soltanto impose il declassamento del tribunale spezzino da tribunale di giurisdizione a sede di un giudice di prima istanza, ma introdusse sostanziali modifiche relativamente all'elezione dei giudici. Mentre le leggi del 1798 prevedevano che i giudici venissero eletti localmente dai Comizi elettorali, fra i cittadini maggiori di 30 anni, la nuova legge sancì che tutti i membri dei tribunali civili e criminali fossero eletti a vita direttamente dal Senato e da quest'ultimo destinati ai diversi tribunali. I mandati avrebbero avuto durata biennale e al loro termine la destinazione sarebbe stata riconfermata o variata a discrezione del Magistrato Supremo. Al Tribunale del Cantone del Golfo di Venere, istituito il 22 febbraio 1803, furono destinati il giudice Orsutto Maghella e il cancelliere Sinibaldo Pesce che presero servizio un mese più tardi.

L'estrema instabilità politica che ha caratterizzato questa fase storica, il continuo variare dell'assetto istituzionale, il fatto che alcuni personaggi abbiano ricoperto nel tempo cariche diverse, e che addirittura enti e istituzioni diversi abbiano registrato i propri atti sugli stessi libri, ha ingenerato molta confusione in chi nel tempo ha tentato il riordino di questi materiali. Essi sono giunti fino a noi in stato di grave disordine e degrado, oltre che pesantemente mutili. Ciononostante si è cercato di ricostruirne l'assetto originario, stabilendo i rapporti e le connessioni tra i diversi uffici, anche quando la loro attività era documentata da un numero esiguo di carte. Inizialmente si nutriva la speranza che il lavoro di riordino avrebbe permesso di colmare le lacune; anche se questo si è realizzato solo in parte, lo sforzo di ricostruire la struttura della macchina amministrativa, ha comunque permesso di riconoscere la corrispondenza dell'evoluzione delle istituzioni di questo piccolo territorio periferico con i grandi fatti della storia europea.

L'Impero napoleonico

Con i decreti n.53 e n.54 del 25 maggio 1805 il Senato della Repubblica Ligure decise l'annessione all'Impero Francese e stabilì le modalità per l'approvazione popolare di questo passaggio istituzionale. In realtà non si trattava di un cambiamento radicale in quanto già dal 1803, con le leggi organiche sulla divisione del territorio e sul potere amministrativo, era stato avviato un processo di adeguamento all'organizzazione amministrativa francese.

La struttura delineata dalla legge francese (Loi concernant la division du territoire de la Republique et l'administration, 28 pluviöse an VIII), che ripartiva i territori in Dipartimenti, Circoscrizioni comunali e Municipalità, era caratterizzata da un forte accentramento dei poteri, realizzato attraverso la creazione di un funzionario di nomina imperiale, il Prefetto, a cui veniva affidata la gestione politica ed amministrativa dell'intero territorio dipartimentale e quindi il compito di fare da anello di congiunzione tra il governo centrale e gli organismi locali a lui direttamente sottoposti.

A fianco del Prefetto, unico responsabile dell'amministrazione, operavano un Consiglio di Prefettura, ed un Consiglio generale di Dipartimento, al quale spettava tra l'altro il compito di relazionare al Ministro dell'Interno sullo stato e sui bisogni del dipartimento.

A livello di amministrazione circoscrizionale, o Arrondissement, era prevista la figura di un Sottoprefetto al quale spettava il compito di dare esecuzione a quanto determinato dal governo centrale o dallo stesso Prefetto, di sorvegliare sull'ordine pubblico, sulla riscossione delle imposte, sulla coscrizione. Un Consiglio di Circoscrizione curava la ripartizione delle contribuzioni dirette all'interno della Circoscrizione, esprimeva il suo parere sulle domande di riduzione presentate dalle singole Municipalità ed, in generale, sullo stato e sui bisogni del territorio di competenza.

La circoscrizione più piccola, o Municipalità, era amministrata da un Maire, da uno o più aggiunti, in base al numero degli abitanti, e da un Commissario di polizia. Anche qui era presente un Consiglio municipale che discuteva le entrate ed uscite del comune e aveva potere regolamentare su alcune materie di interesse pubblico. Compiuta l'annessione, Napoleone ridefinì l'organizzazione territoriale dell'ex Repubblica Ligure i cui territori furono divisi in tre dipartimenti: il Dipartimento di Genova che comprendeva cinque circoscrizioni facenti riferimento alle città di Genova, Novi, Bobbio, Voghera e Tortone, con capoluogo Genova; il Dipartimento del Montenotte, con capoluogo Savona, che comprendeva quattro circoscrizioni le cui sedi erano stabilite nelle città di Porto Maurizio, Savona, Ceva ed Acqui; il Dipartimento degli Appennini, con capoluogo Chiavari. Qui gli arrondissement erano tre: Chiavari, in cui rientravano le località già comprese nella Giurisdizione dell'Entella, Sarzana, che si estendeva su un territorio corrispondente a quello dell'esistente Giurisdizione del Golfo di Venere, Bardi.

I dipartimenti inviavano al Corpo Legislativo dell'Impero Francese rispettivamente quattro, tre e due deputati. La giustizia era amministrata a livello di Cantone, circoscrizione giudiziaria inferiore all'Arrondissement, da un Giudice di Pace, mentre un Tribunale di prima istanza aveva sede nei capoluoghi di circoscrizione ed una Corte Criminale nei capoluoghi di dipartimento. A Genova funzionava una Corte d'appello che era riferimento per i nostri tre dipartimenti e per quello di Marengo.

Tutti e tre i dipartimenti, unitamente al dipartimento di Marengo, rientravano nella 28sima divisione militare, al cui vertice era stabilito un Governo Generale con le medesime funzioni e gli stessi poteri di quelli del Governo già esistente per i territori posti al di là delle Alpi, secondo quanto stabilito dal Decret Imperial contenant Organisation de la ci-devant Republique ligurienne. Milan, 17 Prairial an XIV.

Per quanto riguarda il nostro territorio, dunque, l'Arrondissement di Sarzana andò a sovrapporsi alla Giurisdizione del Golfo di Venere, definita dalla legge 2 giugno 1803, che comprendeva i cantoni, validi ora solo in ambito giudiziario, di Sarzana, Lerici, Spezia, Godano, Levante. In ognuna di queste località risiedeva un Giudice di pace.

Roland de Villarceaux, già prefetto del dipartimento del Tanaro, fu nominato Prefetto del Dipartimento degli Appennini con Decreto Imperiale del 15 messidoro dell'anno XIV.

Soltanto il 17 marzo 1812 venne creato nel Dipartimento degli Appennini un quarto arrondissement: l'arrondissement della Spezia, delimitato a nord dai confini dell'arrondissement di Chiavari, a sud dal mare, a est dal fiume Magra e comprendente i paesi di Barbarasco e Rocchetta, i cantoni di Godano, Calice, Levante, Lerici, Spezia, Vezzano ed i comuni di Albiano e Bolano.

La Spezia divenne così sede di Sottoprefettura e di un Tribunale di Prima Istanza composto da tre giudici, un supplementare ed un sostituto. Purtroppo non si conservano in archivio documenti relativi a queste istituzioni: i materiali prodotti dagli organi giudiziari si arrestano all'anno 1809 e fanno quindi riferimento esclusivamente all'attività del Giudice di pace, mentre nulla rimane dei materiali prodotti dall'ufficio del sottoprefetto dell'arrondissement della Spezia. Soltanto dai verbali del Consiglio Comunale e dalla corrispondenza del Sindaco si evince che egli si installò nella nuova sede a partire dal mese di luglio del 1812.

Alla base della macchina amministrativa era collocato il Sindaco del comune, il Maire, al quale si richiedevano certificate qualità morali e professionali. Alla Spezia Camillo Piccini che nel governo della Repubblica Ligure, a partire dal 1803, aveva svolto il ruolo di presidente del consiglio comunale, venne confermato nella carica di Maire.

In base alla legge del 28 piovoso VIII, la nomina e l'eventuale sospensione dal servizio dei maire di comunità superiori ai 10.000 abitanti erano prerogativa del Primo Console, ora Imperatore. Sempre la stessa legge stabiliva la presenza nell'organico del comune di due Aggiunti e di un Commissario di Polizia.

Tra il materiale di quest'epoca presente in archivio una buona parte è costituita da istruzioni e circolari inviate al Maire dal Prefetto e dal Sottoprefetto. In esse si sottolinea come il buon funzionamento dell'amministrazione generale e locale sia garantito dal rispetto dell'ordine gerarchico... Il maire deve, per qualunque oggetto dell'amministrazione, indirizzarsi in primo luogo al Sottoprefetto del suo circondario; questi esamina se le proposizioni, reclami o domande che fanno i Maires sono o no suscettibili d'essere ammesse; prende una determinazione sull'oggetto riferito o dimanda la decisione del Prefetto, secondo la circostanza. Allorchè i

Maires credono che la decisione del Sotto-Prefetto, non sia legale, sottomettono le loro osservazioni al Prefetto per farla riformare, se vi è luogo ... (circolare del prefetto Duval, n.239 del 24.12.1812).

Questa osservazione, formulata dal Prefetto relativamente all'amministrazione della contabilità comunale, è estendibile a tutti i settori dell'operato del Maire e spiega la ragione della ricca corrispondenza intercorsa tra questi ed il suo diretto superiore.

Nello specifico le competenze dei maire erano attribuibili in primo luogo all'esercizio delle funzioni proprie all'amministrazione generale: come agente del governo il sindaco poteva solo eseguire quanto stabilito dal Prefetto o da autorità superiori. In secondo luogo il maire esercitava le funzioni relative al potere municipale così come definite dalla legge del dicembre 1789, sulla costituzione delle municipalità. In quest'ambito poteva agire liberamente nell'interesse del Comune. Ma la stessa legge stabiliva che gli atti prodotti con l'intervento del Consiglio Municipale, potessero trovare esecuzione solo dopo l'approvazione del Prefetto. È il caso della materia finanziaria, uno dei settori più importanti nella gestione della municipalità. La formulazione del budget, considerata base fondamentale dell'amministrazione comunale, era oggetto della annuale riunione del Consiglio Municipale, che si teneva tra il 1° e il 15 di maggio, di cui il Maire era presidente, ed in cui aveva il compito di presentare il quadro della situazione uscente, tesa a dimostrare di non avere ordinato spese inutili o irregolari, ed il progetto di bilancio per l'anno a venire. La redazione del budget faceva riferimento ad un modello a stampa inviato dal governo, compilato in duplice copia: una da conservarsi nell'archivio municipale ed una da inviare al Sottoprefetto che a sua volta la avrebbe trasmessa al Prefetto corredata del proprio parere (Istruzione ai Maires e Consigli Municipali relative alle loro attribuzioni nelle sedute del primo Maggio Chiavari, 12.04.1806).

Altro oggetto più volte sottoposto all'attenzione dell'amministratore locale era la sanità. In questo settore il Maire divideva con il Commissario di Polizia le responsabilità della vigilanza sulla salute dei cittadini. Per realizzare questo compito erano previsti interventi di regolamentazione e controllo su tutte le materie relative all'ambiente, aria e acque, e all'alimentazione. Nei dispositivi del governo spesso i funzionari delle località marine venivano sollecitati a intensificare i controlli sulle merci e sugli animali introdotti nel paese, allo scopo di prevenire ogni tipo di epidemia.

In materia di sanità il Maire aveva due referenti: da un lato il Prefetto, a cui doveva obbligatoriamente indirizzate le relazioni sugli eventuali problemi insorti, dall'altro la Commissione Centrale di Sanità di Genova, l'organo da cui dipendevano gli Uffici di Sanità esistenti sul territorio e da cui provenivano le istruzioni relative alla conservazione della sanità pubblica. Dal dicembre 1809 entrarono a far parte dei redditi comunali anche i proventi derivanti dalle patenti e dalle bollette di sanità, prima inviati alla suddetta Commissione. Per cui il maire cominciò a calcolare nel budget annuale questa nuova entrata, destinata a compensare il pagamento dei salari del personale preposto alla sanità ora a carico del comune (lettera prefettizia 4.12.1809).

Non erano soggette all'approvazione del Prefetto, ma gli venivano obbligatoriamente sottoposte, le ordinanze in materia di polizia. I poteri del Maire in questo settore riguardavano la sicurezza delle strade, la cura della tranquillità pubblica, il mantenimento del buon ordine, in particolare nei luoghi soggetti a raduni, l'ispezione dei luoghi di commercio, le precauzioni contro gli eventi calamitosi. Ma era soprattutto nell'informazione costante su tutto ciò che riguardava la polizia generale, tra cui le voci e le opinioni correnti, che si realizzava il buon operato dell'amministratore: qualsiasi evento, sia delittuoso che calamitoso, avvenuto sul territorio comunale veniva comunicato ai superiori entro il termine di ventiquattrore.

È proprio attraverso i documenti relativi all'attività del Maire, se si escludono poche unità riferibili al Giudice di pace, che ci è giunta testimonianza della vita della comunità spezzina nel breve periodo di appartenenza all'Impero napoleonico: si conservano vari registri di protocolli e copialettere, redatti con la minuzia tipica dei funzionari napoleonici, e numerose filze di corrispondenza pervenutaci purtroppo in uno stato di estremo degrado. Il riordino di questi materiali è stato condotto cercando di recuperare l'ordinamento per materia in uso presso le amministrazioni napoleoniche del quale si conservava nel nostro archivio soltanto un flebile ricordo. Le lettere si trovavano infatti in uno stato di estremo disordine ma alcune di esse erano ancora riunite in fascicoli tenuti insieme da fascette sulle quali era indicato, in lingua francese, il contenuto: contabilità comunale, imposte dirette e indirette, culto, agricoltura e industria, ecc... Facendo riferimento alle materie

indicate sulle fascette, unica testimonianza del modo di procedere degli amministratori francesi, si è cercato di dare un ordine al materiale miscellaneo.

La Restaurazione

L'annessione al Regno di Sardegna decisa dalle potenze riunite nel Congresso di Vienna si realizzò dapprima con la creazione di un Commissario plenipotenziario, rappresentante il Re di Sardegna sul territorio della Repubblica di Genova, e di una delegazione, presieduta dallo stesso Commissario, a cui venne affidato il compito di valutare la situazione locale e di svolgere un ruolo di consulenza verso il governo piemontese.

Decretata la cessazione del Governo Provvisorio di Genova, il Re stabilì che potessero continuare a funzionare le esistenti amministrazioni civili, giudiziarie e militari, sotto la direzione del suddetto Commissario. Rimasero così in vigore le leggi ed i regolamenti allora vigenti, anche se nel medesimo decreto (Atti del Governo, n.111 - R.P. del 30.12.1814, capo 1) Vittorio Emanuele garantì ai genovesi l'equiparazione ai sudditi piemontesi e quindi il successivo adeguamento alla legislazione sabauda.

Dopo la presa di possesso dei nuovi domini (Atti del Governo n.115, Proclama del 5.01.1815) si estese ad essi l'organizzazione amministrativa del Regno di Sardegna, che ripartiva i territori in circoscrizioni chiamate Intendenze. In base al numero degli abitanti dello Stato di Genova furono create tre Intendenze: l'Intendenza della Provincia di Genova, il cui funzionario ebbe il titolo di Intendente Generale; l'Intendenza della Provincia del Ponente, con sede in Savona; l'Intendenza della Provincia del Levante, con sede alla Spezia.

L'Intendente era il funzionario preposto all'amministrazione di queste circoscrizioni territoriali. Le sue competenze erano molto vaste ed interessavano prevalentemente la materia finanziaria e fiscale. Egli gestiva i beni pubblici ed i relativi redditi, decidendo sulle vendite e sugli appalti; sovrintendeva alla riscossione dei tributi spettanti alle finanze statali, ordinandone la ripartizione tra le comunità, controllando le singole gestioni di quanti amministrassero denaro pubblico, provvedendo alla rinnovazione dei catasti e sanando le controversie ad essi relative; istruiva e decideva sulle vertenze in cui fosse presente l'interesse della cosa pubblica, in particolare in materia di finanza. Sotto la cura dell'Intendente erano posti fiumi, torrenti, strade e ponti oltre a boschi e selve; spettava quindi a lui provvedere perché gli stessi fossero mantenuti integri ed agibili costringendo Comuni o singoli cittadini al loro mantenimento. A lui era data l'autorità di accrescere o diminuire il numero dei Consiglieri Comunali delle diverse Comunità.

Accanto agli Intendenti operavano dei Viceintendenti, due in Genova e nel Ponente, uno solo nel Levante, che li coadiuvavano nell'esercizio delle loro funzioni.

Con il Regio Editto del 10 novembre 1818 Vittorio Emanuele fissò però una nuova circoscrizione generale delle Province de' Regi Stati di Terraferma, che organizzava il territorio in circoscrizioni di diverso livello (Divisioni, Province, Mandamenti e Comunità) in cui i poteri, governativo, amministrativo, giudiziario e militare erano assegnati ad uffici strutturati in forma gerarchica.

Partendo dalla Comunità, intesa come la porzione di territorio e di abitanti dipendente da una medesima amministrazione civica, si costituirono i Mandamenti, formati da una o più comunità interessate da un medesimo ordinamento giudiziario, fiscale e militare. Ognuna aveva un Giudice ed un Esattore del Tributo e contribuiva alla formazione dell'esercito con un proprio contingente. Il mandamento della Spezia riuniva le comunità di Beverino, Portovenere, Riccò, Riomaggiore e La Spezia.

Più mandamenti formavano le Province, che riunivano un territorio comune per autorità governativa, amministrativa, giudiziaria e militare. Ad esse sovrintendevano i rappresentanti dei rispettivi poteri: un Intendente o un Viceintendente, un Prefetto o un Consiglio di Giustizia, un Comandante. Nella Provincia di Levante, comprendente i mandamenti di Spezia, Lerici, Vezzano, Levanto, Godano e Sarzana, il Comandante e l'Intendente avevano sede alla Spezia, il Consiglio di Giustizia a Sarzana.

La circoscrizione superiore alla Provincia era la Divisione, amministrata da un Governatore e un Intendente Generale.

Benché alla Spezia risiedessero, come si è visto, vari organismi amministrativi sia comunali che provinciali, nell'Archivio storico del Comune si conservano solamente i documenti relativi all'amministrazione del distretto territoriale più piccolo, la Comunità, mentre poche carte legate all'attività dell'Intendente, che certamente non

esauriscono la produzione degli uffici da lui dipendenti, si conservano nella sezione spezzina dell'Archivio di Stato.

Purtroppo anche i documenti legati all'attività degli organi amministrativi della Comunità non si sono conservati integralmente. Ciò che resta riguarda essenzialmente l'attività del Sindaco se si escludono alcune minute delle delibere del Consiglio comunale che coprono un arco di tempo piuttosto breve dal 1850 al 1861, poche carte della Commissione provvisoria che governò la città durante la fase di annessione al Regno di Sardegna, tra il 1814 e il 1815, e alcuni documenti della Guardia Nazionale.

Attraverso gli atti deliberativi, la corrispondenza, i documenti diversi provenienti dall'ufficio del Sindaco, ben si comprende comunque quali fossero le sue competenze e soprattutto i suoi rapporti con la macchina amministrativa di cui egli costituiva soltanto l'ultima pedina.

Il suo diretto interlocutore era l'Intendente della Provincia di Levante i cui ordini e provvedimenti venivano trascritti su specifici registri di cui si conservano gli esemplari degli anni che vanno dal 1825 al 1837. Anche gli originali a stampa di questi decreti, avvisi e ordinanze, venivano conservati, ordinati cronologicamente e raccolti in faldoni. Essi oggi formano una serie che va dall'anno 1814 al 1852. Un'altra serie invece, che copre senza interruzioni l'arco di tempo tra il 1812 e il 1860, è composta dagli avvisi e ordinanze emessi dal Sindaco stesso e riguarda in maniera più specifica l'amministrazione della città di Spezia.

Similmente la corrispondenza emessa dal Sindaco, trascritta per intero su registri copialettere, è ordinata in relazione ai destinatari: una serie contiene le lettere rivolte ai privati o ad autorità diverse, mentre sono registrate separatamente la corrispondenza con l'Intendente della Provincia di Levante e con l'Intendente Generale di Chiavari.

Le attribuzioni del Sindaco, già delineate antecedentemente al periodo francese dal Regolamento sull'Amministrazione dei Pubblici (R.D. 6 giugno 1775), erano state confermate e precisate dalla Regia Patente del 31 dicembre 1815 con cui Vittorio Emanuele dava indicazioni per la prima nomina degli stessi, da realizzarsi in tutti i Comuni del Regno a partire dall'anno 1816, sotto la supervisione degli Intendenti Provinciali. Nel dispositivo il Re demandava a questi ultimi la scelta degli amministratori incaricati della gestione di comunità inferiori ai tremila abitanti ma riservava a se stesso la nomina di quelli da porsi a capo di comuni con popolazione superiore, nomina comunque effettuate valendosi di quadri informativi predisposti sempre dai suddetti funzionari governativi.

Un'istruzione più dettagliata sulle competenze e sulle mansioni affidate ai sindaci venne pubblicata pochi mesi più tardi, il 23 aprile 1816. Partendo dalla premessa che ad essi spettava il compito di vegliare su tutto quello che potesse concernere l'interesse dello Stato e dei rispettivi Comuni, il dispositivo si soffermava più dettagliatamente sulle incombenze definite speciali, cioè quelle concernenti la pulizia civile, economica e rurale, in quanto proprie del Sindaco e sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale solo nei casi di spese straordinarie.

La sicurezza degli abitanti, l'educazione dei minori, in particolare di quelli abbandonati, la pubblica moralità, il controllo sui commestibili, sul loro commercio e sul rispetto delle tariffe stabilite, la salubrità del territorio, l'amministrazione dei beni demaniali, la conservazione delle strade pubbliche, il controllo sui fiumi e canali, la vigilanza sul pagamento delle imposte, sull'osservanza dei bandi relativi all'agricoltura e alle attività quali caccia e pesca. Questi erano i principali oggetti sui quali si concentrava l'operato del Sindaco e che costituiscono l'argomento dei documenti prodotti dal suo ufficio.

Il suo intervento doveva far sì che le leggi dello Stato, ma anche le proprie particolari istruzioni, trovassero applicazione. Laddove si verificava qualcosa di illegittimo, era compito del Sindaco rendere partecipe l'autorità superiore e prendere i provvedimenti di sua competenza, facendo, se necessario, intervenire la forza militare.

Tra le sue attribuzioni un ruolo di rilievo spettava alla sorveglianza sul rispetto delle leggi relative alla leva e al reclutamento. Ciò che si è conservato in relazione a questo aspetto della vita comunitaria riguarda l'organizzazione della Guardia Nazionale, nuovamente istituita dal re Carlo Alberto con la legge del 4 marzo 1848. Essa aveva il compito di garantire l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e di affiancare l'esercito in caso di necessità.

Il corpo era sottoposto all'autorità dei funzionari amministrativi locali: Sindaci, Intendenti di provincia, Intendenti generali di divisione amministrativa ed in ultimo il primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno. L'art.6 della legge prevedeva che, qualora la milizia fosse riunita nel capoluogo del mandamento, l'Intendente della Provincia affidasse al Sindaco di questo Comune la responsabilità della stessa.

Erano obbligati al servizio tutti gli uomini tra i venticinque ed i cinquantacinque anni ma potevano essere accolti nella Guardia Nazionale anche giovani dai 18 anni ai 21, se muniti di autorizzazione paterna.

In ogni Comune venne predisposto un Registro matricole sul quale iscrivere i chiamati al servizio. Le liste per la chiamata alla Guardia Nazionale erano redatte dai Sindaci e depositate dagli stessi, dopo l'approvazione del Consiglio di Ricognizione, nella segreteria comunale. Ogni anno il Sindaco doveva procedere all'aggiornamento delle stesse, rettificando i decessi, i cambiamenti di residenza e qualunque cessazione dal servizio nei termini di legge.

L'art.15 della legge 4.03.1848 stabiliva la presenza di un Consiglio di Ricognizione per ogni comune rurale; nelle città formanti un unico mandamento esso era costituito dal Consiglio Comunale e dal Sindaco. Le competenze del Consiglio riguardavano il vaglio dei registri matricole, relativamente alle radiazioni, e la redazione dei registri di controllo del servizio ordinario e del servizio di riserva.

Il servizio ordinario era il servizio svolto all'interno del Comune. Il Consiglio di Ricognizione predisponava i registri di controllo iscrivendovi i cittadini, già presenti nel registro matricole, che pagavano una quota di censo nella misura stabilita dalla legge in base al totale della popolazione comunale. Per i comuni compresi tra i 10.000 ed i 40.000 abitanti la quota era di lire quindici. Erano previste delle eccezioni, sia per l'iscrizione di cittadini con quote di censo inferiori, sia per la cancellazione di cittadini esentati. Personaggi con incarichi pubblici di rilievo ed alcuni professionisti (medici, insegnanti, fattorini di posta) erano iscritti nelle liste ma avevano facoltà di astenersi dal servizio. Tutte le dispense, permanenti o temporanee, erano comunque decise dal Consiglio di Ricognizione che vagliava la documentazione giustificativa presentata dai cittadini.

Il servizio di riserva comprendeva tutti i cittadini, nei limiti di età di cui sopra, che non possedevano il reddito minimo stabilito dal governo per l'iscrizione nelle liste del servizio ordinario. La loro condizione economica rendeva gravoso l'impegno richiesto da quest'ultimo, cosicché erano chiamati solo in casi di particolare necessità.

Affiancava l'attività del Consiglio un Comitato di Revisione, composto dal Giudice del mandamento e da dodici membri, con incarico annuale, estratti a sorte tra tutti gli ufficiali, sottoufficiali e militi, maggiori di venticinque anni, in grado di leggere e scrivere. Era compito del Comitato di Revisione decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione o radiazione dalla lista della matricola e da quella del controllo del Servizio Ordinario.

Il Consiglio di Ricognizione aveva altresì il compito di comporre i quadri della milizia comunale ripartire il contingente in compagnie, battaglioni e legioni. Le compagnie potevano essere formate da 60 fino a 150 uomini, quattro compagnie formavano un battaglione e due battaglioni di 500 uomini potevano formare una legione.

Dopo la sua formazione ogni compagnia si riuniva, in presenza del Presidente del Consiglio di ricognizione e dei suoi due membri più anziani, per eleggere gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali. Il maggiore e il portabandiera del battaglione venivano invece designati con decreto reale all'interno di una rosa di candidati proposta dal Consiglio.

La milizia comunale era tenuta a prestare servizio al di fuori del suo territorio in particolari circostanze e, in caso di guerra, in appoggio all'esercito attivo. Nell'Archivio comunale si conservano alcuni documenti riguardanti il Battaglione mobile del Comune della Spezia che prestò questo servizio nel 1862.

I documenti relativi all'attività della guardia nazionale ci sono pervenuti purtroppo in pessimo stato di conservazione. Il lavoro di riordino è risultato molto difficile per la frequente mancanza delle coperte dei fascicoli e quindi delle intitolazioni e spesso dei riferimenti cronologici. Il lavoro ha condotto alla ricostruzione di serie archivistiche che coprono segmenti cronologici molto limitati, ma ha comunque raggiunto il risultato di individuare la struttura organizzativa dell'Ente, documentando l'attività dei diversi organismi che lo componevano: Consiglio di ricognizione, Comitato di revisione, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di disciplina, ufficio del Comandante e, come si è detto, individuando la presenza alla Spezia di un battaglione mobile.

ANTICHI REGIMI

1343-1797

Indice delle serie

			SERIE	pag
ANTICHI REGIMI 1343-1797	SERIE GENERALI		Leggi di Genova	17
			Statuti della Spezia	17
	PODESTERIA	UFFICIALI LOCALI	Decretorum	20
			Deliberationum	21
			Comptorum	27
			Catasti	36
			Avarie	39
			Tassa di Genova	41
			Gabella della pinta	41
			Censaria	42
			Ufficio di Abbondanza	47
			Monte di Pietà	49
			Ufficio di Sanità	51
			Diversorum Communitatis	57
			CAPITANATO	CAPITANO p.59
	Secretorum	61		
	Contabilità del Governatore	61		
	Ruoli	62		
	CURIA CRIMINALE	Filze criminali		63
		Libri criminali		73
		Delegationum		81
		Civilium cancellariae criminalis		81
		Libri d'ordine del Capitano		82
	CURIA CIVILE	Actorum civilium		82
		Executionum		85
		Ordinariorum		89
		Publicorum		94
		Diversorum Curia civile		99
		Accuse e debiti		101
		Notulari della Curia		102
		Notai di Spezia	103	
		Altre comunità	111	

LEGGI DI GENOVA

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
1	Leges Reipublicae Genuensis	1413-1427	<i>copia del sec. XVIII</i>	1179	B 5-11 1
2	Leges Reipublicae Genuensis	1705-1734		1180	B 5-12 2
3	Annotationes ad Statutum Civile Genuense		?	1181	B 5-13 1

STATUTI

La più antica produzione normativa della comunità, individuata negli statuti del 1407, si colloca in un momento storico ben definito che vede la repubblica di Genova temporaneamente sottoposta al governo dello stato francese: all'inizio del sec.XV Jean Le Mengre detto il Boucicaut, in qualità di luogotenente del re di Francia e di governatore del dominio genovese, sollecita un riordinamento amministrativo della città di Genova e delle comunità del Dominio che porta alla redazione o alla revisione di diverse normative locali tra cui quelle della comunità della Spezia. Responsabili della stesura sono, per mandato del generale Parlamento della Spezia, *Simoninus Bonandreae, Nicherosius de Gaiola et Paulinus Fatii de Fabiano notarius, burgenses Spediae* cui si affianca come consulente *Ioannis de Draconibus de Valentia in iure civili licentiati iudicis et assessoris egregii et circumspecti domini Antonii de Foo vicarii Spediae*¹... Il loro lavoro è sottoposto al vaglio del governatore genovese e del suo consiglio degli Anziani.

Secondo il Magni² questi statuti corrispondono alla prima stesura formale di una serie di immunità che la Spezia aveva ottenuto da quando si era costituita in Podesteria, nel 1343, integrate da disposizioni che riprendono in parte le codificazioni di altre comunità del Dominio o che sanciscono delle consuetudini da tempo acquisite.

Un'unica rubrica, *De officialibus elligendis in sindacatu Spedie*, descrive la struttura istituzionale dell'ente, così come viene risolto in pochi capitoli l'aspetto giurisdizionale, di pertinenza del giudice genovese, il *magistratus*. Maggior dettaglio è riservato ai provvedimenti di tutela e salvaguardia della città, pulizia di strade e canali, sorveglianza delle proprietà pubblica e privata ecc., e ai provvedimenti di carattere economico, vendita degli introiti pubblici, regolamentazione del mercato ecc.. Questa normativa rimane in vigore per più di un secolo.

In un contesto molto diverso, in cui comincia a essere più evidente il tentativo della Dominante di esercitare un maggior controllo sulle comunità, anche se limitatamente ad alcune materie, nasce la cosiddetta *Legge Lomellina*. Gregorio Lomellino, cittadino genovese, viene eletto dal doge e dai Governatori della Repubblica per rivedere e riformare le magistrature cittadine e le modalità della loro creazione. L'introduzione alla *Legge* spiega che da troppo tempo si riscontravano *incidenti* nel governo della comunità, in particolar modo per ciò che riguardava l'elezione degli ufficiali e il maneggio del pubblico denaro. L'attenzione del legislatore si rivolge, quindi, esclusivamente alla nomina e all'operato di Sindaci, Consiglieri, Parlamento e Cancelliere e a quegli uffici, annuali o anche solo temporanei, che contemplano tra i loro compiti la responsabilità di una cassa.

¹ A.S.C.Sp. n°7.

² C.Magni *Gli Statuti della Spezia*, Tipografia Moderna, La Spezia 1925.

Cinque capitoli di *Regole et Osservanze Generali* chiudono il dispositivo, enumerando requisiti ed obblighi da richiedersi a tutti gli amministratori, anche quelli non nominati in precedenza.

Nel secolo successivo il perdurare delle lotte politiche interne induce il governo genovese ad inviare nuovamente dei commissari con il compito di valutare e di riformare i capitoli del governo politico. Non si tratta di legislazioni ex novo come quella del 1579, che aveva colmato le lacune della normativa quattrocentesca, ma di modifiche alla stessa Lomellina, suggerite da situazioni contingenti. Nel 1602 i commissari sono Bernardo Clavarezza e Giorgio Centurione, nel 1637 Gerolamo Lercaro e Cesare Durazzo, nel 1640 Giulio Sauli e Nicolò Clavesana. Ad essi si aggiungono gli stessi sindaci della Spezia che nel 1619 sottopongono al Serenissimo Senato alcune modifiche, già approvate dal Parlamento della comunità, destinate a limitare la compresenza, nello stesso ufficio, di persone appartenenti ad uno stesso albergo e la presenza, nell'organico del governo, di persone troppo giovani o di quanti non hanno un reddito sufficiente a garantire il rimborso per eventuali danni.

L'ultima *Riforma delle Legi* registrata nei manoscritti in nostro possesso risale all'anno 1725.

In questo caso è il Capitano della Spezia a fornire a Genova le dovute informazioni sull'amministrazione della comunità, anche se due lettere anonime avevano già presentato un esposto al Serenissimo Senato sulla necessità di nuovi provvedimenti.

La relazione del giudicante viene vagliata dal Magistrato delle Comunità che vi apporta alcune variazioni con l'intento, tra l'altro, di migliorare le posizioni dei Sindaci e degli Ufficiali d'Abbondanza. Da diversi anni, infatti, per le molteplici difficoltà che il ruolo di pubblico ufficiale comportava, gli agenti del comune erano soliti rinunciare alla nomina cosa che costringeva il governo a ripetere più volte le complesse operazioni elettorali.

Tra i manoscritti conservati nell'Archivio Storico della Spezia - serie Statuti - solo il manoscritto n° 7 contiene la raccolta completa di tutte le leggi sopra nominate, cui si alternano copie di carteggi tra la comunità o il Capitano e il governo della Repubblica di Genova, quasi sempre inerenti la materia istituzionale e talvolta quella fiscale. Tutti gli altri manoscritti registrano una o più normative, in alcuni casi anche in forma sommaria. Gli Statuti del 1407 sono presenti, oltre che nel n° 7, in cui sono registrati in lingua italiana, nel manoscritto n°4, unico codice pergameneo³, nel n° 5 e nel n° 6; sono tutte copie posteriori. La Legge Lomellina nei manoscritti n° 7, n° 8 e n° 9. Le riforme del sec.XVII si possono trovare nei mss. n° 7 ed 8, mentre quelle del 1725 nei mss. 7 e 9.

³ Il ms. n°4 è uno dei due manoscritti usati dal Magni per l'edizione degli statuti del 1407; all'epoca la sua segnatura era ms.II 5. Per quanto riguarda l'altro manoscritto non sembra possibile individuarlo tra quelli oggi presenti in Archivio.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
4	Statuti della Spezia	1407-1535	<i>copia del sec.XVI</i>	1198	Ms.I.102 (6)
5	Statuta Spediae	1407	<i>copia del sec.XVI</i>		Ms.I. 72
6	Leggi della Magnifica Comunità della Spezia	1407-1539	<i>copia sec.XVI / XVIII</i>	1261	Ms.III. 51 (46)
7	Comunitatis Spediae Leges et Constitutiones	1407-1725	<i>copia sec. XVIII</i>	1202	Ms.I. 68 (34)
8	Riforma delle leggi politiche	1577-1655	<i>copia del sec.XVII</i>	1201	Ms.I.124 (17)
9	Riforma dei Magistrati della Spezia	1579	<i>copia sec.XVI</i>	1203	Ms.III. 41 (Arm.2-1)
	Riforma d'alcune leggi della magnifica comunità della Spezia	1725	<i>sec.XVIII</i>		
10	Iura Spedie I	1343-1600		1229	Ms.I. 94
11	Iura Spedie II	1385-1442		1230	Ms.I. 95
12	Iura Spedie III	1443-1519		1231	Ms.I. 96
13	Franchigie della Spezia	1343-1793	<i>copia sec.XVII</i>	1233	Ms.III. 28
14	Franchigie della Spezia	1345-1753	<i>filza legata di originali e copie</i>	1234	Ms.III. 45
15	Storia delle Franchigie della Spezia	sec.XVII?	<i>copia del 1895</i>		Ms.II. 45bis

DECRETORUM

In questa serie sono raccolte scritture di carattere non omogeneo, ma di evidente importanza per il pubblico interesse. Una parte consistente di esse è costituita da provvedimenti del governo centrale di Genova, in particolar modo dagli uffici che avevano un rapporto frequente con le comunità: quelli con competenza in materia finanziaria e fiscale, come l'Ufficio di Moneta, ovvero con competenze in materia di ordine pubblico e militare. A partire dal 1623 il collegamento tra centro e periferia è gestito prevalentemente da un nuovo ufficio, il Magistrato per gli Affari delle Comunità.

Oltre alla normativa in senso stretto, sono presenti, in modo irregolare, anche altri tipi di documenti. Corrispondenza tra magistrature locali e magistrature genovesi, tra quest'ultime ed il Capitano, relazioni di commissari straordinari, contratti per appalti pubblici, materiali relativi a vertenze tra gli organismi deliberativi della comunità e le ville del capitanato.

La forma delle registrazioni, che non seguono uno stretto ordine cronologico e sono redatte da mani diverse, dimostra che si trattava di uno strumento ad uso degli uffici, in cui erano trascritti i documenti di varia provenienza, riguardanti le particolari materie che si presentavano all'attenzione del magistrato.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
16	L. Decretorum	1557-1620		84	F 2-46 1
17	L. Decretorum	1601-1675		85	F 2-47 2
18	L. Decretorum	1660-1725		86	F 2-48 3
19	L. Decretorum	1730-1797		87	F 2-49 4
20	L. Decretorum	1758-1793		88	F 2-50 5

DELIBERATIONUM

La gestione dell'amministrazione ordinaria della Comunità era affidata, da statuto, a due organi collegiali di diversa autorità decisionale: sindaci e minor consiglio, parlamento o maggior consiglio. In posizione intermedia tra i due si poneva l'ufficio di balia, la cui competenza in materia di finanza pubblica venne sancita definitivamente nel 1579 dalla Riforma Lomellina, anche se assemblee ristrette di "adjuncti" che affiancano il lavoro del minor consiglio si ritrovano, seppur in modo irregolare, sin dalle prime registrazioni.

Tutti gli affari che riguardavano l'amministrazione interna e i rapporti della podesteria con le altre comunità, erano oggetto delle deliberazioni comunitative: si trattava di opere pubbliche, di pubblici servizi, di pubblici impieghi, di appalti, dell'orologio pubblico, dei lavori per il mantenimento della viabilità e, in generale, di ogni affare relativo al pubblico interesse.

I Libri che raccolgono i verbali delle assemblee consiliari sono organizzati in forma annuale. Sino alla Riforma Lomellina l'anno di governo copre l'arco cronologico gennaio/dicembre, ma a partire dal 1579 l'inizio slitta al mese di maggio, cosicché, da quella data, ogni singolo registro si apre il primo di maggio con la presa in servizio del giurisdicente genovese e si conclude, in aprile, con le operazioni elettorali per la costituzione degli organi deliberativi per l'anno di governo successivo.

Ai verbali d'assemblea si alternano altre registrazioni di carattere regolare: patenti di nomina degli ufficiali genovesi - capitano, vicario, notaio attuario - appalto di introiti pubblici, distaglio del bilancio comunale cui si collega la ripartizione delle tasse, relazione dei maestri razionali. Con frequenza diversa sono registrate altre scritture: contratti con professionisti - il medico, l'orologiaio, il maestro di scuola- imposizione di tassazioni straordinarie, liste nominative di carattere fiscale o militare.

Nei secc.XV/XVI, e, saltuariamente, anche nel secolo successivo, il Titulus deliberacionum è seguito dal Titulus debitorum et creditorum e dal Titulus litterarum. La sezione debitori-creditori, che talvolta prende maggior spazio delle riunioni consiliari, dà conto del complesso meccanismo di gestione della contabilità comunale. La sua presenza nei Libri Deliberationum si spiega con lo stretto legame esistente tra produzione deliberativa e rendiconto contabile. La contabilità comunale prende avvio ogni anno dalla formulazione del bilancio comunitativo, una delle prime operazioni a cui, per statuto, devono applicarsi sindaci e consigli. Le voci di spesa ed i crediti della comunità, così come definiti nel distaglio, costituiscono le prime intestazioni dei conti, cui si integrano, man mano, i mandati di pagamento emessi dai consigli in risposta ad esigenze straordinarie ed occasionali, una nuova tassa, una guerra ecc. L'accrescersi dell'impegno relativo alla gestione amministrativa ed l'esigenza di una maggiore precisione nelle registrazioni, portarono, già dagli anni venti del sec.XVI, alla creazione di due distinti registri.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
21	L. Deliberationum	1403-1404		89	F 3-1 1
22	L. Deliberationum	1409		90	F 3-2 2
23	L. Deliberationum	1419-1420		91	F 3-3 3
24	L. Deliberationum	1420-1421		92	F 3-4 4
25	L. Deliberationum	1423		93	F 3-5 5
26	L. Deliberationum	1428-1429		94	F 3-6 6
27	L. Deliberationum	1438		98	F 3-10 10
28	L. Deliberationum	1443-1444		99	F 3-11 11
29	L. Deliberationum	1459		100	F 3-12 12
30	L. Deliberationum	1466		101	F 3-13 13
31	L. Deliberationum	1470-1471		102	F 3-14 14
32	L. Deliberationum	1475		103	F 3-15 15
33	L. Deliberationum	1479		104	F 3-16 16

34	L. Deliberationum	1480		<i>105</i>	F 3-17 17
35	L. Deliberationum	1481		<i>106</i>	F 3-18 18
36	L. Deliberationum	1482		<i>107</i>	F 3-19 19
37	L. Deliberationum	1487		<i>108</i>	F 3-20 20
38	L. Deliberationum	1489		<i>109</i>	F 3-21 21
39	L. Deliberationum	1491		<i>110</i>	F 3-22 22
40	L. Deliberationum	1492		<i>487</i>	F 5-59 3
41	L. Deliberationum	1493		<i>111</i>	F 3-23 23
42	L. Deliberationum	1494		<i>112</i>	F 3-24 24
43	L. Deliberationum	1495		<i>113</i>	F 3-25 25
44	L. Deliberationum	1496		<i>114</i>	F 3-26 26
45	L. Deliberationum	1497		<i>115</i>	F 3-27 27
46	L. Deliberationum	1499		<i>116</i>	F 3-28 28
47	L. Deliberationum	1501		<i>117</i>	F 3-29 29
48	L. Deliberationum	1502		<i>118</i>	F 3-30 30
49	L. Deliberationum	1503		<i>489</i>	F 5-61 5
50	L. Deliberationum	1505		<i>119</i>	F 3-31 31
51	L. Deliberationum	1506		<i>120</i>	F 3-32 32
52	L. Deliberationum	1507		<i>121</i>	F 3-33 33
53	L. Deliberationum	1508		<i>122</i>	F 3-34 34
54	L. Deliberationum	1509		<i>490</i>	F 5-62 6
55	L. Deliberationum	1511		<i>123</i>	F 3-35 35
56	L. Deliberationum	1512		<i>491</i>	F 5-63 7
57	L. Deliberationum	1513		<i>492</i>	F 5-64 8
58	L. Deliberationum	1514		<i>493</i>	F 5-65 9
59	L. Deliberationum	1515		<i>494</i>	F 5-66 10
60	L. Deliberationum	1518		<i>124</i>	F 3-36 36
61	L. Deliberationum	1519		<i>125</i>	F 3-37 37
62	L. Deliberationum	1557-58-59		<i>126</i>	F 3-38 38
63	L. Deliberationum	1560		<i>127</i>	F 3-39 39
64	L. Deliberationum	1562		<i>128</i>	F 3-40 40
65	L. Deliberationum	1565		<i>129</i>	F 3-41 41
66	L. Deliberationum	1568		<i>130</i>	F 3-42 42
67	L. Deliberationum	1570		<i>131</i>	F 3-43 43
68	L. Deliberationum	1571-1572		<i>132</i>	F 3-44 44
69	L. Deliberationum	1573-74/75		<i>522</i>	F 5-94 38
70	L. Deliberationum	1576-1577		<i>134</i>	F 3-46 46
71	L. Deliberationum	1577-1578		<i>523</i>	F 5-95 39
72	L. Deliberationum	1578-1579		<i>525</i>	F 5-97 41
73	L. Deliberationum	1587-1588		<i>135</i>	F 3-47 47
74	L. Deliberationum	1595-1596		<i>136</i>	F 3-48 48
75	L. Deliberationum	1598-1599		<i>138</i>	F 3-50 50
76	L. Deliberationum	1599-1600		<i>139</i>	F 3-51 51
77	L. Deliberationum	1603-1604		<i>140</i>	F 3-52 52
78	L. Deliberationum	1605-1606		<i>141</i>	F 3-53 53
79	L. Deliberationum	1606-1607		<i>142</i>	F 3-54 54
80	L. Deliberationum	1608-1609		<i>143</i>	F 3-55 55
81	L. Deliberationum	1609-1610		<i>144</i>	F 3-56 56
82	L. Deliberationum	1610-1611		<i>924</i>	D 5-7 7
83	L. Deliberationum	1612-1613		<i>145</i>	F 3-57 57

84	L. Deliberationum	1613-1614		<i>146</i>	F 3-58 58
85	L. Deliberationum	1614-1615		<i>147</i>	F 3-59 59
86	L. Deliberationum	1615-1616		<i>148</i>	F 3-60 60
87	L. Deliberationum	1616-1617		<i>149</i>	F 3-61 61
88	L. Deliberationum	1617-1618		<i>150</i>	F 3-62 62
89	L. Deliberationum	1618-1619		<i>151</i>	F 3-63 63
90	L. Deliberationum	1619-1620		<i>152</i>	F 3-64 64
91	L. Deliberationum	1620-1621		<i>153</i>	F 3-65 65
92	L. Deliberationum	1621-1622		<i>154</i>	F 3-66 66
93	L. Deliberationum	1622-1623		<i>155</i>	F 3-67 67
94	L. Deliberationum	1625-1626		<i>156</i>	F 3-68 68
95	L. Deliberationum	1626-1627		<i>157</i>	F 3-69 69
96	L. Deliberationum	1627-1628		<i>158</i>	F 3-70 70
97	L. Deliberationum	1628-1629		<i>159</i>	F 3-71 71
98	L. Deliberationum	1630-1631		<i>160</i>	F 3-72 72
99	L. Deliberationum	1631-1632		<i>161</i>	F 3-73 73
100	L. Deliberationum	1632-1633		<i>162</i>	F 3-74 74
101	L. Deliberationum	1633-1634		<i>163</i>	F 3-75 75
102	L. Deliberationum	1634-1635		<i>164</i>	F 3-76 76
103	L. Deliberationum	1635-1636		<i>165</i>	F 3-77 77
104	L. Deliberationum	1636-1637		<i>166</i>	F 3-78 78
105	L. Deliberationum	1637-1638		<i>167</i>	F 3-79 79
106	L. Deliberationum	1638-1639		<i>168</i>	F 3-80 80
107	L. Deliberationum	1640-1641		<i>169</i>	F 3-81 81
108	L. Deliberationum	1641-1642		<i>170</i>	F 3-82 82
109	L. Deliberationum	1642-1643		<i>171</i>	F 3-83 83
110	L. Deliberationum	1644-1645		<i>173</i>	F 3-85 85
111	L. Deliberationum	1645-1646		<i>174</i>	F 3-86 86
112	L. Deliberationum	1646-1647		<i>175</i>	F 3-87 87
113	L. Deliberationum	1647-1648		<i>176</i>	F 3-88 88
114	L. Deliberationum	1648-1649		<i>177</i>	F 3-89 89
115	L. Deliberationum	1649-1650		<i>178</i>	F 3-90 90
116	L. Deliberationum	1650-1651		<i>179</i>	F 3-91 91
117	L. Deliberationum	1651-1652		<i>180</i>	F 3-92 92
118	L. Deliberationum	1652-1653		<i>181</i>	F 3-93 93
119	L. Deliberationum	1653-1654		<i>182</i>	F 3-94 94
120	L. Deliberationum	1654-1655		<i>183</i>	F 3-95 95
121	L. Deliberationum	1655-1656		<i>184</i>	F 3-96 96
122	L. Deliberationum	1656-1657		<i>185</i>	F 3-97 97
123	L. Deliberationum	1657-1658		<i>186</i>	F 3-98 98
124	L. Deliberationum	1658-1659		<i>187</i>	F 3-99 99
125	L. Deliberationum	1659-1660		<i>188</i>	F 3-100 100
126	L. Deliberationum	1660-1661		<i>189</i>	F 3-101 101
127	L. Deliberationum	1661-1662		<i>190</i>	F 3-102 102
128	L. Deliberationum	1662-1663		<i>191</i>	F 3-103 103
129	L. Deliberationum	1663-1664		<i>192</i>	F 3-104 104
130	L. Deliberationum	1664-1665		<i>193</i>	F 3-105 105
131	L. Deliberationum	1665-1666		<i>194</i>	F 3-106 106
132	L. Deliberationum	1666-1667		<i>195</i>	F 3-107 107
133	L. Deliberationum	1667-1668		<i>196</i>	F 3-108 108

134	L. Deliberationum	1668-1669		197	F 3-109 109
135	L. Deliberationum	1669-1670		198	F 3-110 110
136	L. Deliberationum	1670-1671		199	F 3-111 111
137	L. Deliberationum	1671-1672		200	F 3-112 112
138	L. Deliberationum	1672-1673		201	F 3-113 113
139	L. Deliberationum	1673-1674		202	F 3-114 114
140	L. Deliberationum	1674-1675		203	F 3-115 115
141	L. Deliberationum	1675-1676		204	F 3-116 116
142	L. Deliberationum	1676-1677		205	F 3-117 117
143	L. Deliberationum	1677-1678		206	F 3-118 118
144	L. Deliberationum	1678-1679		206bis	F 3-118 118bis
145	L. Deliberationum	1679-1680		207	F 3-119 119
146	L. Deliberationum	1680-1681		208	F 3-120 120
147	L. Deliberationum	1681-1682		209	F 3-121 121
148	L. Deliberationum	1682-1683		210	F 3-122 122
149	L. Deliberationum	1683-1684		211	F 3-123 123
150	L. Deliberationum	1684-1685		212	F 3-124 124
151	L. Deliberationum	1685-1686		213	F 3-125 125
152	L. Deliberationum	1686-1687		214	F 3-126 126
153	L. Deliberationum	1687-1688		215	F 3-127 127
154	L. Deliberationum	1689-1690		216	F 3-128 128
155	L. Deliberationum	1690-1691		217	F 3-129 129
156	L. Deliberationum	1691-1692		218	F 3-130 130
157	L. Deliberationum	1692-1693		219	F 3-131 131
158	L. Deliberationum	1693-1694		220	F 3-132 132
159	L. Deliberationum	1694-1695		221	F 3-133 133
160	L. Deliberationum	1695-1696		222	F 3-134 134
161	L. Deliberationum	1696-1697		223	F 3-135 135
162	L. Deliberationum	1697-1698		224	F 3-136 136
163	L. Deliberationum	1698-1699		225	F 3-137 137
164	L. Deliberationum	1699-1700		226	F 4-1 138
165	L. Deliberationum	1700-1701		227	F4-2 139
166	L. Deliberationum	1701-1702		228	F 4-3 140
167	L. Deliberationum	1702-1703		229	F 4-4 141
168	L. Deliberationum	1703-1704		230	F 4-5 142
169	L. Deliberationum	1704-1705		231	F 4-6 143
170	L. Deliberationum	1704-1705	<i>sic</i>	232	F 4-7 144
171	L. Deliberationum	1705-1706		233	F 4-8 145
172	L. Deliberationum	1706-1707		234	F 4-9 146
173	L. Deliberationum	1707-1708		235	F 4-10 147
174	L. Deliberationum	1708-1709		236	F 4-11 148
175	L. Deliberationum	1709-1710		237	F 4-12 149
176	L. Deliberationum	1710-1711		238	F 4-13 150
177	L. Deliberationum	1711-1712		239	F 4-14 151
178	L. Deliberationum	1712-1713		240	F 4-15 152
179	L. Deliberationum	1713-1714 1714-1715 1715-1716		241	F 4-16 153
180	L. Deliberationum	1716-1717 1717-1718		242	F 4-17 154

181	L. Deliberationum	1718-1719 1719-1720 1720-1721		243	F 4-18 155
182	L. Deliberationum	1721-1722 1722-17123		244	F 4-19 156
183	L. Deliberationum	1723-1724		245	F 4-20 157
184	L. Deliberationum	1724-1725		246	F 4-21 158
185	L. Deliberationum	1727-1728 1728-1729		247	F 4-22 159
186	L. Deliberationum	1729-1730 1730-1731		248	F 4-23 160
187	L. Deliberationum	1731-1732 1732-1733		249	F 4-24 161
188	L. Deliberationum	1735-1736		250	F 4-25 162
189	L. Deliberationum	1736-1737		251	F 4-26 163
190	L. Deliberationum	1737-1738 1738-1739		252	F 4-27 164
191	L. Deliberationum	1739-1740		253	F 4-28 165
192	L. Deliberationum	1740-1741		254	F 4-29 166
193	L. Deliberationum	1741-1742		255	F 4-30 167
194	L. Deliberationum	1742-1743		172	F 3-84 84
195	L. Deliberationum	1743-1744		256	F 4-31 168
196	L. Deliberationum	1744-1745		257	F 4-32 169
197	L. Deliberationum	1745-1746		257bis	F 4-32 169bis
198	L. Deliberationum	1746-1747		258	F 4-33 170
199	L. Deliberationum	1747-1748		259	F 4-34 171
200	L. Deliberationum	1748-1749		260	F 4-35 172
201	L. Deliberationum	1749-1750 1750-1751		261	F 4-36 173
202	L. Deliberationum	1751-1752 1752-1753		262	F 4-37 174
203	L. Deliberationum	1753-1754 1754-1755		263	F 4-38 175
204	L. Deliberationum	1755-1756 1756-1757		264	F 4-39 176
205	L. Deliberationum	1757-1758		265	F 4-40 177
206	L. Deliberationum	1758-1759 1759-1760		266	F 4-41 178
207	L. Deliberationum	1760-1761 1761-1762		267	F 4-42 179
208	L. Deliberationum	1762-1763 1763-1764		268	F 4-43 180
209	L. Deliberationum	1764-1765		269	F 4-44 181
210	L. Deliberationum	1765-1766 1766-1767		270	F 4-45 182
211	L. Deliberationum	1767-1768 1768-1769		271	F 4-46 183
212	L. Deliberationum	1769-1770		272	F 4-47 184
213	L. Deliberationum	1772-1773 1773-1774		273	F 4-48 185

214	L. Deliberationum	1774-1775 1775-1776		274	F 4-49 186
215	L. Deliberationum	1778-1779		275	F 4-50 187
216	L. Deliberationum	1779-1780 1780-1781		276	F 4-51 188
217	L. Deliberationum	1781-1782 1782-1783		277	F 4-52 189
218	L. Deliberationum	1783-1784		278	F 4-53 190
219	L. Deliberationum	1784-1785		279	F 4-54 191
220	L. Deliberationum	1785-1786		280	F 4-55 192
221	L. Deliberationum	1786-1787		281	F 4-56 193
222	L. Deliberationum	1787-1788 1788-1789		282	F 4-57 194
223	L. Deliberationum	1789-1790		283	F 4-58 195
224	L. Deliberationum	1790-1791 1791-1792		284	F 4-59 196
225	L. Deliberationum	1796-1797 1797		285	F 4-60 197
226	Filcia Deliberationum <i>minute verbali</i>	1517-1536			non inv.99

LIBRI COMPUTORUM e LIBRI MASTRI

La normativa

Negli Statuti del 1407 l'aspetto della gestione finanziaria e fiscale della comunità viene esaurito dall'indicazione delle competenze ad essa relative: i Sindaci sono i diretti responsabili in materia di spese *de scientia tamen et deliberatione consilii dicti loci* sino ad una somma massima di cinquanta lire genovesi, per cifre superiori è d'obbligo la consultazione del Parlamento.

Un primo provvedimento relativo alla certificazione dei movimenti contabili coordinati da Sindaci e Consiglio compare solo nel 1555, quando si dispone che tutti coloro che si trovano nella condizione di maneggiare denaro pubblico devono richiedere autorizzazione scritta a Sindaci e Consiglio prima di effettuare qualsiasi pagamento pro comunitate. Il Cancelliere è tenuto, perciò, ad una doppia registrazione: da un lato il testo del dispositivo di spesa approvato in sede deliberativa, completo di giustificazione della stessa e nominativi degli ufficiali presenti ed assenti all'assemblea, dall'altro il mandato di pagamento vero e proprio, *apodixia* o *apoca*, sottoscritto dal medesimo Cancelliere e da uno dei due Sindaci⁴.

Il documento normativo che vincola strettamente i Sindaci alle responsabilità finanziarie connesse alla loro carica è la Legge Lomellina del 1579. Il capitolo intitolato *Del modo di essercitare l'offitio di Sindaci, Consigli et Agionti di Balia* si apre direttamente con le modalità di preparazione dell'annuale bilancio preventivo delle voci di uscita/entrata, ordinarie e straordinarie, cui segue la codificazione di quanto già detto in relazione alle cedole di pagamento⁵. A differenza della normativa quattrocentesca viene previsto, per le causali di uscita straordinarie, un tetto massimo di spesa fissato dal Parlamento all'inizio dell'anno di governo e rivedibile, volta per volta, solo dopo nuova convocazione dello stesso. E' a questo punto che il legislatore introduce un elemento di apparente novità *...acciò che possa apparir facilmente ogni mancamento saranno obligati li sindaci et il loro cancellero tener un libro destinto di tutto il maneggiato da loro ben ordinato, col loro manoale e tutte le partite che rifferiscono a debito et a credito, con nota a tutte le partite delle spese che vi segue per poliza scritta e sottoscritta, conforme alla deliberatione sopra ciò fatta, con porre il numero delle carte dove sarà notata essa deliberatione e mancando in alcuna cosa in tener detto libro sia punito ciascheduno dei sindaci e cancellero in lire cinquanta di Genova per uno ... e questo per haver tenuto male il libro e per non haver notato il numero delle carte del libro delle delliberationi incorrino in pena di dette partite non le sian fatte buone e sia ripartito il danno fra loro ugualmente ...*⁶.

Il registro descritto è chiaramente il ***Liber Computorum Communis***. In esso si realizza il rendiconto della complessa gestione finanziaria di cui i Sindaci sono, come si è visto, i diretti responsabili ma non gli unici operatori. La forma adottata, una registrazione contabile di tipo misto in cui sono contemporaneamente presenti la partita semplice e la partita doppia, permette al Cancelliere di documentare e riassumere in un unico libro il meccanismo di pareggio delle voci di entrata ed uscita cui concorrono gli esercizi dei singoli uffici operanti con denaro pubblico.

Una rendicontazione similare, seppur di carattere più sintetico e spesso incompleta, si trova già nei *Libri Deliberationum* del sec.XV in cui costituisce la sezione *Titulus debitorum ac creditorum*⁷.

Il passaggio al *Liber Computorum* avviene nei primi decenni del sec.XVI⁸, quindi con molto anticipo rispetto alla disposizione appena vista. Certamente siamo in presenza della conferma di una prassi già in atto, ma il

⁴ A.S.C.Sp. n°7, *Communitatis Spediae Legges et Constitutiones*, c.30.

⁵ Ad integrazione del provvedimento del 1555 si sottolinea ora che chiunque rilasci cedole di pagamento non sottoscritte dai funzionari preposti ovvero non approvate in Consiglio con il numero legale di voti, sarà perseguito per falso.

⁶ A.S.C.Sp. n°7, c.37v.

⁷ Tra le registrazioni delle assemblee consiliari e quelle contabili esiste uno stretto legame, mantenutosi anche successivamente alla creazione del *Liber Computorum*. Legame che nasce non solo dalla comune responsabilità amministrativa, i Sindaci, e scrittoria, il Cancelliere, ma soprattutto dalla complementarietà delle registrazioni. Ad esclusione delle materie pertinenti a libri delle avarie, dell'ufficio di abbondanza e di quello di sanità, l'oggetto della gestione amministrativa annuale coincide quasi integralmente con l'oggetto della gestione finanziaria.

⁸ Anche se non in modo netto: ancora un secolo dopo, nel 1630, abbiamo un libro di delibere che contiene la contabilità dell'anno.

modus agendi non toglie incisività al dettato del dispositivo. La precisione con cui sono indicate le modalità di registrazione della materia contabile rivelano una chiara volontà di controllo della stessa, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei debiti. Ai solleciti di pagamento inviati ai Sindaci dall'Officium Monetae di Genova, che si ritrovano frequentemente nel secolo XV, si aggiunge ora, nell'agire della Dominante, la preoccupazione per il buon funzionamento del sistema finanziario locale, come garanzia di una regolare contribuzione della comunità alle imposizioni ordinarie e straordinarie del governo centrale. La risposta dell'amministrazione spezzina, seppur non immediata, si individua nell'adozione del **Manuale**⁹, un registro in cui le partite sono organizzate in ordine cronologico e non in base all'intestatario, come avviene invece nel mastro.

L'intervento genovese non rimane un episodio isolato, ma segna l'inizio di quel nuovo rapporto tra centro-periferia che troverà la sua maggior esplicitazione nella creazione del Magistrato sopra i negozi delle comunità (1623). Così nel 1619 viene inviato nelle riviere il Commissario Cornelio de Ferrari con l'incarico di rivedere il maneggio di tutte le comunità. Alla Spezia egli segnala alcune mancanze dello *scritturale*, il Cancelliere, che *pur scrivendo in chiara grafia* non correda le registrazioni con i saldi di fine esercizio. In questo modo sfuggono ai successivi amministratori i debiti ed i crediti inevasi alla chiusura dell'anno di governo, con grave danno della comunità, poichè, nell'imposizione della nuova avaria, le somme dei mancati pagamenti vengono nuovamente ripartite tra tutti i cittadini. Oltre ad una maggior cura nella riscossione delle voci di entrata, da intendersi riferita a quanti operano nell'amministrazione finanziaria, si impone, dunque, al redattore del libro dei conti, come impegno finale del proprio ufficio, il calcolo consuntivo, l'esito. Questo dovrà essere ripreso dal successore che ne terrà conto per la valutazione del bilancio preventivo, l'introito, e per l'individuazione delle poste rimaste sospese da riportare nel nuovo libro¹⁰.

A poco più di dieci anni di distanza, nel 1635, i Sindicatori della Riviera di Levante, Pier Maria Gentile e Giacomo Moneglia, lamentano le medesime carenze, attribuite, come in precedenza, alla negligenza degli ufficiali pro tempore. Il provvedimento che ne segue si struttura in dieci capitoli in cui i commissari organizzano, a partire dall'anno 1633, la revisione e l'aggiornamento dei libri contabili. Il dispositivo è dettagliato: il Cancelliere dell'anno 1634, Francesco Testa, dovrà rivedere i libri degli anni precedenti riportando nel libro moderno i debiti inevasi, segnalandone l'intestatario, la somma, il registro e la carta, la menzione dell'ordine dei Sindicatori. L'esito dell'anno di governo, finito nel mese di aprile, sarà riportato nel libro dell'anno 1635, in cui il nuovo Cancelliere scriverà, sotto l'intestazione dei vecchi debitori, la causale e l'anzianità del debito. Del bilancio preventivo dovranno farsi tre copie, una per il Capitano, una per il Magistrato sopra i negozi delle comunità ed una per i Sindaci. Questi ultimi, che in base alle leggi in vigore sono tenuti a far assolvere i debiti entro due mesi dall'ingresso in carica, sotto pena di pagare di tasca propria, presiederanno la redazione del libro dei conti allo scopo di evitare l'accumularsi di nuovi debiti¹¹.

La registrazione contabile

Le registrazioni sono organizzate su due facciate a fronte, il verso della prima carta ed il recto della seconda. Per facilitare la comprensione del lettore si è deciso di adottare una cartolazione sinistra-destra, cossichè nella carta di sinistra abbiamo il nominativo dell'intestatario del conto, individuato dalla formula *debet nobis*, in quella di destra il saldo del medesimo conto, unitario o in più voci, individuato dal termine *recepimus*.

Per una corretta interpretazione delle voci contabili è necessario tenere presenti delle particolarità nella registrazione delle stesse, difficilmente identificabili ad una prima lettura. Il primo elemento da considerare è che il termine *debet nobis* non identifica in assoluto un credito della comunità (X deve a noi comunità), ma va riferito all'intestatario, persona fisica o oggetto personalizzato, es. le mura, le granaglie, l'artiglieria ecc., valutando volta per volta se si tratti di somma a lui dovuta o di somma che questi deve a terzi. Altro dato importante: una stessa partita viene richiamata, sotto segni diversi - dare e avere - almeno due volte nel corso dell'anno di gestione considerato, la prima a carico della persona che la deve riscuotere, la seconda a carico di

⁹ Il più antico Manuale presente in archivio è dell'anno 1581/82. A partire da quella data le registrazioni si susseguono regolarmente con cadenza annuale corrispondente a quella dei relativi mastri.

¹⁰ A.S.C.Sp. n°16, *Liber Decretorum I*, cc.261v-263r.

¹¹ A.S.C.Sp. n°17, *Liber Decretorum II*, cc.193r-194.

colui che la deve pagare, non necessariamente in quest'ordine. La collocazione della voce corrispondente di segno opposto è segnalata con riferimento alla carta ed eventualmente al cartolare, se si tratta di una posta dell'anno precedente o successivo. Sono frequenti i casi in cui, per la presenza di un intermediario che ha il compito di girare ai creditori della comunità le quote in entrata (per lo più l'esattore delle avarie o il ministrario), troviamo ripetutamente annotata la medesima ratio. In particolare nei secc.XV-XVI è possibile avere traccia di questo ulteriore passaggio nel libro delle deliberazioni, sotto forma di mandato di pagamento, apodixia, emessa dai Sindaci nella persona dell'intermediario.

Alcune precisazioni sono necessarie anche per quanto riguarda la datazione. Ciascun libro fa riferimento ad un anno di gestione amministrativa. Corrisponde, quindi, alla scansione temporale delle cariche comunali e dei principali contratti sottoscritti dalla Comunità: appalti di introiti pubblici, gabelle imposte dal governo di Genova, pensioni, mutui ecc.. All'interno di questo arco di tempo la notazione delle poste si svolge, in linea di massima, in successione cronologica. Sembrerebbe logico che quest'ultima facesse capo alla sezione "sinistra" del registro, cioè agli intestatari. La sequenza delle registrazioni, invece, si deve rincorrere sulle due facciate, in un'alternanza irregolare di voci segnate in prima nota sotto il debet o sotto il recepimus e completate, il più delle volte in un secondo momento, nel segno contrario. La ragione di ciò si può in parte ascrivere alla necessità di riportare nel libro i conti insoluti dall'amministrazione precedente e quelli saldati dall'amministrazione successiva o, comunque, passati ad essa. Cossichè un conto intestato a X e segnato nel recepimus in data trenta marzo, nella corretta successione cronologica con le poste precedenti, può avere come causale una posta riportata dal cartolare dell'anno precedente e come chiusura, nella sezione opposta del debet nobis, una posta che rimanda al cartolare dell'anno successivo¹².

MDIIII die

|

MDIIII die 30 martii

Pelegrinus de Ponzolo debet nobis pro debito suo Gasperini Poliasche et Io.Bap.te de Ponzolo in isto in 6 II sol.III den.III

Recepimus in alio nostro cartulario de 1522 in illo in 110 XV sol.III

item die primo ianuarii 1524 pro alio nostro cartulario de 1524 in illo in 11 XIII sol. den.VIII

Risulta piuttosto agevole seguire il meccanismo descritto quando il notaio annota in forma estesa, giorno mese anno, l'indicazione temporale di ogni singola ratio e il riferimento topico per la localizzazione della voce corrispondente. Dalla lettura dei registri sembra che la registrazione non avvenisse giornalmente, ma si accorpavano sotto una stessa data diverse voci contabili. Questo potrebbe spiegare l'alto numero di voci segnate nella medesima giornata, seppur con la ripetizione della data, e i frequenti "salti" cronologici tra le poste. D'altronde il Cancelliere del Comune, incaricato della compilazione dei libri contabili, doveva contemporaneamente seguire la registrazione dei verbali delle assemblee consiliari e, talvolta, dei libri dell'Ufficio di Sanità. Sono, quindi, numerosi i libri registrati in modo frettoloso, con una tendenza alla sinteticità che si risolve in imprecisione ed omissione di dati.

¹² A.S.C.Sp. n°229, *Liber Computorum 1523*, c.24.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
227	L. Computorum <i>mastro</i>	1521		495	F 5-67 11
228	L. Computorum <i>mastro</i>	1522		496	F 5-68 12
229	L. Computorum <i>mastro</i>	1523		497	F 5-69 13
230	L. Computorum <i>mastro</i>	1525		907	D 4-15 15
231	L. Computorum <i>mastro</i>	1527	<i>n.c.</i>	909	D 4-17 17
232	L. Computorum <i>mastro</i>	1528	<i>n.c.</i>	498	F 5-70 14
233	L. Computorum <i>mastro</i>	1529		499	F 5-71 15
234	L. Computorum <i>mastro</i>	1530		500	F 5-72 16
235	L. Computorum <i>mastro</i>	1531	<i>n.c.</i>	910	D 4-18 18
236	L. Computorum <i>mastro</i>	1532		501	F 5-73 17
237	L. Computorum <i>mastro</i>	1534	<i>n.c.</i>	502	F 5-74 18
238	L. Computorum <i>mastro</i>	1536	<i>n.c.</i>	503	F 5-75 19
239	L. Computorum <i>mastro</i>	1537		504	F 5-76 20
240	L. Computorum <i>mastro</i>	1538		505	F 5-77 21
241	L. Computorum <i>mastro</i>	1539		911	D 4-19 19
242	L. Computorum <i>mastro</i>	1541		506	F 5-78 22
243	L. Computorum <i>mastro</i>	1543		507	F 5-79 23
244	L. Computorum <i>mastro</i>	1544		508	F 5-80 24
245	L. Computorum <i>mastro</i>	1545		509	F 5-81 25
246	L. Computorum <i>mastro</i>	1547		510	F 5-82 26
247	L. Computorum <i>mastro</i>	1548		511	F 5-83 27
248	L. Computorum <i>mastro</i>	1549		512	F 5-84 28
249	L. Computorum <i>mastro</i>	1551		513	F 5-85 29
250	L. Computorum <i>mastro</i>	1553	<i>n.c.</i>	514	F 5-86 30
251	L. Computorum <i>mastro</i>	1554	<i>n.c.</i>	518	F 5-90 34
252	L. Computorum <i>mastro</i>	1556 e 1577		913	D 4-21 21
253	L. Computorum <i>mastro</i>	1558	<i>n.c.</i>	515	F 5-87 31
254	L. Computorum <i>mastro</i>	1559 e 1560		516	F 5-88 32
255	L. Computorum <i>mastro</i>	1561		288	F 4-63 2
256	L. Computorum <i>mastro</i>	1562		517	F 5-89 33
257	L. Computorum <i>mastro</i>	1563, 1564, 1565 1574-1575	<i>sic</i>	519	F 5-91 35
258	L. Computorum <i>mastro</i>	1565		289	F 4-64 3
259	L. Computorum <i>mastro</i>	1566	<i>n.c.</i>	914	D 4-22 22
260	L. Computorum <i>mastro</i>	1567		290	F 4-65 4
261	L. Computorum <i>mastro</i>	1568	<i>n.c.</i>	291	F 4-66 5
262	L. Computorum <i>mastro</i>	1569		292	F 4-67 6
263	L. Computorum <i>mastro</i>	1571		293	F 4-68 7
264	L. Computorum <i>mastro</i>	1572		294	F 4-69 8
265	L. Computorum <i>mastro</i>	1573		295	F 4-70 9
266	L. Computorum <i>mastro</i>	1575		296	F 4-71 10
267	L. Computorum <i>mastro</i>	1578-1579 1580-1581	<i>n.c.</i>	524	F 5-96 40
268	L. Computorum <i>mastro</i>	1579-1580		297	F 4-72 11
269	L. Computorum <i>manuale</i>	1581-1582 1582-1583		298	F 4-73 12

270	L. Computorum <i>mastro</i>	1581-1582		526	F 5-98 42
271	L. Computorum <i>mastro</i>	1582-1583	<i>n.c.</i>	527	F 5-9 43
272	L. Computorum <i>manuale</i>	1584-1585	<i>n.c.</i>	299	F 4-74 13
273	L. Computorum <i>manuale</i>	1585-1586		300	F 4-75 14
274	L. Computorum <i>mastro</i>	1586-1587		301	F 4-76 15
275	L. Computorum <i>manuale</i>	1587-1588 1590-1591	<i>n.c.</i>	423	F 4-198 137
276	L. Computorum <i>mastro</i>	1587-1588		528	F 5-100 44
277	L. Computorum <i>manuale</i>	1588-1589		303	F 4-78 17
278	L. Computorum <i>mastro</i>	1588-1589		302	F 4-77 16
279	L. Computorum <i>mastro</i>	1589-1590	<i>n.c.</i>	304	F 4-79 18
280	L. Computorum <i>mastro</i>	1590-1591		305	F 4-80 19
281	L. Computorum <i>manuale</i>	1591-1592		306	F 4-81 20
282	L. Computorum <i>mastro</i>	1592-1593		307	F 4-82 21
283	L. Computorum <i>manuale</i>	1593-1594		308	F 4-83 22
284	L. Computorum <i>mastro</i>	1595-1596		309	F 4-84 23
285	L. Computorum <i>manuale</i>	1596-1597		435	F 5-6 6
286	L. Computorum <i>mastro</i>	1596-1597		311	F 4-86 25
287	L. Computorum <i>mastro</i>	1597-1598		137	F 3-49 49
288	L. Computorum <i>mastro</i>	1601-1602		312	F 4-87 26
289	L. Computorum <i>manuale</i>	1602-1603		313	F 4-88 27
290	L. Computorum <i>manuale</i>	1603-1604		314	F 4-89 28
291	L. Computorum <i>mastro</i>	1603-1604		315	F 4-90 29
292	L. Computorum <i>manuale</i>	1606-1607		317	F 4-92 31
293	L. Computorum <i>mastro</i>	1606-1607		316	F 4-91 30
294	L. Computorum <i>manuale</i>	1607-1608		318	F 4-93 32
295	L. Computorum <i>mastro</i>	1607-1608		319	F 4-94 33
296	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1616-1617		320	F 4-95 34
297	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1619-1620		321	F 4-96 35
298	L. Computorum <i>mastro</i>	1620-1621		322	F 4-97 36
299	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1621-1622		323	F 4-98 37
300	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1624-1625		326	F 4-101 40
301	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1626-1627		327	F 4-102 41
302	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1627-1628		328	F 4-103 42
303	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1628-1629	<i>n.c.</i>	329	F 4-104 43
304	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1632-1633		330	F 4-105 44
305	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1634-1635		331	F 4-106 45
306	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1635-1636	<i>n.c.</i>	332	F 4-107 46
307	L. Computorum <i>manuale</i>	1636-1637		334	F 4-109 48
308	L. Computorum <i>mastro</i>	1636-1637		333	F 4-108 47

309	L. Computorum <i>manuale</i>	1637-1638		335	F 4-110 49
310	L. Computorum <i>mastro</i>	1637-1638	<i>n.c.</i>	336	F 4-111 50
311	L. Computorum <i>manuale</i>	1638-1639		337	F 4-112 51
312	L. Computorum <i>manuale</i>	1639-1640	<i>n.c.</i>	338	F 4-113 52
313	L. Computorum <i>mastro</i>	1639-1640	<i>n.c.</i>	339	F 4-114 53
314	L. Computorum <i>manuale</i>	1640-1641		342	F 4-117 56
315	L. Computorum <i>mastro</i>	1640-1641		341	F 4-116 55
316	L. Computorum <i>manuale</i>	1641-1642		344	F 4-119 58
317	L. Computorum <i>mastro</i>	1641-1642		343	F 4-118 57
318	L. Computorum <i>manuale</i>	1642-1643		346	F 4-121 60
319	L. Computorum <i>mastro</i>	1642-1643		345	F 4-120 59
320	L. Computorum <i>manuale</i>	1643-1644		347	F 4-122 61
321	L. Computorum <i>mastro</i>	1643-1644		348	F 4-123 62
322	L. Computorum <i>mastro</i>	1644-1645		349	F 4-124 63
323	L. Computorum <i>manuale</i>	1645-1646	<i>n.c.</i>	352	F 4-127 66
324	L. Computorum <i>mastro</i>	1645-1646		351	F 4-126 65
325	L. Computorum <i>mastro</i>	1646-1647	<i>n.c.</i>	356	F 4-131 70
326	L. Computorum <i>mastro</i>	1647-1648		355	F 4-130 69
327	L. Computorum <i>mastro</i>	1648-1649		357	F 4-132 71
328	L. Computorum <i>manuale</i>	1649-1650		359	F 4-134 73
329	L. Computorum <i>mastro</i>	1649-1650		358	F 4-133 72
330	L. Computorum <i>manuale</i>	1650-1651		361	F 4-136 75
331	L. Computorum <i>mastro</i>	1650-1651		360	F 4-135 74
332	L. Computorum <i>manuale</i>	1651-1652		363	F 4-138 77
333	L. Computorum <i>mastro</i>	1651-1652		364	F 4-139 78
334	L. Computorum <i>manuale</i>	1652-1653		365	F 4-140 79
335	L. Computorum <i>mastro</i>	1652-1653		366	F 4-141 80
336	L. Computorum <i>manuale</i>	1653-1654	<i>n.c.</i>	369	F 4-144 83
337	L. Computorum <i>mastro</i>	1653-1654		368	F 4-143 82
338	L. Computorum <i>manuale</i>	1654-1655		371	F 4-146 85
339	L. Computorum <i>mastro</i>	1654-1655	<i>n.c.</i>	370	F 4-145 84
340	L. Computorum <i>mastro</i>	1655-1656		372	F 4-147 86
341	L. Computorum <i>manuale</i>	1656-1657	<i>in</i>	373	F 4-148 87
342	L. Computorum <i>mastro</i>	1656-1657		373	F 4-148 87
343	L. Computorum <i>manuale</i>	1657-1658		374	F 4-149 88
344	L. Computorum <i>mastro</i>	1657-1658	<i>n.c.</i>	375	F 4-150 89
345	L. Computorum <i>manuale</i>	1658-1659		376	F 5-151 90
346	L. Computorum <i>mastro</i>	1658-1659		377	F 4-152 91
347	L. Computorum <i>mastro</i>	1659-1660		378	F 4-153 92
348	L. Computorum <i>manuale</i>	1660-1661		401	F 4-176 115
349	L. Computorum <i>mastro</i>	1660-1661	<i>n.c.</i>	380	F 4-155 94
350	L. Computorum <i>manuale</i>	1661-1662		382	F 4-157 96
351	L. Computorum <i>mastro</i>	1661-1662	<i>n.c.</i>	381	F 4-156 95
352	L. Computorum <i>manuale</i>	1662-1663		384	F 4-159 98
353	L. Computorum <i>mastro</i>	1662-1663	<i>n.c.</i>	383	F 4-158 97
354	L. Computorum <i>mastro</i>	1663-1664		386	F 4-161 100
355	L. Computorum <i>manuale</i>	1664-1665	<i>n.c.</i>	387	F 4-162 101
356	L. Computorum <i>mastro</i>	1664-1665		388	F 4-163 102
357	L. Computorum <i>mastro</i>	1665-1666		389	F 4-164 103
358	L. Computorum <i>mastro</i>	1666-1667		390	F 4-165 104

359	L. Computorum <i>manuale e mastro</i>	1667-1668		391	F 4-166 105
360	L. Computorum <i>manuale</i>	1668-1669		392	F 4-167 106
361	L. Computorum <i>mastro</i>	1668-1669		393	F 4-168 107
362	L. Computorum <i>mastro</i>	1669-1670		394	F 4-169 108
363	L. Computorum <i>manuale</i>	1670-1671		395	F 4-170 109
364	L. Computorum <i>mastro</i>	1670-1671		396	F 4-171 110
365	L. Computorum <i>manuale</i>	1671-1672		397	F 4-172 111
366	L. Computorum <i>mastro</i>	1671-1672		398	F 4-173 112
367	L. Computorum <i>manuale</i>	1672-1673	<i>n.c.</i>	399	F 4-174 113
368	L. Computorum <i>mastro</i>	1672-1673	<i>n.c.</i>	400	F 4-175 114
369	L. Computorum <i>manuale</i>	1673-1674		401	F 4-176 115
370	L. Computorum <i>mastro</i>	1673-1674		402	F 4-177 116
371	L. Computorum <i>manuale</i>	1674-1675		403	F 4-178 117
372	L. Computorum <i>mastro</i>	1674-1675		404	F 4-179 118
373	L. Computorum <i>mastro</i>	1676-1677		405	F 4-180 119
374	L. Computorum <i>mastro</i>	1677-1678	<i>n.c.</i>	406	F 4-181 120
375	L. Computorum <i>mastro</i>	1678-1679		407	F 4-182 121
376	L. Computorum <i>manuale</i>	1680-1681		409	F 4-184 123
377	L. Computorum <i>mastro</i>	1680-1681	<i>n.c.</i>	408	F 4-183 122
378	L. Computorum <i>mastro</i>	1681-1682		410	F 4-185 124
379	L. Computorum <i>manuale</i>	1682-1683		412	F 4-187 126
380	L. Computorum <i>mastro</i>	1682-1683		411	F 4-186 125
381	L. Computorum <i>manuale</i>	1683-1684	<i>in</i>	413	F 4-188 127
382	L. Computorum <i>mastro</i>	1683-1684		413	F 4-188 127
383	L. Computorum <i>manuale</i>	1684-1685		414	F 4-189 128
384	L. Computorum <i>mastro</i>	1684-1685		415	F 4-190 129
385	L. Computorum <i>manuale</i>	1685-1686	<i>n.c.</i>	416	F 4-191 130
386	L. Computorum <i>mastro</i>	1685-1686	<i>n.c.</i>	350	F 4-124 64
387	L. Computorum <i>mastro</i>	1686-1687		417	F 4-192 131
388	L. Computorum <i>manuale</i>	1687-1688		418	F 4-193 132
389	L. Computorum <i>mastro</i>	1687-1688		419	F 4-194 133
390	L. Computorum <i>manuale</i>	1688-1689		421	F 4-196 135
391	L. Computorum <i>mastro</i>	1688-1689		422	F 4-197 136
392	L. Computorum <i>manuale</i>	1689-1690		425	F 4-200 139
393	L. Computorum <i>mastro</i>	1689-1690		424	F 4-199 138
394	L. Computorum <i>manuale</i>	1690-1691		427	F 4-202 141
395	L. Computorum <i>mastro</i>	1690-1691		426	F 4-201 140
396	L. Computorum <i>manuale</i>	1691-1692		428	F 4-203 142
397	L. Computorum <i>mastro</i>	1691-1692		429	F 4-204 143
398	L. Computorum <i>manuale</i>	1693-1694	<i>n.c.</i>	430	F 5-1 1
399	L. Computorum <i>mastro</i>	1693-1694		431	F 5-2 2
400	L. Computorum <i>manuale</i>	1695-1696		433	F 5-4 4
401	L. Computorum <i>mastro</i>	1695-1696		432	F 5-3 3
402	L. Computorum <i>manuale</i>	1696-1697 1697-1698 1698-1699		436	F 5-7 7
403	L. Computorum <i>mastro</i>	1696-1697		434	F 5-5 5
404	L. Computorum <i>mastro</i>	1697-1698		437	F 5-8 8
405	L. Computorum <i>manuale</i>	1699-1700		438	F 5-9 9

406	L. Computorum <i>mastro</i>	1699-1700	<i>in</i>	438 439	F 5-9 9 F 5-10 10
407	L. Computorum <i>manuale</i>	1700-1701		440	F 5-11 11
408	L. Computorum <i>mastro</i>	1700-1701		439	F 5-10 10
409	L. Computorum <i>manuale</i>	1701-1702		442	F 5-13 13
410	L. Computorum <i>mastro</i>	1701-1702		441	F 5-12 12
411	L. Computorum <i>mastro</i>	1702-1703		443	F 5-14 14
412	L. Computorum <i>mastro</i>	1703-1704		445	F 5-16 16
413	L. Computorum <i>manuale</i>	1705-1706		446	F 5-17 17
414	L. Computorum <i>mastro</i>	1706-1707		447	F 5-19 19
415	L. Computorum <i>mastro</i>	1706-1707		448	F 5-20 20
416	L. Computorum <i>manuale</i>	1707-1708 1708-1709		449	F 5-21 21
417	L. Computorum <i>manuale</i>	1709-1710 1725-1726		455	F 5-27 6
418	L. Computorum <i>mastro</i>	1709-1710 1716-1717		453	F 5-25 4
419	L. Computorum <i>mastro</i>	1717-1718 1720-1721	<i>n.c.</i>	458	F 5-30 9
420	L. Computorum <i>mastro</i>	1721-1722 1725-1726		459	F 5-31 10
421	L. Computorum <i>manuale</i>	1726-1727 1736-1737		461	F 5-33 12
422	L. Computorum <i>mastro</i>	1726-1727 1730-1731		462	F 5-34 13
423	L. Computorum <i>mastro</i>	1731-1732 1736-1737		464	F 5-36 15
424	L. Computorum <i>manuale</i>	1737-1738 1744-1745		465	F 5-37 16
425	L. Computorum <i>mastro</i>	1737-1738 1741-1742		466	F 5-38 17
426	L. Computorum <i>mastro</i>	1742-1743 1745-1746		468	F 5-40 19
427	L. Computorum <i>manuale</i>	1745-1746 1751-1752		470	F 5-42 21
428	L. Computorum <i>mastro</i>	1746-1747 1750-1751		471	F 5-43 22
429	L. Computorum <i>manuale</i>	1752-1753 1759-1760		473	F 5-45 24
430	L. Computorum <i>mastro</i>	1751-1752 1756-1757		474	F 5-46 25
431	L. Computorum <i>manuale</i>	1760-1761 1769-1770		476	F 5-48 27
432	L. Computorum <i>mastro</i>	1757-1758 1766-1767		475	F 5-47 26
433	L. Computorum <i>mastro</i>	1767-1768 1771-1772		477	F 5-49 28
434	L. Computorum <i>manuale</i>	1770-1771 1779-1780		478	F 5-50 29
435	L. Computorum <i>mastro</i>	1772-1773		480	F 5-52 31

		1776-1777			
436	L. Computorum <i>manuale</i>	1780-1781 1789-1790 + 1792-1793		482	F 5-54 33
437	L. Computorum <i>mastro</i>	1777-1778 1781-1782		481	F 5-53 32
438	L. Computorum <i>mastro</i>	1782-1783 1788-1789		483	F 5-55 34

Libri contabili per opere pubbliche

439	Conti fabbrica delle mura <i>manuale</i>	1540-1549		287	F 4-62 1
440	Conti fabbrica ponte della marina	1492-1516		900	D 4-8 8

CATASTI

Il **catasto**, variamente definito nei documenti antichi come **estimo** o **caratata**, era lo strumento sul quale si fondava la ripartizione della partecipazione dei contribuenti al pagamento delle imposte dirette.

L'Avaria ordinaria, cioè la tassa che annualmente la Comunità doveva alla Repubblica di Genova, gravava infatti sui cittadini in parte in base al calcolo delle teste, in parte in base alla valutazione delle proprietà immobiliari. L'Estimo era quindi il censimento e la stima, ai fini fiscali, delle proprietà distribuite sul territorio della Podesteria.

Esso offriva l'immagine dell'intero agglomerato urbano, e delle sue Ville, attraverso la descrizione delle singole proprietà, registrate seguendo il susseguirsi delle vie e dei quartieri. Per ogni particella forniva i dati essenziali: i confini, la descrizione più o meno dettagliata degli immobili, la destinazione d'uso dei terreni (terra olivata, castaneata ecc), il nome del proprietario e la stima, espressa in **soldi d'estimo**. Questa valutazione rimaneva invariata nel tempo, almeno fino alla redazione della successiva caratata, mentre variava ogni anno, in ragione dell'entità dell'Avaria ordinaria imposta alla Comunità dalla Repubblica di Genova, il valore da attribuire al soldo d'estimo. Il calcolo di questa variabile era affidato annualmente ai Calcolatori del libro delle Avarie ai quali spettava il compito di stabilire la somma che, moltiplicata per il valore d'estimo di ogni proprietà, permettesse di calcolare il contributo di ogni cittadino al pagamento dell'imposta di quell'anno (su questo argomento cfr. anche *l'Imposicio Avarie* nei libri delle Delibere, i libri delle Avarie, i libri dei Conti).

Poichè il libro dell'estimo costituiva la base su cui calcolare la capacità contributiva della Comunità in generale ed in particolare di ogni cittadino, non è difficile supporre che la sua redazione costituisse un momento particolarmente delicato a cui i rappresentanti della Comunità, da una parte, e gli Ufficiali della Repubblica di Genova, dall'altra, guardavano con molto interesse.

Fino ad ora non sono stati rinvenuti decreti o documenti che forniscano indicazioni generali sulle modalità di redazione di questo strumento, ma vari provvedimenti emanati in tempi diversi, quando si presentava la necessità di realizzare un nuovo libro della caratata, permettono di capire quali fossero le procedure che conducevano alla sua definitiva stesura.

Dal Libro dei Conti del 1551¹³ risulta che una commissione, formata da dodici stimatori, due scribi e diciotto mostratori, tutti cittadini della Podesteria, era stata incaricata, a spese del Comune, di effettuare la stima delle proprietà del territorio, allo scopo di verificare le dichiarazioni dei contribuenti.

Circa cento anni più tardi, in data 10 settembre 1641, giunse da Genova l'ordine di eleggere gli **estimatori** per la nuova caratata i cui nomi, insieme all'indicazione dei loro compensi, dovevano essere inviati a Genova e sottoposti all'approvazione dei consigli¹⁴.

¹³ A.S.C.Sp. , n°249, cc.83v.-84r., Ratio expensarum factarum in extimo novo.

¹⁴ A.S.C.SP. , n°17, Liber Decretorum II, c.211r.

Ordini per la nuova caratata.

Continuandosi tuttavia nella caratata cominciata l'anno 1568 e finita in quello de 1574. Stante che l'ordinata l'anno 1608 e tirata avanti per molto tempo non ebbe per più rispetti effetto, et essendo per ciò di nuovo stato deliberato che si facci o perfezioni essa caratata, acciò che i popoli e luoghi del nostro dominio all'avaria ordinaria soggetti, non restino gravati, ed ognuno viva con quella uguaglianza nella estimazione dei beni stabili che è di ragione

e convenendo per tal conto in ogni luogo mandar Commissarii , come già resta deliberato, perchè facino estimare tutti li beni stabili che in essi sono, i conformità di quanto sarà da noi ordinato, e volendo che al loro arrivo possino dar principio e non perder tempo per mancar di spese superflue, pertanto comandiamo alle Comunità dei luoghi rispettivamente descritti infine alle presenti, ognuno dei quali fa il suo registro separato, che faccino subito elezione di tanto numero di persone d'integrità et esperienza abilità et intelligenza d'estimazioni di beni immobili per ogni Villa....

...e mandandoci senza dilazione alcuna copia autentica di dette elezioni e dichiarazione dei salarii... acciò possiamo, quando non ci paia in contrario, approvarlee far scelta di detti estimatori, non volendo che senza detta nostra approvazione dette elezioni e dichiarazioni di salarii abbino luogo alcuno.....

[...]

Speza cioè il borgo e luogo della Speza estimatori	16
Quartero S.Stefano estimatori	4

Risulta quindi che la redazione del libro dell'Estimo era affidata a cittadini eletti dalle Comunità, anche se sotto lo stretto controllo dei magistrati genovesi, con il compito di registrare e verificare le dichiarazioni dei proprietari.

Dallo stesso documento del 1641 si evince che il lavoro degli estimatori doveva procedere secondo le indicazioni di un **Commissario** che, inviato da Genova, doveva sovrintendere a tutte le operazioni. In quella occasione alla Spezia venne destinato Giacinto Pauli il cui arrivo in città è registrato nel libro delle Delibere in data 14 agosto 1642¹⁵.

Anche le spese per il sostentamento del Commissario gravavano sulla Comunità che era tenuta a fornire l'alloggio, i generi di prima necessità, la legna per il riscaldamento, le candele, la carta e il materiale di cancelleria. I numerosi decreti volti a ribadire il divieto a fornire generi diversi da quelli stabiliti, insieme ai controlli sugli stipendi degli estimatori, avevano probabilmente lo scopo di evitare i tentativi di corruzione.

Il lavoro degli estimatori e del Commissario si concludeva con la definitiva stesura del libro dell'estimo una copia del quale veniva inviata a Genova mentre un'altra rimaneva in città ad uso dei calcolatori della avarie.

Nel 1653, Per rendere più agevole la suddivisione dell'imposizione fiscale tra i cittadini, venne ordinata la stesura di un nuovo strumento che, pur basandosi sul libro della caratata, invece di essere ordinato per vie e per quartieri, riuniva sotto un'unica voce le proprietà di ogni singolo cittadino, lasciando la possibilità di aggiungere nel tempo le variazioni dovute ad eventuali vendite o acquisti¹⁶. La stesura di questo registro fu affidata al notaio Gio Pietro Rocha al quale, nel dicembre del 1653, venne corrisposto un compenso di lire cinquanta per aver terminato lo *scartafacio* del suo lavoro¹⁷.

Quartero di Fabaino estimatori	2
Quartero di S.Michele	2
Quartero d'Isola	2
che in tutto sono n°26	
Polverara estimatori	12
Biassa estimatori	24
Carnea	4
Tivegna con Sorbolo	12
Vezzano superiore	4
Vezzano inferiore	4
S.Venero	4
Arcola	12
Trebbiano	4

1641 10 settembre.

¹⁵ **A.S.C.Sp. n°109, Deliberazioni 1642/1643, c 27s.**

14 agosto 1642. Oggi è comparso in questo luogo il Ma. Gia..... Pauli Commissario della Caratata e si è registrato la sua patente posta nella filza.

¹⁶ **A.S.C.SP. , n°17, Liber Decretorum II, c 245v.**

1653 a 9 settembre

Gli Ill.mi Gio. Bernardo frugone e Gerolamo de Marin deputati sentito più volte Giacomo Delucco (?) circa la nuova caratata fatta nei luoghi del dominio di terra ferma, sono venuti in parere di rappresentare al Collegio Illustrissimo come in appresso

1° che avendo li Commissari che furono eletti per far la caratata scritto in un libro solo tutti, o la maggior parte dei beni stabili delle Comunità di quella giurisdizione , che rispettivamente caratavano, e non avendo perciò ogni luogo che impone avaria il suo libro particolare del quale si possa valere per fare distaglio e ripartimento di quel le spetta, sopra la nuova caratata, stimano detti Ill.mi Deputati accertato che si scriva ai Giusdicenti che facino chiamare subito gli agenti d'ogni Comunità, quartiere o parrocchia o luogo nel quale si impone avaria, e il notaio d'essa e ritrovando che non abbino il suo libro particolare come sopra diino ordine al detto notaio che lo facci prontamente o lo facci fare mediante la condegna mercede da pagarsela da detti agenti, quali non avendo notaio , ne avendo nel luogo persona pratica per formar detto libro, doveranno dirlo al giusdicente , che avrà obbligo di scriverlo in Camera Ill.ma, acciò possa deputare qui persona per farlo, a spese però della Comunità

E in detto libro avendo una persona più stabili non però in più carte dovrà notarsi il conto di essi, ma notarsi et unirsi tutti in un conto.

2° Che aggiustata dal detto Giacomo di Lucco(?) con gli Agenti d'ogni Comunità, alla presenza dei Giusdicenti maggiori, la somma di quello che annualmente deve per l'avaria ordinaria, , Gabella di macina, frutto dei conti (?), onorario del Giusdicente, paga del Bargello e famegli e ogni altra spesa, si assigni a ogni luogo rispettivamente la sua giusta porzione acciò sappino gli Agenti quello si dovrà distagliare sopra le teste e poderi.

¹⁷ **A.S.C.Sp n° 119, Deliberazioni 1653/1654**

Il registro redatto dal notaio Rocca si conserva oggi in archivio con il n°444, accanto ad un altro (n°445), mutilo e in cattivo stato di conservazione, che presenta la stessa impostazione e sul quale è stata segnata a matita, da una mano moderna, la data 1764. Questa data non trova riscontro in nessun elemento oggettivo attualmente riscontrabile mentre l'analisi della grafia e della struttura del registro indurrebbe piuttosto a metterlo in relazione con quello redatto dal notaio Rocca e a riferirlo alla stessa epoca.

La serie dei libri del catasto si conclude con due registri che vanno oltre i termini cronologici degli antichi regimi. Pur non essendo datati, essi sono infatti riconducibili alla seconda metà del secolo XIX ma sono stati collocati in questa sede perchè non rimanessero isolati, dato che non si conservano, per le epoche successive, documenti della stessa natura.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
441	L. Catasto	1551-1552		912	D 4-20 20
442	L. Catasto	1581-1653		1127	A 5-13 1
443	L. Catasto	1646-1648		1128	A 5-14 2
444	L. Catasto	1655-1793	<i>N.C.</i>	1129	A 5-15 3
445	L. Catasto	1764?	<i>sec.XVII</i>	1130	A 5-16
445 bis	<i>L. Catasto</i>	<i>1786</i>	<i>A17</i>		<i>N 2-39 39</i>
446	L. Catasto	sec. XIX		1125	E 5-21 1
447	L. Catasto	sec.XIX		1126	E 5-22 2

c.66r. lunedì 22 dicembre 1653

Essendosi d'ordine del Ser.mo senato intimato a Se.mi Agenti che debbano fare il destaglio delle avarie sopra la nuova caratata sino a 22 luglio prossimo passato, et essendosi subito da essi m.ci Agenti, in esecuzione di detto ordine, deputato il Notaro Gio. Pietro Rocha, et al presente Cancelliere della m.ca Comunità, per fare il scartafacio per poter poi tirare in neto in conto a parte a tutti il suo puro debito, in quel salario sarebbe da essi m. Agenti dichiarato, et avendo esso Notaio Rocha, sin ora fatto detto scartafacio cioè formato un libro con avere tirato dal catasto venuto da Genova in confuso tutte le partite di ciascheduna persona in una partita da parte, dalla parte del debito con lassato in bianco la parte del credito per dover a ciascheduno dar debito e credito conforme si troverà avere sino al presente acquistato e venduto, per doversi poi da esso scartafacio tirare il catasto in neto e perciò si propone di dichiarare il salario di detto notario Rocha cancelliere del suddetto scartafacio come fu fato de lire cinquanta con la condizione che debba essere approvata dal M.co maggior consiglio delli quaranta.

AVARIE

La serie dei *Libri Avariarum* completa il quadro del sistema economico comunale delineatosi già nei verbali delle assemblee comunali, che registrano e giustificano la ragione dei provvedimenti finanziari e fiscali, ma evidenziato, nelle sue diverse articolazioni, dai Libri dei Conti, in cui si realizza effettivamente il pareggio delle spese e delle entrate.

Il punto di partenza per l'analisi di questi documenti è ancora una volta il bilancio preventivo redatto all'inizio dell'anno di governo - *l'imposicio avarie* - che determina la misura della partecipazione dei cittadini alle spese della comunità. Le variabili considerate in questo calcolo sono due: lo scarto tra le voci in entrata e quelle in uscita ed il numero di *teste* imponibili su cui ripartire tale differenza. In base ai suddetti elementi vengono definite la capacità contributiva della persona e la quota dovuta dal singolo, espressa in moneta corrente, per ogni soldo d'estimo di reddito¹⁸.

La riscossione di queste due tassazioni, sulla persona e sui beni, costituisce l'oggetto dei *Libri Avariarum*, esplicitato in alcuni casi con l'indicazione *pro extimis et capitibus*¹⁹ ... *extimum et capita hominum et comunis Spedie*²⁰ posta in margine alla prima intestazione.

Nella redazione del Libro bisogna distinguere due momenti. La prima stesura comprende nominativi e quote di imposta individuali ed è affidata da Sindaci e Consiglio a persone non chiaramente qualificate, i *calculatores libri avariarum*, di cui si trova menzione nei mandati di pagamento. Il registro così organizzato passa poi nelle mani del **massaro delle avarie** che si assume la responsabilità di far corrispondere le entrate previste.

Per i primi anni del sec.XV è forse più giusto parlare di collettori dell'avaria, in quanto l'incarico era assegnato per elezione ad una o più persone, alternativamente indicate come *massarii* o *collectores*. Questi, ripartiti per borgo e ville, riscuotevano le tasse basandosi su elenchi parziali di contribuenti²¹, che confluivano, comunque, in un unico *Liber Avariarum*.

Tale sistema presentava evidenti inconvenienti. Gli esattori, non dovendo rispondere con le proprie sostanze delle mancate riscossioni, erano poco solleciti nel costringere i cittadini al pagamento. Il metodo del sorteggio, inoltre, faceva sì che si alternassero nell'incarico persone poco idonee (sia per esperienza che per condizione economica) cui, per la natura dell'ufficio, non era possibile chiedere la presentazione di sigurtà che cautelassero la cassa del Comune²².

Il passaggio all'appalto del Libro delle Avarie si colloca alla metà del secolo XV²³. Nel 1471 il libro è appaltato ad Angelotus Fracapelli, già massaro delle avarie negli anni 1466-1470²⁴. Il contratto, stipulato con colui che propone il salario più basso, rimette a carico dell'acquirente i danni che possono venire alla Comunità per il mancato soddisfacimento di quanto dovuto all'Ufficio di Moneta di Genova. A garanzia del Comune e del collettore genovese viene specificato che il massaro *prefato magnifico Officio Monete prestare debeat debitas et idoneas cautiones per totum mensem aprilis proximum venturum de ordinario persolvendo dicto Officio pro ut est de consuetudine et de libris mille in Spedia prefatis sindicis et officio pro restanti dicti libri avarie*, dove per *ordinario* si intende la tassa annuale dovuta dalla comunità al governo della Repubblica e *pro restanti* le spese fisse inserite nel bilancio preventivo di cui sopra. Il massaro fa fronte a questa clausola con l'aiuto di alcune persone che si prestano a garantire per lui parte della somma richiesta in cambio di *contribuzioni* della

¹⁸ In questo modo, valutato una prima volta il valore d'estimo di una proprietà, questo rimaneva invariato nel tempo, mentre mutava via via il valore in moneta corrente assegnato al soldo d'estimo. Nei Libri *deliberationum* e *Computorum*, in cui trova sede la registrazione dell'imposicio, non viene indicato il valore dei sottomultipli del soldo d'estimo: denaro, chiapucino e quarto (i rapporti di valore tra di essi sono i medesimi della moneta corrente). Il calcolo di questi ultimi si rende necessario poichè la maggior parte degli intestatari presentano imponibili che non arrivano al soldo.

¹⁹ A.S.C.Sp., *L.Avariarum* 1468, c.III s.

²⁰ A.S.C.Sp., *L.Avariarum* 1478, c.1 s.

²¹ A.S.C.Sp., *L.Deliberationum* 1443, cc.Iv, 16v, 73v-74v.

²² A.S.C.Sp., *L.Decretorum* III, c.87v.

²³ Il sistema dell'appalto di pubblici introiti era già in uso per il dazio su pesi e misure, la Ministraria, e per la gestione dei pascoli.

²⁴ A.S.C.Sp., *L.Deliberationum* 1470, c.3v.

cui entità non abbiamo notizia²⁵. Le sigurtà sono accolte singolarmente dal notaio, in presenza di alcuni testimoni, e registrate nel *Liber Deliberationum*. L'Ufficio di Moneta salvaguardia i propri interessi promettendo all'esattore l'otto per cento del gettito dell'avaria ordinaria, quando questa venga riscossa nei tempi e modi stabiliti²⁶.

Bisogna tener presente che le somme indicate nell'*imposicio avarie* non corrispondono mai a quelle effettivamente rimosse. Colui che redige la "traccia" del libro delle avarie non sempre è aggiornato sulle condizioni anagrafiche o sul domicilio dei suoi concittadini: molti di questi si ritrovano a comparire, per errore, nell'elenco delle persone tassabili. Nel corso dell'anno di governo, perciò, l'amministrazione deve prendere visione di numerose richieste di esenzione. I cittadini si presentano al Consiglio facendo presente la propria situazione che giustifica una riduzione o la completa esenzione dal pagamento delle tasse cui sono tenuti tutti i cittadini maschi, di età compresa tra i diciassette ed i settant'anni²⁷. Lo stato di salute è uno degli elementi che determina un abbassamento dell'imposta: ciechi, storpi e quanti altri siano inabili al lavoro per motivi fisici. Sono interamente esonerati dal pagamento i padri di dodici figli, mentre non paga la *testa* per il figlio il padre che ha messo il ragazzo a bottega presso un artigiano o lo ha, temporaneamente, inviato fuori dalla comunità per lavorare o per studiare. La tassa sulla persona è sospesa anche a quanti *sono conventionati in Genova*, per la durata della convenzione, e a coloro che, al momento dell'*imposicio avarie*, erano residenti in altra località, nel qual caso pagheranno a partire dall'anno successivo il cambiamento di residenza. L'estrema povertà o l'esercizio di una professione giudicata di pubblica utilità, così, nel 1475 il manescalco della comunità, sono altre valide ragioni di esenzione.

Naturalmente il totale di queste somme deve essere defalcato dal prezzo di vendita dell'introito, a credito dell'esattore e in *damno comunis*²⁸.

Un'altra discordanza tra le disposizioni iniziali e l'effettivo *modus operandi* del massaro si riscontra per quello che riguarda il pagamento del Libro delle avarie. In base al contratto stipulato con la comunità questi è tenuto a versare la somma pattuita in rate trimestrali. Nella realtà dei fatti, invece, vediamo che giornalmente sono girati nell'esattore mandati di pagamento per spese ordinarie e straordinarie²⁹, così come le prestazioni di lavoro dei singoli ad utile della comunità vengono ricompensate defalcandole dalla quota d'imposta prevista nel Libro.

²⁵ Negli anni 1481 e 1489 i fideiussori si impegnano a rispondere £.25 o £.50 ciascuno, per una somma totale di £.325 e £.350. A.S.C.Sp., *L.Deliberationum 1481*, c.7; *L.Deliberationum 1489*, cc.9v-10r.

A.S.C.Sp n°18, *L.Decretorum III*, c.88

²⁶ A.S.C.Sp. *L.Deliberationum 1470*, c.14v: Appalto del Libro delle Avarie... *cum hoc quod octo pro quolibet centenario dicte avarie dictarum librarum mille ducentarum viginti sint dicti exactoris occasione dictarum fideiussionum dandarum dicto Officio Monete ultra suum salarium et que fideiussiones habeant omnes responsione iuri principalis.*

Nell'anno 1488 un'istruzione data a *Ioannes Ballardis* e *Rafaelus de Bagnono*, inviati dalla comunità a Genova, ordina loro di comparire dinanzi all'Ufficio di Moneta e domandargli che pagino o vero compensino lo octo per centenaro a l'exatore de l'avaria nostro lo quale ha comprato dicta calega sotto pretexto de guadagnare dicto octo per centenaro ... A.S.C.Sp., scatola 11, fasc.1.

²⁷ A.S.C.Sp., *L.Deliberationum 1489*, c.11v. Si delibera di osservare strettamente i capitoli della legislazione genovese laddove indicano che le persone dai 17 ai 70 anni sono tenute al pagamento delle tasse e di mettere fine alla consuetudine che permette ai ragazzi di 17 anni di pagare solo mezza testa.

²⁸ A.S.C.Sp. n°80, *Liber Deliberationum 1608*, cc.50-51. L'esattore delle avarie presenta il libretto dove ha registrato i *pretensi franchi, religiosi, beni di chiese, ufficiali del comune e poveri ranzi e ricerca li siano aretati e fatti buoni nei suoi conti conforme al solito* segue elenco nominativo.

²⁹ A.S.C.Sp. n°, *Liber Deliberationum 1606/1607*, c.20r.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
448	L. Avariarum	1407?	<i>n.c</i>	893	D 4-1 1
449	L. Avariarum	1416	<i>n.c</i>	894	D 4-2 2
450	L. Avariarum	1461	<i>n.c</i>	895	D 4-3 3
451	L. Avariarum	1463	<i>n.c</i>	896	D 4-4 4
452	L. Avariarum	1463		486	F 5-58 2
453	L. Avariarum	1468		897	D 4-5 5
454	L. Avariarum	1477		898	D 4-6 6
455	L. Avariarum	1478		899	D 4-7 7
456	L.Avariarum ?	sec.XVI		353	F 4-128 67
457	L. Avariarum	1504		902	D 4-10 10
458	L. Avariarum	1506?		903	D 4-11 11
459	L. Avariarum	1508	<i>n.c</i>	904	D 4-12 12
460	L. Avariarum	1510?	<i>n.c</i>	905	D 4-13 13
461	L. Avariarum	1516?		494	F 5-66 10
462	L. Avariarum	1520		906	D 4-14 14
463	L. Avariarum	1527		908	D 4-16 16
464	L. Avariarum	1702-1703		1369	N 3-22 2
465	L.Avariarum	1703-1704		1838	R 1-1 1
466	L. Avariarum	1705?		1368	N 3-21 1
467	L. Avariarum <i>contiene fascicolo estratto da un estimo (s.d.)</i>	1728-1729			non inv.126

TASSA DI GENOVA

Libro relativo alla riscossione di una *taxa* di lire 1209 imposta da *D.Iohannes Adornus*. Dallo stesso sono nominate dodici persone quali esecutori, due cassieri ed un redattore e calcolatore. L'esazione si basa sui valori calcolati per l'avaria *pro capite* e *soldo*.

468	L.riscossione tassa	1495		901	D 4-9 9
-----	---------------------	------	--	-----	---------

GABELLA DELLA PINTA

Libro di tipo contabile, redatto dal notaio *Antonio Maria Testa*, che registra debiti e crediti di quanti vendono vino al minuto - osti, tavernieri, bettolai ed altri - e sono, perciò, sottoposti alla Gabella della Pinta. Nel dare compaiono le intestazioni dei venditori che denunciano le quantità di vino in loro possesso, con il corrispettivo importo dovuto per le stesse, ovvero si dichiarano debitori di una somma forfettaria calcolata sulle previsioni di vendita per l'anno in questione. I pagamenti - avere - sono effettuati nella persona di *D.Mario Nostro (?)* o girati ad altre persone da lui deputate.

469	Gabella della Pinta	1677-1679		916	D 4-24 24
-----	---------------------	-----------	--	-----	--------------

CENSARIA

I registri raccolti in questa serie raffigurano una piccola parte, limitata anche dal punto di vista cronologico, della gestione del settore commerciale della comunità. Si tratta, infatti, di libri di cassa e di condanne, tenuti dagli ufficiali addetti al controllo sugli esercizi commerciali, con funzioni similari a quelle dell'attuale ufficio metrico.

Il termine *censori*, se confrontato con quello in uso nella Repubblica di Genova per la qualificazione del medesimo ufficio, può creare un attimo di incertezza. A Genova, nel secolo XIV, il compito di verificare che gli strumenti per il peso e la qualità delle merci esistenti presso i rivenditori rispettassero standard fissati dal governo era affidato ai *conservatores officii ministrarie*³⁰. La lettura dei *Capitula conservatorum seu ministrorum communis Ianue* chiarisce subito che si tratta delle medesime mansioni³¹.

Per comprendere meglio la terminologia usata e la collocazione di questa magistratura nel sistema amministrativo della comunità spezzina bisogna ritornare alla produzione normativa quattrocentesca della Comunità della Spezia.

La regolamentazione del commercio è oggetto di uno dei più ampi capitoli della normativa del 1407³², *De ordine Ministrarie*. In base ad esso erano affidati ad un'unica persona i compiti di riscuotere l'imposta sulle merci vendute o barattate e di verificare la correttezza dei commercianti relativamente a quantità, prezzo e qualità del prodotto venduto.

L'incarico, di durata annuale, veniva appaltato all'inizio dell'anno di governo al maggior offerente che presentasse nel contempo idonee garanzie di pagamento. Come si può ricavare dai bilanci preventivi, esso rappresentò per lunghi anni il gettito più consistente della comunità.

Il Ministrario doveva presenziare o essere tempestivamente³³ avvisato dell'avvenuta compravendita di vettovaglie, sia all'ingrosso che al minuto, riscuotendo da venditore ed acquirente una somma che **variava secondo la merce** (*omissis*) *che lo compratore o compratori qual averà comprato l'introito della ministraria dalla detta comunità ovvero per la comunità la dovesse esigere per esso o per li suoi adiutori possa abbia e voglia avere, exigere e ricuperare da ciascheduna persona e persone quale averanno venduto o comprato, condotto et exportato fora alcune cose o merci, di che qualità e condizione alcuna delle cose descritte di sotto, così in grosso come a minuto et a peso come a misura e così cosa misurata e pesata come no, purchè ne sia fatta la vendita di essa cosa e tante volte quante volte sarà fatta ...*

I beni soggetti a questa imposta erano accomunati dalla necessità di essere pesati o misurati, non solo con i classici strumenti quali bilance o barili, ma anche da unità di misura sicuramente meno precise, quali *sache* per catini, secchi, mestoli e cucchiari e *fasci* per i manici di legno.

Rientrano quindi nella Ministraria i prodotti di maggiore importanza per l'economia familiare: granaglie, olio, vino, carne, pesce, legname, cuoio, lane.

³⁰ *Leges genuenses*, a cura di C.De Simoni, L.T.Belgrano, V.Poggi, *Historiae Patriae Monumenta*, XVIII, Torino 1901, col.389-456.

³¹ Come per gli statuti di altre materie, la legislazione della Dominante era riferimento per tutte le variabili non contemplate nelle produzioni normative locali.

³² A.S.C.Sp., Ms I 68Dove non specificato le informazioni sono state dedotte da questa normativa.

³³ A.S.C.Sp. n°32, *L.Deliberationum* 1475, c.30 v. Il termine per la comunicazione della compravendita era di ventiquattro ore.

Tutti i cittadini potevano prendere visione della *meta*³⁴, il prezzo della merce, stabilito dal governo per l'anno in corso, nella tabella affissa sull'uscio della Ministraria³⁵, in cui erano riportati in dettaglio i rapporti quantità/prezzo. Per quantità inferiore al valore di un *rubo* era concesso ai singoli di far uso di unità di misura proprie, che dovevano, comunque, essere state sottoposte al preventivo controllo del Ministrario³⁶.

Al momento dell'insediamento, il nuovo appaltatore riceveva da Sindaci e Consiglio gli "strumenti di lavoro", i prototipi dei pesi e delle misure³⁷, che dovevano essere confrontati, entro otto giorni dall'inizio dell'incarico, con le misure in pietra esistenti nella piazza del mercato³⁸. In caso di necessità, il Ministrario era autorizzato a far riparare i prototipi a spese del Comune.

Ogni tre mesi, da contratto, il Ministrario si recava nelle botteghe a *scandagliare* bilance e quanto altro usato allo scopo, riscuotendo ogni volta tre denari. Con maggiore frequenza, e soprattutto nei giorni di mercato, doveva fare dei sopralluoghi nei negozi, fermando quà e là gli acquirenti, interrogandoli sul peso ed il prezzo della merce, ripesando l'acquisto. In caso di frode era avvisato il Capitano, che, valutato il danno, decideva per il sequestro o la rottura della bilancia "incriminata". L'esecuzione del mandato era affidata di nuovo al Ministrario, accompagnato dal messo comunale, che, trattandosi di rivendite di pesce e carne, provvedeva anche alla confisca della merce. A tutti i fraudolenti era comminata una multa di dieci soldi, da ripartirsi tra Comune e Ministrario.

Le attività maggiormente sottoposte a controllo erano i macelli³⁹, le rivendite di pane e le taverne. Per quanto riguarda le prime due, la comunità interveniva anche ponendo un limite al numero degli esercizi⁴⁰.

Nel 1565 si provvide a rivedere questa normativa. Oltre all'aggiornamento dell'imposta, furono integrate alcune voci relative alla ripartizione della ritenuta tra acquirente e venditore e introdotti alcuni nuovi capitoli.

Nel primo paragrafo, relativo alle granaglie, veniva specificato ... *che vendendo li homini della terra a forestieri debbia paghare il compratore e non il terrero e nel medesimo grado sia del terrero ogni cittadino di genoa e quando si facesse vendie tra terrero e terrero debia paghare il venditore e quando accadesse che la mina non fusse compita et intera si debia paghare denari uno per quarto o sia denari doi per sechia ...* mentre, più avanti, si ribadiva l'area di giurisdizione dell'ufficio

le robbe che per mare passerano il Corvo e quelle che per terra passerano il fiume Vara se intendino esser obligate et habiano a paghare quanto in queste clausole e regole si dichiara senza metere in dubio ne contrasto che più oltre se dillata il distretto di Genoa ... e le zone di competenza del Ministrario e dei misuratori. Questi, eletti semestralmente da Sindaci e Consiglio, operavano congiuntamente all'appaltatore

³⁴ A.S.C.Sp., Ms I 68, *De meta praecii carniū vel piscium*. All'inizio dell'anno Sindaci e Consiglio, in presenza del Capitano, fissano i prezzi della carne e del pesce e li comunicano al Ministrario.

Questa norma non venne rispettata integralmente. I Censori della Repubblica, la magistratura a cui facevano capo tutti i censori del Dominio, intervennero diverse volte sia per impedire che il prezzo delle merci fosse variato senza l'intervento di Sindaci e Consiglio sia per autorizzare i ministrari stessi ad abbassare la meta, secondo la minore o maggiore abbondanza dei prodotti. . A.S.C.Sp., *L.Decretorum I*, c.24v e 82v.

³⁵ A.S.C.Sp., *L.Deliberationum 1409*, c.9v. Si delibera di costruire una *domuncola* sopra il canale di piazza quale sede per la Ministraria. Nel 1420 il locale viene diviso e in una metà è collocato il carcere del Comune; per l'occasione l'edificio viene fornito di un tetto. A.S.C.Sp., *L.Deliberationum 1420*, c.10v

³⁶ Per il controllo delle misure di privati il Ministrario non doveva riscuotere alcuna mercede.

³⁷ *quartini sei da vino di pinte cinquanta ciascheduno /mezi stari quattro da grani / botii due per le biade / mezi rotii due per le biade / quarti due da grano / mezi quarti due da grano / barriselle quattro da oglio di mezzo barrile / libra una da oglio / pinta, mezza pinta e quarto da vino / cantaretti due / balanze un paio con un marco di libre 25 in peso*

Di questa consegna doveva essere fatta menzione nel Libro delle Deliberazioni. Oltre all'inventario delle misure, il cancelliere registrava nel Libro i provvedimenti relativi alla gara d'appalto e, talvolta, anche il contratto stipulato con il nuovo Ministrario.

³⁸ Le matrici in pietra erano copia di quelle conservate a Genova presso il *Sacrario divi Laurentii*. A.S.C.Sp. *L.Decretorum I*, c.14v.

³⁹ Per gli obblighi cui dovevano attenersi i macellai si veda A.S.C.Sp., Ms I 68, *De li macelarii* e n°32, *L.Deliberationum 1475*, c.7v-8r.

⁴⁰ I locali destinati a macello erano di proprietà del Comune, che, all'inizio di ogni anno, provvedeva a darli in locazione.

Una soluzione simile venne adottata in seguito anche per le rivendite di pane. A.S.C.Sp. *Decretorum II*, *Capitoli per la stapola del pane*, c.180.

dell'introito recandosi al porto e in tutte le altre zone del sindacato che non fossero Ministraria e piazza, doveva essere autorizzato a lavorare solo il Ministrario, e misurando le merci con strumenti propri, ma giustificati e marchiati come i prototipi esistenti presso la sede dell'Ufficio.

Ulteriori puntualizzazioni riguardavano i traffici con le località fuori del distretto ... *De naviglio o altra sorte di vaseli che venivano importo di quello che sono tenuti / Quel che possono detti menestrali pigliare de ogni soma che anderà fuora del distretto per terra / De vini che si estrarano per mar fuora del distretto genoese* ed il trattamento da riservarsi alle galee genovesi ... *si dichiara parimenti che vendendo o li terreri della speza o sindacato vini, oglio o altre cose alle galere della serenissima Ill.ma e cittadini che non possono detti menestrali recerchare ne pigliare cosa alcuna tanto al venditore quanto al compratore cossi se essi vendessero a terreri della terra come se comprassero con questo però, che li menestrali non siano obligati andarli a pesare o mesurare salvo acomodarli accadendo delle misure e pesi, quando le parti ricercassero il menestrale a servirli, in tal caso paghino la sua mercede con esser pagate dal venditore delle robbe.*⁴¹

Anche per quanto riguarda la gara d'appalto ed il contratto venivano confermate le modalità di procedura adottate in precedenza: il messo comunale, per quindici giorni, *gridava* la vendita dell'introito, dopodiché le offerte erano raccolte ed il maggior offerente doveva confermare la sua disponibilità presentando subito i suoi fideiussori. La somma per cui il Ministrario si impegnava doveva essere corrisposta al Comune in soluzioni trimestrali⁴². Questi non poteva chiedere alla Comunità degli "sconti" al prezzo pattuito, giustificati da un calo del commercio, se non in caso di peste: per l'occasione veniva convocato il Parlamento della comunità che valutava l'eventuale *rilasso* del Ministraro.

Nei provvedimenti del 1565, come nei successivi aggiornamenti,⁴³ non sembrano più contemplati, tra i compiti dell'appaltatore, i controlli sulla merce venduta e sulle misure usate dai negozianti, nessuna voce, infatti, fa riferimento a queste mansioni. Pochi anni dopo la Riforma Lomellina inserisce tra i suoi dispositivi un capitolo intitolato *De Menestrali ossia Censori o Soprastanti e loro elletione* in cui disciplina la nomina degli ufficiali che *haveranno cura delli pesi misure et prezzi delle robbe a minuto*⁴⁴. Il fatto che venga citato solo il commercio al minuto fa pensare che queste persone, presenti nella struttura amministrativa da diversi anni (si tratta forse dei misuratori citati sopra, che hanno modificato il proprio ruolo assumendo in esclusiva i compiti di polizia annonaria?), avessero sostituito il Ministrario nell'azione di sorveglianza.

L'aumentato traffico commerciale e la difficoltà, per una persona sola, di gestire un settore così impegnativo⁴⁵ aveva reso necessaria, anche a Spezia, una divisione delle competenze che riproducesse il modello genovese esposto in precedenza.

Il materiale che costituisce la serie Censaria proviene da questo nuovo ufficio, che vede direttamente coinvolti, oltre ai tre censori eletti semestralmente, il Bargello, cioè il capo della polizia locale, con i suoi famigli, ed il Capitano, in qualità di Commissario dei Censori della Serenissima Repubblica di Genova.

I *Libri Denunciationum ac Sententiarum* (regg.471-477) forniscono un'ampia casistica delle frodi e delle scorrettezze perpetrate dai commercianti ai danni del Comune. Tra le situazioni più frequenti abbiamo la vendita di pane *non di giusto peso, di cattiva qualità, non bollato*. Similmente per gli altri prodotti, formaggio, carne ecc., si riscontra il *peso non conforme alla meta* o la vendita ad un prezzo superiore a quello fissato dal governo, l'uso di bilance che *davano danno ai compratori poichè non erano attachate come solevano essere*. I negozianti talvolta cercano di ingannare i Censori, definiti alternativamente censori o menestrali o soprastanti, nascondendo la merce difettata, ma, una volta scoperti, sono abbastanza solleciti nel pagamento delle multe. In base ad un decreto dei Censori di Genova la Comunità della Spezia è esente dall'obbligo di versare un terzo

⁴¹ A.S.C.Sp., *L.Deliberationum 1565*, cc.26-33.

⁴² In realtà, come si può vedere sia dalle delibere che dai libri contabili, non c'era un vero e proprio versamento in contanti perchè quasi sempre l'amministrazione girava nel Ministrario i pagamenti a terzi cui era tenuta per i più svariati motivi: rate di salari di singoli ufficiali, spese ordinarie e straordinarie, affitti di locali ecc.

⁴³ Ms I 68, c.7r: una nota a margine del punto 1 dei capitoli del 1407 rimanda direttamente alla riforma del 1647, *L.Decretorum II*, cc.212-216, ma la riforma in questione ripropone i provvedimenti del 1565.

⁴⁴ A.S.C.Sp., Ms I 68, *Communitatis Spedie Legges et Constitutiones*, c.40

⁴⁵ Nei secoli successivi l'introito della Ministraria subì un'ulteriore divisione, poichè venne separata da esso la *Censaria del Vino*. A.S.C.Sp., *L.Decretorum IV*, c.4.

delle condanne fatte al governo genovese, poichè questi soldi sono destinati *ab antiquo* all'opera del Santissimo Sacramento.⁴⁶

A denunciare i commercianti non sono solo i privati cittadini, ma, più frequentemente, gli stessi Censori che *essendo andati in volta per carica del loro ufficio*, tavolta unitamente al Sindaco allo scopo di fissare il prezzo della merce, verificano personalmente la trasgressione o, insospettiti da qualcosa, incaricano il messo comunale di procedere alla perquisizione del negozio.

Il procedimento contro il reo si realizza abbastanza velocemente: alcuni giorni dopo la denuncia questi viene convocato dinanzi al consesso dei Censori, che si riuniscono nella *cameretta* del Comune o presso lo *scagno* del notaio, per presentare le proprie giustificazioni. In alcuni casi sono ascoltati dei testimoni. Come già detto in precedenza il pagamento della multa segue immediatamente la sentenza o viene corrisposto nei giorni successivi.

La facoltà di controllare le botteghe e di interrogare le persone che hanno fatto acquisti è data, naturalmente, anche alla polizia comunale che riferisce i propri rilievi ora ai Censori (regg.471-477) ora al Capitano quale Commissario dei Censori di Genova (reg.478-479).

In qualità di accusatori Bargello e famigli hanno diritto a riscuotere un terzo delle condanne,⁴⁷ ma, oltre a ciò, percepiscono una piccola somma ogni volta che si rendono disponibili per qualche *diligenza*: proclamazione delle mete, consegna di mandati di comparizione ecc.⁴⁸

Il rendiconto della contabilità della Censaria è oggetto di una registrazione a sè, i *Libri Capse Censorum* (regg.480-482).

La serie Censaria non figura nell'inventario di Emilio Cerulli del 1952. I registri, forse già in anni precedenti, erano stati attribuiti, per la somiglianza dell'organizzazione delle scritture, parte alla serie L.Accusationum et Debitorum e parte alla serie L.Computorum.

Da un'annotazione del 1705⁴⁹ si ricava che, in epoca coeva alla loro formazione, i libri di questa magistratura erano conservati in un armadio nel Civile, quindi nell'archivio della Curia della comunità. La chiave dell'armadio era conservata dal cancelliere dei Censori, un notaio della Spezia, che ne faceva consegna, unitamente all'inventario delle scritture, ai nuovi ufficiali eletti.

Censaria - Capitoli

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
470	Capitoli per la Censaria	1633-1635		1232	MS. I.101

Censaria - Denunce presentate ai Censori

471	L. Denunciationum ac sententiarum	1621-1633		926	D 5- 9 9
472	L. Denunciationum ac sententiarum	1633-1640		932	D 5-15 15
473	L. Denunciationum ac sententiarum	1640-1648		937	D 5-20 20
474	L. Denunciationum ac sententiarum	1648-1656		944	D 5-27 27
475	L. Denunciationum ac sententiarum	1667-1679		960	D 5-43 43
476	L. Denunciationum ac sententiarum	1679-1690		965	D 5-48 48
477	L. Denunciationum ac sententiarum	1692-1709		967	D 5-50 50

⁴⁶ Il decreto, datato 27 settembre 1596, ma che conferma disposizioni precedenti, è riportato sia nel Libro dei Decreti che nei libri delle denunce degli anni 1648 e 1667. A.S.C.Sp., *L.Decretorum I*, cc.185v-186r. *L.Denunciationum et sententiarum 1648*, c.Iv. *L. Denunciationum et sententiarum 1667*, c.II r.

Dalla lettura delle sentenze si deduce che la somma è destinata interamente al Santissimo Sacramento se la denuncia parte da un pubblico ufficiale, ma, nel caso l'accusa parta da un privato, questi ha diritto ad un terzo della condanna.

⁴⁷ A.S.C.Sp. n°482, *L.Capse Censorum*, c.16r

⁴⁸ A.S.C.S.p. n°482, *L.Capse Censorum*, cc.17r, 20r.

⁴⁹ A.S.C.Sp. n°482, *L.Capse Censorum*, c.20r.

Censaria - Denunce presentate al Capitano

478	L.Denunciacionum Censorie	1642- (1647)	<i>n.c</i>	938	D 5-21 21
479	L.Denunciacionum Censorie	1705		<i>s.n</i>	non inv.214

Censaria - Contabilità

Il rendiconto della contabilità della Censaria è oggetto di una registrazione a sè, i *Libri Capse Censorum* (regg.480-482). L'organizzazione della scrittura, con lettura sinistra-destra, riproduce il modello dei *Libri Computorum*: da un lato le voci in entrata, costituite in prevalenza dalle condanne riscosse e dagli introiti dei *fabbricanti* di pane, dall'altro le uscite. Oltre ai salari dei famigli e del cancelliere, le spese dei Censori sono interamente destinate alle necessità della chiesa parrocchiale, dall'approvvigionamento delle candele ai restauri, cui si aggiungono alcune elemosine ai conventi cittadini.

480	L. Capsie Censorum	1640-1664		340	F 4-115 54
481	L. Capsie Censorum	1667-1687		420	F 4-195 134
482	L. Capsie Censorum	1703-1726?		444	F 5-15 15

Censaria - filze

483	F.Censorum	1760-1783		1667	O 6-12 133
484	F.Censorum	1792-1793			non inv.1 non inv.202 non inv.203

UFFICIO DI ABBONDANZA

L'Ufficio di Abbondanza o *offitio de vetovaglie* nasce come deputazione provvisoria, creata in momenti di difficoltà quali ristrettezze economiche, carestie, arrivo di soldatesche ecc., con l'incarico di garantire e provvedere alla distribuzione dell'approvvigionamento granario.

Diventa ben presto una magistratura stabile con precise modalità di funzionamento.

1587: creazione dell'Ufficio di Abbondanza. Quattro uomini maggiori di anni 25 e proprietari di beni stabili. L'incarico è semestrale. Allo scadere dello stesso gli ufficiali uscenti debbono rendere conto della gestione della cassa e delle vettovaglie agli ufficiali entranti. La pena per coloro che non rispondono del maneggiato è ripartita tra Capitano, Comune e Camera dei Serenissimi Procuratori di Genova.

Gli ufficiali sono obbligati a tenere un libro in cui, giornalmente, debbono scrivere le somme e le quantità di vettovaglie a loro pervenute. I grani sono conservati in un magazzino, ogni ufficiale conserva una delle quattro chiavi. La vendita, sino ad un max di 50 mine, è affidata a persona nominata dagli ufficiali che percepirà un salario (non più di un soldo per mina). Il venditore deve rendicontare settimanalmente del suo operato.

Gli Ufficiali possono utilizzare le somme a loro date dal Comune esclusivamente per l'acquisto di vettovaglie ad uso pubblico. È vietato a chiunque di far compravendita di merce, sia quella condotta in piazza che alla Menestraria, senza licenza dell'Ufficio, ad eccezione dell'uso personale. Coloro che contravvengono, dichiarandosi autorizzati, incorrono nella pena di uno scudo per mina.

L'Ufficio ha precedenza sui privati per l'acquisto dei grani immessi nel Golfo per mare, sino al giorno successivo all'arrivo.

Se ritenuto necessario, l'Ufficio ha l'autorità di impedire l'uscita delle vettovaglie dal territorio di Spezia.

Possono, inoltre, imporre a fornai e osti di acquistare grano esclusivamente presso di loro, e proibire l'acquisto in piazza, alla Menestraria o in altri magazzini solitamente autorizzati alla vendita pubblica.

Il magazzino deve mantenersi sempre fornito e pronto a rifornire la città nei tempi di bisogno, perciò, in situazioni di normalità, il privato cittadino non può acquistare per suo uso personale grano del magazzino dell'Abbondanza, ma deve servirsi in piazza o da mercanti.

(Ms.34, cc.63-66).

I Libri, di carattere contabile, sono organizzati in partita doppia; come nei L. Computorum si distinguono in manuali, ordinati cronologicamente, e mastri, in cui il riferimento è l'intestario.

Oltre alle scritture contabili sono talvolta presenti copie dei contratti stipulati con gli acquirenti delle *fabbriche* del pane, sentenze dei *Maestri Razionali* - ufficiali incaricati di rivedere l'operato di tutti i magistrati che maneggiano denaro pubblico - o provvedimenti innovativi relativi alle modalità del loro agire (cfr. Libro 1709/1714 cc.4-5).

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
485	L. Ufficio di Abbondanza	1570		520	F 5-92 36
486	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1596-1597 / 1597-1598		310	F 4-85 24
487	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1623-1626	<i>n.c</i>	325	F 4-00 39
488	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1623-1626	<i>n.c</i>	324	F 4-99 38
489	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1625-1626 / 1635-1636		841	C 1-2 2
490	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1625-1626 / 1635-1636	<i>n.c</i>	842	C 1-3 3
491	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1636-1646		450	F 5-22 1
492	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1636-1637 /		451	F 5-23 2

		1644-1645			
493	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1646-1647		354	F 4-129 68
494	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1646-1647	<i>n.c</i>	353	F 4-128 67
495	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1651-1652 / 1653-1654		367	F 4-142 81
496	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1651-1652 1652-1653		362	F 4-137 76
497	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1654-1655 / 1659-1660		854	C 1-15 1
498	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1660-1661 1661-1662		379	F 4-154 93
499	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1662-1663 1663-1664	<i>n.c</i>	385	F 4-160 99
500	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1704-1705 / 1708-1709		843	C 1-4 4
501	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1704-1705 / 1708-1709		844	C 1-5 5
502	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1709-1710 / 1713-1714		454	F 5-26 5
503	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1709-1710 / 1713-1714		452	F 5-24 3
504	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1714-1715 / 1720-1721		456	F 5-28 7
505	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1714-1715 / 1720-1721		457	F 5- 29 8
506	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1721-1722 / 1728-1729		460	F 5-32 11
507	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1729-1737		463	F 5-35 14
508	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1737-1738 / 1742-1743		467	F 5 39 18
509	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1743-1744 / 1750-1751		469	F 5-41 20
510	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1743-1744		1348	N 3-1 1
511	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1751-1752 / 1756-1757		472	F 5-44 23
512	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1770-1771 / 1778-1779		479	F 5-51 30
513	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1770-1771 / 1778-1779		845	C 1-6 6
514	L. Ufficio di Abbondanza <i>manuale</i>	1779-1780 / 1792-1793		847	C 1-8 8
515	L. Ufficio di Abbondanza <i>mastro</i>	1779-1780 / 1787-1788		846	C 1-7 7

MONTE DI PIETÀ

Nell'anno 1597, per iniziativa dei cittadini Agostino Massa, GiovanBattista Biassa q.Nicolò, Gerolamo Federici f.Agostino e del Rettore della chiesa parrocchiale, viene istituito alla Spezia un Monte di Pietà. Lo spirito assistenzialistico che muove questo provvedimento, come dichiarano gli stessi promotori nella premessa ai capitoli del Monte, trova conferma nelle contribuzioni delle confraternite di S.Maria, di S.Antonio e di S.Giovanni che, accresciute da alcune elemosine di privati vanno a costituire il capitale iniziale dell'ente.

In linea con la struttura caratterizzante i Monti di Pietà operanti nel secolo XVI, gli intenti caritatevoli rimangono nell'ambito in un'iniziativa laica sottoposta al controllo dell'autorità comunale.

La responsabilità del Monte è affidata a tre governatori, eletti annualmente dalla comunità, che esercitano il prestito su pegno aprendo i locali del Monte nelle giornate di lunedì e giovedì all'ora del vespro. L'inizio del mandato vede il passaggio di consegne tra gli ufficiali uscenti ed i neo eletti. Entrambi, unitamente al sindaco più anziano, determinano a maggioranza il tetto massimo annuale del capitale a disposizione degli utenti del Monte. In base allo statuto la somma così definita è al netto di tutte le spese sostenute per la gestione dell'ente, che dovranno essere coperte, invece, dagli interessi richiesti a quanti accedono al prestito⁵⁰. Il denaro in esubero rispetto alla somma prevista quale "bisogno ordinario" per le sovvenzioni viene conservato in una cassetta custodita dal governatore di maggior età, ma della cui apertura sono responsabili gli altri due colleghi. In un'altra cassa, di cui tutti e tre posseggono la chiave, sono conservati il capitale liquido del Monte ed i pegni in metallo prezioso.

Alla decisione della sovvenzione partecipano almeno due governatori, ma l'equità del responso è garantita dalla presenza costante di una quarta persona a cui è assegnato in esclusiva il compito di stimare i beni depositati.

Non siamo in possesso di un elenco dettagliato delle tipologie ammesse al deposito, ma solo di una disposizione limitativa che esclude i libri, le armi ed i beni di pubblica proprietà. Qualunque sia l'oggetto impegnato la somma riscossa non deve superare la misura di un terzo del suo valore⁵¹. All'atto della consegna del pegno viene rilasciato un bollettino, da presentare al momento del riscatto, in cui la descrizione del pezzo è siglata dalla sottoscrizione di uno dei governatori e dal sigillo del Monte. E' fatto veto di sostituire il pegno depositato con altro bene e di ritirare per primo, nel caso una persona impegnasse più cose, quello di maggior valore.

Trascorso un anno dalla sottoscrizione del prestito e rimasto il debito insoluto gli ufficiali bandiscono un'asta pubblica, proclamata preventivamente dal messo e da un avviso esposto alla porta del Monte. Contravvenendo a questa disposizione i governatori uscenti, allo scadere del loro mandato, devono pagare il valore corrispondente dei pegni non incantati, che saranno cancellati dall'inventario dell'ente, assumendosi, quindi, personalmente, il titolo di creditori per gli oggetti in questione.⁵²

Nello statuto del Monte le prime disposizioni riguardano proprio le scritture. I governatori sono tenuti a redigere due distinti registri: un libro di cassa debitori e creditori, redatto dall'ufficiale più abile nella scrittura, conservato da questi presso di sé, ed un libro contenente i Capitoli d'istituzione, le successive disposizioni,

⁵⁰ Gli Statuti non si soffermano sulla quantificazione di questi interessi. Da una deliberazione dell'anno 1608 si ricava che il Pontefice aveva autorizzato la riscossione di un interesse del tre per cento. A.S.C.Sp. n°80, *Liber Deliberationum 1608/1609*, c.7r.

⁵¹

Nel 1615 un nuovo provvedimento dei Governatori del Monte stabilisce che *non si possa imprestare per qualsivoglia sorte de pegni salvo lire otto al più sopra ogni sorte di pegno di valuta di più de dette lire otto conforme il solito e sintanto che saranno denari da potersi imprestare*. La stessa deliberazione è ripetuta negli anni 1616, 1621, 1622, 1624, 1625, 1629. A.S.C.Sp. n°516, *Liber Montis Pietatis*, cc.16s, 18, 18.2°d, 19d, 20d.

⁵²

A.S.C.Sp. n°18, *L.Decretorum III°*, c.32: 1674, luglio 16. sindaci e consiglio scrivono a Genova lamentando che gli agenti del Monte tralasciano di porre all'asta i pegni, cosa che è contraria ai capitoli del Monte ed è dannosa in quanto alcuni tipi di cose, lane ecc., nel tempo si rovinano ed il loro valore diminuisce. Propongono sia introdotta una penale di £.100 per gli ufficiali che non faranno asta a tempo debito. Approvato dal Senato il 23 agosto.

l'elenco dei benefattori e gli inventari annuali. Mentre quest'ultimo libro copre un vasto arco di tempo, il libro di conto, iniziatosi, come si ricava dalle descrizioni presenti negli inventari, il giorno 4 maggio 1597, è già concluso nel 1619, anno in cui sono presenti nell'ufficio due registri di conti, indicati rispettivamente con le lettere A e B.

Dall'analisi dell'unico registro pervenutoci da questa magistratura possiamo vedere che l'inventario menzionato più volte non è un inventario analitico, ma un semplice elenco delle suppellettili e del materiale di cancelleria presente nell'ufficio, cui si accompagna la segnatura del numero dei pegni e del capitale giacente nella cassa del Monte⁵³. La prima lista è dell'anno 1600 e, come da disposizione statutaria, viene sottoscritta dai tre ufficiali, che sono ancora le stesse persone che hanno patrocinato l'istituzione dell'ente, dal cancelliere e dal sindaco anziano. Nell'anno 1635 si registra un lieve cambiamento di forma: all'elenco si sostituisce una dichiarazione dei governatori entranti che, tuttavia, non si discosta, per quanto attiene al contenuto, dalle precedenti scritte. Scompare, invece, la figura del sindaco, mentre la sottoscrizione del cancelliere si fa più ampia, ribadendo, talvolta, l'entità del capitale consegnato.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
516	L. Monte di Pietà	1597-1647		917	D 4-25 1

⁵³ Gli ufficiali entranti, al momento di redigere l'inventario, controllavano che questi due dati corrispondessero ai valori indicati nel saldo del libro di cassa. E' del 1640 un'annotazione dei governatori che segnala un divario tra i debitori presenti nel libro di cassa e la lista dei pegni effettivamente presenti nel Monte. A.S.C.Sp. n°516, c.24d.

UFFICIO DI SANITÀ

Le competenze dell'Ufficio di Sanità, la cui esistenza è documentata, anche se in maniera sporadica, a partire dal secolo XV, si estendevano ad un aspetto ben preciso della tutela della salute pubblica. L'Ufficio si occupava infatti di definire le generali norme di igiene, quali quelle che regolavano la pulizia delle strade o l'uso delle acque, e in particolare di evitare il diffondersi di epidemie. L'esercizio di questa funzione si espletava quasi esclusivamente cercando di evitare il contatto con i luoghi nei quali le epidemie si erano già manifestate e quindi attraverso il puntuale controllo delle persone e delle merci che entravano in città. Le competenze dell'Ufficio si rivolgevano soprattutto ad evitare la diffusione delle malattie piuttosto che a curarle.

Non mancava da parte degli organi di governo un impegno a fornire a tutti un minimo di assistenza sanitaria: la comunità si preoccupava di assicurare la presenza in città di un medico, a disposizione di tutti i cittadini, anche i più poveri, che veniva eletto ogni anno e pagato dal Comune⁵⁴; così come a varie riprese appaiono nelle voci di uscita del bilancio le spese per la costruzione o la gestione dell'ospedale⁵⁵. Tutto questo però non rientrava nei compiti dell'Ufficio di Sanità, i cui membri svolgevano piuttosto il ruolo di controllori e non appartenevano necessariamente alla classe medica.

Il loro compito era quello di prendere i dovuti provvedimenti ogni qual volta si diffondeva la notizia del sorgere di un focolaio di malattia contagiosa, non soltanto sul territorio del Capitanato ma negli Stati confinanti o in quelli con i quali si tenevano abitualmente rapporti commerciali. In caso di pericolo di contagio si intensificavano le guardie agli ingressi della città e al porto e si allestivano i locali e gli spazi dove viaggiatori, merci e navigli potevano essere sottoposti alla "purga".

Nel corso del secolo XV gli **Ufficiali di Sanità** non venivano eletti con regolarità, ma soltanto in caso di necessità, mentre, dall'inizio del secolo XVI, questo organo acquista una fisionomia più definita e i suoi ufficiali cominciano a comparire regolarmente, nei libri delle delibere, tra quelli scelti dal Consiglio all'inizio di ogni anno di governo. Il numero degli eletti e la durata della loro carica cambia però nel corso del tempo.

A partire dal 1605 dai libri delle delibere risulta chiara l'adozione di una nuova procedura per la costituzione dell'Ufficio: gli ufficiali che si succedevano nel corso dell'anno erano dodici. Si alternavano con un sistema di rotazione sfalsata che prevedeva la compresenza di tre ufficiali ognuno dei quali rimaneva in carica per tre mesi. Alla fine di ogni mese un nuovo eletto andava a sostituire l'ufficiale che aveva concluso il proprio mandato⁵⁶.

Questa procedura rimase in vigore fino al 1661, anno in cui il Governo genovese emanò alcune disposizioni in materia di sanità la cui validità, soprattutto per quanto riguarda le norme di carattere istituzionale, si mantenne nel corso di tutto il secolo XVIII⁵⁷.

Esse stabilivano che in ogni Villa del Dominio si dovessero eleggere da due a quattro Ufficiali di Sanità a seconda della grandezza del luogo. Alla Spezia il numero previsto era di tre persone (cfr. libri delle delibere). Gli Ufficiali duravano in carica sei mesi e la loro elezione doveva essere confermata dal Magistrato Genovese.

⁵⁴ A.S.C.Sp., n°26, Liber Deliberationum, 1428, c.8v. Il medico della comunità chiede l'autorizzazione a Sindaci, Consiglio e Vicario di recarsi a Genova per otto giorni.

A.S.C.Sp. n°36, Liber Delierationum 1482, c.7v. Geronimo di Manarola viene eletto per un anno medico del comune, borgo e ville con salario di lire 125 divise in tre rate. Ha il divieto di allontanarsi dalla terra senza l'autorizzazione di Sindaci e Consiglio e in caso di peste ha l'obbligo di stare nel luogo stabilito da Sindaci e Consiglio.

⁵⁵ A.S.C.Sp, n°33 Liber Deliberationum, 1479,c.19r.; n°35, Liber Deliberationum, 1481, c.13r.

⁵⁶ A.S.C.Sp, n° 78 e n°80, libri Deliberationum, 1605 e 1608. Come nella maggior parte dei libri delle delibere di questo periodo nelle prime carte, alla voce Ufficio di Sanità, appare l'elenco dei dodici nuovi ufficiali eltti durante l'anno con l'indicazione, a fianco, della carta del registro alla quale appare il decreto di elezione.

⁵⁷ A.S.C.Sp., scatola 34, manifesti - lasciapassare di sanità, doc.n°1.

Per questo motivo le procedure si espletavano a febbraio, per gli Ufficiali che entravano in carica a maggio, e ad agosto per quelli che avrebbero iniziato a novembre⁵⁸.

L'Ufficio doveva avere un **cancelliere**, possibilmente un notaio, o comunque persona fidata e in grado di scrivere che, come gli altri, doveva ricevere l'approvazione del magistrato genovese⁵⁹.

Il Cancelliere aveva il compito di segnalare su apposito foglio, apposto su *tavoletta*, i nominativi dei luoghi sospetti ed aggiornarli giornalmente.

Doveva inoltre tenere due registri, sottoscritti dal cancelliere dei Conservatori di sanità di Genova. Nel primo venivano trascritti gli ordini generali e particolari che da Genova si trasmettevano, nel secondo si scrivevano gli *esami dei padroni dei vascelli* che approdavano al porto.

Risulta chiaro quindi che, pur essendo un organo dell'amministrazione locale, l'Ufficio di Sanità non svolgeva la propria attività in maniera autonoma ma dipendeva da una Magistratura genovese, i **Conservatori di Sanità**, che emanavano provvedimenti in materia validi per tutto il Dominio. Il peso dell'autorità di questo Magistrato, la cui esistenza è documentata già nel secolo XV, si fa sentire sugli uffici periferici soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XVI. Da quella data, e in maniera ancor più puntuale nel corso del secolo successivo, si intensificano le disposizioni sia di carattere amministrativo che pratico che denotano la volontà di gestire in maniera unitaria il problema della salvaguardia della salute pubblica su tutto il territorio della Repubblica.

L'Ufficiale a cui era demandato il compito di fare da tramite tra il Magistrato genovese e gli Uffici periferici era il **Commissario di Sanità**. Questi veniva investito dei suoi poteri direttamente dai Conservatori di Sanità, durava in carica un anno ed aveva il compito di mantenere i rapporti con il Governo centrale e di fare in modo che gli ordini e i provvedimenti emanati dal magistrato genovese venissero diffusi e messi in pratica su tutto il territorio. In questa zona la giurisdizione del Commissario di Sanità si estendeva a tutto il Capitanato e nella maggior parte dei casi veniva investito di questa carica lo stesso Capitano. Ciò si spiega anche con il fatto che il Commissario di Sanità aveva "*autorità e balia di punire e castigare i trasgressori [...] in qualsivoglia pena tanto pecuniaria che corporale sino all'ultimo supplicio esclusivamente*"⁶⁰ e la facoltà di infliggere pene corporali, nel capitanato della Spezia, era riservata al giudice maggiore, cioè al Capitano.

Poteva accadere che, per far fronte a situazioni particolarmente delicate, i Conservatori di Sanità di Genova eleggessero tre **Commissari Generali**, uno per la riviera di levante, uno per quella di ponente ed uno per il territorio dei Giovi, alla cui autorità tutti i Commissari dei diversi Capitanati dovevano sottostare.⁶¹

L'Ufficio di Sanità di Spezia era quindi composto da un Commissario, tre Ufficiali e un cancelliere. A completare l'organico si aggiungevano poi le **guardie**: ogni accesso alla città era infatti controllato da un gruppo di uomini il cui numero veniva definito di volta in volta dal Commissario in ragione delle necessità del momento⁶². I posti di guardia erano attivi sia di giorno che di notte e il personale da destinare a questa incombenza veniva reclutato tra i cittadini delle diverse ville. Ogni comunità aveva l'obbligo di assicurare la presenza di un numero adeguato di uomini da destinare ai posti di guardia e questo era spesso fonte di lamentele e di litigi, nel tentativo di astenersi quanto più possibile da questo impegno⁶³.

⁵⁸ Questa procedura comincia ad essere applicata alla Spezia a partire dall'anno 1662, come risulta dal libro delle delibere di quell'anno. Dallo stesso libro si evince che l'Ufficio di sanità della Spezia era composto da tre Ufficiali. A.S.C.Sp., n°128, c.21v.

⁵⁹ Nel 1663 dalla Spezia si chiede ai Conservatori di Sanità di Genova di poter affidare al cancelliere della comunità anche l'incarico di cancelliere dell'Ufficio di Sanità, Cfr. A.S.C.Sp., n°129, c. 18r.

⁶⁰ A.S.C.Sp., scatola 34, manifesti e lasciapassare di sanità, documneto n°24.

⁶¹ A.S.C.Sp., n°530, filza di sanità, in data 16 agosto 1720, lettera patente del Capitano della Spezia Niccolò Orero come commissario di sanità. "...nel caso in cui fossero eletti Commissari generali dell'una e dell'altra riviera il Commissario dovrà sottostare ai loro ordini"

⁶² A.S.C.Sp., n°530, Filza di Sanità 1720-1721, in data 16 agosto 1720, Lettera patente edl Capitano Niccolò Orero come Commissario di Sanità "Giunto nel luogo della sua carica [il Capitano] visiterà le marine, spiagge e scali e collocherà i posti di gaurdia decidendo il numero di uomini necessari. Non dovrà essere lasciato nessun accesso libero allo sbarco di merci o persone"

⁶³ A.S.C.Sp., n°530, in data 30 agosto 1721, Lettera dei Conservatori di sanità in favore degli uomini di Biassa e Campiglia che avevano chiesto di essere coadiuvati nelleguardie di sanità dagli uomini di Pegazzano, Fabiano, Coregna e Vignale.

Il documento attraverso il quale gli Uffici di sanità esercitavano i propri controlli era la **bolletta o patente di Sanità**. Si trattava di un attestato che doveva accompagnare sia le merci che i viaggiatori e che certificava che questi erano partiti da un luogo dove non si erano manifestate malattie contagiose. L'obbligo di far vidimare le bollette in tutte le località toccate durante il viaggio permetteva di esercitare un controllo ancor più accurato.

Agli Uffici di Sanità spettava quindi il compito di emanare le bollette per coloro che partivano dalla città, controllare quelle di chi giungeva da altri luoghi e timbrare i documenti dei viaggiatori di passaggio.

Particolarmente delicato era il problema della falsificazione delle patenti; per questo motivo le disposizioni del Governo Genovese volte a limitare questo rischio sono numerose e piuttosto minuziose. Il solo ufficiale abilitato ad emanare bollette era il cancelliere e, se in un primo tempo questi scriveva a mano i suoi attestati, successivamente si adottò la soluzione di fare uso di patenti a stampa. Un decreto dei Conservatori di sanità di Genova del 16 gennaio 1696 fornisce indicazioni molto precise in proposito⁶⁴: le patenti di sanità emesse dai luoghi delle riviere saranno tutte a stampa, obbligatoriamente a partire dal 1° maggio 1696; le patenti, su cui sarà riprodotto lo stemma della repubblica, saranno prodotte dallo stampatore dei Conservatori a spese degli stessi. Impresse dal loro sigillo, saranno poi tenute presso la Camera dei conservatori per essere distribuite ai cancellieri deputati; sarà cura di ogni cancelliere mandare a prendere le stesse "per lettera pubblica" o recarsi personalmente presso i conservatori; le patenti verranno rilasciate esclusivamente ai bastimenti della propria città, unica eccezione i vascelli di altre nazioni che per "accidente" fossero costretti a transitare nel Dominio.

Più volte i dispacci dei conservatori di sanità affrontano l'argomento del prezzo delle bollette, prezzo che naturalmente subisce alcune variazioni nel corso del tempo. Generalmente comunque i singoli viaggiatori ricevevano gratuitamente la loro patente mentre era necessario versare una cifra al cancelliere quando si richiedevano patenti per le merci e i vascelli. Le numerose indicazioni riguardanti l'obbligo di richiedere la patente di sanità esclusivamente all'Ufficio della città di origine devono essere letti anche nell'ottica della salvaguardia dei cancellieri e degli Uffici di Sanità per i quali l'emanazione delle bollette costituiva una fonte di guadagno.

L'altro aspetto importante dell'attività degli ufficiali di Sanità era quello del vaglio dei documenti dei viaggiatori in arrivo e della concessione della *pratica*, cioè della facoltà di entrare e soggiornare in città. Le procedure necessarie per l'espletamento di questa funzione variavano in ragione della situazione sanitaria del dominio e del tipo di merce o di persone da introdurre. Generalmente la procedura era piuttosto semplice per i viaggiatori che non portavano merci, se in possesso della bolletta, e per i commercianti che giungevano per via di terra, anche se si guardavano con diffidenza zingari, mendicanti e persone senza fissa dimora⁶⁵. Nei periodi di relativa tranquillità non si richiedeva la patente a coloro che abitavano nel dominio della Repubblica di Genova, mentre la fede di sanità personale diveniva obbligatoria per tutti, ogni qual volta si avvicinava il pericolo della diffusione di un'epidemia.

Nei confronti dei vascelli che approdavano al porto la procedura era assai più complessa e coinvolgeva tutti i componenti dell'Ufficio: il cancelliere, gli Ufficiali e il Commissario. Indicazioni precise sui dettagli di questa pratica si ricavano dalle disposizioni del 1661:

- per i vascelli che navigano solo entro i limiti del Dominio, l'Ufficiale ed il cancelliere provvederanno alla *prattica* quando gli stessi esibiscano le fedi di sanità per le persone e le merci. In caso contrario comunicheranno con gli altri ufficiali e, ritenendo ci sia la possibilità di contagio, invieranno l'imbarcazione a Genova, accompagnata da una lettera.

- per quanto riguarda i vascelli che provengono da oltre Dominio, il Cancelliere dovrà farsi presentare le fedi di sanità per persone, merci e passeggeri. Dopodichè il padrone ed eventualmente alcuni marinai, verranno sottoposti ad interrogatorio da registrarsi nel *libro degli esami*. Saranno riportate le seguenti informazioni:

- 1) data e luogo di partenza
- 2) merci caricate e dove
- 3) porti e spiagge in cui si sono fermati
- 4) con quali vascelli abbiano avuto commercio nel corso del viaggio
- 5) se, dopo la partenza, le persone siano sempre state sane

⁶⁴ A.S.C.Sp., n°522, Libro dell'Ufficio di Sanità, in data 16 gennaio 1696.

⁶⁵ A.S.C.Sp., n° 518, Libro dell'Ufficio di sanità, 1629 - 1636. In vari punti si trovano indicazioni su questi argomenti.

Nel caso qualcuno si sia ammalato o morto si approfondiranno le cause, le circostanze e lo stato attuale

6) numero delle persone imbarcate all'inizio del viaggio e di quelli presenti al momento

7) se nei luoghi di tappa sia stata concessa o negata la "prattica"

il padron, prima dell'interrogatorio, deve giurare di dire il vero e in caso di spergiuro potrà essere punito con pene corporali, pecuniarie, o con la confisca delle merci non denunciate.

- dopo l'interrogatorio il Cancelliere porterà libro e bollette agli Ufficiali riuniti insieme al Commissario. Essi valuteranno:

che il vascello provenga da luogo sano

che le fedi siano "giustificate" per persone e merci

che il vascello non abbia toccato luoghi infetti

che il Vascello non abbia praticato con navi sospette o corsari

che nel viaggio siano stati tutti sani

che le patenti siano state segnate in tutti i luoghi di tappa

che il numero delle persone presenti corrisponda a quello delle fedi

che non ci siano dubbi sull'identità delle persone

in caso di esito positivo sarà data *prattica* al vascello, in caso manchi uno di questi requisiti ordineranno con *penale intimazione* che si rechino direttamente al porto di Genova senza praticare con gli altri vascelli e di ciò sarà resa nota nelle bollette che verranno rese al vascello.

*La serie dei documenti dell'Ufficio di Sanità è stata suddivisa in varie sottoserie che raccolgono i diversi materiali prodotti dall'Ufficio, suddivisi come segue: **libro del Commissario di Sanità, libri di sanità, libri delle patenti di sanità, patenti di sanità, filze di sanità.** Per la descrizione dei contenuti delle singole sottoserie si rimanda ai cappelli relativi.*

Libro del Commissario di Sanità

La serie è composta da un unico registro in cui sono riportate le denunce fatte al Commissario di Sanità per inadempienze nei confronti delle disposizioni in materia. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi ufficiali o le guardie a risultare colpevoli e ad essere puniti per non aver atteso in maniera adeguata all'espletamento della loro funzione.

Si tratta in sostanza di una raccolta di processi in cui le registrazioni si aprono con una denuncia e si concludono con la sentenza del Commissario.

Numero	Titolo	Data	Note	Vecchio n° d'ordine	Vecchia segnatura
517	L. del S.Commissario di Sanità	1580-1581		848	C 1-9 1

Libri dell'Ufficio di sanità

La serie è composta dai libri in cui il Cancelliere riportava gli ordini emanati dai Conservatori di sanità di Genova, validi per tutto il dominio.

A questi decreti provenienti da Genova si alternano, in misura minore, le disposizioni del commissario di Sanità della Spezia e molti elenchi delle persone destinate alle guardie di sanità.

Secondo quanto disposto dal decreto dei Conservatori di Sanità del 1661 i libri venivano vidimati dal cancelliere del Magistrato dei Conservatori di Sanità di Genova

Si conservano, in maniera completa, le registrazioni a partire dall'anno 1629 fino al 1723. Il registro n° 520, infatti, si interrompe al 5 agosto 1661, ma in quell'anno le registrazioni continuano nel libro n° 521 fino all'anno 1672 per poi proseguire di nuovo nel registro precedente, n°520, fino all'anno 1681.

Numero	Titolo	Data	Note	Vecchio n° d'ordine	Vecchia segnatura
518	L. Ufficio di Sanità	1629-1636		849	C 1-10 2
519	L. Ufficio di Sanità	1636-1655		850	C 1-11 3
520	L. Ufficio di Sanità	1655-1681		851	C 1-12 4
521	L. Ufficio di Sanità	1661-1671		852	C 1-13 5
522	L. Ufficio di Sanità	1681-1723		853	C 1-14 6

Libri delle patenti di sanità

Nei libri delle patenti di sanità venivano registrati dal Cancelliere gli interrogatori dei *Padroni* delle navi che chiedevano di attraccare al porto. L'interrogatorio riportato su questo registro, insieme alle patenti presentate dal richiedente, venivano sottoposti al vaglio degli Ufficiali di sanità che decidevano se concedere al vascello la *pratica*, cioè la facoltà di attraccare. Il responso finale: *pratica concessa*, oppure, *pratica non concessa*, veniva riportato sul registro, al termine dell'interrogatorio.

Numero	Titolo	Data	Note	Vecchio n° d'ordine	Vecchia segnatura
523	Libro delle patenti di sanità	1680-1696		1349	N 3-2 1
524	Libro delle patenti di sanità	1730-1765		1350	N 3-3 2
525	Libro delle patenti di sanità	1765-1775		1351	N 3-4 3

Patenti di sanità

Sono raccolte in questa serie le bollette di sanità che viaggiatori e mercanti consegnavano all'Ufficio per poter ottenere il permesso di entrare in città. Sono per la maggior parte a stampa e recano lo stemma dello Stato da cui provengono, venivano poi compilate a mano con il nome del richiedente e, se necessario, con l'indicazione delle merci che trasportava.

Numero	Titolo	Data	Note	Vecchio n° d'ordine	Vecchia segnatura
526	Patenti di Sanità (carte sciolte)	1576-1689		20	F 1-20 20

Filze di sanità

Tutti i documenti contenuti nelle filze di sanità sono in relazione all'attività del Commissario di sanità. Si tratta di corrispondenza con i Conservatori di sanità di Genova, di processi riguardanti questa materia, di ordini del magistrato genovese o provvedimenti del Commissario stesso.

Poichè molto spesso la carica di Commissario di sanità veniva affidata al Capitano può capitare di trovare materiale simile a quello di queste filze nella serie Criminalium, che raccoglie i documenti inerenti all'attività del Capitano.

Numero	Titolo	Data	Note	Vecchio n° d'ordine	Vecchia segnatura
527	Filcia Sanitatis	1576-1579		2097	O 1-5 1
528	Filcia Sanitatis	1579-1580	<i>a,b</i>	1712bis 1840 2086	L 3-10b 1b R 1-3 3 S 6-13 6
529	Filcia Sanitatis	sec.XVI- sec.XVIII		1650	O 5-26 116 non inv. 21
530	Filcia Sanitatis	1720-1721		1807	L 1-3 3 R 4-2 74

DIVERSORUM COMMUNITATIS

La serie raccoglie documenti di diverso tipo attinenti la gestione degli affari della comunità. Sono presenti liste nominative di contribuenti, liste nominative di ufficiali del Comune, liste di spese del Padre del Comune, mandati di pagamento, proposte di privati per l'appalto degli introiti comunali, copie di lettere inviate da Sindaci e Consiglio al Governo Genovese, lettere dell'Avvocato del Comune, suppliche, biglietti anonimi che denunciano irregolarità, proclami a stampa e non di provvedimenti attuati dalla Repubblica e comunicati al Dominio.

Alcune filze conservano anche materiale attinente alla sanità tra cui proclami, bollette di sanità, corrispondenza del Capitano quale Commissario di Sanità.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
531	Filcia Diversorum Communitatis	1577-78		1514	P 4-23 143 non inv.159
532	Filcia Diversorum Communitatis	1583-84		2189	T 4-5 7 non inv.81
533	Filcia Diversorum Communitatis	1616		2194	T 4-10 12
534	Filcia Diversorum Communitatis	1617-18		2195	T 4-11 13
535	Filcia Diversorum Communitatis	1631-1632	<i>n.c.</i>	2216	T 5-8 34
536	Filcia Diversorum Communitatis	1633-1634		2217	T 5-9 35
537	Filcia Diversorum Communitatis	1635-1636			non inv.69
538	Filcia Diversorum Communitatis	1637-1638		2218	T 5-10 36
539	Filcia Diversorum Communitatis	1638-1639		2197	T 4-13 15
540	Filcia Diversorum Communitatis	1641-1642		2202	T 4-18 20 non inv.107
541	Filcia Diversorum Communitatis	1643-1644		2184	T 3-23 2
542	Filcia Diversorum Communitatis	1649-1650		2203	T 4-19 21
543	Filcia Diversorum Communitatis	1654-1655		2219	T 5-11 37
544	Filcia Diversorum Communitatis	1655-1656		2201	T 4-17 19
545	Filcia Diversorum Communitatis	1660-1661		2200	T 4-16 18
546	Filcia Diversorum Communitatis	1662-1666		1652	O 5-28 118
547	Filcia Diversorum Communitatis	1666-1667		2220	T 5-12 1
548	Filcia Diversorum Communitatis	1668-1669		2221	T 5-13 2
549	Filcia Diversorum Communitatis	1669-1670		1469	P 3-21 98
550	Filcia Diversorum Communitatis	1673-1674		2198	T 4-14 16
551	Filcia Diversorum Communitatis	1674-1675		2205	T 4-21 23
552	Filcia Diversorum Communitatis	1690-1702		1531	P 4-40 1
553	Filcia Diversorum Communitatis	1707-1709		1553	O 2-19 19
554	Filcia Diversorum Communitatis	1709-1714		2099	O 1-7 1
555	Filcia Diversorum Communitatis	1714-1718		2098	O 1-6 2
556	Filcia Diversorum Communitatis	1719-1729		1532	P 4-41 2
557	Filcia Diversorum Communitatis	1729-1740		1583	O 3-21 49
558	Filcia Diversorum Communitatis	1740-1759		1619	O 5-25 115 non inv.50 non inv.113
559	Filcia Diversorum Communitatis	1756-1771		2100	O 1-8 2

560	Filcia Diversorum Communitatis	1781-1794			non inv.125 non inv.148
-----	--------------------------------	-----------	--	--	----------------------------

In seguito ad una richiesta presentata dalla comunità, il serenissimo senato decreta l'elezione di una deputazione sopra le acque (25.06.1771). Vengono nominati Angelo Alberto Passano e Domenico Lomellino, cui si aggiungono i due sindaci pro tempore del comune, che opereranno sotto la sovrintendenza del governatore pro tempore. Il problema era causato dai torrenti cittadini, Lagora, Dorgia, Canale di Biassa, Canale di S.Francesco, Canale di Antognana e in generale da tutte le acque che sboccavano sulla spiaggia della Spezia, che fuoriuscendo dai loro letti frequentemente provocavano notevoli danni ai possessori dei terreni posti lungo il loro corso.

La deputazione incaricata dei lavori di ripristino viene autorizzata ad individuare due periti che ripartiscano in modo proporzionale la spesa dei lavori tra i proprietari dei terreni (fermo restando che se uno di questi non pagava gli altri erano liberi di pagare al suo posto, per far proseguire velocemente i lavori. La deputazione in questo caso poteva dare i beni del renitente in proprietà o locazione a colui che avrebbe pagato).

(L.Decretorum IV, c.115)

561	Deputazione sopra le acque	1772-1776 1791-1792	<i>filza</i>	1426 1662	P 2-21 55 O 6-7 128
-----	----------------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------------

562	Acta Civilia et Div. not. A.Strata	1637-1643	<i>filza</i>	2199	T 4-15 17
-----	------------------------------------	-----------	--------------	------	-----------

IL CAPITANO

Eletto annualmente tra i nobili genovesi, il Capitano esercitava la propria giurisdizione non soltanto sulla Podesteria ma su tutto il territorio del Capitanato.

Svolgeva il ruolo di garante della sovranità genovese sul territorio oltre che di giudice maggiore, responsabile dell'unica Curia criminale del Capitanato. Si adoperava affinché le leggi della Repubblica venissero adeguatamente applicate non soltanto in materia criminale ma per tutto ciò che riguardava la regolamentazione dei commerci, la sanità, l'ordine pubblico e in particolar modo il pagamento delle imposte (avarie e gabelle). Tutti i provvedimenti del Governo genovese riguardanti l'amministrazione dei territori periferici passavano attraverso la sua figura che svolgeva il ruolo di tramite tra il potere centrale e le amministrazioni locali. Egli costituiva l'unico referente sul territorio di tutte le magistrature genovesi che si occupavano dell'amministrazione del Dominio, dal Magistrato delle monete al Magistrato di sanità, il Magistrato di guerra e, in particolar modo, a partire dal 1620, anno della sua istituzione, il Magistrato delle Comunità che si occupava della gestione dei territori periferici soprattutto per quel che concerneva la riscossione delle imposte.

Esistono nell'archivio comunale alcune serie che raccolgono documenti attinenti ad attività specifiche del Capitano: le *filze di Sanità* contengono lettere ed atti del Capitano in veste di Commissario di Sanità; la *serie Ruoli e Paghe* raccoglie gli elenchi e i mandati di pagamento delle milizie cittadine; la *serie Litterarum* contiene la corrispondenza del Capitano con le magistrature genovesi, mentre i *Secretorum* sono raccolte di corrispondenza riservata. Non sempre però nel corso del tempo questi documenti sono stati archiviati separatamente e suddivisi in serie distinte; capita molto più spesso che tutto ciò che riguardava l'attività del Capitano fosse riunito all'interno delle filze *Criminalium*

LITTERARUM

Le lettere, indirizzate al Capitano, provengono quasi esclusivamente dal Serenissimo Senato e da altre magistrature genovesi. Ricorrono con maggiore frequenza il Magistrato delle Comunità, il Magistrato di Guerra, il Magistrato dei Censori, gli Inquisitori di Stato, l'Ufficio del Sale, i Provvisori del Vino e quelli dell'Olio, il Magistrato di Sanità. La corrispondenza riguarda in generale l'amministrazione del Capitanato di cui si precisano le disposizioni competenti al territorio e la relativa applicazione, soprattutto in materia fiscale. Numerose sono le lettere che rispondono a suppliche di particolari, allegate alle stesse, indicando al Capitano le misure da adottare per il caso in questione. Si ritrovano inoltre comunicazioni relative ai risultati delle operazioni elettorali svoltesi nelle singole comunità.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
563	Filcia Litterarum	1698-1699		1426	P 2-21 55 non inv.101 non inv.155 non inv.119
564	Filcia Litterarum + lettere 1699-1712	1699-1700		1974	R 6-17 137
565	Filcia Litterarum	1699-1700	?	1984	S 2-3 147
566	Filcia Litterarum	1700-1701		1805	L 1-1 1

				1925	R 4-16 88
567	Filcia Litterarum	1704-1705 1705-1706	?	1984	S 2-3 147
568	Filcia Litterarum	1720-1721		1806	L 1-2 2
569	Filcia Litterarum	1722-1723 1723-1724		1808 1809 1527	L 1-4 4 L 1-5 5 P 4-36 156
570	Filcia Litterarum	1736-1737 1737-1738			non inv.19
571	Filcia Litterarum	1738-1739		1810	L 1-6 6
572	Filcia Litterarum	1740		1811	L 1-7 7
573	Filcia Litterarum	1741-1744		1812	L 1-8 8
574	Filcia Litterarum	1749-1750		1813	L 1-9 9
575	Filcia Litterarum	1754-1755		1814	L 1-10 10
576	Filcia Litterarum	1755-1758		1815	L 1-11 11
577	Filcia Litterarum	1758-1759 1759-1760 1760-1761		2078	S 6-5 241 non inv.129 non inv.196
578	Filcia Litterarum + varia secc.XVII-XIX	1761-1763		1383	O 6-30 12
579	Filcia Litterarum	1765-1767		1816 2153	L 1-12 12 T 6-16 1 non inv.196 non inv.203
580	Filcia Litterarum	1766-1769		1817	L 2-1 13
581	Filcia Litterarum	1769-1771		1818	L 2-2 14
582	Filcia Litterarum	1771-1772	<i>poche cc.</i>		non inv.122
583	Filcia Litterarum + varia sec.XVII , + 1c.1417	1775-1776		2153 1523	T 6-16 1 P 4-32 152 non inv.202
584	Filcia Litterarum	1778-1779	<i>n.c.</i>	1666	O 6-11 132
585	Filcia Litterarum	1779-1781		1819	L 2-3 15
586	Filcia Litterarum	1781-1782		1820	L 2-4 16
587	Filcia Litterarum	1782-1783		1821	L 2-5 17
588	Filcia Litterarum	1783-1784		1822	L 2-6 18
589	Filcia Litterarum	1784-1785		1823	L 2-7 19
590	Filcia Litterarum	1785-1786		1824	L 2-8 20
591	Filcia Litterarum	1786-1787		1825 2009 1912 1925	L 2-9 21 S 3-5 172 R 4-3 75 R 4-16 88 non inv.181
592	Filcia Litterarum	1787-1788		1826	L 2-10 22
593	Filcia Litterarum	1788-1789		2061	S 5-11 224
594	Filcia Litterarum	1790-1791		1828	L 2-12 24
595	Filcia Litterarum	1791-1792		1829	L 3-1 25
596	Filcia Litterarum	1792-1793			non inv. 1 non inv.48 non inv.143
597	Filcia Litterarum	1793-1794		1830	L 3-2 26

598	Filcia Litterarum	1794-1795		1831	L 3-3 27
599	Filcia Litterarum	1795-1796		1832	L 3-4 28
600	Filcia Litterarum	1796-1797		1833	L 3-5 29

SECRETORUM

Questa filza contiene lettere riservate indirizzate al Capitano.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
601	Filcia Secretorum	1753-1754		2104	O 1-12 1

CONTABILITÀ DEL GOVERNATORE

Si tratta del libro dei conti dell'amministrazione del Governatore Giambattista Carbonara che rimase in carica per due anni consecutivi il 1785/86 e il 1786/87⁶⁶.

Questo resoconto, dal quale risulta il maneggio delle entrate e delle uscite dell'intero Capitanato, veniva consegnato dal Governatore, al termine del suo mandato, al Magistrato delle Comunità, come attestato del suo operato quale responsabile della gestione del denaro pubblico⁶⁷.

Il libro si apre con gli indici delle voci in entrata, rappresentate dalle diverse Comunità del Capitanato, e delle voci in uscita, divise fra "Creditori" e "Creditori dei frutti".

Sotto la voce "Creditori" sono elencate le somme destinate alle magistrature genovesi, come la tassa delle Galee, e tutte le spese fisse da suddividere tra le diverse comunità, quali il salario del Governatore e degli altri Ufficiali, le spese per la residenza dei Sindacatori, fino alle spese per la carta bollata. I "Creditori dei frutti" erano invece gli enti privati o i singoli cittadini verso i quali le Comunità erano debtrici, molto spesso per l'affitto di locali o terreni destinati ad uso pubblico. Fra questi appaiono le Monache di Santa Cecilia, locatrici dei locali per l'alloggio dei soldati della residenza del Governatore, la cui spesa era ripartita fra le Comunità della Spezia, di Biassa e di Riomaggiore.

Negli indici si trovano i rimandi alle carte del registro dove le singole voci sono descritte nel dettaglio. Ad ogni voce in uscita, descritta sulla facciata sinistra, corrisponde, sulla facciata destra la ripartizione di quella spesa tra i singoli debitori: il salario dei custodi dell'Isola Palmaria ammontava a £. 92, pagate in tre rate distinte di £52, 20 e 20, che sono descritte alla carta 37 s. con l'indicazione precisa della data di ogni pagamento. A questa spesa partecipavano, in misura diversa, solo 23 delle 29 Comunità del Capitanato, esse sono elencate alla carta 37 d., con le spese spettanti ad ogni singola Comunità, che sommate raggiungono la cifra di £ 92, necessarie per coprire quella voce di uscita.

Le carte nelle quali sono descritte le voci in entrata, corrispondenti alle diverse Comunità, riportano invece: sulla facciata sinistra, i debiti di quella Comunità suddivisi per le varie voci, prima fra tutte l'avaria ordinaria, seguita dalle altre tasse e dalle spese diverse. Sulla facciata destra, gli eventuali crediti di quella

⁶⁶Nella filza Litterarum dell'anno 1785/86 si conserva la lettera con la quale i Conservatori delle leggi di Genova chiedono al Governatore Giambattista Carbonara se è disposto a prolungare il suo incarico per l'anno 1786/87.
A.S.C.SP. n°590, *Litterarum 1785/1786*, c. 41, 30 settembre 1785

⁶⁷ Negli "Ordini del Prestantissimo Magistrato sopra Negotii delle Comunità per la Serenissima Repubblica di Genova" erogati a Genova nel 1711, al capitolo II, si legge: "Sarà obbligo dei medesimi Signori Giusdicenti al ritorno dei loro governi portar i conti delle loro amministrazioni [...] acciò possa riconoscersi che sii stato osservato il contenuto nei distagli [...]".
A.S.C.Sp. n°554, *Diversorum Communitatis 1709/1714*.

Comunità e le cifre raccolte nel corso dell'anno dagli esattori delle tasse, la cui somma totale doveva corrispondere al debito della Comunità, indicato sulla facciata sinistra.

Nel libro dei conti erano quindi registrati nel dettaglio tutti i successivi passaggi della gestione del bilancio del Capitanato, della quale il Governatore era il diretto responsabile. Egli si doveva attenere scrupolosamente, nella gestione del denaro pubblico, alle indicazioni fornite dal Magistrato delle Comunità che ogni anno consegnava ai giudicanti i *Libretti dei Distagli*, nei quali erano riportate tutte le ripartizioni delle varie tasse e spese diverse fra le Comunità del Capitanato. Uno di questi libretti dei distagli si conserva in allegato al Libro dei conti del Governatore Carbonara, anche se non corrisponde agli anni del suo governo, 1785/86 1786/87, ma è riferibile all'anno 1797/98.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
602	Libro Mastro del Governatore	1785-1786 1786-1787		484	F 5-56 35

RUOLI E PAGHE

Le filze raccolgono gli elenchi nominativi dei soldati che facevano parte delle milizie locali, incaricate dei servizi di guardia; le liste sono suddivise per località. Oltre a queste le filze contengono mandati di pagamento per le retribuzioni dei soldati e lettere varie del Magistrato di Guerra, per lo più riguardanti provvedimenti in materia di milizie.

Simili materiali si trovano a volte anche all'interno delle filze *Criminalium*.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
603	Filcia Rollorum	1659-1672			non inv.56 non inv.84
604	Filcia Rollorum	1681-1683		1768	I 2-9 57
605	Filcia Rollorum	1699-1716		1973	R 6-16 136
606	Filcia Rollorum	1721-1736		2101	O 1-9 1
607	Filcia Rollorum	1736-1775		1650 2001	O 5-26 116 S 2-20 164 non inv.89
608	Filcia Rollorum	1742-1748		2102	O 1-10 2
609	Filcia Rollorum	1749-1770		2230	T 5-22 1
610	Filcia Rollorum	1772-1788		2103	O 1-11 3
611	Libro dei Ruoli	1794-1795		1073	E 4-6 1

FILZE CRIMINALI

Nelle filze criminali sono raccolti i materiali attinenti a diversi aspetti dell'attività del Capitano dalla metà del secolo XVI fino all'anno 1798.

Eletto annualmente tra i nobili genovesi, il Capitano esercitava la propria giurisdizione non soltanto sulla Podesteria ma su tutto il territorio del Capitanato.

Svolgeva il ruolo di giudicante maggiore, responsabile dell'unica Curia criminale esistente sul territorio e direttamente sottoposta alla Rota Criminale genovese, istituita nel 1576 con le leggi di Casale.

Le filze criminali contengono, insieme ad altri, i documenti inerenti all'attività della Curia: denunce, suppliche, testimonianze, perizie, atti difensivi, corrispondenza del Capitano con la Rota di Genova o con il Serenissimo Senato, in breve tutto il materiale prodotto nel corso del processo. Oltre a queste carte sciolte, si conservano in archivio anche i libri sui quali il notaio attuario registrava le diverse fasi dei processi criminali, dalla denuncia, all'interrogatorio dei testimoni, fino alla sentenza. Questi registri, riuniti nella serie "Libri Criminali", sono strettamente correlati con i documenti processuali raccolti nelle filze, tanto che può capitare di trovare, all'interno della trascrizione di un procedimento criminale, il rimando all'cosiddetto "foliato", cioè alla corrispondente filza criminale.

Il contenuto delle Filze Criminali non si esaurisce però con questo aspetto dell'attività del Capitano: oltre al ruolo di giudicante maggiore egli svolgeva la funzione di rappresentante e di garante della sovranità genovese sul territorio, si adoperava affinché le leggi della Repubblica venissero adeguatamente applicate non soltanto in materia criminale ma per tutto ciò che riguardava la regolamentazione dei commerci, la sanità, l'ordine pubblico e in particolar modo il pagamento delle imposte (avarie e gabelle). Tutti i provvedimenti del Governo genovese riguardanti l'amministrazione dei territori periferici passavano attraverso la sua figura e le filze criminali contengono grida, decreti, suppliche, corrispondenza riguardante gli argomenti più disparati, ma tutti attinenti al ruolo di tramite che il Capitano svolgeva tra il potere centrale e le amministrazioni locali.

Esistono nell'archivio comunale alcune serie che raccolgono documenti attinenti ad attività specifiche del Capitano: le *filze di Sanità, Ruoli e Paghe, Litterarum, Secretorum*; spesso però tutto ciò che riguarda l'attività di un Capitano è riunito all'interno delle filze criminalium.

La documentazione che compone questa serie è raccolta per anni, ogni Capitano infatti rimaneva in carica un anno; riceveva il mandato a maggio e ricopriva il suo incarico fino al maggio dell'anno successivo, salvo proroghe che venivano comunicate per tempo dal Serenissimo Senato.

Per alcune annate si può verificare il caso che il materiale riguardante i processi sia raccolto separatamente rispetto a quello di diversa natura e che si trovino due filze Criminalium riferite ad uno stesso anno. Questo però accade raramente, mentre è più diffuso il caso in cui tutti i documenti siano inseriti all'interno di un'unica filza.

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNAURA
612	F. Criminalium	1539-1540	+ varia?	1874	R 2-13 37
613	F. Criminalium	1550-1560	Crim.+ Civile	1839	R 1-2 2
614	F. Criminalium	1559-1560		1608	O 4-15 74 non. inv. 147
615	F.Criminalium	1560-1561		1678	P 5-5 5
616	F. Criminalium	1563-1565	?	1843	R 1-6 6
617	F. Criminalium	1563-1566	?	1867	R 2-6 30
618	F. Criminalium	1564-1565	?	1842	R 1-5 5
619	F. Criminalium	1571-1572		1844	R 1-7 7
620	F. Criminalium	1572-1573			non inv. 1

					non inv.52 non inv.120 non inv.181
621	F.Criminalium	1576-1577		1845	R 1-8 8
622	F.Criminalium	1578-1579			P 5-20 20
623	F. Criminalium	1579-1580		1846	R 1-9 9 non inv.29 non inv.121
624	F. Criminalium	1581-1582		1719 1858	I 1-5 8 R 1-21 21
625	F. Criminalium	1582-1583		1848	R 1-11 11
626	F. Criminalium	1584-1585	<i>n.c.</i>		non inv.41
627	F. Criminalium	1585-1586		1955 1557	R 5-22 118 O 2-23 23 non inv.15 non inv.88 non inv.149 non inv.183 non inv.200
628	F. Criminalium	1586-1587		1849	R 1-12 12
629	F. Criminalium	1587-1588		1850	R 1-13 13
630	F. Criminalium	1588-1589			non inv.12 non inv.109 non inv.123 non inv.147 non inv.159
631	F. Criminalium	1589-1590		1851	R 1-14 14
632	F. Criminalium	1589-1590		1852	R 1-15 15 non inv.85 non inv.146
633	F. Criminalium	1590-1591		1854	R 1-17 17
634	F. Criminalium	1591-1592		2071 1855 1657	S 5-21 234 R 1-18 18 O 6-2 123
635	F. Criminalium + un fascicolo 1518 (notaio Sp.)	1592-1593		1704	P 5-31 31
636	F. Criminalium	1593-1594		1856	R 1-19 19
637	F. Criminalium	1594-1595	<i>n.c.</i>	1527 1491 1618 1980 2038	P 4-36 156 P 3-43 120 O 4-25 84 R 6-23 143 S 4-11 201 non inv. 149
638	F. Criminalium	1597-1598		1860	R 1-23 23
639	F. Criminalium	1599-1600		1861	R 1-24 24
640	F. Criminalium ?	1599-1600		1871	R 2-10 34
641	F. Criminalium	1600-1601	<i>a,b</i>	1862	R 2-1 25
642	F. Criminalium	1601-1602		1863	R 2-2 26
643	F. Criminalium	1602-1603	<i>a,b</i>	1541	O 2-7 7
644	F. Criminalium	1603-1604		1977	R 6-20 140

				1652	O 5-28 118
645	F. Criminalium	1604-1605	<i>n.c.</i>		non inv. 28 non inv. 137
646	F. Criminalium	1605-1606	<i>a,b</i>	1864	R 2-3 27
647	F. Criminalium	1606-1607			non inv. 60
648	F. Criminalium	1607-1608	<i>a,b</i>		non inv.32
649	F. Criminalium	1608-1609		1867 1868	R 2-6 30 R 2-7 31
650	F. Criminalium	1609-1610	<i>a,b</i>	1870	R 2-9 33
651	F. Criminalium + quadernetto Podestà Portovenere 1607 + civili 1588	1610-1611		1872 1873	R 2-11 35 R 2-12 36
652	F. Criminalium	1611-1612		1990 2001	S 2-9 153 S 2-20 164
653	F. Criminalium	1612-1613		1875	R 2-14 38
654	F. Criminalium	1613-1614		1878	R 2-17 41
655	F. Criminalium	1614-1615		1879	R 2-18 42
656	F. Criminalium	1615-1616		1548	O 2-14 14
657	F. Criminalium	1616-1617		1880	R 2-19 43
658	F. Criminalium	1617-1618	<i>a,b</i>	1881	R 2-20 44
659	F. Criminalium	1617-1618		1882	R 2-21 45
660	F. Criminalium	1618-1619	<i>a,b</i>	1953	R 5-20 116
661	F. Criminalium	1619-1620	<i>a,b</i>	1387 1996 1549	P 1-3 16 S 2-15 159 O 2-15 15 non inv.111 non inv.106 non inv.155
662	F. Criminalium	1620-1621		1884	R 2-23 47 non inv. 138
663	F. Criminalium	1621-1622	<i>a,b</i>	1885	R 2-24 48
664	F. Criminalium	1622-1623	<i>a,b</i>	1886	R 3-1 49
665	F. Criminalium	1623-1624		1887	R 3-2 50 non inv. 1
666	F. Criminalium	1625- 1626	<i>a,b</i>	1888	R 3-3 51
667	F.Criminalium	1626-1627			non inv.121 non inv.169 non inv.180 non inv.184 non inv.192
668	F. Criminalium	1626-1627		1890	R 3-5 53
669	F.Criminalium	1627-1628		1728	I 4-1 17
670	F. Criminalium + <i>varie sec XVI</i>	1628-1629	<i>a,b</i>	1710	P 5-37 37
671	F. Criminalium	1628-1629		2003	S 2-22 166
672	F. Criminalium	1629-1630		1892	R 3-7 55
673	F. Criminalium	1629-1630		1634	O 5-10 100
674	F. Criminalium	1630-1631		1893	R 3-8 56
675	F. Criminalium	1630-1631	<i>?da unire?</i>	1528 1837	P 4-37 157 L 3-9 33

676	F. Criminalium	1631-1632		1894	R 3-9 57
677	F. Criminalium	1631-1632		1895	R 3-10 58
678	F. Criminalium	1632-1633		1630 1896	O 5-6 96 R 3-11 59 T 6-10 2 non inv. 9 non inv. 132 non inv. 121 non inv.190 non inv.188 non inv.180 non inv.184 non inv.84
679	F. Criminalium	1633-1634	<i>a,b</i>	1898	R 3-13 61
680	F. Criminalium	1634-1635	<i>a,b</i>	1899	R 3-14 62
681	F. Criminalium	1635-1636		1395	P 1-11 24
682	F. Criminalium	1635-1636		1439 1704	P 2-34 68 P 5-31 31 non inv. 163 non inv.98 non inv. 152 non inv.119
683	F. Criminalium	1635-1636	<i>n.c.</i>	1901 1910	R 3-16 64 R 4-1 73
684	F. Criminalium	1636-1637		1902	R 3-17 65
685	F. Criminalium	1637-1638		1903	R 3-18 66
686	F. Criminalium	1638-1639		1904	R-3 19 67
687	F. Criminalium	1638-1639	<i>a,b</i>	1897	R 3-12 60 non inv.185 non inv.186
688	F. Criminalium	1639-1640		1906	R 3-21 69
689	F. Criminalium	1640-1641		1907	R 3-22 70
690	F. Criminalium	1641-1642		1908	R 3-23 71
691	F. Criminalium	1642-1643		1909	R 3-24 72
692	F. Criminalium	1643-1644	<i>n.c.</i>	1873	R 2-12 36
693	F. Criminalium	1644-1645		1913	R 4-4 76
694	F. Criminalium	1645-1646		1915	R 4-6 78
695	F. Criminalium	1646-1647		1916	R 4-7 79
696	F. Criminalium	1647-1648	<i>a,b</i>	1917	R 4-8 80
697	F. Criminalium	1648-1649		1918	R 4-9 81
698	F. Criminalium	1649-1650		1919	R 4-10 82
699	F. Criminalium	1650-1651	<i>a,b</i>	1920	R 4-11 83
700	F. Criminalium	1651-1652		1921	R 4-12 84

701	F. Criminalium	1652-1653		1922	R 4-13 85 non inv.135 non inv.142 non inv. 6 non inv. 73 non inv. 67 non inv.188
702	F. Criminalium	1653-1654		1923	R 4-14 86
703	F. Criminalium	1654-1655		1924	R 4-15 87
704	F. Criminalium	1655-1656		1834	L 3-6 30 non inv. 157
705	F. Criminalium	1656-1657	<i>n.c.</i>	1577	O 3-15 43 non inv. 6 non inv. 147
706	F. Criminalium	1657-1658		1926	non inv. 51 R 4-17 89
707	F. Criminalium	1658-1659		1927 1928 1442	R 4-18 90 R 4-19 91 P 2-37 71
708	F. Criminalium	1659-1660		1929 1928 1582	R 4-20 92 R 4-19 91 O 3-20 48 non inv.87 non inv. 1 non inv. 6 non inv. 169 non inv.184
709	F. Criminalium	1660-1661		1930	R 4-21 93
710	F. Criminalium	1661-1662		1931	R 4-22 94
711	F. Criminalium	1662-1663		1935	R 5-2 98
712	F. Criminalium	1662-1663		2078 1587	S 6-5 241 O 3-25 53 non inv. 143
713	F. Criminalium	1663-1664		1933	R 4-24 96
714	F. Criminalium	1663-1664	<i>a,b</i>	1938	R 5-5 101
715	F. Criminalium	1664-1665	<i>?+ filza non inv.?</i>	1836	R 5-3 99
716	F. Criminalium	1664-1665 1665-1666		1584	O 3-22 50
717	F. Criminalium	1666-1667		1939	R 5-6 102
718	F. Criminalium	1666-1667		1589	O 3-27 55
719	F. Criminalium	1667-1668		1940	R 5-7 103 non inv.120 non inv.188 non inv.201
720	F. Criminalium	1668-1669		1941	R 5-8 104
721	F. Criminalium	1668-1669 1669-1670		1943	R 5-10 106
722	F. Criminalium	1669-1670	<i>a,b n.c.</i>	1934	R 5-1 97

723	F. Criminalium	1670-1671		2075 2059	S 6-2 238 S 5-9 222 non inv. 69 non inv. 109
724	F. Criminalium	1670-1671 1671-1672		1950	R 5-17 113
725	F. Criminalium	1671-1672	<i>a,b</i> <i>n.c.</i>	1944	R 5-11 107
726	F. Criminalium	1672-1673		1945	R 5-12 108
727	F. Criminalium	1673-1674	<i>n.c.</i>	1946	R 5-13 109
728	F. Criminalium	1673-1674 1674-1675		1947	R 5-14 110
729	F. Criminalium	1674-1675		1948	R 5-15 111
730	F. Criminalium	1675-1676		1949	R 5-16 112
731	F. Criminalium	1675-1676 1676-1677		1889	R 3-4 52 non inv. 18 non inv.131
732	F. Criminalium	1676-1677	<i>?da unire?</i> <i>n.c.</i>	2019	S 3-15 182 non inv. 76
733	F. Criminalium	1676-1677	<i>?da unire?</i>	1553	O 2-19 19
734	F. Criminalium	1677-1678	<i>a,b</i>	1951	R 5-18 114
735	F. Criminalium	1677-1678	<i>?</i>	2070	S 5-20 233
736	F. Criminalium	1678-1679		1952	R 5-19 115
737	F. Criminalium + <i>pochi doc. 1683</i>	1678-1679 1679-1680		1954	R 5-21 117
738	F. Criminalium	1679-1680		1605	O 4-12 71
739	F. Criminalium + <i>2cc. 1630</i>	1680-1681		1955 1557	R 5-22 118 O 2-23 23
740	F. Criminalium	1681-1682	<i>?non inv?</i>	1603	O 4-10 69 non inv.
741	F. Criminalium	1682-1683		1956	R 5-23 119
742	F. Criminalium	1683-1684		1957	R 5-24 120
743	F. Criminalium	1684-1685		2010	S 3-6 173
744	F. Criminalium ?	1685-1686			non inv.2 non inv.190
745	F. Criminalium	1685-1686		1958	R 6-1 121
746	F. Criminalium	1686-1687		1959	R 6-2 122
747	F. Criminalium	1686-1687 1687-1688 1688-1689		1960	R 6-3 123 non inv.90 non inv.196
748	F. Criminalium	1687-1688		2029	S 4-2 192
749	F. Criminalium	1689-1690		1962	R 6-5 125
750	F. Criminalium	1689-1690 1690-1691- 1691-1692		1853	R 1-16 16 non inv. 106
751	F. Criminalium	1690-1691		1964	R 6-7 127
752	F. Criminalium	1691-1692		1966	R 6-9 129
753	F. Criminalium	1692-1705		1965	R 6-8 128
754	F. Criminalium	1692-1693		1968	R 6-11 131
755	F. Criminalium	1693-1694		1969	R 6-12 132

756	F. Criminalium	1694-1695		1914	R 4-5 77
757	F. Criminalium	1695-1696		1613	O 4-20 79
758	F. Criminalium	1696-1697		1970	R 6-13 133
759	F. Criminalium	1697-1698		1971	R-6 14 134
760	F. Criminalium	1698-1699		1972	R 6-15 135
761	F. Criminalium	1699-1700		1975	R 6-18 138
762	F. Criminalium	1700-1701		1975 1976	R 6-19 139 R 6-20 140
763	F. Criminalium	1701-1702		1977	R 6-21 141
764	F. Criminalium	1702-1703		1978	R 6-22 142
765	F. Criminalium	1703-1704	<i>a,b</i>	1981	R 6-24 144
766	F. Criminalium	1704-1705		1982	S 2-1 145
767	F. Criminalium	1705-1706		1983 1601	S 2-2 146 O 4- 8 67 non inv.88 non inv. 132 non inv. 160 non inv. 53
768	F. Criminalium	1706-1707		1986	S 2-5 149
769	F. Criminalium	1707-1708		1987	S 2-6 150
770	F. Criminalium	1708-1709		1988	S 2-7 151
771	F. Criminalium+ <i>poche cc. sec. XVII</i> + <i>1 doc.1800 podestà di Trebiano</i>	1709-1710	<i>da unire</i>	2181 2177 1652	T 3-20 1 T 3-16 10 O 5-28 118
772	F. Criminalium	1710-1711		1989	S 2-8 152
773	F. Criminalium	1711-1712		1991	S 2-10 154
774	F. Criminalium	1712-1713		2229	T 5-21 1
775	F. Criminalium	1713-1714		1992	S 2-11 155
776	F. Criminalium	1714-1715		1993	S 2-12 156
777	F. Criminalium	1715-1716		1994 1995	S 2-13 157 S 2-14 158 non inv. 157
778	F. Criminalium	1716-1717		1997	S 2-16 160
779	F. Criminalium	1717-1718		1998 1663	S 2-17 161 O 6-8 129
780	F. Criminalium	1719-1720		1470	P 3-22 99
781	F. Criminalium	1720-1721		2000	S 2-19 163
782	F. Criminalium + <i>misc. sec.XVIII</i>	1721-1722		2001	S 2-20 164 non inv.75
783	F. Criminalium	1722-1723		2002	S 2-21 165
784	F. Criminalium	1723-1724		2004	S 2-23 167
785	F. Criminalium	1724-1725		1925	R 4-16 88
786	F. Criminalium	1725-1726		2006	S 3-2 169 non inv. 91
787	F. Criminalium	1726-1727			non inv. 82 non inv.202
788	F. Criminalium	1727-1728		1456 1468 2207 2229	P 3-8 85 P 3-20 97 T 4-23 25 T 5-21 1

789	F. Criminalium	1729-1730		2007	S 3-3 170
790	F. Criminalium	1730-1731		2008	S 3-4 171
791	F. Criminalium	1731-1732	<i>n.c.</i>	2014	S 3-10 177
792	F. Criminalium	1732-1733		1753	non inv. 57 non inv. 81 non inv. 136 non inv. 100 N 4-1 42
793	F. Criminalium + <i>lettera 1760 - 2cc. 1803</i>	1733-1734		2011	S 3-7 174
794	F. Criminalium	1734-1735		1484	P 3-36 113 non inv.49
795	F. Criminalium	1735-1736		2013	S 3-9 176
796	F. Criminalium	1736-1737		1487	P 3-39 116
797	F. Criminalium	1737-1738		2015 1387	S 3-11 178 P 1-3 16
798	F. Criminalium	1738-1739		2016	S 3-12 179
799	F. Criminalium	1739-1740		2017	S 3-13 180
800	F. Criminalium	1740-1741		2018	S 3-14 181
801	F. Criminalium	1741-1742		2020	S 3-16 183
802	F. Criminalium	1742-1743		1644	O 5-20 110
803	F. Criminalium	1743-1744		1999	S 2-18 162
804	F. Criminalium	1744-1745		2022	S 3-18 185
805	F. Criminalium	1745-1746		2023	S 3-19 186
806	F. Criminalium	1746-1747		1673 1469	O 6-18 139 P 3-21 98 non inv.108 non inv. 167 non inv. 118 non inv.190
807	F. Criminalium	1747-1748		2024	S 3-20 187
808	F. Criminalium	1748-1749		2025	S 3-21 188
809	F. Criminalium	1749-1750		2026	S 3-22 189
810	F. Criminalium	1750-1751		2027	S 3-23 190
811	F. Criminalium	1751-1752		2028	S 4-1 191
812	F. Criminalium	1752-1753	<i>a,b</i>	2030	S 4-3 193
813	F. Criminalium	1753-1754		2032	S 4-5 195
814	F. Criminalium	1754-1755		2034	S 4-7 197
815	F. Criminalium	1755-1756		2042	S 4-15 205
816	F. Criminalium	1756-1757		2035	S 4-8 198
817	F. Criminalium	1757-1758		2036	S 4-9 199
818	F. Criminalium	1758-1759		2037	S 4-10 200
819	F. Criminalium	1759-1760		1504 1527	P 4-13 133 P 4-36 156
820	F. Criminalium	1761-1762		1630	O 5-6 96
821	F. Criminalium	1762-1763		2041 1857	S 4-14 204 R 1-20 20
822	F. Criminalium	1763-1764		2039	S 4-12 202 non inv. 47
823	F. Criminalium	1764-1765		2040	S 4-13 203

824	F. Criminalium	1765-1766		1657 2084	O 6-2 123 S 6-11 4 non inv. 112 non inv. 132 non inv.102 non inv. 153
825	F. Criminalium	1766-1767		2043	S 4-16 206
826	F. Criminalium	1767-1768		2044	S 4-17 207 non inv.129 non inv.196
827	F. Criminalium	1768-1769	<i>a,b</i>	2045	S 4-18 208
828	F. Criminalium	1769-1770		2046	S 4-19 209
829	F. Criminalium	1770-1771		1747 1662	M 1-8 36 O 6-7 128
830	F. Criminalium	1771-1772		2047	S 4-20 210 non inv. 54
831	F. Criminalium + <i>civili secc. XVI, XVII</i>	1772-1773		2048 2045 1469 1932	S 4-21 211 S 4-18 208 P 3-21 98 R 4-23 95
832	F. Criminalium	1773-1774		2049	S 4-22 212
833	F. Criminalium	1774-1775		2050	S 4-23 213
834	F. Criminalium	1775-1776		2051	S 5-1 214
835	F. Criminalium	1776-1777	<i>a,b</i>	2052	S 5-2 215
836	F. Criminalium	1777-1778		2033	S 4-6 196 non inv.156
837	F. Criminalium	1778-1779		2054	S 5-4 217
838	F. Criminalium	1779-1780 1780-1781		2055	S 5-5 218
839	F. Criminalium	1781-1782		2056	S 5-6 219
840	F. Criminalium	1782-1783		2057	S 5-7 220
841	F. Criminalium	1783-1784		2058	S 5-8 221
842	F. Criminalium	1784-1785		2012	S 3-8 175
843	F. Criminalium + <i>varia secc.XVII e XIX</i>	1785-1786		2059	S 5-9 222 non inv.81 non inv.1
844	F. Criminalium	1786-1787		2060	S 5-10 223
845	F. Criminalium	1787-1788		2064	S 5-14 227
846	F. Criminalium	1788-1789		2065	S 5-15 228
847	F. Criminalium	1789-1790		1622	O 4-29 88
848	F. Criminalium	1790-1791		2067	S 5-17 230
849	F. Criminalium	1791-1792		2068 1587	S 5-18 231 O 3-25 53 non inv. 49 non inv.75 non inv.81 non inv.161 non inv.123
850	F. Criminalium	1792-1793		1481	P 3-33 110
851	F. Criminalium	1793-1794		2069	S 5-19 232

852	F. Criminalium + varia	1794-1795		<i>1523</i>	P 4-32 152 non inv.53
853	F. Criminalium	1795-1796		<i>2071</i> <i>1704</i> <i>1431</i> <i>1657</i> <i>2230</i> <i>1961</i>	S-5 21 234 P 5-31 31 P 2-26 60 O 6-2 123 T 5-22 1 R 6-4 124
854	F. Criminalium	1796-1797		<i>2072</i>	S 5-22 235

LIBRI CRIMINALI

N° INV.	TITOLO	DATA	NOTE	VECCHIO INV.	VECCHIA SEGNATURA
855	<i>Liber Criminalium</i>	1416-1417	<i>n.c.</i>	<i>s.n.</i>	non inv.207
856	<i>Liber Criminalium</i>	1435-1438	<i>n.c.</i>	485	F 5-57 1
857	<i>Liber Criminalium</i>	1537-1438	<i>n.c.</i>	529	G 4-6 51
858	<i>Liber Criminalium</i>	1539	<i>n.c.</i>	530	G 4-7 52
859	<i>Liber Criminalium</i>	1540	<i>n.c.</i>	531	G 4-8 53
860	<i>Liber Criminalium</i>	1543	<i>n.c.</i>	532	G 4-9 54
861	<i>Liber Criminalium</i>	1550		533	G 4-10 55
862	<i>Liber Criminalium</i>	1552		534	G 4-11 56
863	<i>Liber Criminalium</i>	1553		534	G 4-11 56
864	<i>Liber Criminalium</i>	1557-1558		1294	Q 3-17 10
865	<i>Liber Criminalium</i>	1560		535	G 4-12 57
866	<i>Liber Criminalium</i>	1561		536	G 4-13 58
867	<i>Liber Criminalium</i>	1562		538	G 4-15 60
868	<i>Liber Criminalium</i>	1562		539 + <i>estratto da</i>	G 4-16 61 Q 4-1 3
869	<i>Liber Criminalium</i>	1562		537	G 4-14 59
870	<i>Liber Criminalium</i>	1563			non inv.208
871	<i>Liber Criminalium</i>	1562		915b	D 4-23b 24
872	<i>Liber Criminalium</i>	1564-1565		540	G 4-17 62
873	<i>Liber Criminalium</i>	1565		541	G 5-1 63
874	<i>Liber Criminalium</i>	1565		541	G 5-1 63
875	<i>Liber Criminalium</i>	1567		542	G 5-2 64
876	<i>Liber Criminalium</i>	1567-1568		543	G 5-3 65
877	<i>Liber Criminalium</i>	1569-1570	<i>n.c.</i>	544	G 5-4 66
878	<i>Liber Criminalium</i>	1570		521	F 5-93 37
879	<i>Liber Criminalium</i>	1570		545	G 5-5 67
880	<i>Liber Criminalium</i>	1570-1571		546	G 5-6 68
881	<i>Liber Criminalium</i>	1571-1572	<i>primo</i>	547	G 5-7 69
882	<i>Liber Criminalium</i>	1571-1572	<i>secondo</i>	548	G 5-8 70
883	<i>Liber Criminalium</i>	1572-1573	<i>n.c.primo</i>	918	D 5-1 1
884	<i>Liber Criminalium</i>	1572-1573	<i>secondo</i>	549	G 5-9 71
885	<i>Liber Querelarum</i>	1573-1574	<i>primo</i>	813	B 2-2 2
886	<i>Liber Criminalium</i>	1574-1575	<i>primo</i>	550	G 5-10 72
887	<i>Liber Criminalium</i>	1575-1576	<i>n.c.primo</i>	551	G 5-11 73
888	<i>Liber Criminalium</i>	1575-1576	<i>secondo</i>	553	G 5-13 75
889	<i>Liber Criminalium</i>	1576-1577		552	G 5-12 74
890	<i>Liber Criminalium</i>	1577-1578	<i>n.c.</i>	554	G 5-14 76
891	<i>Liber Querelarum</i>	1578-1579	<i>secondo</i>	814	B 2-3 3
892	<i>Liber Criminalium</i>	1579-1580	<i>n.c.</i>	555	G 5-15 77
893	<i>Liber Criminalium</i>	1581-1582	<i>secondo</i>	557	G 5-17 79
894	<i>Liber Criminalium</i>	1582-1583		558	G 5-18 80
895	<i>Liber Criminalium</i>	1583-1584		559	G 5-19 81
896	<i>Liber Criminalium</i>	1584-1585	<i>primo</i>	556	G 5-16 78

897	<i>Liber Criminalium</i>	1584-1585	<i>secondo</i>	560	G 5-20 82
898	<i>Liber Criminalium</i>	1584-1585	<i>n.c. terzo</i>	563	B 3-7 1
899	<i>Liber Criminalium</i>	1585-1586	<i>primo</i>	561	G 5-21 83
900	<i>Liber Criminalium</i>	1585-1586	<i>secondo</i>	562	G 5-22 84
901	<i>Liber Criminalium</i>	1586-1587	<i>n.c. secondo</i>	564	B 3-8 2
902	<i>Liber Criminalium</i>	1587-1588	<i>primo</i>	565	B 3-9 3
903	<i>Liber Criminalium</i>	1587-1588	<i>secondo</i>	566	B 3-10 4
904	<i>Liber Criminalium</i>	1588-1589	<i>primo</i>	567	B 3-11 5
905	<i>Liber Criminalium</i>	1590-1591		569	B 3-13 7
906	<i>Liber Criminalium</i>	1591-1592	<i>n.c. primo</i>	570	B 3-14 8
907	<i>Liber Criminalium</i>	1591-1592	<i>n.c. secondo</i>	572	B 3-16 10
908	<i>Liber Criminalium</i>	1592-1593	<i>secondo</i>	573	B 3-17 11
909	<i>Liber Criminalium</i>	1593-1594	<i>primo</i>	574	B 3-18 12
910	<i>Liber Criminalium</i>	1593-1594	<i>secondo</i>	575	B 3-19 13
911	<i>Liber Criminalium</i>	1594-1595	<i>n.c.</i>	576	B 3-20 14
912	<i>Liber Criminalium</i>	1595-1596	<i>secondo</i>	577	B 3-21 15
913	<i>Liber Visitationum</i>	1596-1597		1	F 1-1 1
914	<i>Liber Visitationum</i>	1597-1598		2	F 1-2 2
915	<i>Liber Criminalium</i>	1598-1599	<i>primo</i>	578	B 3-22 16
916	<i>Liber Criminalium</i>	1599-1600	<i>primo</i>	579	B 3-23 17
917	<i>Liber Criminalium</i>	1600-1601	<i>primo</i>	582	G 1-3 3
918	<i>Liber Criminalium</i>	1600-1601	<i>secondo</i>	583	G 1-4 4
919	<i>Liber Criminalium</i>	1601-1602	<i>primo</i>	584	G 1-5 5
920	<i>Liber Criminalium</i>	1601-1602	<i>secondo</i>	586	G 1-7 7
921	<i>Liber Criminalium</i>	1602-1603	<i>n.c. primo</i>	585	G 1-6 6
922	<i>Liber Criminalium</i>	1603-1604		587	G 1-8 8
923	<i>Liber Visitationum</i>	1604-1605	<i>primo</i>	3	F 1-3 3
924	<i>Liber Visitationum</i>	1604-1605	<i>secondo</i>	4	F 1-4 4
925	<i>Liber Criminalium</i>	1605-1606	primo	588	G 1-9 9
926	<i>Liber Criminalium</i>	1605-1606	secondo	589	G 1-10 10
927	<i>Liber Criminalium</i>	1606-1607	primo	590	G 2-1 11
928	<i>Liber Criminalium</i>	1606-1607	secondo	591	G 2-2 12
929	<i>Liber Criminalium</i>	1607-1608	secondo	593	G 2-4 14
930	<i>Liber Criminalium</i>	1608-1609	primo	594	G 2-5 15
931	<i>Liber Criminalium</i>	1608-1609	secondo	595	G 2-6 16
932	<i>Liber Criminalium</i>	1609-1610	primo	6	F 1-6 6
933	<i>Liber Criminalium</i>	1609-1610	<i>n.c. secondo</i>	597	G 2-8 18
934	<i>Liber Criminalium</i>	1610-1611	primo	11	F 1-11 11
935	<i>Liber Criminalium</i>	1610-1611	secondo	599	G 2-10 20
936	<i>Liber Criminalium</i>	1611-1612	primo	600	G 2-11 21
937	<i>Liber Criminalium</i>	1611-1612	secondo	7	F 1-7 7
938	<i>Liber Criminalium</i>	1612-1613	primo	598	G 2-9 19
939	<i>Liber Criminalium</i>	1612-1613	secondo	602	G 2-13 23
940	<i>Liber Visitationum</i>	1613-1614		8	F 1-8 8
941	<i>Liber Querelarum</i>	1613-1614		815	B 2-4 4

942	<i>Liber Visitationum</i>	1614-1615	<i>primo</i>	9	F 1-9 9
943	<i>Liber Querelarum</i>	1614-1615		816	B 2-5 5
944	<i>Liber Criminalium</i>	1615-1616	<i>primo</i>	603	G 2-14 24
945	<i>Liber Criminalium</i>	1615-1616	<i>secondo</i>	604	G 2-15 25
946	<i>Liber Criminalium</i>	1616-1617	<i>n.c.</i> <i>primo</i>	605	G 2-16 26
947	<i>Liber Criminalium</i>	1618-1619	<i>primo</i>	10	F 1-10 10
948	<i>Liber Criminalium</i>	1618-1619	<i>secondo</i>	606	G 2-17 27
949	<i>Liber Criminalium</i>	1619-1620	<i>secondo</i>	607	G 2-18 28
950	<i>Liber Criminalium</i>	1619-1620	<i>terzo</i>	610	G 3-2 31
951	<i>Liber Criminalium</i>	1620-1621	<i>secondo</i>	608	G 2-19 29
952	<i>Liber Criminalium</i>	1620-1621	<i>terzo</i>	609	G 3-1 30
953	<i>Liber Visitationum</i>	1621-1622		12	F 1-12 12
954	<i>Liber Querelarum</i>	1621-1622		817	B 2-6 6
955	<i>Liber Querelarum</i>	1622-1623	<i>secondo</i>	818	B 2-7 7
956	<i>Liber Criminalium</i>	1623-1624			F 1-12 12
957	<i>Liber Visitationum</i>	1625-1626	<i>n.c.</i>	13	F 1-13 13
958	<i>Liber Querelarum</i>	1625-1626	<i>primo</i>	819	B 2-8 8
959	<i>Liber Querelarum</i>	1625-1626	<i>secondo</i>	820	B 2-9 9
960	<i>Liber Querelarum</i>	1626-1627		821	B 2-10 10
961	<i>Liber Visitationum</i>	1628-1629	<i>primo</i>	14	F 1-14 14
962	<i>Liber Visitationum</i>	1628-1629	<i>n.c.</i> <i>secondo</i>	15	F 1-15 15
963	<i>Liber Querelarum</i>	1628-1629		823	B 2-12 12
964	<i>Liber Querelarum</i>	1629-1630		824	B 2-13 13
965	<i>Liber Visitationum</i>	1630-1631		16	F 1-16 16
966	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1630-1631		855	D 2-1 1
967	<i>Liber Criminalium</i>	1631-1632		611	G 3-3 32
968	<i>Liber Visitationum</i>	1631-1632		17	F 1-17 17
969	<i>Liber Querelarum</i>	1631-1632		825	B 2-14 14
970	<i>Liber Criminalium</i>	1632-1633	<i>quarto</i>	612	G 3-4 33
971	<i>Liber Visitationum</i>	1632-1633		18	F 1-18 18
972	<i>Liber Querelarum</i>	1632-1633		826	B 2-15 15
973	<i>Liber Querelarum</i>	1633-1634	<i>n.c.</i>	827	B 2-16 16
974	<i>Liber Visitationum</i>	1634-1635	<i>primo</i>	19	F 1-19 19
975	<i>Liber Visitationum</i>	1634-1635	<i>secondo</i>	613	G 3-5 34
976	<i>Liber Querelarum</i>	1634-1635		828	B 2-17 17
977	<i>Liber Visitationum</i>	1635-1636		20	F 1-20 20
978	<i>Liber Querelarum</i>	1635-1636		829	B 2-18 18
979	<i>Liber Visitationum</i>	1636-1637		21	F 1-21 21
980	<i>Liber Visitationum</i>	1637-1638		22	F 1-22 22
981	<i>Liber Visitationum</i>	1638-1639		23	F 1-23 23
982	<i>Liber Querelarum</i>	1638-1639		830	B 2-19 19
983	<i>Liber Criminalium</i>	1639-1640		24	F 1-24 24
984	<i>Liber Criminalium</i>	1639-1640		25	F 1-25 25
985	<i>Liber Criminalium</i>	1640-1641		26	F 1-26 26
986	<i>Liber Visitationum</i>	1641-1642		27	F 1-27 27
987	<i>Liber Visitationum</i>	1642-1643		28	F 1-28 28
988	<i>Liber Extraordinariorum et Querelarum</i>	1642-1643		856	D 2-2 2

989	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1643-1644		857	D 2-3 3
990	<i>Liber Visitationum</i>	1645-1646		29	F 1-29 29
991	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1645-1646		858	D 2-4 4
992	<i>Liber Visitationum</i>	1646-1647		30	F 1-30 30
993	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1646-1647		859	D 2-5 5
994	<i>Liber Visitationum</i>	1647-1648	<i>primo</i>	31	F 1-31 31
995	<i>Liber Visitationum</i>	1647-1648	<i>secondo</i>	32	F 1-32 32
996	<i>Liber Visitationum</i>	1648-1649		33	F 1-33 33
997	<i>Liber Querelarum</i>	1648-1649		831	B 2-20 20
998	<i>Liber Visitationum</i>	1649-1650		34	F 1-34 34
999	<i>Liber Criminalium</i>	1650-1651	<i>primo</i>	614	G 3-6 35
1000	<i>Liber Criminalium</i>	1650-1651	<i>n.c.</i> <i>secondo</i>	615	G 3-7 36
1001	<i>Liber Criminalium</i>	1650-1651	<i>terzo</i>	616	G 3-8 37
1002	<i>Liber Criminalium</i>	1652-1653	<i>primo</i>	617	G 3-9 38
1003	<i>Liber Criminalium</i>	1652-1653	<i>secondo</i>	860	D 2-6 6
1004	<i>Liber Criminalium</i>	1652-1653	<i>terzo</i>	618	G 3-10 39
1005	<i>Liber Visitationum</i>	1653-1654		36	F 1-36 36
1006	<i>Liber Querelarum</i>	1654-1655	<i>n.c.</i>	832	B 2-21 21
1007	<i>Liber Visitationum</i>	1655-1656		37	F 1-37 37
1008	<i>Liber Querelarum</i>	1655-1656		833	B 2-22 22
1009	<i>Liber Visitationum</i>	1656-1657		38	F 2-1 38
1010	<i>Liber Querelarum</i>	1656-1657	<i>n.c.</i>	834	B 2-23 23
1011	<i>Liber Visitationum</i>	1657-1658		39	F 2-2 39
1012	<i>Liber Querelarum</i>	1657-1658		835	B 2-24 24
1013	<i>Liber Criminalium</i>	1658-1659		619	G 3-11 40
1014	<i>Liber Visitationum</i>	1658-1659		40	F 2-3 40
1015	<i>Liber Visitationum</i>	1659-1660		41	F 2-4 41
1016	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1659-1660		861	D 2-7 7
1017	<i>Liber Criminalium</i>	1660-1661		620	G 3-12 41
1018	<i>Liber Visitationum</i>	1661-1662		42	F 2-4b 42
1019	<i>Liber Querelarum</i>	1661-1662		836	B 2-25 25
1020	<i>Liber Visitationum</i>	1662-1663		43	F 2-5 43
1021	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1662-1663		862	D 2-8 8
1022	<i>Liber Visitationum</i>	1663-1664		44	F 2-6 44
1023	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1663-1664		863	D 2-9 9
1024	<i>Liber Visitationum</i>	1664-1665		45	F 2-7 45
1025	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1664-1665		864	D 2-10 10
1026	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1665-1666		865	D 2-11 11
1027	<i>Liber Visitationum</i>	1666-1667		46	F 2-8 46
1028	<i>Liber Querelarum</i>	1666-1667		837	B 2-26 26
1029	<i>Liber Visitationum</i>	1667-1668		47	F 2-9 47
1030	<i>Liber Querelarum</i>	1667-1668		838	B 2-27 27
1031	<i>Liber Visitationum</i>	1668-1669		48	F 2-10 48
1032	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1668-1669		866	D 2-12 12
1033	<i>Liber Visitationum</i>	1669-1670		49	F 2-11 49
1034	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1669-1670		867	D 2-13 13
1035	<i>Liber Visitationum</i>	1670-1671		50	F 2-12 50
1036	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1670-1671		868	D 2-14 14
1037	<i>Liber Visitationum</i>	1671-1672		51	F 2-13 51

1038	<i>Liber Querelarum</i>	1671-1672		839	B 2-28 28
1039	<i>Liber Visitationum</i>	1672-1673		52	F 2-14 52
1040	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1672-1673	<i>n.c.</i>	869	D 2-15 15
1041	<i>Liber Visitationum</i>	1673-1674	<i>n.c.</i>	53	F 2-15 53
1042	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1674-1675	<i>n.c.</i>	870	D 2-16 16
1043	<i>Liber Visitationum</i>	1675-1676		54	F 2-16 54
1044	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1675-1676		871	D 2-17 17
1045	<i>Liber Visitationum</i>	1676-1677		55	F 2-17 55
1046	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1676-1677		872	D 3-1 18
1047	<i>Liber Criminalium</i>	1677-1678	<i>primo</i>	621	G 3-13 42
1048	<i>Liber Visitationum</i>	1678-1679		56	F 2-18 56
1049	<i>Liber Querelarum</i>	1678-1679	<i>n.c.</i>	822	B 2-11 11
1050	<i>Liber Criminalium</i>	1679-1680		622	G 3-14 43
1051	<i>Liber Criminalium</i>	1680-1681		623	G 3-15 44
1052	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1680-1681		873	D 3-2 19
1053	<i>Liber Visitationum</i>	1681-1682		57	F 2-19 57
1054	<i>Liber Criminalium</i>	1682-1683	<i>n.c.</i> <i>primo</i>	624	G 3-16 45
1055	<i>Liber Criminalium</i>	1682-1683	<i>secondo</i>	625	G 4-1 46
1056	<i>Liber Visitationum</i>	1683-1684		58	F 2-20 58
1057	<i>Liber Visitationum</i>	1684-1685		59	F 2-21 59
1058	<i>Liber Visitationum</i>	1685-1686		60	F 2-22 60
1059	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1685-1686	<i>n.c.</i>	874 + <i>estratto da</i>	D 3-3 20 A 5-16 4
1060	<i>Liber Criminalium</i>	1686-1687	<i>n.c.</i>	626	G 4-2 47
1061	<i>Liber Visitationum</i>	1686-1687		61	F 2-23 61
1062	<i>Liber Visitationum</i>	1687-1688		62	F 2-24 62
1063	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1687-1688		875	D 3-4 21
1064	<i>Liber Visitationum</i>	1688-1689		63	F 2-25 63
1065	<i>Liber Visitationum</i>	1689-1690		64	F 2-26 64
1066	<i>Liber Visitationum</i>	1690-1691		65	F 2-27 65
1067	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1690-1691		876	D 3-5 22
1068	<i>Liber Visitationum</i>	1691-1692		66	F 2-28 66
1069	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1691-1692		877	D 3-6 23
1070	<i>Liber Criminalium</i>	1692-1693		627	G 4-3 48
1071	<i>Liber Visitationum</i>	1692-1693		67	F 2-29 67
1072	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1693-1694		878	D 3-7 24
1073	<i>Liber Visitationum</i>	1694-1695		68	F 2-30 68
1074	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1694-1695		879	D 3-8 25
1075	<i>Liber Criminalium</i>	1695-1696		628	G 4-4 49
1076	<i>Liber Visitationum</i>	1695-1696		69	F 2-31 69
1077	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1695-1696		880	D 3-9 26
1078	<i>Liber Criminalium</i>	1696-1697		592	G 2-3 13
1079	<i>Liber Visitationum</i>	1696-1697		70	F 2-32 70
1080	<i>Liber Criminalium</i>	1698-1699		629	G 4-5 50
1081	<i>Liber Criminalium</i>	1700-1701	<i>primo</i>	630	C 2-1 1
1082	<i>Liber Criminalium</i>	1700-1702	<i>secondo</i>	631	C 2-2 2
1083	<i>Liber Criminalium</i>	1701-1702	<i>primo</i>	632	C 2-3 3
1084	<i>Liber Criminalium</i>	1701-1702	<i>secondo</i>	633	C 2-4 4
1085	<i>Liber Criminalium</i>	1702-1703		634	C 2-5 5

1086	<i>Liber Criminalium</i>	1703-1704	<i>secondo</i>	635	C 2-6 6
1087	<i>Liber Criminalium Visitationum</i>	1704-1705		636	C 2-7 7
1088	<i>Liber Criminalium Extraordinariorum</i>	1704-1705		637	C 2-8 8
1089	<i>Liber Visitationum</i>	1706-1707		71	F 2-33 71
1090	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1706-1707		881	D 3-10 27
1091	<i>Liber Criminalium</i>	1707-1708	<i>n.c.</i>	639	C 2-10 10
1092	<i>Liber Criminalium Extraordinariorum</i>	1707-1708	<i>secondo</i>	638	C 2-9 9
1093	<i>Liber Visitationum</i>	1708-1709		72	F 2-34 72
1094	<i>Liber Criminalium</i>	1709-1710		640	C 2-11 11
1095	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1709-1710		882	D 3-11 28
1096	<i>Liber Visitationum</i>	1710-1711		73	F 2-35 73
1097	<i>Liber Visitationum</i>	1711-1712		74	F 2-36 74
1098	<i>Liber Visitationum</i>	1712-1713		75	F 2-37 75
1099	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1712-1713		883	D 3-12 29
1100	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1713-1714		884	D 3-13 30
1101	<i>Liber Visitationum</i>	1714-1715		76	F 2-38 76
1102	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1714-1715		885	D 3-14 31
1103	<i>Liber Visitationum</i>	1715-1716		77	F 2-39 77
1104	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1715-1716		886	D 3-15 32
1105	<i>Liber Visitationum</i>	1716-1717		78	F 2-40 78
1106	<i>Liber Visitationum</i>	1717-1718		79	F 2-41 79
1107	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1718-1719		887	D 3-16 33
1108	<i>Liber Criminalium</i>	1719-1720		641	C 2-12 12
1109	<i>Liber Criminalium</i>	1720-1721	<i>primo</i>	642	C 2-13 13
1110	<i>Liber Criminalium</i>	1720-1721 1721-1722	<i>secondo</i>	644	C 2-15 15
1111	<i>Liber Criminalium</i>	1721-1722		643	C 2-14 14
1112	<i>Liber Visitationum</i>	1722-1723		80	F 2-42 80
1113	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1722-1723		888	D 3-17 34
1114	<i>Liber Visitationum</i>	1723-1724		81	F 2-43 81
1115	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1723-1724		889	D 3-18 35
1116	<i>Liber Criminalium</i>	1724-1725		645	C 2-16 16
1117	<i>Liber Visitationum</i>	1725-1726		82	F 2-44 82
1118	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1725-1726		890	D 3-19 36
1119	<i>Liber Visitationum</i>	1726-1727	?	83	F 2-45 83
1120	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1726-1727		891	D 3-20 37
1121	<i>Liber Criminalium</i>	1727-1728		646	C 2-17 17
1122	<i>Liber Criminalium</i>	1728-1729		647	C 2-18 18
1123	<i>Liber Criminalium</i>	1731-1732	<i>primo</i>	648	C 2-19 19
1124	<i>Liber Criminalium</i>	1732-1733		649	C 2-20 20
1125	<i>Liber Criminalium</i>	1732-1733 1733-1734	<i>secondo</i>	650	C 2-21 21
1126	<i>Liber Criminalium</i>	1733-1734		651	C 2-22 22
1127	<i>Liber Criminalium</i>	1734-1735 1735-1736		652	C 2-23 23
1128	<i>Liber Criminalium</i>	1735-1736		653	C 2-24 24
1129	<i>Liber Criminalium</i>	1737-1738	<i>primo</i>	654	C 2-25 25

1130	<i>Liber Criminalium</i>	1737-1738	<i>secondo</i>	655	C 3-1 26
1131	<i>Liber Criminalium</i>	1738-1739		656	C 3-2 27
1132	<i>Liber Criminalium</i>	1740-1741		661	C 3-7 32
1133	<i>Liber Criminalium</i>	1741-1742 1742-1743		658	C 3-4 29
1134	<i>Liber Criminalium</i>	1741-1742 1742-1743	<i>secondo</i>	657	C 3-3 28
1135	<i>Liber Criminalium</i>	1743-1744		659	C 3-5 30
1136	<i>Liber Criminalium</i>	1745-1746	<i>n.c.</i>	660	C 3-6 31
1137	<i>Liber Criminalium</i>	1746-1747		662	C 3-8 33
1138	<i>Liber Criminalium</i>	1747-1748		663	C 3-9 34
1139	<i>Liber Criminalium</i>	1748-1749		664	C 3-10 35
1140	<i>Liber Criminalium</i>	1749-1750		665	C 3-11 36
1141	<i>Liber Criminalium</i>	1749-1750 1750-1751		666	C 3-12 37
1142	<i>Liber Criminalium</i>	1750-1751	<i>secondo</i>	667	C 3-13 38
1143	<i>Liber Criminalium</i>	1751-1752		668	C 3-14 39
1144	<i>Liber Criminalium</i>	1754-1755	<i>secondo</i>	669	C 3-15 40
1145	<i>Liber Criminalium</i>	1755-1756	<i>primo</i>	670	C 3-16 41
1146	<i>Liber Criminalium</i>	1755-1756	<i>secondo</i>	671	C 3-17 42
1147	<i>Liber Criminalium</i>	1756-1757	<i>primo</i>	672	C 3-18 43
1148	<i>Liber Criminalium</i>	1756-1757	<i>secondo</i>	673	C 3-19 44
1149	<i>Liber Criminalium</i>	1757-1758	<i>secondo</i>	674	C 3-20 45
1150	<i>Liber Criminalium</i>	1758-1759		675	C 3-21 46
1151	<i>Liber Criminalium</i>	1760-1761	<i>secondo</i>	676	C 3-22 47
1152	<i>Liber Criminalium</i>	1761-1762		677	C 3-23 48
1153	<i>Liber Criminalium</i>	1761-1762	<i>secondo</i>	678	C 3-24 49
1154	<i>Liber Criminalium</i>	1762-1763		679	C 3-25 50
1155	<i>Liber Criminalium</i>	1763-1764	<i>primo</i>	680	C 3-26 51
1156	<i>Liber Criminalium</i>	1763-1764 1764-1765	<i>secondo</i> <i>primo</i>	681	C 3-27 52
1157	<i>Liber Criminalium</i>	1764-1765	<i>secondo</i>	682	C 3-28 53
1158	<i>Liber Criminalium</i>	1765-1766	<i>primo</i>	683	C 3-29 54
1159	<i>Liber Criminalium</i>	1765-1766	<i>secondo</i>	684	C 4-1 55
1160	<i>Liber Criminalium</i>	1766-1767	<i>primo</i>	685	C 4-2 56
1161	<i>Liber Criminalium</i>	1766-1767	<i>secondo</i>	686	C 4-3 57
1162	<i>Liber Criminalium</i>	1767-1768	<i>secondo</i>	687	C 4-4 58
1163	<i>Liber Criminalium</i>	1768-1769 1769-1770	<i>primo</i>	688	C 4-5 59
1164	<i>Liber Criminalium</i>	1770-1771	<i>primo</i>	689	C 4-6 60
1165	<i>Liber Criminalium</i>	1770-1771	<i>secondo</i>	690	C 4-7 61
1166	<i>Liber Criminalium</i>	1771-1772 1772-1773	<i>primo</i>	691	C 4-8 62
1167	<i>Liber Criminalium</i>	1772-1773	<i>secondo</i>	692	C 4-9 63
1168	<i>Liber Criminalium</i>	1773-1774	<i>primo</i>	693	C 4-10 64
1169	<i>Liber Criminalium</i>	1773-1774	<i>secondo</i>	694	C 4-11 65
1170	<i>Liber Criminalium</i>	1774-1775	<i>secondo</i>	695	C 4-12 66
1171	<i>Liber Criminalium</i>	1775-1776	<i>secondo</i>	696	C 4-13 67
1172	<i>Liber Criminalium</i>	1776-1777	<i>primo</i>	697	C 4-14 68
1173	<i>Liber Criminalium</i>	1776-1777	<i>secondo</i>	698	C 4-15 69

1174	<i>Liber Criminalium</i>	1777-1778	<i>secondo</i>	699	C 4-16 70
1175	<i>Liber Criminalium</i>	1778-1779	<i>primo</i>	700	C 4-17 71
1176	<i>Liber Criminalium</i>	1781-1782		701	C 4-18 72
1177	<i>Liber Criminalium</i>	1781-1782	<i>n.c.</i>	702	C 4-19 73
1178	<i>Liber Criminalium</i>	1782-1783		703	C 4-20 74
1179	<i>Liber Criminalium</i>	1784-1785		704	C 4-21 75
1180	<i>Liber Criminalium</i>	1786-1787	<i>primo</i>	706	C 4-23 77
1181	<i>Liber Criminalium</i>	1786-1787	<i>secondo</i>	705	C 4-22 76
1182	<i>Liber Criminalium</i>	1787-1788	<i>primo</i>	707	C 4-24 78
1183	<i>Liber Criminalium</i>	1787-1788	<i>terzo</i>	708	C 4-25 79
1184	<i>Liber Criminalium</i>	1788-1789		709	C 5-1 80
1185	<i>Liber Criminalium</i>	1789-1790		710	C 5-2 81
1186	<i>Liber Criminalium</i>	1790-1791		711	C 5-3 82
1187	<i>Liber Criminalium cum minimo</i>	1791-1792 1795		712	C 5-4 83
1188	<i>Liber Criminalium cum gravi</i>	1791-1792 1795		713	C 5-5 84
1189	<i>Liber Criminalium cum minimo</i>	1792-1793	<i>primo</i>	714	C 5-6 85
1190	<i>Liber Criminalium cum minimo</i>	1792-1793	<i>secondo</i>	715	C 5-7 86
1191	<i>Liber Criminalium cum gravi</i>	1792-1793		716	C 5-8 87
1192	<i>Liber Criminalium</i>	1793-1794		717	C 5-9 88
1193	<i>Liber Criminalium</i>	1794-1795		718	C 5-10 89
1194	<i>Liber Criminalium</i>	1794-1795		719	C 5-11 90
1195	<i>Liber Criminalium</i>	1796-1797		720	C 5-12 91
1196	<i>Liber Extraordinariorum</i>	1797-1798		892	D 3-21 38
1197	<i>Liber Criminalium</i>	1798-1799	<i>quarto</i>	721	C 5-13 92
1198	<i>Liber Criminalium</i>	1799-1800		722	C 5-14 93
1199	Pandetta cause criminali	1587-1665		580	G 1-1 1
1200	Pandetta cause criminali	1640-1691		581	G 1-2 2

DELEGATIONUM

1201	Filcia Delegationum et Criminalium	1586-1587		1469	P 3-21 98
1202	Filcia Delegationum	1592-1593		2093	O 1-1 1
1203	Filcia Delegationum	1611-1612		1609 1663 1998 1995	O 4-16 75 O 6-8 129 S 2-17 161 S 2-14 158
1204	Filcia Delegationum	1612-1613		2182 2168	T 3-21 2 T 3-7 1
1205	Filcia Delegationum	1613-1614		1877	R 2-16 40
1206	Filcia Delegationum	1614-1615		2094	O 1-2 2
1207	Filcia Delegationum	1615-1616		2095	O 1-3 3
1208	Filcia Delegationum	1616-1617		1877	R 2-16 40
1209	Filcia Delegationum	1620-1621		1388	P 1-4 17
1210	Filcia Delegationum	1621-1622		2096	O 1-4 4
1211	Filcia Delegationum	1624-1625		1562	O 2-28 28

Vertenza tra le comunità di Sarzana e Nicola per diritti su terreni confinanti tra le due comunità. Il Vicario della Spezia è Giudice Delegato dal Serenissimo Senato per la risoluzione della stessa.

1212	Filcia Delegationum (Vicario)	1688-1689		2209	T 5-1 27
------	-------------------------------	-----------	--	------	----------

CIVILUM CANCELLERIE CRIMINALIS

1213	<i>Civilium Cancellerie Criminalis</i>	1786-1787 1787-1788 1788-1789		2062	S 5-12 225
1214	<i>Civilium</i>	1789-1790 1791-1792 1792-1793 1793-1794		1711	P 5-38 38

LIBRI D'ORDINE DEL CAPITANO

1215	Notulario degli ordini, sigurtà di vita, lettere e altro	1752-1753		1352	N 3-5 1
1216		1753-1754		1353	N 3-6 2
1217		1756-1758		s.n.	non inv.210
1218		1761-1763		1354	N 3-7 3
1219		1763-1766		1355	N 3-8 4
1220		1766-1768		1347	N 2-42 42
1221		1768-1777?		1356	N 3-9 5
1222		1774-1777		1357	N 3-10 6
1223				1358	N 3-11 7
1224		1783-1784		1361	N 3-14 2
1225		1784-1786		1359	N 3-12 8
1226		1785-1787		2061	S 5-11 224
1227		1791-1798		1364	N 3-17 5

ACTORUM CIVILIUM

1228	F.Actorum Civilium	1563-1577		2196 1851	T 4-12 14 R 1-14 14
1229	F.Actorum Civilium	1564		1889	R 3-4 52 non inv.13 non inv.29 non inv.137 non inv.188
1230	F.Actorum Civilium et crim.	1566		1679bis	P 5- 6 6bis
1231	F.Actorum Civilium <i>not.I.A.Antonelli, B.Lorentini</i>	1566-1573	?	2210	T 5-2 28
1232	F.Actorum Civilium et crim.	1567		1712	L 3-10 1
1233	F.Actorum Civilium et crim.	1567-1568	a,b	1680	P 5- 7 7
1234	F.Actorum Civilium	1567-1572		1911	R 4-2 74
1235	F.Actorum Civilium et crim. (1°)	1569-1570	a,b	1677	P 5- 4 4
1236	F.Actorum Civilium et crim. 2°	1569-1570		1681	P 5- 8 8
1237	F.Actorum Civilium 3°	1569-1570		1682	P 5- 9 9
1238	F.Actorum Civilium et crim.	1570	a,b	1683	P 5- 10 10
1239	F.Actorum Civilium et crim.	1570		1684	P 5- 11 11
1240	F.Actorum Civilium not.F. Podenzana	1570-1581	a,b	1698	P 5- 25 25
1241	F.Actorum Civilium et crim.	1571	a,b	1685	P 5- 12 12
1242	F.Actorum Civilium	1571-1573	n.c.	1686 1730	P 5- 13 13 L 4-3 19 non inv.183 non inv.200
1243	F.Actorum Civilium not.I.B.Conturla	1571-1581		1696	P 5- 23 23

1244	F.Actorum Civilium et crim.	1572	<i>a,b</i>		non inv.68
1245	F.Actorum Civilium et crim.	1572-1573	<i>a,b</i>	1687	P 5- 14 14
1246	F.Actorum Civilium et crim.	1573-1574	<i>a,b</i> <i>molto</i> <i>crim</i>	1688	P 5- 15 15
1247	F.Actorum Civilium et crim.	1574		1689	P 5- 16 16
1248	F.Actorum Civilium et crim.	1575	<i>a,b</i>	1690	P 5- 17 17
1249	F.Actorum Civilium	1575-1576	<i>a,b</i> <i>n.c.</i>	1691 1557	P 5- 18 18 O 2-23 23 non inv.9 non inv.104 non inv.164
1250	F.Actorum Civilium not. Stefano Panella	1575-1595	<i>n.c.</i>	1705	P 5- 32 32
1251	F.Actorum Civilium	1577		1535	O 2-1 1
1252	F.Actorum Civilium	1577-1578	<i>n.c.</i>		non inv.92
1253	F.Actorum Civilium et crim.	1578	<i>a,b</i>	1694	P 5- 21 21
1254	F.Actorum Civilium et crim.	1579			non inv.93 non inv.99
1255	F.Actorum Civilium et crim.	1580		1702	P 5- 29 29
1256	F.Actorum Civilium et crim.	1581	<i>a,b</i>	1697	P 5- 24 24
1257	F.Actorum Civilium	1581		1907	R 3-22 70
1258	F.Actorum Civilium et crim.	1582		1847	R 1-10 10
1259	F.Actorum Civilium	1582-1583		1536	O 2-2 2
1260	F.Actorum Civilium	1583	<i>a,b</i>	1699	P 5- 26 26
1261	F.Actorum Civilium et crim. + <i>varia</i>	1583			non inv.131 non inv.168
1262	F.Actorum Civilium	1584	<i>a,b</i>	1701	P 5- 28 28
1263	F.Actorum Civilium	1584-1585	?	1712bis	L 3-10bis 1bis
1264	F.Actorum Civilium not.S.Massa	1584-1594		1700	P 5- 27 27
1265	F.Actorum Civilium	1585-1586	<i>n.c.</i>	1537	O 2-3 3 non inv.115 non inv.120 non inv.202
1266	F.Actorum Civilium	1586-1587		1905	R 3-20 68 non inv.52
1267	F.Actorum Civilium	1587-1588		1712ter 2094	L 3-10c 1ter O 1-2 2
1268	F.Actorum Civilium not.F.Baiardi	1587-1599		1708	P 5- 35 35
1269	F.Actorum Civilium	1588-1589		2048 2059	S 4-21 211 S 5-9 222 non inv.87
1270	F.Actorum Civilium	1589-1590		1713	L 3-11 2
1271	F.Actorum Civilium	1589-1590			non inv.24
1272	F.Actorum Civilium	1589-1590	<i>n.c.</i>	1589	O 3-20 48
1273	F.Actorum Civilium	1590-1591		1714	L 3-12 3

1274	F.Actorum Civilium	1591-1592		1520 1504 1618 1644	P 4-29 149 P 4-13 133 O 4-25 84 O 5-20 110 non inv.146
1275	F.Actorum Civilium	1591-1592		2038 1980	S 4-11 201 R 6-23 143
1276	F.Actorum Civilium	1592	<i>a,b</i> <i>n.c.</i>	1715 1715bis 1840	I 1-1 4 I 1-1bis 4bis R 1-3 3
1277	F.Actorum Civilium	1593-1594	<i>a,b n.c.</i>	1706	P 5- 33 33
1278	F.Actorum Civilium	1594		1857	R 1-20 20
1279	F.Actorum Civilium	1594-1595 1595-1596	? <i>a,b</i> <i>n.c.</i>	1675	P 5- 2 2
1280	F.Actorum Civilium et crim.	1595-1596		1538	O 2-4 4
1281	F.Actorum Civilium	1595-1596 1596-1597		1838 1587	R 1-1 1 O 3-25 53
1282	F.Actorum Civilium	1596-1597		1707	P 5- 34 34
1283	F.Actorum Civilium	1597-1598		1858	R 1-21 21 non inv.169 non inv.159 non inv.188
1284	F.Actorum Civilium	1598-1599		2077 1719 2168	S 6-4 240 I 1-5 8 T 3-7 1 non inv.46 non inv.85 non inv.120
1285	F.Actorum Civilium	1599-1600		1758 1719 1676 1995	N 4-6 47 I 1-5 8 P 5-3 3 S 2-14 158 non inv.192 non inv.189

EXECUTIONUM

1286	F.Executionum	1600-1601		<i>1716</i> <i>1704</i>	I 1-2 5 P 5-31 31
1287	F.Executionum	1601-1602		<i>1417</i>	P 2-12 46
1288	F.Executionum	1602-1603		<i>1717</i>	I 1-3 6
1289	F.Executionum	1604		<i>1720</i>	I 1-6 9
1290	F.Executionum	1605-1606		<i>1721</i>	I 1-7 10
1291	F.Executionum	1606-1607		<i>1865</i> <i>1650</i>	R 2-4 28 O 5-26 116 non inv.83 non inv.117
1292	F.Executionum	1606-1608		<i>1708bis</i>	P 5- 35 35bis
1293	F.Executionum	1608-1609 1609-1610		<i>1722</i>	I 1-8 11
1294	F.Executionum	1610-1611		<i>1723</i>	I 1-9 12
1295	F.Executionum	1611-1612		<i>1724</i>	I 1-10 13
1296	F.Executionum ?	1612-1613		<i>1549</i>	O 2-15 15 non inv. 70 non inv.96 non inv. 124 non inv.189
1297	F.Executionum	1613-1614		<i>1726</i>	I 1-12 15
1298	F.Executionum	1614-1615			non inv.8 non inv.110 non inv.138
1299	F.Executionum	1615-1616		<i>1733</i>	L 4-6 22
1300	F.Executionum	1616-1617		<i>1555</i>	O 2-21 21
1301	F.Executionum	1617-1618		<i>1727</i>	I 1-13 16
1302	F.Executionum	1618-1619		<i>1728</i>	L 4-1 17
1303	F.Executionum	1620-1621			non inv.72
1304	F.Executionum	1621-1622		<i>2197</i>	T 4-13 15
1305	F.Executionum + <i>libro spese 1627/28</i> + <i>pandetta L.Visitationum 1626</i>	1622-1623		<i>1626</i> <i>2059</i> <i>2179</i> <i>2177</i>	S 5-9 222 O 5-2 92 T 3-18 12 T 3-16 10 non inv.78 non inv.194
1306	F.Executionum + <i>poche cc.1629</i>	1623-1624		<i>1730</i> <i>1686</i>	L 4-3 19 P 5-13 13
1307	F.Executionum	1624-1625		<i>1731</i>	L 4-4 20
1308	F.Executionum	1625-1626		<i>1734</i>	L 4-7 23
1309	F.Executionum	1626-1627			non inv.35 non inv.165 non inv.25
1310	F.Executionum	1627-1628		<i>1735</i>	L 4-8 24
1311	F.Executionum	1628-1629		<i>1736</i>	L 4-9 25

1312	F.Executionum	1629-1630		1737	L 4-10 26
1313	F.Executionum	1630-1631		1738	L 4-11 27
1314	F.Executionum	1631-1632		2048	S 4-21 211 non inv.89 non inv.103 non inv.154
1315	F.Executionum	1632-1633		1740	M 1-1 29
1316	F.Executionum	1633-1634		1741	M 1-2 30
1317	F.Executionum	1634-1635		1743	M 1-4 32
1318	F.Executionum	1635-1636		1900	R 3-15 63
1319	F.Executionum	1636-1637		1744	M 1-5 33
1320	F.Executionum	1637-1638		1745	M 1-6 34
1321	F.Executionum	1639-1640		1746	M 1-7 35
1322	F.Executionum	1641-1642		1754	N 4-2 43
1323	F.Executionum	1642-1643 1643-1644		1748	M 1-9 37
1324	F.Executionum	1644-1645 1645-1646		1749	M 1-10 38
1325	F.Executionum	1646-1647 1647-1648		1750	M 1-11 39
1326	F.Executionum	1648-1649	<i>n.c.</i>	1750bis	M 1-11b 39bis
1327	F.Executionum	1649-1650	<i>n.c.</i>	1750ter	M 1-11t 39ter
1328	F.Executionum	1650-1651 1651-1652		1751	M 1-12 40
1329	F.Executionum	1652-1653 1653-1654		1752	M 1-13 41
1330	F.Executionum	1654-1655 1655-1656		1755	N 4-3 44
1331	F.Executionum	1656-1657 1657-1658		1756	N 4-4 45
1332	F.Executionum	1658-1659 1659-1660		1757	N 4-5 46
1333	F.Executionum	1660-1661 1661-1662		1759	N 4-7 48
1334	F.Executionum	1662-1663 1663-1664		1760	I 2-1 49
1335	F.Executionum	1664-1665 1665-1666		1938	R 5-5 101 non inv.143 non inv.6
1336	F.Executionum	1666-1667 1667-1668		1761	I 2-2 50
1337	F.Executionum	1668-1669 1669-1670		1763	I 2-4 52
1338	F.Executionum	1671-1672		1763bis	I 2-4b 52bis
1339	F.Executionum	1672-1673 1673-1674		1764	I 2-5 53
1340	F.Executionum	1674-1675 1675-1676		1765	I 2-6 54
1341	F.Executionum	1676-1677 1677-1678		1766	I 2-7 55

1342	F.Executionum	1678-1679 1679-1680		<i>1767</i>	I 2-8 56
1343	F.Executionum	1682-1683 1683-1684		<i>1753</i>	N 4-1 42 non inv.193
1344	F.Executionum	1684-1685 1686-1687		<i>1554</i>	O 2-20 20 non inv.67 non inv.185
1345	F.Executionum	1687-1688 1689-1690		<i>1772</i>	I 2-13 61
1346	F.Executionum	1690-1691 1691-1692 1692-1693		<i>2185</i> <i>1867</i> <i>1995</i> <i>1758</i> <i>1967</i>	T 4-1 3 R 2-6 30 S 2-14 158 N 4-6 47 R 6-10 130
1347	F.Executionum	1693-1694 1695-1696		<i>1773</i>	L5-1 62
1348	F.Executionum	1696-1697 1698-1699		<i>1774</i>	L 5-2 63
1349	F.Executionum	1699-1700 1702-1703		<i>1775</i>	L 5-3 64
1350	F.Executionum	1703-1704 1705-1706		<i>1776</i>	L 5-4 65
1351	F.Executionum	1706-1707 1708-1709		<i>1777</i>	L 5-5 66
1352	F.Executionum	1709-1710 1712-1713		<i>1778</i>	L 5-6 67
1353	F.Executionum	1713-1714 1715-1716		<i>1779</i>	L 5-7 68
1354	F.Executionum	1716-1717 1718-1719		<i>1780</i>	L 5-8 69
1355	F.Executionum	1719-1720 1720-1721 1721-1722 1722-1723 1723-1724		<i>1472</i> <i>1910</i>	P 3-24 101 R 4-1 73 non inv. 126 non inv.181
1356	F.Executionum	1724-1725 1727-1728		<i>1781</i>	L 5- 9 70
1357	F.Executionum	1728-1729 1732-1733		<i>1784</i>	L 5-12 73
1358	F.Executionum	1733-1734 1738-1739		<i>1742</i> <i>1630</i>	M 1-3 31 O 5-6 96
1359	F.Executionum	1739-1740 1741-1742		<i>1786</i>	M 2-2 75
1360	F.Executionum	1742-1743 1744-1745		<i>1521</i>	P 4-30 150 non inv.136
1361	F.Executionum	1745-1746 1746-1747		<i>1626</i>	O 5-2 92 non inv.158
1362	F.Executionum	1748-1749			non inv.13
1363	F.Executionum	1750-1751 1754-1755		<i>1788</i>	M 2-4 77

1364	F.Executionum	1755-1756 1759-1760		<i>1789</i>	M 2-5 78
1365	F.Executionum	1760-1761		<i>1790</i>	M 2-6 79
1366	F.Executionum	1761-1762 1763-1764		<i>1791</i>	M 2-7 80
1367	F.Executionum	1766-1767 / 1767-1768		<i>1508</i>	P 4-17 137
1368	F.Executionum	1768-1769		<i>1794</i>	M 2-10 83
1369	F.Executionum	1770-1771 1775-1776		<i>1795</i>	M 2-11 84
1370	F.Executionum	1776-1777 1777-1778		<i>1796</i>	M 2-1285
1371	F.Executionum	1778-1779 1779-1780		<i>1797</i>	M 2-13 86
1372	F.Executionum	1780-1781 1783-1784		<i>1798</i>	N5-1 87
1373	F.Executionum	1784-1785 1787-1788		<i>1799</i>	N5-2 88
1374	F.Executionum	1788-1789 1789-1790		<i>1800</i> <i>1838</i>	N 5-3 89 R 1-1 1
1375	F.Executionum	1791-1792 1796-1797		<i>1804</i>	N 5-7 93

ORDINARIORUM

1376	F. Ordinarium	1600-1601	<i>n.c.</i>	1539 1704	O 2-5 5 P 5-31 31
1377	F. Ordinarium	1601-1602	<i>n.c.</i>	1540	O 2-6 6
1378	F. Ordinarium	1602-1603		1718	I 1-4 7 non inv.46 non inv.145 non inv.190 non inv.194
1379	F. Ordinarium	1603-1604		1542	O 2-8 8
1380	F. Ordinarium	1605-1606		1544	O 2-10 10
1381	F. Ordinarium	1605-1606	?		non inv.179
1382	F. Ordinarium	1606-1607		1545	O 2-11 11
1383	F. Ordinarium	1607-1608	<i>a,b</i> <i>n.c.</i>	1546 1867	O 2-12 12 R 2-6 30
1384	F. Ordinarium	1608-1609		1547	O 2-13 13
1385	F. Ordinarium	1609-1610		1868 1871	R 2-7 31 R 2-10 34
1386	F. Ordinarium	1611-1612		2048 2059 1758	S 4-21 211 S 5-9 222 N 4-6 47 non inv.76 non inv.75 non inv.160 non inv.161
1387	F. Ordinarium	1612-1613		1732	L 4-5 21
1388	F. Ordinarium	1614-1615		1609 1995 2168	O 4-16 75 S 2-14 158 T 3-7 1
1389	F. Ordinarium	1616-1617			non inv.2 non inv.188
1390	F.Ordinarium	1617-1618	<i>a,b</i>	1709	P 5-36 36
1391	F. Ordinarium	1618-1619	<i>a,b</i>	1550	O 2-16 16
1392	F. Ordinarium	1619-1620	? <i>a,b</i>	1883	R 2-22 46 non inv.4
1393	F.Ordinarium	1620-1621	?		non inv.179 non inv.205 non inv.188 non inv.193 non inv.189
1394	F. Ordinarium	1621-1622	<i>a,b</i>	1552	O 2-18 18
1395	F. Ordinarium	1622-1623		1554	O 2-20 20 non inv.163
1396	F. Ordinarium	1623-1624		1729	L 4-2 18 non inv.26
1397	F. Ordinarium	1626-1627	<i>a,b</i>	2031 2094	S 4-4 194 O 1-2 2

				1896	R 3-11 59 non inv.105 non inv.140 non inv.188
1398	F. Ordinariorum	1627-1628	<i>a,b</i>	1556	O 2-22 22
1399	F. Ordinariorum	1628-1629	<i>a,b</i>	1891	R 3-6 54 non inv.150
1400	F. Ordinariorum	1629-1630		1557	O 2-23 23 non inv.34 non inv.132 non inv.121 non inv.164 non inv.147 non inv.183 non inv.200 non inv.23
1401	F. Ordinariorum	1630-1631		1622	O 4-29 88 non inv.98 ?
1402	F. Ordinariorum	1631-1632	<i>n.c. a,b</i>	1559	O 2-25 25
1403	F. Ordinariorum	1632-1633	<i>n.c.</i>	1560	O 2-26 26
1404	F. Ordinariorum	1633-1634		1394	P 1-10 23 non inv.25 non inv.132 non inv.78 non inv.169 non inv.121 non inv.29 non inv.190
1405	F. Ordinariorum	1634-1635		1561	O 2-27 27
1406	F. Ordinariorum	1635-1636		1562 1825	O 2-28 28 non inv.77 L 2-9 21
1407	F. Ordinariorum	1636-1637		1563	O 3-1 29
1408	F. Ordinariorum	1637-1638		1564	O 3-2 30
1409	F. Ordinariorum	1638-1639	<i>a,b n.c.</i>	1565	O 3-3 31
1410	F. Ordinariorum	1639-1640		1566	O 3-4 32
1411	F. Ordinariorum	1641-1642		1567	O 3-5 33
1412	F. Ordinariorum	1642-1643		1568	O 3-6 34
1413	F. Ordinariorum	1643-1644	?	1912 1911	R 4-3 75 R 4-2 74
1414	F. Ordinariorum	1644-1645		1569	O 3-7 35
1415	F. Ordinariorum	1645-1646	<i>a,b</i>	1570	O 3-8 36
1416	F. Ordinariorum	1648-1649		1571	O 3-9 37
1417	F. Ordinariorum	1649-1650		1572	O 3-10 38
1418	F. Ordinariorum	1650-1651		1573	O 3-11 39
1419	F. Ordinariorum	1651-1652		1573bis	O 3-11b 39b
1420	F. Ordinariorum	1652-1653	?	1456 1609 1842 1994	P 3-8 85 O 4-16 75 R 1-5 5 S 2-13 157

1421	F. Ordinarium	1653-1654		1574	O 3-12 40
1422	F. Ordinarium	1654-1655		1575	O 3-13 41
1423	F. Ordinarium	1655-1656		1576	O 3-14 42
1424	F. Ordinarium	1656-1657		1578	O 3-16 44
1425	F. Ordinarium	1657-1658		1579	O 3-17 45
1426	F. Ordinarium	1658-1659	<i>a,b</i>	1580	O 3-18 46
1427	F. Ordinarium	1659-1660		1581	O 3-19 47
1428	F. Ordinarium	1661-1662		1937	R 5-4 100
1429	F. Ordinarium	1662-1663		1585	O 3-23 51
1430	F. Ordinarium	1663-1664		1586	O 3-24 52
1431	F. Ordinarium	1664-1665		1394	P 1-10 23 non inv.94
1432	F. Ordinarium	1665-1666		1422	P 2-17 51
1433	F. Ordinarium	1666-1667		2015	S 3-11 178
1434	F. Ordinarium	1667-1668		1590	O 3-28 56
1435	F. Ordinarium	1668-1669		1591	O 3-29 57
1436	F. Ordinarium	1669-1670		1592	O 3-30 58
1437	F. Ordinarium	1670-1671	<i>a,b</i>	1593	O 3-31 59
1438	F. Ordinarium	1671-1672	<i>n.c</i>	1433	P 2-28 62
1439	F. Ordinarium	1672-1673		1594	O 4-1 60
1440	F. Ordinarium	1673-1674		1595	O 4-2 61
1441	F. Ordinarium	1674-1675		1596	O 4-3 62
1442	F. Ordinarium	1675-1676		1597	O 4-4 63
1443	F. Ordinarium	1676-1677		1598	O 4-5 64
1444	F. Ordinarium	1677-1678		1599	O 4-6 65
1445	F. Ordinarium	1679-1680		1600	O 4-7 66
1446	F. Ordinarium	1680-1681		1602	O 4-9 68
1447	F. Ordinarium	1682-1683			non inv.21
1448	F. Ordinarium	1684-1685			non inv.64 non inv.101 non inv.131
1449	F. Ordinarium	1685-1686		2005	S 3-1 168 non inv.73 non inv.136
1450	F. Ordinarium	1686-1687		1606	O 4-13 72 non inv.84
1451	F. Ordinarium	1687-1688		1607	O 4-14 73
1452	F. Ordinarium	1688-1689		1868	R 2-7 31
1453	F. Ordinarium	1689-1690		1562 1657	O 2-28 28 O 6-2 123
1454	F. Ordinarium	1690-1691		2009 1825 1608	S 3-5 172 L 2-9 21 O 4-15 74
1455	F. Ordinarium	1691-1692		1610	O 4-17 76
1456	F. Ordinarium	1693-1694		1612	O 4-19 78

1457	F. Ordinariorum	1694-1695			non inv.5 non inv.54 non inv.90 non inv.121 non inv.184
1458	F. Ordinariorum	1695-1696		1611	O 4-18 77 non inv.98
1459	F. Ordinariorum	1696-1697		1614	O 4-21 80
1460	F. Ordinariorum	1697-1698		1615	O 4-22 81
1461	F. Ordinariorum	1698-1699		1527 1530 2177	P 4-36 156 P 4-39 159 T 3-16 10 non inv.7 non inv.23
1462	F. Ordinariorum	1699-1700		1616	O 4-23 82
1463	F. Ordinariorum	1700-1701		1617	O 4-24 83
1464	F. Ordinariorum	1701-1702		1618 1980	O 4-25 84 R 6-23 143
1465	F. Ordinariorum	1702-1703		1619	O 4-26 85 non inv.141
1466	F. Ordinariorum	1703-1704	<i>n.c.</i>	1455	P 3-7 84
1467	F. Ordinariorum	1704-1705		1620	O 4-27 86
1468	F. Ordinariorum	1705-1706		1456 2207	P 3-8 85 T 4-23 25
1469	F. Ordinariorum	1706-1707		1621	O 4-28 87
1470	F. Ordinariorum	1707-1708		1623	O 4-30 89
1471	F. Ordinariorum	1708-1709		1624	O 4-31 90
1472	F. Ordinariorum	1709-1710		1658	O 6-3 124
1473	F. Ordinariorum	1710-1711			non inv.3 non inv.4
1474	F. Ordinariorum	1711-1712		1625	O 5-1 91
1475	F. Ordinariorum	1712-1713 1713-1714		1626 1632 1521	O 5-2 92 O 5-8 98 P 4-30 150 non inv.91 non inv.185 non inv.186
1476	F. Ordinariorum	1714-1715		1627	O 5-3 93 non inv.140
1477	F. Ordinariorum	1715-1716		1628	O 5-4 94
1478	F. Ordinariorum	1716-1717		2215 1739	T 5-7 33 L 4-12 28
1479	F. Ordinariorum	1717-1718		1629	O 5-5 95
1480	F. Ordinariorum	1718-1719	<i>n.c.</i>	2053	S 5-3 216
1481	F. Ordinariorum	1719-1720		1631	O 5-7 97
1482	F. Ordinariorum	1722-1723		1634	O 5-10 100
1483	F. Ordinariorum	1720-1721		1632	O 5-8 98
1484	F. Ordinariorum	1721-1722		1633	O 5-9 99
1485	F. Ordinariorum	1723-1724		1635	O 5-11 101
1486	F. Ordinariorum	1724-1725		1636	O 5-12 102

1487	F. Ordinarium	1725-1726		1637	O 5-13 103
1488	F. Ordinarium	1726-1727		1638	O 5-14 104
1489	F. Ordinarium	1728-1729	?	1476	P 3-28 105
1490	F. Ordinarium	1729-1730		1639	O 5-15 105
1491	F. Ordinarium	1730-1731		1640	O 5-16 106
1492	F. Ordinarium	1731-1732 1732-1733		1641 1753	O 5-17 107 N 4-1 42
1493	F. Ordinarium	1733-1734		1642	O 5-18 108
1494	F. Ordinarium	1734-1735		1925 2009 1825	R 4-16 88 S 3-5 172 L 2-9 21
1495	F. Ordinarium	1735-1736		1608 1855	O 4-15 74 R 1-18 18
1496	F. Ordinarium	1736-1737		1785 1869	M 2-1 74 R 2-8 32
1497	F. Ordinarium	1737-1738 1738-1739	<i>n.c.</i>	1488	P 3-40 117
1498	F. Ordinarium	1739-1740 1740-1741		1643	O 5-19 109
1499	F. Ordinarium	1741-1742		2020	S 3-16 183 non inv.138
1500	F. Ordinarium	1742-1743		1645	O 5-21 111
1501	F. Ordinarium	1743-1744		2021	S 3-17 184
1502	F. Ordinarium	1744-1745		1646	O 5-22 112 non inv.83 non inv.114
1503	F. Ordinarium	1745-1746 1746-1747		1647	O 5-23 113
1504	F. Ordinarium	1747-1748		1648	O 5-24 114
1505	F. Ordinarium	1748-1749 1749-1750		1490	P 3-42 119
1506	F. Ordinarium	1750-1751 1751-1752		1651	O 5-27 117
1507	F. Ordinarium	1752-1753 1753-1754		2031	S 4-4 194 non inv.112 non inv.150
1508	F. Ordinarium	1754-1755 1755-1756		1653	O 5-29 119
1509	F. Ordinarium	1756-1757	?	1673 1601	O 6-18 139 O 4-8 67 non inv.169
1510	F. Ordinarium	1759-1760		1654	O 5-30 120
1511	F. Ordinarium	1760-1761 1761-1762 1762-1763 1763-1764		1655	O 5-31 121

1512	F. Ordinariorum	1764-1765 1765-1766		1792 1793 1656	M 2-8 81 M 2-9 82 O 6-1 122
1513	F. Ordinariorum	1766-1767 1767-1768		1659	O 6-4 125
1514	F. Ordinariorum + <i>2cc. sec.XVII</i>	1768-1769 1769-1770		1660	O 6-5 126
1515	F. Ordinariorum	1770-1771 1771-1772		1661	O 6-6 127
1516	F. Ordinariorum	1772-1773 1773-1774		1661bis	O 6-6bis 127bis
1517	F. Ordinariorum	1776-1777 1777-1778		1664	O 6-9 130
1518	F. Ordinariorum + <i>varia sec.XVII-XVIII</i>	1778-1779 1779-1780		1665	O 6-10 131
1519	F. Ordinariorum	1780-1781 1781-1782		1491 1527 2088	P 3-43 120 P 4-36 156 non inv-86 S 6-15 8
1520	F. Ordinariorum	1782-1783 1783-1784	?	1518	P 4-27 147
1521	F. Ordinariorum	1784-1785 1785-1786		1668	O 6-13 134
1522	F. Ordinariorum	1786-1787	?	2063	S 5-13 226
1523	F. Ordinariorum	1791-1792 1792-1793 1793-1794		1669	O 6-14 135
1524	F. Ordinariorum	1794-1795 1795-1796		1670	O 6-15 136
1525	F. Ordinariorum	1796-1797		1671	O 6-16 137

PUBLICORUM

1526	Filcia Publicorum	1569-1571		2213	T 5-5 31
1527	Filcia Publicorum	1571-1573		1372	O 6-19 1
1528	Filcia Publicorum	1573-1578		1373	O 6-20 2
1529	Filcia Publicorum	1578-1583		1374	O 6-21 3
1530	Filcia Publicorum	1584-1587		1375	O 6-22 4
1531	Filcia Publicorum + <i>Capitano Brugnato 1610-1611</i>	1588-1590	<i>n.c.</i>		non inv.16
1532	Filcia Publicorum	1591-1592 1592-1593		1376	O 6-23 5
1533	Filcia Publicorum	1593-1594	+ 1583/84	1377	O 6-24 6
1534	Filcia Publicorum	1595-1599		1859	R 1-22 22
1535	Filcia Publicorum	1599-1600 / 1602-1603		1378	O 6-25 7

1536	Filcia Publicorum	1603-1604 / 1605-1606		1380	O 6-27 9
1537	Filcia Publicorum	1606-1607 / 1610-1611		1381	O 6-28 10
1538	Filcia Publicorum	1611-1612 / 1615-1616		1382	O 6-29 11
1539	Filcia Publicorum	1616-1617 / 1618-1619		1384	O 6-31 13
1540	Filcia Publicorum <i>contiene vacchette "precepta militiarum" "responsali di vini"</i>	1619-1620 / 1621-1622		1386	P 1-2 15
1541	Filcia Publicorum	1622-1623 1623-1624		1389	P 1-5 18
1542	Filcia Publicorum <i>contiene vacchette "precepta militiarum" "responsalia vini"</i>	1624-1625 / 1625-1626		1390	P 1-6 19
1543	Filcia Publicorum	1626-1627 / 1628/1629		1391	P 1-7 20
1544	Filcia Publicorum	1629-1630 / 1631-1632		1392	P 1-8 21
1545	Filcia Publicorum	1636-1637		1396	P 1-12 25
1546	Filcia Publicorum	1637-1638		1401	P 1-17 30 non inv.118
1547	Filcia Publicorum	1638-1639		1397	P 1-13 26
1548	Filcia Publicorum	1639-1640		1398	P 1-14 27
1549	Filcia Publicorum	1640-1641		1399	P 1-15 28
1550	Filcia Publicorum	1641-1642		1400	P 1-16 29 non inv.14 non inv.132
1551	Filcia Publicorum	1642-1643		1402	P 1-18 31
1552	Filcia Publicorum	1643-1644			P 1-19 32
1553	Filcia Publicorum	1644-1645		1404	P 1-20 33
1554	Filcia Publicorum	1645-1646		1405	P 1-21 34
1555	Filcia Publicorum	1646-1647		1926	R 4-17 89 non inv.3
1556	Filcia Publicorum	1647-1648		1406	P 2-1 35
1557	Filcia Publicorum	1648-1649		1942	R 5-9 105 non inv.98
1558	Filcia Publicorum	1649-1650		1379	O 6-26 8
1559	Filcia Publicorum ?	1650-1651		2210	T 5-2 28
1560	Filcia Publicorum	1651-1652		1393	P 1-9 22
1561	Filcia Publicorum	1652-1653		1408	P 2-3 37
1562	Filcia Publicorum	1653-1654		1410	P 2-5 39
1563	Filcia Publicorum	1654-1655		1411	P 2-6 40
1564	Filcia Publicorum + <i>varia sec.XVI-XIX</i>	1655-1656		1412 2204	P 2-7 41 T 4-20 22
1565	Filcia Publicorum	1656-1657		1413	P 2-8 42
1566	Filcia Publicorum	1657-1658		1414	P 2-9 43
1567	Filcia Publicorum	1658-1659	<i>a,b</i>	1409	P 2-4 38

				1385	P 1-1 14
1568	Filcia Publicorum	1659-1660		1415	P 2-10 44
1569	Filcia Publicorum	1660-1661		1416	P 2-11 45
1570	Filcia Publicorum	1661-1662		1418	P 2-13 47
1571	Filcia Publicorum	1662-1663		1419	P 2-14 48
1572	Filcia Publicorum	1664-1665		1420	P 2-15 49
1573	Filcia Publicorum	1664-1665		1421	P 2-16 50
1574	Filcia Publicorum	1665-1666	?	1588 1719	O 3-26 54 I 1-5 8
1575	Filcia Publicorum	1666-1667		1423	P 2-18 52
1576	Filcia Publicorum	1667-1668		1424	P 2-19 53
1577	Filcia Publicorum	1668-1669	<i>a,b</i> ?	1489 1520	P 3-41 118 P 4-29 149 non inv.133
1578	Filcia Publicorum	1669-1670			non inv.206 non inv.197 non inv.199
1579	Filcia Publicorum	1670-1671	?		non inv.51 non inv.44 non inv.85 non inv.142
1580	Filcia Publicorum	1671-1672		1425	P 2-20 54
1581	Filcia Publicorum	1672-1673		1427	P 2-22 56
1582	Filcia Publicorum	1673-1674		1428	P 2-23 67
1583	Filcia Publicorum	1674-1675		1429	P 2-24 58
1584	Filcia Publicorum	1675-1676		1430	P 2-25 59
1585	Filcia Publicorum + <i>varia</i>	1676-1677		1963 1762	R 6-6 126 I 2-3 51
1586	Filcia Publicorum	1677-1678	<i>n.c.</i>	1432	P 2-27 61
1587	Filcia Publicorum	1678-1679	?	1601 1673 1469 1983	O 4-8 67 O 6-18 139 P 3-21 98 S 2-2 146 non inv.132 non inv.160 non inv.169
1588	Filcia Publicorum	1679-1680		1434	P 2-29 63
1589	Filcia Publicorum	1680-1681	<i>n.c.</i>	1604	O 4-11 70 non inv.159
1590	Filcia Publicorum	1681-1682		1435	P 2-30 64
1591	Filcia Publicorum	1682-1683		1436	P 2-31 65
1592	Filcia Publicorum	1683-1684		1437	P 2-32 66
1593	Filcia Publicorum	1684-1685		1438	P 2-33 67
1594	Filcia Publicorum	1685-1686		1932	R 4-23 95 non inv.157 non inv.161
1595	Filcia Publicorum	1686-1687		1440	P 2-35 69
1596	Filcia Publicorum	1687-1688		1441	P 2-36 70
1597	Filcia Publicorum	1688-1689		1961 1431	R 6-4 124 P 2-26 60

1598	Filcia Publicorum	1689-1690		1442 1963	P 2-37 71 R 6-6 126
1599	Filcia Publicorum	1690-1691		1443	P 2-38 72
1600	Filcia Publicorum	1691-1692		2075 1967 2059	S 6-2 238 R 6-10 130 S 5-9 222
1601	Filcia Publicorum	1692-1693		1444	P 2-39 73
1602	Filcia Publicorum	1693-1694		1445 1662	P 2-40 74 O 6-7 128
1603	Filcia Publicorum	1694-1695		1446	P 2-41 75
1604	Filcia Publicorum	1695-1696		1447	P 2-42 76
1605	Filcia Publicorum	1696-1697		1448	P 2-43 77
1606	Filcia Publicorum	1697-1698		1449	P 3-1 78
1607	Filcia Publicorum	1698-1699		1450	P 3-2 79
1608	Filcia Publicorum	1699-1700		1451	P 3-3 80
1609	Filcia Publicorum	1700-1701		1452	P 3-4 81
1610	Filcia Publicorum + poche cc. sec.XVI	1702-1703		1493 1453	P 4-2 122 P 3-5 82
1611	Filcia Publicorum	1703-1704		1454	P 3-6 83
1612	Filcia Publicorum	1704-1705		1802	N 5-5 91 non inv.71 non inv.141 non inv.167 non inv.184
1613	Filcia Publicorum + misc. secc. XVI-XVIII	1705-1706		1985	S 2-4 148
1614	Filcia Publicorum	1706-1707		1457	P 3-9 86
1615	Filcia Publicorum	1707-1708		1622	non inv.50 O 4-29 88
1616	Filcia Publicorum + varia curia civile 1709/14	1708-1709		2147	T 6-10 2
1617	Filcia Publicorum	1709-1710		1458	P 3-10 87
1618	Filcia Publicorum	1710-1711		1459	P 3-11 88
1619	Filcia Publicorum	1711-1712		1460	P 3-12 89
1620	Filcia Publicorum	1712-1713		1461 2021	P 3-13 90 S 3-17 184 non inv.58
1621	Filcia Publicorum	1713-1714		1462	P 3-14 91 non inv.53, 63, 99,130
1622	Filcia Publicorum	1714-1715		1463	P 3-15 92
1623	Filcia Publicorum	1715-1716		1464	P 3-16 93
1624	Filcia Publicorum	1716-1717		1465	P 3-17 94
1625	Filcia Publicorum	1717-1718		1466	P 3-18 95
1626	Filcia Publicorum	1718-1719		1477	P 3-19 96
1627	Filcia Publicorum	1719-1720		1783	L 5-11 72
1628	Filcia Publicorum	1720-1721		1787	M 2-3 76
1629	Filcia Publicorum	1721-1722		1471	P 3-23 100
1630	Filcia Publicorum	1723-1724		1473	P 3-25 102
1631	Filcia Publicorum	1724-1725		1474	P 3-26 103

1632	Filcia Publicorum	1725-1726		1475	P 3-27 104
1633	Filcia Publicorum	1727-1728		1477	P 3-29 106
1634	Filcia Publicorum	1728-1729		1478	P 3-30 107
1635	Filcia Publicorum	1729-1730		1479	P 3-31 108
1636	Filcia Publicorum	1730-1731		1480	P 3-32 109
1637	Filcia Publicorum	1731-1732		1481	P 3-33 110
1638	Filcia Publicorum	1732-1733		1482	P 3-34 111
1639	Filcia Publicorum	1733-1734		1483	P 3-35 112
1640	Filcia Publicorum	1734-1735		1398	P 1-1 14
1641	Filcia Publicorum	1735-1736		1485	P 3-37 114
1642	Filcia Publicorum	1736-1737		1486	P 3-38 115
1643	Filcia Publicorum	1737-1738 1738-1739		1785	M 2-1 74
1644	Filcia Publicorum	1739-1740		1489 1783 1492	P 3-41 118 L 5-11 72 P 4-1 121
1645	Filcia Publicorum + <i>poche</i> <i>cc.1604</i>	1740-1741		1747	M 1-8 36
1646	Filcia Publicorum	1741-1742		1492	P 4-1 121
1647	Filcia Publicorum	1742-1743		1494	P 4-3 123
1648	Filcia Publicorum	1743-1744		1495	P 4-4 124
1649	Filcia Publicorum	1745-1746 1746-1747		1496	P 4-5 125
1650	Filcia Publicorum	1747-1748		1497	P 4-6 126
1651	Filcia Publicorum	1748-1749 1749-1750		1498	P 4-7 127
1652	Filcia Publicorum	1750-1751 1751-1752		1499	P 4-8 128
1653	Filcia Publicorum	1752-1753		1500	P 4-9 129
1654	Filcia Publicorum	1753-1754		1501	P 4-10 130
1655	Filcia Publicorum	1754-1755		1502	P 4-11 131
1656	Filcia Publicorum	1755-1756		1503	P 4-12 132
1657	Filcia Publicorum + varia	1756-1757 1757-1758		1412 2206	P 2-7 41 T 4-22 24
1658	Filcia Publicorum	1758-1759 1759-1760		1505	P 4-14 134
1659	Filcia Publicorum	1760-1761 / 1761-1762		1506	P 4-15 135
1660	Filcia Publicorum	1763-1764		1507	P 4-16 136
1661	Filcia Publicorum	1764-1765 / 1765-1766		1611	O 4-18 77
1662	Filcia Publicorum	1766-1767 / 1767-1768		1509	P 4-18 138
1663	Filcia Publicorum	1768-1769 / 1769-1770		1510	P 4-19 139
1664	Filcia Publicorum	1770-1771		1511	P 4-20 140
1665	Filcia Publicorum	1772-1773 / 1773-1774		1513	P 4-22 142
1666	Filcia Publicorum	1776-1777			non inv.46 non inv.158

1667	Filcia Publicorum	1778-1779 / 1779-1780		1515	P 4-24 144
1668	Filcia Publicorum	1780-1781 1781-1782		1516	P 4-25 145
1669	Filcia Publicorum	1782-1783 1783-1784		1517	P 4-26 146
1670	Filcia Publicorum	1785-1786 1786-1787		1519	P 4-28 148
1671	Filcia Publicorum	1787-1788 1788-1789 1789-1790		1521 2061	P 4-30 150 S 5-11 224 non inv.167
1672	Filcia Publicorum	1790-1791 1791-1792 1792-1793 1793-1794		1522	P 4-31 151
1673	Filcia Publicorum	1794-1795 1795-1796 1796-1797		1525 2069	P 4-34 154 S 5-19 232 non inv.99

1674	Filcia Secretorum et Iudicialiam	1701-1702		2214	T 5-6 32
------	----------------------------------	-----------	--	------	----------

DIVERSORUM CURIAE

1675	L. Diversorum Curiae	1430	<i>n.c</i>	95	F 3-7 7
1676	L. Diversorum Curiae	1430-1431	<i>n.c</i>	96	F 3-8 8
1677	L. Diversorum Curiae	1436-1438	<i>n.c</i>	97	F 3-9 9
1678	L. Diversorum Curiae	1559		723	A 1-1 1
1679	L. Diversorum Curiae	1569-1570	<i>n.c</i>	724	A 1-2 2
1680	L. Diversorum Curiae	1573-1574		133	F 3-45 45
1681	L. Diversorum Curiae	1574-1575	<i>n.c</i>	725	A 1-3 3
1682	L. Diversorum Curiae	1592-1593	<i>n.c</i>	571	B 3-15 9
1683	L. Diversorum Curiae	1598-1601	<i>n.c</i>	726	A 1-4 4
1684	L. Diversorum Curiae	1601-1603	<i>n.c</i>	727	A 1-5 5
1685	L. Diversorum Curiae	1603-1604		728	A 1-6 6
1686	L. Diversorum Curiae	1604-1605	<i>n.c</i>	729	A 1-7 7
1687	L. Diversorum Curiae	1605-1606		730	A 1-8 8
1688	L. Diversorum Curiae	1606-1607		731	A 1-9 9
1689	L. Diversorum Curiae	1607-1608		5	F 1-5 5
1690	L. Diversorum Curiae	1609-1610	<i>n.c</i>	732	A 1-10 10
1691	L. Diversorum Curiae	1610-1611		733	A 1-11 11
1692	L. Diversorum Curiae	1612-1613		734	A 1-12 12
1693	L. Diversorum Curiae	1613-1614		735	A 1-13 13
1694	L. Diversorum Curiae	1617-1618		736	A 1-14 14
1695	L. Diversorum Curiae	1620-1621	?	737	A 1-15 15
1696	L. Diversorum Curiae	1621-1622		738	A 1-16 16
1697	L. Diversorum Curiae	1625-1626		739	A 1-17 17
1698	L. Diversorum Curiae	1626-1627		740	A 1-18 18

1699	L. Diversorum Curiae	1627-1628		741	A 1-19 19
1700	L. Diversorum Curiae	1628-1629		742	A 1-20 20
1701	L. Diversorum Curiae	1629-1630		743	A 2-1 21
1702	L. Diversorum Curiae	1630-1631		744	A 2-2 22
1703	L. Diversorum Curiae	1631-1632		745	A 2-3 23
1704	L. Diversorum Curiae	1633-1634		746	A 2-4 24
1705	L. Diversorum Curiae	1635-1636		747	A 2-5 25
1706	L. Diversorum Curiae	1636-1637		748	A 2- 6 26
1707	L. Diversorum Curiae	1640-1641	<i>n.c</i>	749	A 2-7 27
1708	L. Diversorum Curiae	1641-1642	<i>n.c</i>	750	A 2-8 28
1709	L. Diversorum Curiae	1642-1643	<i>n.c</i>	751	A 2-9 29
1710	L. Diversorum Curiae	1647-1648		752	A 2-10 30
1711	L. Diversorum Curiae	1648-1649		753	A 2-11 31
1712	L. Diversorum Curiae	1649-1650		754	A 2-12 32
1713	L.Diversorum Curie	1652-1653		35	F 1-35 35
1714	L. Diversorum Curiae	1674-1675		755	A 2-13 33
1715	L. Diversorum Curiae	1675-1676		756	A 2-14 34
1716	L. Diversorum Curiae	1676-1677		757	A 2-15 35
1717	L. Diversorum Curiae	1685-1686		759	A 2-17 37
1718	L. Diversorum Curiae	1687-1688		760	A 3-1 38
1719	L. Diversorum Curiae	1696-1697		761	A 3-2 39
1720	L. Diversorum Curiae	1698-1699		762	A 3-3 40
1721	L. Diversorum Curiae	1703-1704		763	A 3-4 41
1722	L. Diversorum Curiae	1704-1705	<i>n.c</i>	764	A 3-5 42
1723	L. Diversorum Curiae	1705-1706	<i>n.c</i>	765	A 3-6 43
1724	L. Diversorum Curiae	1706-1707		766	A 3-7 44
1725	L. Diversorum Curiae	1706-1707		767	A 3-8 45
1726	L. Diversorum Curiae	1707-1708		768	A 3-9 46
1727	L. Diversorum Curiae	1708-1709		769	A 3-10 47
1728	L. Diversorum Curiae	1709-1710		770	A 3-11 48
1729	L. Diversorum Curiae	1710-1711		771	A 3-12 49
1730	L. Diversorum Curiae	1711-1712		772	A 3-13 50
1731	L. Diversorum Curiae	1713-1714		773	A 3-14 51
1732	L. Diversorum Curiae	1714-1715		774	A 3-15 52
1733	L. Diversorum Curiae	1715-1716		775	A 3-16 53
1734	L. Diversorum Curiae	1716-1717		776	A 3-17 54
1735	L. Diversorum Curiae	1717-1718		777	A 4-1 55
1736	L. Diversorum Curiae	1723-1724		778	A 4-2 56
1737	L. Diversorum Curiae	1726-1728		779	A 4-3 57
1738	L. Diversorum Curiae	1730-1731		780	A 4-4 58
1739	L. Diversorum Curiae	1735-1736		781	A 4-5 59
1740	L. Diversorum Curiae	1736-1737		782	A 4-6 60
1741	L. Diversorum Curiae	1759/51/52		783	A 4-7 61
1742	L. Diversorum Curiae	1752-1753		784	A 4-8 62
1743	L. Diversorum Curiae	1753-1754		785	A 4-9 63
1744	L. Diversorum Curiae	1755-1756		786	A 4-10 64
1745	L. Diversorum Curiae	1757-1758		787	A 4-11 65
1746	L. Diversorum Curiae	1760-1761 1761-1762		788	A 4-12 66
1747	L. Diversorum Curiae	1762-1763		789	A 4-13 67

1748	L. Diversorum Curiae	1764-1765		790	A 4-14 68
1749	L. Diversorum Curiae	1765-1766		791	A 4-15 69
1750	L. Diversorum Curiae	1766-1767		792	A 4-16 70
1751	L. Diversorum Curiae	1767-1768		793	A 4-17 71
1752	L. Diversorum Curiae	1768-1769		794	A 4-18 72
1753	L. Diversorum Curiae	1769-1770		795	A 4-19 73
1754	L. Diversorum Curiae	1770/71/72		796	A 4-20 74
1755	L. Diversorum Curiae	1772/73/74		797	A 4-21 75
1756	L. Diversorum Curiae	1774		798	A 4-22 76
1757	L. Diversorum Curiae	1774-1775		799	A 4-23 77
1758	L. Diversorum Curiae	1775-1776		800	A5-1 78
1759	L. Diversorum Curiae	1776-1777		801	A 5-2 79
1760	L. Diversorum Curiae	1777-1778		802	A 5-3 80
1761	L. Diversorum Curiae	1778-1779		803	A 5-4 81
1762	L. Diversorum Curiae	1779-1780		804	A 5-5 82
1763	L. Diversorum Curiae	1780-1781		805	A 5-6 83
1764	L. Diversorum Curiae	1785-1786		806	A 5-7 84
1765	L. Diversorum Curiae	1787-1788		807	A 5-8 85
1766	L. Diversorum Curiae	1791-1792		808	A 5-9 86
1767	L. Diversorum Curiae	1792-1793		809	A 5-10 87

ACCUSE E DEBITI

1768	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1570		1296	Q 3-19 12
1769	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1601	<i>n.c</i>	919	D 5-2 2
1770	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1602-1603		920	D 5-3 3
1771	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1606-1607		921	D 5-4 4
1772	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1607-1608		922	D 5-5 5
1773	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1615-1616		1297	Q 3-20 13
1774	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1622-1623		925	D 5-8 8
1775	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1629-1630		927	D 5-10 10
1776	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1630-1631		928	D 5-11 11
1777	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1631-1632		929	D 5-12 12
1778	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1632-1633		930	D 5-13 13
1779	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1633-1634		931	D 5-14 14
1780	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1634-1635		933	D 5-16 16
1781	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1635-1636		934	D 5-17 17
1782	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1636-1637		935	D 5-18 18
1783	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1637-1639		936	D 5-19 19
1784	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1643-1644		939	D 5-22 22
1785	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1644-1645		940	D 5-23 23
1786	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1646-1647		941	D 5-24 24
1787	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1647-1648		942	D 5-25 25
1788	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1648-1649		943	D 5-26 26
1789	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1649-1650		945	D 5-28 28
1790	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1650-1651		946	D 5-29 29
1791	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1651-1653		947	D 5-30 30

1792	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1653-1654		948	D 5-31 31
1793	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1654-1655		949	D 5-32 32
1794	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1655-1656		950	D 5-33 33
1795	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1656-1657		951	D 5-34 34
1796	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1657-1658	<i>n.c</i>	952	D 5-35 35
1797	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1658-1659	<i>n.c</i>	953	D 5-36 36
1798	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1659-1660		954	D 5-37 37
1799	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1660-1661		955	D 5-38 38
1800	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1661-1662	<i>n.c</i>	956	D 5-39 39
1801	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1662-1663		957	D 5-40 40
1802	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1664-1665		958	D 5-41 41
1803	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1665-1667		959	D 5-42 42
1804	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1667-1671		923	D 5-6 6
1805	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1672-1674		961	D 5-44 44
1806	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1674-1676		962	D 5-45 45
1807	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1676-1677	<i>n.c</i>	963	D 5-46 46
1808	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1679-1680		964	D 5-47 47
1809	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1684-1685		758	A 2-16 16
1810	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1686-1690		966	D 5-49 49
1811	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1692-1695		968	D 5-51 51
1812	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1700-1703		969	D 5-52 52
1813	L.Accusationum et Debitorum Confessorum	1734-1738		970	D 5- 53 53

NOTULARI DELLA CURIA

1814	Liberculus Pronunciationum Cancellerie Civilis Spedie	1779-1782		1360	N 3-13 1
1815	Liberculus Pronunciationum Cancellerie Civilis Spedie	1788-1791		1362	N 3-15 3
1816	Liberculus Pronunciationum Cancellerie Civilis Spedie	1791-1798		1363	N 3-16 4
1817	Pandetta Archivio Curia Civile	1647-1710			non inv.209

NOTAI SPEZIA

1818	Notaio Ambrosini Paolo	1491-1502	<i>filza</i>	2183	T 3-22 1
1819	Notaio Ambrosini Paolo	1491	<i>registro framment i</i>	1300 1301	Q 3-23 1 Q 3-24 2
1820	Notaio Ambrosini Paolo	1493	<i>registro framment i</i>	1303 1302	Q 4-2 4 Q 4-1 3
1821	Notaio Ambrosini Paolo	1495	<i>registro</i>	1286	Q 3-9 2
1822	Notaio Ambrosini Paolo	1497	<i>registro framment i</i>	1303 1302	Q 4-2 4 Q 4-1 3
1823	Notaio Ambrosini Paolo	1499	<i>registro framment i</i>	1304 1300 1303	Q 4-3 5 Q 3-23 1 Q 4-2 4
1824	Notaio Ambrosini Paolo	1505	<i>registro</i>	1287	Q 3-10 3
1825	Notaio Ambrosini Paolo	1507	<i>registro</i>	1288	Q 3-11 4
1826	Notaio Ambrosini Paolo	1509	<i>registro</i>	1289	Q 3-12 5
1827	Notaio Ambrosini Paolo	1510	<i>registro framment i</i>	1290	Q 3-13 6
1828	Notaio Ambrosini Paolo - contabilità	1498-1505	<i>registro</i>	488	F 5-60 4
1829	Notaio Barone Cristoforo ?	1556	<i>registro</i>	1292bis	Q 3-15bis 8bis
1830	Notaio Barone Cristoforo	1557	<i>registro</i>	1293	Q 3-16 9
1831	Notaio Bernabò Giovanni Andrea	1657-1663	<i>filza</i>	2192	T 4-8 10
1832	Notaio Contra Giovanni Battista	1553	<i>registro</i>	1291	Q 3-14 7
1833	Notaio Contra Giovanni Battista	1554	<i>registro</i>	1292	Q 3-15 8
1834	Notaio Conturla Pietro Bono?	1509-1511	<i>filza</i>	2186	T 4-2 4
1835	Notaio De Monti Francesco	1563-1564	<i>registro</i>		non inv.211
1836	Notaio Valerii de Valerano	1560-1561	<i>filza</i>	1679	P 5-6 6
1837	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1504-1509	<i>filza</i>		non inv.96
1838	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1505	<i>filza</i>		non inv.20 non inv.97
1839	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1506	<i>registro frammenti</i>	1302 1395	Q 4-1 3 Q 4-4 6
1840	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1507-1517	<i>filza</i>	1782	L 5-10 71

1841	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1513	<i>registro frammenti</i>	1302 1395	Q 4-1 3 Q 4-4 6
1842	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1539	<i>filza</i>	2187	T 4-3 5 non inv.17 non inv.85 non inv.130 non inv.159 non inv.162 non inv.194
1843	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1543-1545	<i>filza a,b</i>	1657	O 6-2 123 non inv.42 non inv.65 non inv.107 non inv.153 non inv.204 non inv.198
1844	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1560	<i>registro frammenti</i>	1300	Q 3-23 1
1845	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1561	<i>registro frammenti</i>	1300	Q 3-23 1
1846	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1561	<i>registro frammenti</i>	1305	Q 4-4 6
1847	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1562	<i>registro frammenti</i>	1300	Q 3-23 1
1848	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1561-1563	<i>registro frammenti</i>	1301	Q 3-24 2
1849	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1563-1564	<i>registro</i>	1295	Q 3-18 11
1850	Notaio non identificato che roga alla Spezia <i>fam.Baroni?</i>	1565	<i>registro frammenti</i>	1300	Q 3-23 1
1851	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1575-1591 + 1513	<i>filza</i>	2191	T 4-7 9
1852	Notaio non identificato che roga alla Spezia	1648-1650	<i>filza</i>		non inv.145 non inv.181
1853	Notai non identificati che rogano alla Spezia <i>frammenti</i>	sec.XVI	<i>filza</i>	1630	O 5-6 96 non inv.58 non inv.88 non inv.120 non

					inv.194
1854	Notai non identificati che rogano alla Spezia	sec.XVI	<i>filza</i>	2188	T 4-4 6
1855	Rubrica notaio	sec.XVI	<i>registro frammenti</i>	1305	Q 4-4 6
1856	Rubrica notaio	sec.XVI	<i>registro frammenti</i>	1305	Q 4-4 6
1857	Rubrica di notaio	sec.XVI ?	<i>vacchetta</i>		non inv.165

IMBREVIAZIONI DI NOTAI

1858	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1519 maggio settembre			
1859	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1519 settembre dicembre			
1860	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1532 marzo luglio			
1861	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1532-1533			
1862	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1544-1545			
1863	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1552 gennaio			
1864	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1552 aprile			
1865	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1552 novembre			
1866	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1557 novembre dicembre			
1867	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 febbraio			
1868	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 21 febbraio/ 5 marzo			
1869	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 marzo			
1870	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 1/25 aprile			
1871	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 26 aprile/ maggio			
1872	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 20 maggio 14 giugno			S 1-7 1
1873	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 15 giugno 2 luglio			
1874	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 agosto ottobre			
1875	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 11 ottobre 15 novembre			

1876	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 16 novembre 10 dicembre			
1877	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 10 dicembre 21 dicembre			
1878	Notaio Paolo Redoano - <i>minute</i>	1558 22 dicembre gennaio 1559			

1879	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1568 aprile maggio	<i>con integraz. successive</i>		
1880	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1568 maggio novembre	<i>con integraz. successive</i>		
1881	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1571 gennaio febbraio			
1882	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1571 aprile maggio	<i>con integraz. successive</i>		
1883	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1571 maggio novembre	<i>con integraz. successive</i>		
1884	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1571 novembre dicembre			
1885	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1572 febbraio			
1886	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1572 febbraio marzo	<i>con integraz. successive</i>		
1887	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1572 giugno dicembre	<i>con integraz. successive</i>		
1888	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1573-1574	<i>con integraz. successive</i>		
1889	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1577 marzo aprile			
1890	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1577 maggio dicembre	<i>con integraz. successive</i>		
1891	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1579			S 1-18 12
1892	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1580 gennaio	<i>con integraz.</i>		

		novembre	<i>successive</i>		
1893	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1580 novembre dicembre			
1894	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1581	<i>con integraz. successive</i>		
1895	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1581-1582	<i>con integraz. successive</i>		
1896	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1590-1591			S 1-12 6
1897	Notaio della famiglia Conturla? - <i>minute</i>	1613-1614			

1898	Notaio non identificato che roga a Spezia e Val dipino - <i>minute</i>	1513			
1899	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1514-1515			
1900	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1518 o 1528			

1901	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	<i>post</i> 1556			
1902	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 gennaio			
1903	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 febbraio			
1904	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 ?			
1905	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 marzo			
1906	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 marzo			
1907	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 marzo			
1908	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 marzo			
1909	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 aprile			
1910	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 aprile			
1911	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 aprile			
1912	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 maggio			
1913	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 maggio			
1914	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 maggio			

1915	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 maggio giugno			
1916	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 giugno			
1917	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 giugno			
1918	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 agosto			
1919	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 settembre			
1920	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558			
1921	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558			
1922	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 settembre ottobre			
1923	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 novembre ?			
1924	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 novembre ?			
1925	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>				
1926	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 ? dicembre			
1927	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1558 dicembre			
1928	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1564			
1929	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1567 gennaio			
1930	Notaio non identificato che roga a Spezia e Pignone - <i>minute</i>	1569			

1931	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1562			
------	-----------------------------------------------------------	------	--	--	--

1932	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1573-1575			
1933	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1577 marzo giugno			
1934	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1577-1578 dicembre febbraio			
1935	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1581			
1936	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1582 agosto			

		ottobre			
1937	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1585 gennaio			
1938	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1585 maggio agosto			
1939	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1585-1586			
1940	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1588 febbraio marzo			
1941	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1588 luglio agosto			
1942	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1577 dicembre	<i>con integraz. successiv e</i>		
1943	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	ante 1579			
1944	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	ante 1580			
1945	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1587 novembre dicembre	<i>con integraz. successiv e</i>		
1946	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1606 ottobre novembre			
1947	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1624			
1948	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	1641			
1949	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	sec.XVII			
1950	Notaio non identificato che roga a Spezia - <i>minute</i>	sec.XVII			
1951	Notai vari della Spezia - <i>minute</i>	sec.XVI- XVIII			
1952	Formulario notarile ?	sec.XVI	<i>registro frammenti</i>		Q 4-4 6

ALTRE COMUNITÀ DEL CAPITANATO

Ameglia

1953	Statuti + <i>addizioni 1553-1611</i>	s.d	<i>registro copia sec.XVII</i>	1205	MS III 42
------	-----------------------------------------	-----	----------------------------------------	------	-----------

Arcola

1954	Statuti		<i>registro</i>	1206	MS I 103
1955	Relevaglie	sec.XV	<i>registro frammeti</i>	1278	Q 3-1 1
1956	Podestà	sec.XVI	<i>filza</i>		non inv.74 non inv.149 non inv.96 non inv.33
1957	Notaio Leonardus q.Giuliani	1413-1415	<i>registro</i>		non inv.
1958	Notaio Venerius	1451	<i>registro</i>	1280	Q 3-3 3
1959	Notaio Venerius ?	1489-1514	<i>registro</i>	1281	Q 3-4 4
1960	Notaio Stefanus de Tanchredis	1495-1515	<i>registro</i>	1279	Q 3-2 2
1961	Notaio non identificato	1507-1520	<i>filza</i>	1508	P 4-17 137
1962	Notaio non identificato frammenti di relevaglie	sec.XV- XVI	<i>n.c. filza</i>	2184	T 3-23 2
1963	Miscellanea Arcola e Pitelli	secc.XVI- XIX	<i>volume alcuni docc. in copia</i>	1255	MS III 46

Beverino

1964	Filcia Curaie Civilis	1788-1797	<i>filza</i>	2138	T 6-2 2
1965	Liber Diversorum Curiae Civilis	1771-1796	<i>registro</i>	1163	B 4-33 1

Biassa

1966	Liber Avariarum	1788-1804	<i>registro</i>	1174	B 5-6 1
------	-----------------	-----------	-----------------	------	---------

Bracelli

1967	Liber Privilegiorum et Iurium	1578-1707	<i>registro</i>	1217	MS I 108 (5)
1968	Liber Privilegiorum et Iurium	1684-1719	<i>registro</i>	1218	MS I 109 (39)
1969	Liber Criminalium	1782-1793	<i>registro</i>	1167	B 4-37 1

Brugnato

1970	Liber Criminalium	1608-1609	<i>registro</i>	596	G 2-7 17
1971	Liber Criminalium	1611-1612	<i>registro</i>	601	G 2-12 22
1972	Filcia Criminalium	1608-1609	<i>filza n.c.</i>	2143	T 6-6 6
1973	Filcia Criminalium	1609-1610	<i>filza</i>	1549	O 2-15 15
1974	Filcia Criminalium	1611-1612	<i>filza</i>		non inv.17 non inv.30
1975	Filcia Criminalium	1612-1613	<i>filza</i>	1876	R 2-15 39

vedi anche Comunità di Spezia, serie Publicorum anno 1588-1590

1976	Accuse campestri	1775-1791	<i>registro</i>	1159	B 4-29 1
1977	Accuse campestri + verbali elezioni ufficiali del Comune	1794-1798 1793-1800	<i>registro</i>	1160	B 4-30 2

1978	Filcia Curiae civilis	1769-1786	<i>filza</i>	1803	N 5-6 92 non inv.117
1979	Filcia Curiae civilis	1788-1789	<i>filza</i>	1801	N 5-4 90
1980	Filcia Curiae civilis	1790-1798	<i>filza</i>	2141	T 6-4 4

Cadimare: cfr. Marola

Carnea: cfr. Follo

Carpena

1981	Liber Privilegiorum et Iurium	1239-1532	<i>registro</i>	1220	MS I 111 (16)
1982	Liber Privilegiorum et Iurium	1239-1867	<i>registro</i> <i>copia sec.XIX</i>	1221	MS III 27
1983	Liber Privilegiorum et Iurium + <i>sentenze relative a Corniglia, Manarola e Ponzò</i>	1261 1468-1604	<i>registro</i> <i>copia</i> <i>sec.XVII</i>	1219	MS I 110 (37)
1984	Filcia Diversorum Communitatis	1750-1796	<i>filza</i>	2228	T 5-20 1

Corniglia: Carpena

Corvara

1985	Liber Avariarum	1752-1762	<i>registro</i> <i>n.c.</i>	1142	B 4-12 1
1986	Liber Criminalium	1787-1788 1788-1789	<i>registro</i>	1137	B 4-7 1
1987	Liber Criminalium	1788-1789 1789-1790	<i>registro</i>	1138	B 4-8 2
1988	Liber Criminalium	1789-1790 1790-1791	<i>registro</i>	1139	B 4-9 3
1989	Liber Criminalium	1793-1794 1794-1795	<i>registro</i>	1141	B 4-11 5

1990	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1787-1788	<i>registro</i>	1131	B 4-1 1
1991	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1790-1791	<i>registro</i>	1140	B 4-10 4
1992	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1791-1792	<i>registro</i>	1132	B 4-2 2
1993	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1792-1793	<i>registro</i>	1133	B 4-3 3
1994	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1793-1794	<i>registro</i>	1134	B 4-4 4
1995	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1794-1795	<i>registro</i>	1135	B 4-5 5
1996	Podestà di Corvara Liber Diversorum	1796-1798	<i>registro</i>	1136	B 4-6 6

1997	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1592	<i>filza</i>	1431	P 2-26 60
1998	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1787-1788	<i>filza</i>	1729	L 4-2 18

1999	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1789-1790	<i>filza</i>	2146	T 6-9 1
2000	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1791-1792	<i>filza</i>		non inv.2 non inv.190
2001	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1792-1793	<i>filza</i>	2149	T 6-12 4
2002	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1793-1794	<i>filza</i>	2150	T 6-13 5
2003	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1794-1795	<i>filza</i>	2151	T 6-14 6
2004	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1795-1796	<i>filza</i>	2152	T 6-15 7
2005	Podestà di Corvara Filcia Curiae civilis	1796-1797	<i>filza</i>		non inv.167

Per i NOTAI: cfr. NOTAI PIGNONE

Fabiano

2006	Liber Deliberationum	1616-1620 1627-1632 1635-1666	<i>registro</i>	1143	B 4-13 1
2007	Liber Deliberationum	1666-1698	<i>registro</i>	1144	B 4-14 2
2008	Liber Deliberationum	1702-1749	<i>registro</i>	1145	B 4-15 3
2009	Liber Deliberationum	1749-1770	<i>registro</i>	1146	B 4-16 4
2010	Liber Deliberationum	1770-1788	<i>registro</i>	1147	B 4-17 5

2011	Estimo	sec.XVI	<i>registro</i>	1148	B4-18 1
------	--------	---------	-----------------	------	---------

2012	Filcia Diversorum Communitatis	1612-1797	<i>filza</i>	2154	T 6-17 1
------	--------------------------------	-----------	--------------	------	----------

Fezzano: cfr. Marola

Follo

2013	Liber Debitorum	1670-1675	<i>registro</i>	1169	B 5-1 1
2014	Notaio Giovanni Leonardo di Follo + altri	sec.XV	<i>filza</i> <i>n.c.</i>	2164	T 3 3- 1
2015	Notaio Sebastiano q. Peroti de Ava(n)ciis + altri	sec.XVI	<i>filza</i> <i>n.c.</i>	2165	T 3-4 2
2016	Notaio non identificato	1457-1466	<i>registro n.c.</i>	1301	Q 3-24 2
2017	Notaio non identificato	1515.1519	<i>registro</i> <i>n.c.</i>	1283	Q 3-6 1
2018	Notaio che roga a Follo, Carnea e altri paesi - <i>minuta</i>	1535?	<i>minuta</i>		

Cfr. anche Tivegna

Manarola

2019	Notaio non identificato	1616	<i>filza</i>	2166	T 3-5 1
------	-------------------------	------	--------------	------	---------

Cfr. anche Carpena

Marinasco

2020	Liber Deliberationum	1780-1791	<i>registro</i>	1155	B 4-25 1
2021	Liber Deliberationum + 2 cc.sciolte 1772?	1791-1797	<i>registro</i>	1156	B 4-26 2
2022	Libro della Caratata	1770	<i>registro</i>	1157	B 4-27 1
2023	Catato Nuovo	1770	<i>registro</i>	1158	B 4-28 1

Forse proveniente dal fondo Rapallini, in quanto compare come rappresentante della comunità della Spezia. Non avendo certezze si è data preminenza all' provenienza.

2024	Vertenza Marinasco/Spezia	1736-1737	<i>filza</i>	1324	N 2-19 19
------	---------------------------	-----------	--------------	------	-----------

Marola

2093	Libro delle deliberazioni della M. Comunità di Marola, Cadimare, Fezzano, Panicaglia e sue adiacenze <i>conteneva docc. della fam. Giannetti di Caprigliola ora in Archivi Aggregati</i>	1773-1800	<i>registro</i>	1176	B 5-8 1
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------	------	---------

Padivarma

2025	Notaio non identificato	1550-1552	<i>filza</i>	2167	T 3-6 1
------	-------------------------	-----------	--------------	------	---------

Panicaglia: vedi Marola

Pignone

2026	Libro del Cotumo	1580	<i>registro</i>	1195	B 5-27 1
------	------------------	------	-----------------	------	----------

La serie Notai Pignone, così come giunta sino a noi, era costituita, in particolare per il materiale relativo alla seconda metà del sec.XVI, da filze estremamente disomogenee, evidente prodotto di un accorpamento occasionale delle carte. La mancanza di coperte originali, di pandette, le numerose integrazioni di carte provenienti da altre serie e lo stato di conservazione hanno reso impossibile l'identificazione dei singoli notai, ad eccezione del notaio Bella che roga con certezza nell'anno 1569, come si ricava dalla pandetta di un gruppo di documenti dell'anno in questione, anche se sembra di riconoscere la sua grafia in documenti precedenti e successivi. Si è scelto quindi di adottare un ordinamento cronologico. Alcune filze, le più antiche, dal 1527 al 1565, sono state inventariate rispettando la struttura con cui ci sono arrivate in quanto è sembrato di riconoscere in essa l'assetto originale delle carte, per gli anni successivi, quelli cioè più rimaneggiati, sono state create filze "annuali" in cui si sono inseriti, mantenendoli distinti in base alla grafia ed alle cartolazioni originali, documenti rogati da notai diversi.

Alcuni dei notai di Pignone ricoprivano a volte la carica di cancellieri della Curia di Corvara, per questo motivo all'interno dei loro documenti si trovano anche atti rogati a Corvara.

2027	Notaio non identificato	1468-1486	<i>registro frammenti</i>	1305	Q 4-4 6
2028	Notaio non identificato	1504	<i>registro frammenti</i>		non inv.213
2029	Notaio non identificato	1508	<i>vacchetta</i>		non inv.183
2030	Notai non identificati	1527	<i>filza</i>	2185	T 4-1 3
2031	Notai non identificati	1528 - 1529	<i>filza</i>	2172	T 3-11 5
2032	Notai non identificati	1530-1532	<i>filza</i>	2171	T 3-10 4
2033	Notai non identificati	1534-1535	<i>filza</i>	2212	T 5-4 30
2034	Notai non identificati	1536-1540	<i>filza</i>	2185	T 4-1 3
2035	Notai non identificati	1538-1538	<i>filza</i>		non inv. 6 non inv. 121
2036	Notai non identificati	1544	<i>registro frammenti</i>	1298	Q 3-21 1

2037	Notai non identificati	1546-1547	<i>filza</i>	2173	T 3-12 6
2038	Notai non identificati	1551	<i>registro frammenti</i>	1305	Q 4-4 6
2039	Notai non identificati	1551-1559	<i>filza</i>	2169	T 3-8 2
2040	Notai non identificati	1552	<i>filza</i>	2185 2170	T 4-1 3 T 3-9 3
2041	Notai non identificati	1560	<i>filza</i>	2185	T 4-1 3
2042	Notai non identificati	1561	<i>filza</i>	2178	T 3-17 11
2043	Notai non identificati	1562	<i>filza</i>	2185 2179	T 4-1 3 T 3-18 12
2044	Notai non identificati	1563	<i>filza</i>	2211	T 5-3 29 non inv. 194
2045	Notai non identificati	1564	<i>filza</i>	2174	T 3-13 7
2046	Notai non identificati	1565	<i>filza</i>	2178 2174	T 3-17 11 T 3-13 7
2047	Notai non identificati	1566	<i>filza</i>	2178 2174	T 3-17 11 T 3-13 7
2048	Notai non identificati	1567	<i>filza</i>	2185 2169 2174 2211	T 4-1 3 T 3-8 2 T 3-13 7 T 5-3 29
2049	Notai non identificati	1568	<i>filza</i>	2185 2174 2169 2211	T 4-1 3 T 3-13 7 T 3-8 2 T 5-3 29 non inv. 63
2050	Notai non identificati tra i quali Bernardo Bella	1569	<i>filza</i>	2185 2174	T 4-1 3 T 3-13 7
2051	Notai non identificati	1569-1570	<i>filza</i>	2178	T 3-17 11
2052	Notai non identificati	1570	<i>filza</i>	2169 2170	T 3-8 2 T 3-9 3 non inv. 184 non inv. 154
2053	Notai non identificati	1571	<i>filza</i>	2170 2169 1841	T 3-9 3 T 3-8 2 R 1-4 4
2054	Notai non identificati	1572-1573	<i>filza</i>	2175	T 3-14 8
2055	Notai non identificati	1573	<i>filza</i>	2170 2169 2163	T 3-9 3 T 3-8 2 T 3-2 1 non inv. 37
2056	Notai non identificati	1574	<i>filza</i>	2169 2170 2176 2178	T 3-8 2 T 3-9 3 T 3-15 9 T 3-17 11 non inv. 152
2057	Notai non identificati	1574-1576	<i>filza</i>	2190	T 4-6 8
2058	Notai non identificati	1575	<i>filza</i>	2170 1508	T 3-9 3 P 4-17 137
2059	Notai non identificati	1576	<i>filza</i>	2169	T 3-8 2

			.	2170	T 3-9 3
2060	Notai non identificati	1577	<i>filza</i>	2169 2170	T 3-8 2 T 3-9 3
2061	Notai vari non identificati	secc. XV- XVII	<i>filza</i>	1995 2169 2170 2176	S 2-14 158 T 3-8 2 T 3-9 3 T 3-15 9
2062	Notai vari non identificati	secc. XV- XVII	<i>filza</i>	2178 2185 1387 1656 1758	T 3-17 11 T 4-1 3 P 1-3 16 O 6-1 122 N 4-6 47 non inv.55, 131, 158

Pitelli: cfr. Arcola

Ponzò

2063	Liber Privilegiorum et Iurium	1393-1774	<i>registro</i>	1223	MS I 98
2064	Liber Criminalium Ponzoli	1783-1784	<i>registro frammento</i>		non inv.214
2065	Notaio Baptista Thesaurus	1605-1607	<i>filza</i>	2180	T 3-19 1

Cfr. inoltre Carpena

San Venerio

2066	Liber Parlamentorum Communitatis	1783-1800	<i>registro</i>	2559	AR 47
------	----------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

Tivegna

2067	Docc. amministrativi <i>not. Giacomo Maccione compaiono anche altre comunità: Follo ecc.</i>	sec.XVII	<i>filza</i>		non inv.22
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------	--	------------

Trebbiano

2068	Statuti	1589-1764	<i>registro</i>	1210	MS I 107
2069	Statuti	1612	<i>registro</i>	1209	MS I 106
2070	Atto di acquisto terre	1616	<i>registro</i>	1241	MS III 30

Valeriano

2071	Libro della Comunità di Valerano	1562-1564	<i>registro n.c.</i>	1170	B 5-2 1
------	----------------------------------	-----------	--------------------------	------	---------

Vezzano

2072	Statuti	1611-1681	<i>registro</i>	1211	MS III 26
2073	Privilegi	1175-1375	<i>registro copia sec.XVII</i>	1235	MS III 29

2074	Privilegi	1345-1665	<i>registro</i>	1236	MS I 113
2075	Libro della Curia del Podestà	1589-1590	<i>registro n.c.</i>	568	B 3-12 6

Zignago

2076	Statuti	1580 (copia sec. XIX)	<i>registro</i>	1213	MS III 37
------	---------	--------------------------	-----------------	------	-----------

2077	Podestà di Zignago	1783-1788	<i>filza</i>	2160 1672	T 6 23 2 O 6-17 138
2078	Podestà di Zignago	1788-1791	<i>filza</i>	2078	S 6-5 241
2079	Podestà di Zignago	1794-1798	<i>filza</i>	1762 1656	I 2-3 51 O 6-1 122

2080	Notaio che roga a Zignago	1539	<i>filza</i>		non inv.190
------	---------------------------	------	--------------	--	-------------

Varia paesi

2081	Curia civile atti emessi da vari paesi del Capitanato (Rio, Groppo, Pignone ecc.)	1573-1588	<i>filza</i>	1850	R 1-13 13
------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------	------	-----------

2082	Notai non identificati	sec. XVI	<i>filza</i>	2182	T 3-21 2
------	------------------------	----------	--------------	------	----------

COMUNITÀ NON APPARTENENTI AL CAPITANATO DELLA SPEZIA

Bibola

2083	Statuti	1704?	<i>registro</i>	1207	MS I 104
2084	Statuti	1704?	<i>registro</i>	1208	MS I 105

Firenze

2085	Statuti	sec.XVIII	<i>registro</i>	1214	MS III 38
2086	Statuti	sec.XVII	<i>registro</i>	1215	MS III 39
2087	Statuti	sec.XVII	<i>registro</i>	1216	MS III 40

Fivizzano

2088	Statuti	sec.XVI- XVII	<i>registro</i>		MS II 3
------	---------	------------------	-----------------	--	---------

2089	Giornale di spese del Castello	1546-1553	<i>registro</i>	1237	MS I 114
------	--------------------------------	-----------	-----------------	------	----------

Gragnola

2090	Notai non identificati	1534-1545	<i>registro n.c.</i>	1284	Q 3-7 1
2091	Notai non identificati	1542-1543	<i>registro n.c.</i>	1304	Q 4-3 5

Lerici

2092	Privilegiorum et Iurium	1438-1646	<i>registro</i>	1222	MS I 97 (22)
------	-------------------------	-----------	-----------------	------	--------------

Novi ligure

2094	Tabule Instrumentorum et Conventionum per la Comunità di Nove	1233-1689	<i>registro copia sec.XVII- XVIII</i>	1178	B 5-10 1
------	---------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------	------	----------

2095	Notaio non identificato che roga a Novi + documenti sciolti relativi a controversie per proprietà in Novi + documenti sciolti relativi a controversie per proprietà in Castelnuovo (giurisdizione di Sarzana)	1478-1499 sec.XVII sec.XIX	<i>filza</i>	1285	Q 3-8 1
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------	------	---------

Ortonovo

2096	Liber Instrumentorum 1237 pro Communitati Hortinovi 1237-1498 + sentenza in data 1571 confermata in data 1618	sec.XVII	<i>filza cucita</i>	1162	B 4-32 1
2097	Scritture diverse per Ortonovo e Nicola, per le liste dei boschi	1614-1616	<i>filza cucita</i>	1162	B 4-32 1
2098	1648 esami Ortonovo vertenze relative a beni comunali	1648-1649	<i>filza cucita</i>	1162	B 4.32 1
2099	Pro Hortonovo vertenza con la Comunità di Nicola	sec.XVII	<i>filza cucita</i>	1162	B 4-32 1

Pietra ligure

2100	Liber Deliberationum + due sonetti	1608-1612 1754	<i>filza cucita</i>	1276	MS III 65
------	------------------------------------	-------------------	---------------------	------	-----------

Portovenere

2101	Liber Privilegiorum et Iurium <i>docc. raccolti da A.Falconi</i>	1205-1797	<i>filza cucita: originali, copie sec.XVII- XVIII, un fascicolo a stampa</i>	1227	MS III 43 (già Arm.2-7)
2102	Liber Privilegiorum et Iurium	1288-1573	<i>registro copia sec.XVII</i>	1225	MS I 99 (18)
2103	Liber Privilegiorum et Iurium <i>trascrizione di Pino Formentini -1948</i>	1423-1793	<i>dattiloscritto</i>	1224	MS II 47 (già Arm.1-21)
2104	Liber Privilegiorum et Iurium	1532-1733	<i>registro</i>	1226	MS I 100 (36)

			<i>copia sec.XVIII</i>		
2105	Liber Criminalium	1789-1790	<i>registro</i>	<i>1152</i>	B 4-22 1
2106	Liber Criminalium	1790-1791 1791-1792	<i>registro</i>	<i>1153</i>	B 4-23 2
2107	Liber Criminalium	1793-1794 1794-1795	<i>registro</i>	<i>1154</i>	B 4-24 3
2108	Filcia Criminalium	1791-1792 1792-1793	<i>filza</i>	<i>2068</i>	S 5-18 231
2109	Filcia Criminalium	1794-1795 1795-1796	<i>filza</i>	<i>2157</i>	T 6-20 3
2110	Filcia Criminalium	1796-1797	<i>filza</i>	<i>2158</i>	T 6-21 4 non inv.203
2111	Filcia Curiae Civilis	1787-1788	<i>filza</i>	<i>1739</i>	L 4-12 28 non inv.184
2112	Filcia Curiae Civilis	1790-1791	<i>filza</i>	<i>2061</i>	S 5-11 224 non inv.40
2113	Filcia Curiae Civilis	1793-1794/ 1795-1796	<i>filza</i>	<i>2155</i>	T 6-18 1
2114	Filcia Curiae Civilis	1796-1797 1797-1798	<i>filza</i>	<i>1672</i>	O 6-17 138
2115	Liber Diversorum Curiae Civilis	1787-1788	<i>registro</i>	<i>1150</i>	B 4-20 1
2116	Liber Diversorum Curiae Civilis	1788-1789	<i>registro</i>	<i>1151</i>	B 4-21 2
2117	Vertenza comunità/collettore del grano	1736-1737		<i>1341</i>	N 2-36 36

Pugliola

2118	Estimo agrario	1470 1498	<i>registro</i>	<i>1173</i>	B 5-5 1
------	----------------	--------------	-----------------	-------------	---------

Savona

2119	Curia del Governatore	1661-1663	<i>vacchetta</i>		non inv.2
------	-----------------------	-----------	------------------	--	-----------

S.Stefano / Arcola

2120	Statuti - <i>minuta</i>	sec.XVI	<i>registro</i>		MS V 7
2121	Notai - docc. rogati in S.Stefano, Fosdinovo, Albiano,Caprigliola, Bolano, Aulla	sec.XV	<i>filza n.c.</i>	<i>2184</i>	T 3-23 2

Sarzana

2122	Liber Privilegiorun et Iurium		<i>registro</i>	<i>1228</i>	MS III 44
2123	Notai?		<i>filza</i>	<i>2209</i>	T 5-1 27

REPUBBLICA LIGURE

1798 - 1802

Indice delle serie

			SERIE	SOTTO SERIE	pag.	
REPUBBLICA LIGURE 1798-1802	ORGANI AMMINIS TRATIVI	GIURISDIZ IONE DEL GOLFO DI VENERE	AMMINISTRAZI ONE DI GIURISDIZIONE	Amministrazione di Giurisdizione Processi verbali	122	
				Amministrazione di Giurisdizione Lettere	122	
				Amministrazione di Giurisdizione - Protocollo dell'assemblea	122	
			COMMISSARIO DI GOVERNO p.123	Commissario di Governo Corrispondenza	124	
				Commissario di Governo Copialettere	125	
		Commissario di Governo Petizioni		125		
		CANTONE DELLA SPEZIA	MUNICIPALITÀ DEL CANTONE DELLA SPEZIA p.126	Municipalità cantonale Protocollo dell'assemblea	127	
				Municipalità cantonale Corrispondenza	127	
				Municipalità cantonale Copialettere	127	
		ORGANI GIUDIZIA RI	GIURISDIZ IONE DEL GOLFO DI VENERE	TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DELLA GIURISDIZIONE DEL GOLFO DI VENERE p.128	Tribunale di Giurisdizione Processi verbali	129
	Tribunale di Giurisdizione Decreti				129	
	Tribunale di Giurisdizione Libro dei decreti				131	
	Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Atti Civili				131	
	Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Allegationes				131	
	Tribunale di Giurisdizione Diversorum Civilis				132	
	Tribunale di Giurisdizione Atti Criminali				132	
	Tribunale di Giurisdizione Lettere				133	
	Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Atti dei Giudici di Pace di altri Cantoni della Giurisdizione		133			
	CANTONE DELLA SPEZIA		GIUDICE DI PACE DEL CANTONE DELLA SPEZIA p.135		Giudice di Pace della Spezia Atti del Giudice	136
					Giudice di pace del Cantone della Spezia - Diversorum	136
					Giudice di pace del Cantone della Spezia - Notulario	136
					Giudice di pace del Cantone della Spezia - Accuse campestri	136

REPUBBLICA LIGURE
1798-1803
INTRODUZIONE

Dopo la caduta della Repubblica oligarchica ed un periodo di amministrazione provvisoria, il nuovo governo della Repubblica Ligure si instaurò il 17 gennaio 1798. Esso era formato da un **Direttorio esecutivo** composto da cinque membri e un Segretario Generale, coadiuvato da cinque ministri: di Polizia, dell'Interiore e Finanze, degli affari Esteri e Giustizia, di Guerra e Marina, e da un **Corpo Legislativo** diviso in Consiglio de' Seniori (composto da 30 membri) e Consiglio de' Iuniori o dei sessanta.

Con la legge n° 72 del 28 aprile 1798 si definì il *Quadro di divisione del territorio ligure* che venne suddiviso in **venti Giurisdizioni**: del Centro, di Lunigiana, del Golfo di Venere, del Mesco, del Gromolo e della Vara, dell'Entella, del Golfo del Tigullio, delle Frutta, del Bisagno, dei Monti Liguri orientali, dei Monti Liguri occidentali, del Lemo, della Polcevera, della Cerusa, di Colombo, delle Arene Candide, della Centa, del Capo delle Mele, degli Ulivi, delle Palme.

La Giurisdizione del Golfo di Venere era composta da otto Cantoni, a loro volta divisi in Comuni o Parrocchie:
1 cantone - *capo cantone* Spezia, insieme ai comuni di Pegazzano, Fabiano, Malora e Cadamare, Biassa e Campiglia, Marinasco, Isola, Migliarina

2 cantone - *capo cantone* Vezzano Soprano, insieme ai comuni di Vezzano sottano, San Venerio, Vallerano

3 cantone - *capo cantone* Tivegna, insieme ai comuni di Bastremoli, Follo Sorbolo e Carnea

4 cantone - *capo cantone* Arcola, con le sue ville e il comune di Pitelli

5 cantone - *capo cantone* Beverino, insieme ai comuni di Corvara, Polverara e Padivarma

6 cantone - *capo cantone* Riccò, insieme ai comuni di Ponzò, Valdipino, San Benedetto e Carpena

7 cantone - *capo cantone* Porto Venere, insieme ai Comuni di Panigaglia e Fezzano

8 cantone - *capo cantone* Vernazza, insieme ai comuni di Corniglia Manarola e Riomaggiore

La Spezia era il capoluogo della Giurisdizione del Golfo di Venere e, come tale, era sede del solo Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione. All'attività del Tribunale si accostava quella dei Giudici di Pace che amministravano la giustizia ordinaria nei singoli Cantoni, nel numero di uno per ogni Cantone.

Con la legge 111 del 1 giugno 1798 venne definita l'organizzazione del potere giudiziario e amministrativo della Repubblica Ligure.

Gli organi amministrativi erano eletti localmente dai Comizi Primari e da quelli Elettorali.

I Comizi primari, assemblee composte da tutti i cittadini attivi nei singoli Comuni, designavano annualmente i cittadini che avrebbero amministrato la comunità e l'avrebbero rappresentata nelle assemblee di Cantone e nei Comizi Elettorali. Questi ultimi si radunavano ogni anno nel Capoluogo di Giurisdizione per eleggere il Tribunale Civile e Criminale, il suo Cancelliere, l'Accusatore pubblico, i Giudici di pace, le Municipalità delle rispettive Giurisdizioni e due giurati per ogni Giurisdizione.

L'attività degli amministratori locali si svolgeva comunque sotto il controllo di un funzionario del Governo, eletto dal Direttorio Esecutivo, che durava in carica un anno e risiedeva nel Capoluogo della Giurisdizione, il Commissario di Governo. Questi non partecipava alle assemblee degli organi amministrativi ma aveva il compito di vigilare che questi svolgessero correttamente le loro funzioni e che rispettassero le leggi dello Stato.

La documentazione prodotta da questi organismi è giunta fino a noi in maniera frammentaria e molto caotica. Nel riordinare i documenti si è scelto di dividere gli organi amministrativi da quelli giudiziari e all'interno di questa suddivisione di prendere in esame prima gli Uffici che avevano la giurisdizione più ampia, quelli cioè che esercitavano la propria autorità sull'intera Giurisdizione del Golfo di Venere, e successivamente gli organi cantonali. Nulla purtroppo si è conservato dell'Amministrazione Comunale.

L'attività del Governo della Repubblica Ligure si interruppe tra il 13.08.1799 e il 29.06.1800 durante la dominazione austriaca. Si instaurò in quel periodo una Cesarea reggenza con organi amministrativi diversi la cui attività è descritta nella sezione successiva.

ORGANI AMMINISTRATIVI

Giurisdizione del Golfo di Venere

AMMINISTRAZIONE DI GIURISDIZIONE (già Amministrazione Centrale del Distretto della Spezia)

Amministrazione di Giurisdizione - Processi verbali

inv.	titolo	data	note	vec.inv	vec.segn.
2130	Processo Verbale della Sezione dell'Amministrazione Centrale del Distretto della Spezia del di 4 agosto 1797: Anno I della Libertà Ligure	4.08.1797 4.10.1798	<i>governo provvisorio</i>		E 2-11 1

Amministrazione di Giurisdizione - Lettere

inv.	titolo	data	note	vec.inv	vec.segn.
2131	Lettere all'Amministrazione Centrale della Spezia	14.08.1797 23.06.1798	<i>governo provvisorio</i>		H 4-2 22 (da aggiungere H 3-5 15 e T 6-21 4)

Amministrazione di Giurisdizione - Protocollo dell'assemblea

inv.	titolo	data	note	vec.inv	vec.segn.
2132	Protocollo dell'Assemblea della Giurisdizione del Golfo di Venere	06.08.1798 15.04.1799		2131	H 4-4 24

COMMISSARIO DI GOVERNO

La legge n° 59 del 23 agosto 1798, anno secondo della Repubblica Ligure, definisce i compiti e le funzioni dei Commissari di Governo. Essi erano i funzionari attraverso i quali il Direttorio Esecutivo si assicurava che le leggi dello Stato venissero correttamente applicate dalle diverse amministrazioni locali su tutto il territorio della Repubblica.

Nel numero di uno per ogni Giurisdizione i Commissari venivano eletti direttamente dal Direttorio Esecutivo tra i cittadini maggiori di trent'anni, domiciliati da più di un anno nelle rispettive Giurisdizioni. La loro carica non era compatibile con l'esercizio di altre funzioni pubbliche, era della durata di un anno e non si poteva coprire nuovamente se non con l'intervallo di un altro anno.

Il Commissario doveva prendere la residenza ordinaria nel Comune della Giurisdizione dove risiedeva il Tribunale Civile e Criminale e non poteva allontanarsi dalla Giurisdizione senza l'autorizzazione del Direttorio Esecutivo.

La sua indennità, a carico della cassa nazionale, ammontava alla somma di £ 2600 genovesi, comprensive della spesa per l'alloggio, corrisposte in quattro rate trimestrali. I compiti del Commissario di Governo riguardavano il controllo dei Comizi primari ed elettorali, dei corpi amministrativi e dei tribunali delle rispettive Giurisdizioni.

In relazione ai Comizi i Commissari erano tenuti ad informare il Direttorio Esecutivo dei tempi in cui i Comizi Elettorali e Primari si aprivano e si chiudevano e a controllare che questi si svolgessero secondo quanto prescritto dalle leggi. Non potevano assistere alle sedute, né avevano il diritto di sospenderle, ma ricevevano, entro 48 ore dalla chiusura della sessione, i processi verbali che erano tenuti a rimettere al Direttorio Esecutivo. Da quest'ultimo la copia dei verbali veniva depositata nell'Archivio Nazionale.

Anche in relazione ai Corpi Amministrativi della Giurisdizione il Commissario aveva una funzione di controllo: non poteva assistere alle riunioni ma riceveva copia dei conti dell'Amministrazione e degli atti e deliberazioni delle Assemblee di Giurisdizione e di Cantone. Doveva verificarne la regolarità rispetto alle leggi, apporre le necessarie osservazioni e rimmetterli al Direttorio Esecutivo o ai suoi Ministri.

Al Commissario spettava inoltre il compito di convocare le Assemblee di Giurisdizione e di Cantone secondo le scadenze previste dalla legge e ogni qual volta lo ordinasse il Direttorio Esecutivo.

Era il garante della trasmissione e dell'esecuzione delle leggi e degli ordini del Direttorio e dei suoi Ministri presso le Amministrazioni locali.

Gli spettava il controllo dello stato dell'Istruzione pubblica e, d'accordo con le singole Municipalità, poteva segnalare al Corpo Legislativo quali erano i Comuni dove stabilire nuove scuole o migliorare quelle già esistenti. Non aveva invece alcuna autorità sulla Guardia Nazionale tranne il compito di segnalare al Governo centrale il caso di pericolo imminente quando, su richiesta di qualche Municipalità, si riuniva la Guardia Nazionale di più Cantoni. In relazione al potere giudiziario il Commissario doveva vigilare sul corretto funzionamento dei tribunali. Per questo motivo risiedeva nel Comune sede del Tribunale civile e criminale di Giurisdizione. Oltre a vigilare sulla corretta condotta dei funzionari del tribunale doveva garantire l'immediata esecuzione delle sentenze, entro 48 ore dalla loro emanazione, servendosi, se necessario della forza armata, a meno che l'accusato non ricorresse, entro i tempi stabiliti, alla cassazione.

Gli spettava il compito di riscuotere le multe pecuniarie, confische e indennizzi che, in virtù delle sentenze del giudice, fossero destinate alla cassa nazionale.

Nelle cause civili che coinvolgevano *pupilli*, minori, vedove, interdetti, assenti indifesi, come nelle cause che interessavano la Nazione o i Comuni, su richiesta, il Commissario era tenuto a prestare la propria assistenza.

Commissario di Governo - Corrispondenza

Dopo aver definito gli ambiti istituzionali entro i quali il Commissario di Governo svolgeva le proprie funzioni, si può dedurre che i suoi principali interlocutori fossero gli organi del Governo centrale, in particolare il Direttorio esecutivo e i suoi quattro ministri: di Polizia, dell'Interiore e Finanze, delle Relazioni estere e Giustizia, di Guerra e Marina. Da questi egli riceveva direttamente gli ordini con il compito di trasmetterli e farli eseguire alle Amministrazioni locali. Al contempo il Commissario forniva ai Ministri tutte le informazioni riguardanti la situazione e l'amministrazione del territorio, necessarie alla gestione della cosa pubblica. Egli costituiva il solo anello di congiunzione, istituzionalmente riconosciuto, tra il centro e la periferia. Nella sua corrispondenza sono numerose fra l'altro le esortazioni da parte dei ministri a cercare di dissuadere gli amministratori locali dal rivolgersi direttamente agli organi di governo, eludendo la sua supervisione, poiché questa pratica conduceva al solo risultato di rendere i procedimenti molto più lunghi e complessi.

La maggior parte delle lettere ad oggi conservate provengono dal Ministro di Polizia e dal Ministro dell'Interiore e delle Finanze.

La legge n° 22 del 17 febbraio 1798 "*Legge del Corpo Legislativo circa il numero, ed attribuzioni, dei Ministri del Direttorio esecutivo*", definisce i poteri e le responsabilità di questi Ministri: Il Ministro di Polizia invigilava sulle prigioni e le case di arresto e correzione di tutto il territorio ligure, sulla Polizia nei teatri e su tutti i forestieri. Si occupava della repressione dei mendicanti, sospetti e vagabondi e in generale della sicurezza del territorio interno. Per l'esercizio delle proprie funzioni si appoggiava alla Guardia Nazionale sedentaria e alla Gendarmeria.

Il Ministro dell'Interiore e delle Finanze aveva poteri molto ampi e diversificati: era incaricato in primo luogo della gestione delle imposte dirette e indirette, della zecca e dei beni nazionali, delle poste e di tutti i monopoli di Stato; ma si occupava anche del controllo degli ospedali e di tutte le opere pie, dei lavori pubblici tra i quali la manutenzione di strade, ponti, canali, dell'agricoltura, del commercio e dell'industria in generale, così come dell'istruzione pubblica. Si conservano inoltre alcune lettere provenienti da altri organi del governo e da alcune istituzioni locali sulle quali il Commissario esercitava il proprio controllo come il Tribunale Civile e Criminale o le Municipalità della Giurisdizione.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2133	Lettere del Direttorio Esecutivo	8.01.1799 20.07.1799		2133	H 4-6 26
2134	Lettere del Ministro di Polizia	23.06.1798 20.07.1799			H 4-7-27
2135	Lettere del Ministro di Polizia	03.01.1800 17.10.1801		2127	H 3-10 20
2136	Lettere del Ministro di Polizia	24.10.1801 25.09.1802		2134	H 4-7 27
2137	Lettere del Ministro dell'Interiore e delle Finanze	24.06.1800 08.12.1801		2111	H 2-4 4 H 2-8 8
2138	Lettere del Ministro dell'Interiore e delle Finanze	03.07.1802 30.04.1803		2115	H 2-8 8
2139	Lettere della Commissione Straordinaria di Governo, del Deputato al Dipartimento della Giustizia, del Deputato alle relazioni esterne	13.09.1800 22.08.1801		2129	H 4-2 22
2140	Lettere del Commissario Generale per le relazioni Commerciali per la Repubblica Ligure in Toscana	10.03.1802 27.10.1802		2127	H 3-10 20
2141	Lettere del Tribunale Civile e	15.12.1801		2129	H 4-2 22

	Criminale del Golfo di Venere	23.09.1802			
2142	Lettere di diverse Municipalità, della Commissione centrale di Sanità (1 lettera), del Comandante della flottiglia ligure (1 lettera)	20.02.1801 28.05.1803			H 3-6 16

Commissario di Governo – Copialettere

Sono qui registrate per intero le lettere in uscita dall'ufficio del Commissario di Governo. I destinatari sono gli stessi organi ed enti la cui corrispondenza è raccolta nella serie precedente: il Direttorio Esecutivo e suoi ministri e i diversi organi dell'amministrazione locale ai quali il Commissario trasmetteva gli ordini del governo centrale.

2143	Copialettere. <i>(Il registro contiene anche alcune dichiarazioni di comandanti di vascelli volte ad ottenere l'autorizzazione a lasciare il porto)</i>	20.10.1802 01.06.1803		974	E 2-3 3
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	-----	---------

Commissario di Governo - Petizioni

Si tratta di suppliche e petizioni rivolte direttamente al Commissario di governo da privati cittadini. Spesso le richieste riguardano questioni personali quali l'esonero dal pagamento di determinate tasse, ma a volte vengono sottoposti all'attenzione del Commissario problemi di carattere pubblico.

2144	Petizioni e suppliche	1802	<i>molte sono senza data</i>		non inv. 16
-------------	-----------------------	------	------------------------------	--	-------------

ORGANI AMMINISTRATIVI Cantone della Spezia

MUNICIPALITÀ DEL CANTONE DELLA SPEZIA

Secondo quanto stabilito dal “*Quadro di divisione del territorio ligure*” legge n° 72 del 26 aprile 1798, il Cantone della Spezia, il primo degli otto che componevano la Giurisdizione del Golfo di Venere, era suddiviso in otto Comuni: Spezia, Pegazzano, Fabiano, Marola e Cadamare, Biassa-Campiglia, Marinasco, Isola, Migliarina.

L'organizzazione amministrativa del territorio era stata definita con la Legge 111 del 30 maggio 1798 (vol. I pag 208) ma fu modificata l'anno successivo allo scopo di renderla più snella ed efficiente attraverso la drastica riduzione del numero delle Municipalità. Secondo la prima legge infatti ogni singolo Comune, corrispondente a una parrocchia, si sarebbe dovuto amministrare attraverso un organo, chiamato Municipalità, composto da tre o più membri in relazione alla grandezza del Comune stesso, eletti dai cittadini. Un rappresentante di ogni Municipalità avrebbe poi partecipato alla assemblea di Cantone, destinata a riunirsi, su convocazione del Commissario di Governo, nel capoluogo di Cantone per “*vegliare su quegli oggetti che interessano tutto il Cantone*”. Questa frammentazione delle competenze rendeva la gestione della cosa pubblica estremamente complessa e poco efficiente tanto da indurre i legislatori a modificare il quadro amministrativo a un solo anno di distanza dall'emanazione della legge 111.

Nel preambolo alla legge 93 dell'8 marzo 1799 si leggono infatti le seguenti considerazioni: “*dal soverchio numero delle Municipalità organizzate nel territorio della Repubblica risulta in pratica una sorgente di disordini funestissimi*”, “*l'eccessiva moltiplicazione delle Amministrazioni municipali ha abbandonato in molti luoghi all'imperizia questo importante ramo di Potere*”, “*una sì minuta diramazione di potere amministrativo ha tolto senza vantaggio della cosa pubblica molte braccia all'agricoltura, ed alle arti, ed ha messo a carico del popolo un numero troppo grande di impiegati*”. Con la legge 99, del 6 aprile 1799, l'organizzazione delle Municipalità, esclusa quella del Comune di Genova, venne quindi ridisegnata. Le Municipalità divennero l'organo amministrativo dei Cantoni, non più dei Comuni e questi ultimi avevano all'interno dell'assemblea un solo rappresentante chiamato Agente Municipale. La Municipalità del Cantone della Spezia era quindi formata da otto membri, gli Agenti Municipali degli otto Comuni del Cantone.

Gli Agenti Municipali erano affiancati da altrettanti Coadiutori che li sostituivano in caso di assenza. Sia gli Agenti che i Coadiutori venivano eletti dal Comizio Primario o Assemblea Comunale dei rispettivi Comuni che si teneva nel mese di Maggio; il 22 di quel mese i nuovi amministratori dovevano prendere possesso della loro carica.

La carica di amministratore Municipale durava tre anni ed essi non potevano essere rieletti se non dopo la vacanza di un anno.

L'Assemblea Municipale però si doveva rinnovare di un terzo ogni anno, gli agenti municipali quindi non venivano rieletti tutti contemporaneamente ma venivano sostituiti nella misura di tre il primo anno, tre il secondo e i due restanti il terzo anno. L'ordine di questa rotazione era affidato alla sorte.

L'Assemblea Municipale, subito dopo al sua installazione eleggeva, per scrutinio segreto, un Presidente, che cambiava ogni mese, e un protocollista, scelto al di fuori dell'assemblea stessa, che poteva rimanere in carica fino a due anni.

L'Assemblea si riuniva periodicamente con una frequenza legata alle necessità contingenti ma non poteva essere minore di una volta per settimana. Era il Presidente che, recandosi settimanalmente nel capoluogo del Cantone, convocava le Assemblee straordinarie.

Gli ambiti amministrativi di competenza delle Municipalità furono definiti con le leggi n° 59, 65, 95, 100 e soprattutto con la n°110 dell'anno 1799. Esse attribuivano alle Municipalità le seguenti funzioni:

La conservazione dei fondi pubblici e la riscossione dei loro redditi.

L'Amministrazione di acque, strade, annona, vettovaglie, ornato e spettacolo, sanità, ponti, rade, confini e Pie Istituzioni.

L'osservazione dei regolamenti della Guardia Nazionale.

La sicurezza e salubrità delle carceri.

La conservazione del buon ordine e della sicurezza interna.

La soprintendenza all'Istruzione pubblica, stabilimenti ecclesiastici.

La circolazione e l'approvvigionamento delle sussistenze.

Municipalità del Cantone della Spezia - Protocollo dell'assemblea

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2145	Protocollo dell'Assemblea del Cantone della Spezia	17.10.1798 16.04.1799			H 4-4 24

Municipalità del Cantone della Spezia - Corrispondenza

2146	Municipalità del Cantone della Spezia. Corrispondenza e amministrazione.	21.05.1799 30.09.1799		2110	H 2-3 3
2147	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere del Commissario di Governo.	05.07.1800 30.12.1802		2112	H 2-5 5
2148	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere da diversi.	30.06.18001802			S 5-16 229
2149	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere da diversi.	09.12.1798 04.03.1802			H 3-6 16
2150	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere da diversi.	02.08.1798 12.01.1804			H 2-7 7
2151	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere da diversi.	16.01.1799 20.08.1800			H 3-5 15
2152	Municipalità del Cantone della Spezia. Lettere del Tribunale Civile e Criminale	27.01.1801 25.08.1801			H 4-2 22

Municipalità del Cantone della Spezia - Copialettere

2153	Copialettere	11.05.1801 09.06.1802		973	E 2-2 2
------	--------------	--------------------------	--	-----	---------

ORGANI GIUDIZIARI

Giurisdizione del Golfo di Venere

TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DELLA GIURISDIZIONE DEL GOLFO DI VENERE

Il 10 agosto 1797 il Governo repubblicano elesse un Giudice Provvisorio nella figura di Felice Codeglia, che rimase in carica fino all'installazione del Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione del Golfo di Venere, istituito il 18 luglio 1798. L'attività di questo tribunale si interruppe con l'invasione degli Austro Russi nel novembre 1799 (Vedi Cesarea Reggenza) e riprese nell'agosto del 1800 fino al 22 febbraio 1803. Con la Costituzione della Repubblica Ligure del 1802 e in particolare con la Legge organica sull'ordine giudiziario dell'11 febbraio 1803 si introdusse infatti un nuovo sistema amministrativo e giudiziario e nel febbraio del 1803 alla Spezia il Tribunale Civile e Criminale di Giurisdizione fu sostituito da un Giudice di Cantone o di prima istanza.

Spesso però la registrazione degli atti dei diversi tribunali succedutisi nel tempo proseguì sugli stessi quaderni dando un senso di continuità all'attività di Enti che per competenze ed ampiezza di giurisdizione erano molto diversi tra loro.

Poichè si è deciso di dividere in serie diverse le istituzioni appartenenti alla prima fase della Repubblica ligure da quelle successive alla Costituzione del 1802 e da quelle appartenenti alla fase della dominazione Austro russa, può capitare che una stessa unità archivistica appartenga concettualmente a più serie diverse. Per questo motivo la si troverà citata più di una volta all'interno dell'inventario.

I documenti appartenenti al Giudice provvisorio Felice Codeglia sono invece stati inseriti all'inizio delle serie del Tribunale Civile e Criminale di Giurisdizione.

Secondo la legge sull'Organizzazione del Potere Giudiziario e Amministrativo, del 1 giugno 1798, ogni Giurisdizione della Repubblica doveva avere un Tribunale civile e criminale composto da tre membri. Erano i Comizi elettorali delle rispettive Giurisdizioni che eleggevano i propri giudici fra i cittadini attivi, maggiori di 30 anni, residenti nella Giurisdizione. Questi duravano in carica un anno ma potevano essere rieletti nello stesso tribunale l'anno successivo. Oltre i giudici venivano scelti, fra i candidati che dopo di loro avevano ricevuto il maggior numero di voti, alcuni *Supplementari*, che li avrebbero sostituiti in caso di malattia, assenza o impedimento. A tale scopo veniva conservata al termine dell'elezione una lista dei candidati con l'indicazione del domicilio e dei voti ottenuti.

Subito dopo la loro installazione i tre membri del Tribunale sceglievano fra loro un *Presidente* che si sarebbe rinnovato settimanalmente.

Ogni tribunale aveva un cancelliere, anch'esso eletto annualmente dai Comizi elettorali fra i cittadini maggiori di 25 anni. I compiti del *cancelliere* erano quelli di vigilare sul buon ordine dell'ufficio, di custodire i protocolli, di sottoscrivere gli atti originali di tutti i decreti, pronunce, sentenze e degli estratti, dopo che questi erano stati firmati dal Presidente.

Era inoltre previsto un *uscere* e un numero di *aggiunti* variabile in relazione alle necessità dell'ufficio. Questi però non dovevano pesare sulla Cassa Nazionale.

I Comizi elettorali eleggevano anche un *accusatore pubblico*, addetto a promuovere le azioni e i processi criminali presso il tribunale della giurisdizione.

Le facoltà dei tribunali di giurisdizione si estendevano:

- a giudicare in via sommaria tutte le cause civili che non fossero di competenza dei Giudici di Pace o dei Tribunali di Commercio
- a esercitare la giustizia correzionale e criminale per tutti quei delitti che esulavano dalle competenze dei Giudici di Pace
- a giudicare in appello le sentenze emesse dai Giudici di Pace delle rispettive Giurisdizioni

L'appello ad una sentenza emessa in prima o seconda istanza da un tribunale di Giurisdizione si rivolgeva al tribunale di una Giurisdizione limitrofa scelta dall'appellante.

Il *Commissario di Governo* aveva unicamente una funzione di controllo sull'attività del Tribunale: presiedeva alla sua installazione, invigilava sulla corretta esecuzione delle leggi, richiamava i membri all'esatto adempimento dei loro doveri. Il Commissario poteva prestare la propria assistenza nelle cause riguardanti i minori, le vedove, gli interdetti e gli assenti indifesi, se questi ne facevano richiesta, senza però avere il diritto di partecipare al giudizio. Egli poteva presentare una memoria o rimostranza che il giudice doveva mettere agli atti del processo senza però essere obbligato a tenerne conto in fase di definizione della sentenza.

Uno dei compiti essenziali del Commissario era quello di vigilare sulla esecuzione delle sentenze e di riscuotere le multe pecuniarie destinate alla cassa nazionale.

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - processi verbali

In questa serie sono registrati i processi verbali delle sedute del Tribunale della Giurisdizione del Golfo di Venere, a partire dalla prima del 18 luglio 1798.

Sono qui indicati i nomi dei giudici eletti annualmente e quelli dei loro surrogati. E' registrata l'*istallazione* del tribunale da parte del Commissario di Governo, l'elezione del presidente del tribunale, del cancelliere, dell'uscere, degli aggiunti e per ogni sessione la distribuzione delle cause tra i diversi membri del tribunale.

Il resoconto di tutte le sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

L'attività del Tribunale di Giurisdizione si interrompe con l'invasione degli Austro-Russi il 10 novembre 1799 e le registrazioni riprendono alla c.39 del primo registro con la sessione del 29 giugno 1800.

Alla c. 96 v. , in data 16 gennaio 1803, è registrata l'ultima seduta di questo tribunale, alla quale segue, nella carta successiva, in data 22 febbraio 1803, l'installazione del nuovo Giudice di Cantone.

Per quanto riguarda l'attività di questo giudice si rimanda alla sezione successiva dedicata agli organi amministrativi della Repubblica ligure dopo la Costituzione del 1802

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
* 2154	Processi verbali del Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione del Golfo di Venere e del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	18.07.1798 13.08.1803		983	E 2-12 1
* 2155	Processi verbali del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	1803-1805		984	E 2-13 2

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Decreti

Sono raccolte in queste filze tutte le istanze e petizioni rivolte al tribunale della Giurisdizione. Sulla stessa carta della petizione sono registrati i verbali delle sedute del tribunale e i conseguenti decreti del Giudice. Si tratta per lo più di richieste di proroghe, abilitazioni, deputazioni.

Tutti i decreti formulati e raccolti in queste filze sono registrati nel libro dei decreti (n°2163) alla carte 3r.-56r.

2156	Foliazione dei Decreti dell'Amministrazione centrale provvisoria della Spezia	21.08.1797 17.06.1798	<i>amministr azione centrale provvisori a</i>	210 5	O 1-13 1
2157	Foliazione dei Decreti del Tribunale Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	23.08.1798 04.10.1798	<i>due sole carte</i>		?
2158	Foliazione dei Decreti del Tribunale	...11.1798			N 4-1 42

	Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	...11.1799			non inv. 27 non inv. 134 non inv. 139 non inv. 188
* 2159	Foliazzo dei Decreti del Tribunale Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	11.12.1799 12.05.1800	<i>tribunale della Cesarea Reggenza non sono registrati nel libro dei decreti</i>		P 4-3bis 154bis
2160	Foliazzo dei Decreti del Tribunale Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	10.07.1800 28.02.1801		210 6	O 1-14 2
2161	Foliazzo dei Decreti del Tribunale Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	02.03.1801 31.03.1802	<i>a/b</i>	208 8	P 4-39 159 S 6-15 8 non inv. 4 non inv. 86 non inv. 140
2162	Foliazzo dei Decreti del Tribunale Civile e Criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	01.04.1802 02.02.1803		210 7	O 1-15 3

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Libro dei decreti

Dalla carta 3r. alla carta 56r. il registro contiene l'elenco dei Decreti di deputazione, proroga e tempi vivi emanati dal Tribunale civile e criminale della Giurisdizione dal 3 novembre 1798 al 18 febbraio 1803.

A partire dalla carta 57v. sono registrate le cauzioni versate al tribunale dal 7 marzo 1803 al 13 settembre 1805.

* 2163	Libro dei decreti del Tribunale C.C. della giurisdizione del Golfo di Venere	03.11.1798 13.09.1805	<i>non consulta.</i>	1366	N 3-19 7
-------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Atti Civili

2164	Atti civili del Giudice provvisorio	10.08.1797 28.06.1798	<i>Giudice civile provviso rio a,b</i>		S 5-23 236
2165	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere 07. 1798 07. 1799	<i>a,b</i>		L 2-11 23 S 6-5 241 non inv. 49 non inv.66 non inv. 106 non inv. 139 non inv. 156 non inv. 187
2166	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	23.11.1799 23.06.1800			P 4-35 155
2167	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	19. 09.1800 22.12.1800			non inv. 43 non inv. 80 non inv. 127 non inv. 166 non inv. 192
2168	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	02.01.1801 06.07.1801	<i>a,b</i>		P 4-33 153 non inv. 25
2169	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	09.07.1801 31.03.1802	<i>a,b</i>	2082	S 6-9 2
2170	Atti civili del Tribunale civile e criminale della giurisdizione del Golfo di Venere	01.04.1802 12.02.1803	<i>a,b</i>	2087	S 6-14 7

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Allegationes

* 2171	Atti Civili Diversi	1797-1805	?		non inv.7 I 1-11 14
-------------------	---------------------	-----------	---	--	------------------------

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Cause d'Appello

2172	Cause d'Appello del tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione del Golfo di Venere	01.08.1800 19.11.1802		2083	S 6-10 3
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	------	----------

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Diversorum Civilis

Si tratta di concessioni di licenze spedite, licenze giurate di sospetto, operatur per vim ed altro. Da 3 settembre 1800 al 6 dicembre 1800 sono registrate nel Liber diversorum (carte 1r.-43v.), dal 10 dicembre 1800 nel foliazzo diversorum.

2173	Liber Diversorum in Cancellaria Civili e delle esigenze sulle <i>imposizioni</i> a norma della legge de 30 genaro e 4 feb. pp. 1801.	03.09.1800 30.11.1802		811	A 5-12 89
2174	Fogliazzo Diversorum	10.12.1800 03.03.1803		1533	P 4-42 3

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Atti Criminali

2175	Atti Criminali <i>del Giudice provvisorio</i>	... 04.1797 ... 08.1797			T 4-3 5
2176	Atti Criminali	10.11.1798 01.09.1799	<i>a,b</i> <i>b: cc.</i> <i>non</i> <i>cartolate</i>		S 6-2 238 S 6-3 239 T 6-3 3
2177	Atti Criminali	26.09.1799 26.06.1800			S 6-6 242
2178	Atti Criminali	27.06.1800 13.11.1800			P 4-32 152 I 1-11 14
2179	Atti Criminali	... 12.1800 ... 05.1801		2084	S 6-11 4 S 5-21 234 O 6-3 124
2180	Atti Criminali	... 06.1801 ... 11.1801			T 6-3 3 non inv.10 non inv.110
2181	Atti Criminali	08.06.1802 26.02.1803			S 6-7 243

2182	Atti Criminali. (Su denuncia del Pubblico Accusatore o altro funzionario pubblico).	20.09.1800 26.02.1801			non inv.165
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	-------------

* 2183	Libro dei Furti 2°	09.03.1801 05.07.1803		986	E 2-15 1
* 2184	Libro del Furti 3°	1.06.1802 8.11.1804		987	E 2-16 2
2185	Libro delle Cause Minori	22.02.1801 17.07.1802		972	E 2-1 1

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Lettere

2186	Lettere al Tribunale C.C. del Golfo di Venere	03.08.1800 01.03.1803		1836	L 3-8 32
-------------	-----------------------------------------------	--------------------------	--	------	----------

Tribunale civile e criminale della Giurisdizione - Atti dei Giudici di Pace di altri Cantoni della Giurisdizione

Giudice di Pace di Arcola

2187	Giudice di Pace di Arcola - atti diversi	15.12.1798 12.11.1802			T 3-18 12
-------------	------------------------------------------	--------------------------	--	--	-----------

Giudice di Pace di Beverino

2188	Giudice di Pace di Beverino - atti civili	28.11.1798 07.02.1799	<i>filza mutila</i>		non inv. 95
2189	Liber Diversorum dell'Aggiunto al Giudice di Pace di Beverino	18.07.1798 09.11.1800			B 4-35 1
2190	Giudice di Pace di Beverino - registro degli atti civili	14.11.1800 11.09.1801			B 4-36 2
2191	Giudice di Pace di Beverino (<i>poi Arbitro Generale</i>) - registro degli atti civili	19.08.1801 27.06.1804			B 4-34 2

Giudice di Pace di Brugnato

2192	Giudice di Pace di Brugnato - atti diversi	18.09.1797 04.07.1798	<i>governo provvisorio</i>		T 6-5 5
2193	Giudice di Pace di Brugnato - atti civili	.. .07.1798 30.08.1803			T 6-8 8 non inv.144 non inv.122 non inv. 14 non inv. 155
2194	Giudice di Pace di Brugnato - atti criminali	20.07.1798 13.02.1803			T 6-7 7
2195	Giudice di Pace di Brugnato - decreti	22.01.1801 28.03.1803			T 6-11 3
2196	Giudice di Pace di Brugnato (<i>poi Arbitro Generale</i>) - accuse campestri <i>contiene anche documenti dell'Arbitro Generale che dopo il 1803, con la soppressione dei Giudici di Pace, giudicava le accuse campestri</i>	23.07.1800 07.10.1805	<i>mutila</i>		non inv.138 non inv.33 non inv.62
2197	Libro dei decreti w del Giudice di pace di Brugnato	19.07.1798 16.07.1801			

Giudice di pace di Bracelli e Padivarma

2198	Foliazzo degli atti del Giudice provvisorio di Bracelli e Padivarma	06.08.1797 11.06.1798	<i>con pandetta</i>		non inv. 79
2199	Libro delle Cause criminali dei Consoli di Bracelli (<i>poi dell'Arbitro</i>)	16 01.1800 23.06.1800			B 4-38 2

	<i>Generale)</i>	13.05.1804 21.09.1805			
--	------------------	--------------------------	--	--	--

Giudice di Pace di Portovenere

2200	Foliazione degli atti del Giudice civile provvisorio di Portovenere	28.04.1798 30.05.1798	<i>poche carte</i>		T 6-21 4
2201	Foliazione degli atti del Giudice di pace di Portovenere	19.07.1798 24.12.1800	<i>con pandetta infilzata</i>		T 6-19 2
2202	Foliazione degli atti del Giudice di pace di Portovenere	09.01.1801 31.01.1803	<i>con pandetta</i>		R 4-1 73

Giudice di pace di Trebiano

2203	Foliazione degli atti del Podestà e del Giudice provvisorio di Trebiano	09.04.1794 21.06.1797	<i>con pandetta</i>		S 5-21 234 non inv 59 non inv198
-------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	----------------------------------------

Giudice di pace di Vezzano

2204	Foliazione degli atti del Podestà e del Giudice di pace di Vezzano	1796 1802	<i>probabil mente sono due fikze unite</i>		O 6-18 139 S 6-4 240 non inv. 75 non inv. 161
-------------	--------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------

Giudice di Pace di Zignago

2205	Foliazione degli atti del Giudice di Pace di Zignago	19.07.1798 30.04.1801	<i>con panetta</i>		T 6-22 1 I 1-11 14 P 4-32 152 non inv. 11
2206	Foliazione degli atti del Giudice di Pace di Zignago	07.05.1801 31.08.1805	<i>con pandetta</i>		T 6-24 3

ORGANI GIUDIZIARI Cantone della Spezia

GIUDICE DI PACE DEL CANTONE DELLA SPEZIA

La legge del 1 giugno 1798, sull'*Organizzazione del potere giudiziario e amministrativo*, prevedeva la presenza di un Giudice di pace per ogni cantone.

Il giudice di pace veniva eletto dai Comizi elettorali della Giurisdizione, doveva avere più di 30 anni e durava in carica un anno, ma poteva essere rieletto nell'anno successivo. Egli aveva la facoltà di scegliersi un aggiunto per la registrazione degli atti.

I giudici di pace potevano essere di prima o di seconda classe; quelli di seconda classe erano destinati ai cantoni in cui, come alla Spezia, risiedeva il Tribunale civile e criminale della Giurisdizione ed avevano poteri più limitati. Le loro competenze si estendevano alle seguenti funzioni.

1. Convocare e presiedere il Tribunale di famiglia, destinato alla cura e tutela dei minori sprovvisti di tutore, degli assenti che non avessero destinato nessuno alla amministrazione dei loro beni, degli interdetti all'amministrazione delle loro sostanze. Questo tribunale era composto da tre dei parenti più prossimi o, in mancanza di questi, da tre *probi* vicini o amici prescelti dal giudice di pace
2. Giudicare, sulla sola citazione della parte, senza libello e formalità di processo, e inappellabilmente, tutte le cause non eccedenti la somma di lire 50.
3. Giudicare appellabilmente, per via sommaria, le cause non eccedenti la somma di lire 300.
4. Giudicare le accuse per danni campestri.
5. Impiegare la loro mediazione per la conciliazione di tutte le controversie eccedenti i limiti della loro competenza.

Il Giudice di pace risiedeva nel luogo capo cantone.

Ciascun giudice era coadiuvato da tre Assessori, eletti dall'assemblea di cantone fra i cittadini ivi residenti. In caso di morte o destituzione del Giudice i tre Assessori ne facevano le veci a turni di una settimana ciascuno. Normalmente gli Assessori avevano la funzione di consiglieri quando il giudice lo ritenesse necessario o su espressa richiesta di una delle parti. In questo caso il giudice estraeva a sorte due degli Assessori dei quali, prima di giudicare, avrebbe ascoltato il consiglio, da registrare negli atti della causa, senza però essere obbligato a seguirlo.

Con la *Legge Organica dell'ordine giudiziario*, dell'11 febbraio 1803, i Giudici di pace furono soppressi, ma la stessa legge stabilì che essi avrebbero proseguito nell'esercizio provvisorio delle loro funzioni, fino alla definitiva pubblicazione della Legge Organica sul Potere Amministrativo, per quanto riguardava le accuse campestri, per le questioni riguardanti mercedi e salari, e per le cause civili per azioni personali e relative a cose mobili non eccedenti la somma di lire 100, in qualità di conciliatori e di arbitri generali. Per questo motivo questa serie contiene anche documenti posteriori al 1803

Giudice di pace del Cantone della Spezia - Atti del Giudice

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2207	Atti del Giudice di Pace	08.08.1797	<i>governo</i>	2081	S 6-8 1
		15.10.1798	<i>provvisorio</i>		
2208	Atti del Giudice di Pace	19.07.1798	<i>a,b</i>	2085	S 6-12 5
		14.05.1803			

Giudice di pace del Cantone della Spezia - Diversorum

* 2209	Liber Diversorum del giudice di pace <i>a partire da c. 70. La parte precedente appartiene ad un tribunale della Cesarea Reggenza</i>	25.11.1799 24.05.1802		810	A 5-11 88
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	-----	-----------

Giudice di pace del Cantone della Spezia - Notulario

2210	Notulario del Giudice di Pace	08.11.1797	<i>governo</i>	1365	N 3-18 6
		01.05.1798	<i>provvisorio</i>		
2211	Notulario del Giudice di Pace	02.09.1800 05.10.1801			P 4-16 136
2212	Notulario del Giudice di Pace	28.09.1801 12.03.1804		1367	N 3-20 8

Giudice di pace del Cantone della Spezia - Accuse campestri

2213	Accuse campestri e ingiunzioni di pagamento	24.11.1801 27.06.1804		971	D 5-54 54
------	---------------------------------------------	--------------------------	--	-----	-----------

CESAREA REGGENZA
AGOSTO 1899 - GIUGNO 1800
Indice delle Serie

CESAREA REGGENZA Agosto 1799 Giugno 1800 p.138	COMUNE DELLA SPEZIA	ORGANI AMMINISTRATIVI	SERIE	pag.
			Cesarea Reggenza - Atti e corrispondenza	140
		Cesarea Reggenza - Mandati	140	
		ORGANI GIUDIZIARI	Cesarea Reggenza - Denunce	140
		Cesarea Reggenza - Tribunale	141	

CESAREA REGGENZA
AGOSTO 1799 - GIUGNO 1800
INTRODUZIONE

Tra l'agosto 1799 ed il giugno 1800 i territori della Repubblica Ligure subiscono l'occupazione delle truppe austro-russe, inviate dai governi della II^a coalizione a contrastare l'espansione napoleonica in Italia. In Liguria si concentrano gli ultimi momenti difensivi dell'Armata d'Italia, già costretta a ritirarsi da Lombardia e Piemonte. I primi mesi di occupazione sono caratterizzati dalla presenza di governi provvisori, alternativamente francesi ed austriaci, interessati principalmente al mantenimento dell'ordine pubblico, all'approvvigionamento delle truppe, realizzato con imposizioni sempre più gravose, ed alla loro organizzazione.

Il 31 luglio 1799 il generale Miollis, Comandante della Riviera di Levante, Massa e dipendenze, sollecitato da una lettera dell'Agente Municipale del Comune della Spezia, Nicola Nasi, che gli segnala la fuga di alcuni rappresentanti della Municipalità e di diversi impiegati dell'amministrazione, crea una **Commissione Centrale Provvisoria** formata da Nicola Nasi, Bartolomeo Galeazzi, Gerolamo Bellucci, Francesco Carrani, don Bernardo Battolla, Francesco Catti e Angelo Merani. Ma già il 2 agosto il generale Miollis è costretto a ritirarsi nel Forte di S.Maria, cossichè la Commissione, presieduta da Francesco Catti diventa il tramite tra la popolazione ed il Comandante dell'Armata di S.M.I.

Dopo una breve parentesi che vede il ritorno del generale Miollis e la creazione di un nuovo organico della Municipalità, incaricata di fare le veci dell'Assemblea Giurisdizionale e di sedere in permanenza per garantire il ritorno all'ordine della città e dei paesi vicini (6-13 agosto 1799), i francesi sono nuovamente costretti a ritirarsi in S.Maria.

Con una *Notificazione* firmata dal colonnello D'Oresckovih le comunità della Giurisdizione sono sottoposte al governo del Corpo Amministrativo Centrale della Spezia, o Reggenza, quale unica autorità autorizzata dal generale conte di Klenau, comandante del Corpo di C.R. Truppe nella Riviera di Levante di Genova, di stanza a Sarzana.

L'esigenza di un clima di maggior stabilità, necessaria all'amministrazione degli affari civili, criminali ed economici, ma soprattutto a garantire una regolare soddisfazione dei bisogni delle C.R.truppe, induce Klenau a predisporre alcuni provvedimenti di carattere istituzionale. Sono così create nei capoluoghi di ogni giurisdizione le **Provvisorie Cesaree Regie Reggenze**, con competenza sugli affari della giurisdizione, territorio che non fa più riferimento a quanto stabilito dalle leggi democratiche, ma che è da intendersi come quello esistente alla data del 1 aprile 1797 (proclama del 9 novembre 1799). Ne consegue che le annessioni già stabilite dai governi democratici sono annullate e vengono ripristinati gli organismi politici preesistenti.

Membri dell'amministrazione spezzina sono ora, in base al proclama suddetto, Baldassare Castagnola, *Presidente*, Paolo Crozza, Francesco Saverio Contri, Cristofaro Spezia, Giuseppe Formentini, Vincenzo Cozzani, Giuseppe De Nobili, Girolamo Adami, Aurelio di Negro, Bernardo Albaredi, Vincenzo Federici. Dopo pochi giorni (18-21 novembre) sono definite le specifiche mansioni: Francesco Saverio Contri, *Vicepresidente*, Nicola Nasi, Paolo Crozza, Giuseppe De Nobili, incaricati della *Polizia interna*, Cristofaro Spezia, Francesco Bertolini, Mattia Canale di Gaspere, responsabili del *Tribunale Civile e Criminale*, Gio.Agostino Bernabò, *Avvocato Fiscale*, Tommaso de Nobili, *Protettore dei Poveri*, Luigi Cozzani, *Cancelliere*.

Tra i primi provvedimenti presi dalla nuova assemblea si segnala la nomina della autorità amministrative dei paesi e ville della giurisdizione, con l'autorità di conferma per le persone già presenti nel governo democratico, se degne della loro carica. Dagli elenchi nominativi conservati in archivio ci è dato modo di sapere che nelle comunità di Portovenere, Corvara, Vernazza, Vezzano, Trebbiano la giurisdizione viene affidata ad un *Podestà*, mentre nelle comunità di Bastremoli, Carnea, Beverino, Padivarma, Bracelli, Sorbolo, Valerano, Ponzò, Polverara, Follo, Tivegna, Castiglione è affidata ad un *Console*.

Largo spazio sembrano avere gli interventi atti a garantire l'applicazione di disposizioni degli organi militari che sono quelle tipiche di una situazione di "stato d'assedio": controllo gionaliero dei forestieri presenti in città, espulsione degli oziosi e vagabondi, divieto di porto d'armi da fuoco o di taglio ai pescatori, divieto ai barcaioli di trasportare persone prive di passaporto, divieto di corrispondenza con paesi occupati da armi nemiche, divieto di vendere commestibili fuori giurisdizione, ecc.

Per quanto riguarda la materia fiscale la Cesarea Reggenza è autorizzata a riscuotere le tasse territoriali e personali già in vigore, anche nei paesi già franchi al tempo del governo aristocratico, ma per nuove imposizioni ha l'obbligo di richiedere l'approvazione di Klenau.

Il governo della C.R. cessa il 29 giugno 1800. Camillo Picedi, Nicola Nasi, Baldassare Pensa e Felice Vernetta sono creati dal popolo Agenti Municipali.

Nota: Per un quadro più dettagliato degli avvenimenti storici di questo periodo si rimanda all'articolo di Ubaldo Mazzini, *L'occupazione austro-anglo-russa del golfo della Spezia (Agosto 1799-giugno 1800)*, in "Giornale Storico della Lunigiana", 1913, pagg.65-119.

ORGANI AMMINISTRATIVI
Comune della Spezia

Cesarea Reggenza - Atti e corrispondenza

Oltre ai decreti della Cesarea Reggenza e delle autorità militari occupanti, sono conservate: petizioni di singoli cittadini, documenti e procedimenti di carattere giudiziario, corrispondenza con le comunità della giurisdizione, corrispondenza con i comandi militari francesi ed austriaci (generale Miollis, comandante di corpo, generale conte di Klenau, tenente colonnello barone De Rupp, generale maggiore conte Julien, tenente maresciallo barone Ott), elenchi nominativi.

2214	Cesarea Real Reggenza della Spezia.	9.01.1800 18.06.1800		2111	H 2-4 4
2215	Cesarea Real Reggenza della Spezia.	31.07.1799 21.05.1801	ma 7.05.1800	1835	L 3-7 31

Cesarea Reggenza - Mandati

2216	Ordini di servizio e mandati di pagamento.	1799-1800			non inv. 170/177
2217	Ruoli e paghe di militari	1800			H 3-8 18

Cesarea Reggenza - Denunce

Con il 1° ottobre 1799 fu soppresso l'Ufficio di Annona eletto dal governo democratico nel 1798.

Un decreto datato 8 ottobre 1799, firmato dal generale Klenau, stabiliva il divieto ai privati di acquistare grani fuori dalla giurisdizione, se privi di un incarico della Reggenza.

La situazione era, però, quantomai grave. da una lettera indirizzata dalla Cesarea Reggenza al Commissariato della sussistenza militare (1.11.1799, filza L 3-7 31) sappiamo che a quella data la popolazione, 21.000 persone, aveva già consumato gli scarsi prodotti del raccolto dell'anno precedente, per cui l'amministrazione prevedeva un fabbisogno mensile di circa 6.000 sacchi di vettovaglie, *grano e altre biade inferiori per far pane, grano per fabbricare paste, fagioli e legumi per minestre.*

Attese le difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento della popolazione e dell'armata, un nuovo provvedimento autorizzò i negozianti all'acquisto di grani, vincolandoli al rispetto di alcuni termini tra cui: l'obbligo di produrre alla C.R. una o due sigurtà, sigurtà che non sarebbe stata restituita se non dopo la vendita dei commestibili; l'obbligo di denuncia del carico entro 12 ore dallo sbarco alla spiaggia di Spezia e di certificazione prodotta dal Commissariato dei viveri di Livorno in caso di vacanza del carico; l'obbligo di sbarcare tutto il carico entro le mura e non fuori; il divieto di vendere il carico all'ingrosso a persone che ne volessero fare commercio o a forestieri, senza previa autorizzazione della Reggenza. In questa occasione fu stabilito che la Cesarea Reggenza avrebbe dovuto tenere un libro dove registrare le denunce dei rispettivi patron, unitamente alle loro sigurtà e alla vendita dei commestibili.

I registri sono organizzati in base ai nominativi dei patron/negozianti: viene annotata la richiesta/concessione del certificato necessario per l'estrazione dei grani da Livorno (dietro sigurtà di altra persona); sotto questa voce compare l'attestazione della vendita e l'assoluzione dalla sigurtà. In alcuni casi viene specificato che l'introduzione di granaglie è per uso familiare (una o più famiglie). In caso di rientro senza carico viene reso il certificato.

Allegati: tabulati riassuntivi delle concessioni e vendite, delle concessioni "fuori" (Spezia), modello certificato di estrazione a firma di Klenau, distinte nominative dei patron che scaricano in città.

2218	Dinunzie di Introiti e Vendite di	29.10.1799		980	E 2-9 1
-------------	-----------------------------------	------------	--	-----	---------

	Granaglie nella Giurisdizione della Spezia	3.04.1800			
2219	Denonce di Granaglie	2.03.1800 27.06.1800		981	E 2-10 2

ORGANI GIUDIZIARI
Comune della Spezia

Cesarea Reggenza - Tribunale					
* 2209	Liber Diversorum <i>La prima parte di questo libro contiene atti del tribunale della Cesarea Reggenza. La seconda parte, dal maggio 1800, del Giudice di Pace</i>	novem.1799 mag. 1802	?	810	A 5-11 88

REPUBBLICA LIGURE DOPO LA COSTITUZIONE DEL 1802
1803 - 1805
Indice delle Serie

			SERIE	SOTTOSERIE	pag.
REPUBBLICA LIGURE DOPO LA COSTITUZIONE DEL 1802 1803-1805 p.143	ORGANI AMMINISTRATIVI	CANTONE DEL GOLFO DI VENERE	VICEPROVVEDITORE p.146	Viceprovveditore - Corrispondenza	146
				Viceprovveditore - Petizioni	147
				Viceprovveditore - Lettere di notai	148
				Viceprovveditore - Lettere del Presidente del Consiglio dei due Vezzani	148
				Viceprovveditore - Lettere al Commissario di Marina	148
		COMUNE DELLA SPEZIA	CONSIGLIO COMUNALE p.149	Consiglio Comunale - Processi Verbali	149
	ORGANI GIUDIZIARI	CANTONE DEL GOLFO DI VENERE	GIUDICE CIVILE E CRIMINALE DEL CANTONE DEL GOLFO DI VENERE p.150	Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Processi Verbali	151
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Foliazzo dei Decreti	151
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Libro dei Decreti	151
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Atti civili	151
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Allegationes	152
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Diversorum Civilis	152
				Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Libro dei furti	152

**REPUBBLICA LIGURE DOPO LA “COSTITUZIONE” DEL 1802
1803 - 1805
INTRODUZIONE**

Nel 1802 con la Costituzione della Repubblica Ligure e le successive leggi organiche il governo repubblicano introdusse un nuovo sistema amministrativo. Si trattò di un ulteriore avvicinamento alla struttura amministrativa francese prima della definitiva annessione della Liguria all'Impero napoleonico che si realizzò tre anni più tardi.

La *Legge organica della divisione del territorio della Repubblica Ligure*, del 17 gennaio 1803, quella *sull'Ordine Giudiziario* dell'11 febbraio e quella *sul Potere Amministrativo* del 22 aprile dello stesso anno, diedero un nuovo assetto alla gestione del territorio il cui riflesso è chiaramente evidente nei documenti conservati nel nostro archivio.

Se da una parte la nuova Costituzione comportò sostanziali cambiamenti di carattere istituzionale e amministrativo, dall'altra essa mantenne, per indicare le diverse istituzioni, la terminologia in uso nell'epoca precedente. Questo impone una particolare attenzione nell'analisi dei documenti di questo periodo per non incorrere in facili errori di interpretazione.

Il Quadro della suddivisione del territorio ligure riproponeva ad esempio una ripartizione in giurisdizioni e cantoni che soltanto nominalmente si rifaceva a quella del periodo precedente ma prevedeva distretti amministrativi completamente diversi. Il numero delle Giurisdizioni passò infatti da 20 a 6 ed ognuna di esse andò a coprire un territorio molto più ampio rispetto a quello stabilito dalla costituzione del 1797.

La divisione del territorio venne così ridisegnata:

Giurisdizione del centro, divisa in sette cantoni

Giurisdizione del Lemmo, divisa in otto cantoni

Giurisdizione dell'Entella, divisa in sette cantoni

Giurisdizione del Golfo di Venere, divisa in cinque cantoni

Giurisdizione di Colombo, divisa in nove cantoni

Giurisdizione degli Ulivi, divisa in undici cantoni

GIURISDIZIONE DEL GOLFO DI VENERE

1° CANTONE *della Lunigiana* - Sarzana capo cantone - con 10 comuni

2° CANTONE *del Carpione* - Lerici capo cantone - con 9 comuni

3° CANTONE *del Golfo di Venere* - Spezia capo cantone - con 34 comuni: Spezia, Marola, Fezzano, Panigaglia, Porto Venere, Rio Maggiore, Corniglia, Manarola, Val di Pino, Biassa, Fabiano, Pegazzano, Carpena, Marinasco, S. Benedetto, Ponzò, Riccò, Crovara, Isola, Carnea, Polverara, Pitelli, Arcola, S.Venerio, Vezzano inferiore, Vezzano superiore, Valerano, Bastremoli, Follo, Tivegna, Sorbolo, Beverino, Padivarma, Bracelli

4° CANTONE *della Gottera* - Godano capo cantone - con 17 comuni

5° CANTONE *del Mesco* - Levanto capo cantone - con 28 comuni

Le località che secondo la Costituzione del 1797 erano comprese nella Giurisdizione del Golfo di Venere, con il nuovo ordinamento, se si escludono alcune piccole variazioni, andarono a far parte del 3° Cantone chiamato del Golfo di Venere o della Spezia.

La Spezia perse il ruolo di capoluogo di Giurisdizione che passò alla città di Sarzana dove si stabilì la sede del Provveditore e del Tribunale Civile e Criminale. Alla Spezia rimase la sede del Viceprovveditore e della Giunta Amministrativa.

Provveditore, Viceprovveditori e Giunta erano gli organi amministrativi della Giurisdizione.

Il Provveditore era il diretto rappresentante del governo nella Giurisdizione. Veniva eletto dal Magistrato Supremo e durava in carica tre anni. Risiedeva nel capoluogo della Giurisdizione e amministrava tutti i beni e gli interessi della Nazione all'interno della Giurisdizione e quelli della Giurisdizione stessa. Si occupava della riscossione dei tributi, dell'istruzione pubblica, dell'amministrazione della giustizia.

Il numero dei Viceprovveditori variava a discrezione del Magistrato Supremo. La Giurisdizione del Golfo di Venere ne aveva due, uno a Levanto e uno alla Spezia. Il Viceprovveditore aveva un ruolo non dissimile da quello del Provveditore al quale però era subordinato. Ciò è confermato dal materiale conservato in archivio nel quale la corrispondenza destinata al Viceprovveditore proviene per lo più dal suo diretto superiore residente a Sarzana.

La Giunta amministrativa era composta dal Provveditore, che la presiedeva, e dai presidenti delle Municipalità della Giurisdizione. Si riuniva annualmente su convocazione del Provveditore per rieleggere i membri mancanti delle Municipalità e per fare i bilanci delle spese giurisdizionali; definire eventuali contribuzioni e approvare i lavori pubblici. Secondo il quadro della divisione del territorio ligure questo organo si riuniva alla Spezia ma fino ad ora non sono stati rinvenuti documenti che ne testimonino l'attività.

I singoli cantoni erano amministrati dalle Municipalità, assemblee composte da cinque o nove membri in ragione della loro grandezza. I membri delle Municipalità erano eletti dal Magistrato supremo sulle liste e i suggerimenti trasmessi dal Provveditore. La carica di Presidente della Municipalità cantonale era coperta dall'Agente del Capoluogo del Cantone che contemporaneamente svolgeva il ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Veniva eletto dal Magistrato supremo fra i cittadini domiciliati nel Capoluogo. La Municipalità si radunava due volte al mese per fare i bilanci consuntivi e preventivi delle spese del Cantone, per amministrare gli ospedali, gli stabilimenti, i lavori pubblici del Cantone. Il Presidente poteva convocare le sedute straordinarie quando lo ritenesse necessario e faceva le funzioni della Municipalità quando questa non era riunita. Era incaricato della Polizia agli ordini del Viceprovveditore.

L'Amministrazione dei Comuni era affidata ad un Consiglio Comunale composto da dieci, quindici o venticinque membri che si riuniva una volta al mese o straordinariamente su convocazione del suo Presidente. Il Presidente del consiglio comunale svolgeva anche il ruolo di Agente comunale, incaricato della polizia.

Per ogni Giurisdizione era previsto un Tribunale Civile e Criminale con sede nel capoluogo del primo cantone di ogni Giurisdizione. In quella del Golfo di Venere il tribunale si trovava a Sarzana.

Ogni due giurisdizioni era previsto un tribunale di revisione e di appello che nella Giurisdizione del Golfo di Venere aveva sede a Levanto, mentre esisteva per tutta la Repubblica un solo Tribunale Supremo di Appello e Cassazione. Esistevano inoltre alcuni tribunali di commercio o speciali per i delitti militari.

In tutti i cantoni, eccetto il primo di ogni Giurisdizione, che era sede del tribunale civile e criminale, risiedeva un Giudice di Cantone o di prima istanza che svolgeva la sua attività nel capoluogo del cantone. Alla Spezia quindi con la legge del 1803 cessò l'attività del Tribunale civile e Criminale di Giurisdizione, che fu trasferito a Sarzana, e si installò un Giudice di Cantone.

Mentre le leggi del 1798 prevedevano che i membri dei tribunali venissero eletti localmente dai Comizi elettorali, con la nuova Costituzione del 1802 i giudici e i membri dei tribunali civili e criminali vennero eletti a vita direttamente dal Senato e da quest'ultimo destinati ai diversi tribunali. I mandati duravano due anni dopo i quali la destinazione poteva essere riconfermata o variata a discrezione del Magistrato Supremo. I giudici potevano invariabilmente essere destinati a tribunali minori o maggiori o al ruolo di giudici di Cantone. Per essere eletti giudici di cantone o di prima istanza era necessario avere compiuto venticinque anni, per gli altri tribunali l'età minima era di trenta anni.

ORGANI AMMINISTRATIVI

Cantone del Golfo di Venere

VICEPROVVEDITORE

Secondo la legge del 1803 ogni Giurisdizione poteva avere due Viceprovveditori e in quella del Golfo di Venere essi risiedevano a Levanto e alla Spezia.

Il Viceprovveditore veniva nominato dal Magistrato Supremo che definiva il luogo della sua residenza e il circondario entro il quale avrebbe esercitato le proprie funzioni. Le spese del suo alloggio erano a carico del Cantone e l' onorario ammontava a lire tremila annue, senza indennità per spese d'ufficio, contro le lire seimila, più duemila per spese d'ufficio, percepite dal Provveditore.

Secondo la Legge organica sul potere amministrativo, pubblicata il 30 aprile 1803 *“Le attribuzioni dei Provveditori sono comuni ai Vice-Provveditori: questi però sono subordinati ai primi e ne eseguono le istruzioni”*. I compiti del Viceprovveditore erano quindi essenzialmente quelli di garante dell'applicazione sul territorio di sua competenza delle leggi dello Stato, di amministratore degli interessi della Nazione all'interno del Cantone attraverso il controllo delle tasse e delle spese pubbliche. Si occupava inoltre della Polizia e dell'Istruzione pubblica, invigilava sul corretto funzionamento dei tribunali e degli organi amministrativi locali pur non avendo, a differenza del Provveditore, la facoltà di sospendere i funzionari suoi subalterni.

Viceprovveditore - Corrispondenza

A testimonianza dell'attività del Viceprovveditore si è conservata in Archivio soltanto la corrispondenza. Si tratta delle lettere ricevute tra il 1803 e il 1805 (nel 1803 ricopriva la carica di Viceprovveditore Mariano Mariani, nel 1804 Francesco Albertis de Benedetti) per lo più provenienti dal Provveditore della Giurisdizione, residente a Sarzana, suo diretto superiore. Accanto a queste si trovano lettere inviate direttamente dagli Uffici o dai Ministri del Governo ed altre provenienti dagli amministratori locali sui quali il Viceprovveditore doveva esercitare il proprio controllo.

Come la maggior parte del materiale ottocentesco conservato in Archivio anche quello di questa serie è venuto alla luce nel corso dell'ultimo lavoro di riordino in seguito allo spoglio di numerose filze miscelanee contenenti documenti estremamente eterogenei riuniti tra loro senza alcun criterio apparente.

Al momento di dare una nuova collocazione a questo materiale è stata fatta la scelta di mantenere il ricordo del vecchio ordinamento evitando di riunire tra loro documenti provenienti da filze diverse. Si sono così venute a creare diverse unità archivistiche contenenti materiali omogenei che invece di susseguirsi cronologicamente una all'altra si accavallano fra loro. Questa suddivisione in filze diverse di materiali che coprono lo stesso arco cronologico probabilmente non ha nessuna relazione con la situazione originaria dell'archivio ma permette di soddisfare l'esigenza di documentare quale fosse la situazione dei materiali prima del nostro intervento.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2220	Lettere al Viceprovveditore provenienti da altri uffici del Governo o della Giurisdizione contiene anche alcune lettere rivolte al Giudice di Cantone	04.06.1803 03.07.1804		2126	H 3-9 19
2221	Lettere al Viceprovveditore provenienti da altri uffici del Governo o della Giurisdizione Per lo più dal Provveditore	23.07.1804 13.09.1805			H 4-8 28

	residente a Sarzana (Remedi)				
2222	Lettere al Viceprovveditore provenienti da altri uffici del Governo o della Giurisdizione + una lettera del 11.09.1802 e una del 20.09.1803	19.07.1804 06.05.1805		2114	H 2-7 7
2223	Lettere al Viceprovveditore provenienti da altri uffici del Governo o della Giurisdizione	29.07.1803 20.05.1805		2122	H 3-5 15
2224	Lettere al Viceprovveditore provenienti da altri uffici del Governo o della Giurisdizione	24.08.1803 28.05.1805		2123	H 3-6 16

Viceprovveditore - Petizioni

Si tratta di suppliche rivolte al Viceprovveditore da privati. Molte sono senza data.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2225	Petizioni rivolte al Viceprovveditore	1803 1805		2126 2135	H 3-9 19 H 4-8 28

Viceprovveditore - Petizioni ordini e provvedimenti relativi alle acque

Contiene documenti di varia natura: dichiarazioni, suppliche, petizioni, ordini e decreti riguardanti la gestione delle acque e dei canali cittadini che coinvolgeva sia i privati cittadini che le comunità. Fra gli altri sono inseriti anche documenti riguardanti lo stesso argomento che risalgono al sec. XVIII.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2226	Petizioni, ordini e provvedimenti relativi alle acque <i>contiene anche documenti, sullo stesso argomento, del secolo XVIII</i>	1803 1805		213	H 2-6 6

Viceprovveditore - Lettere di notai

Sono qui raccolte le lettere rivolte al Viceprovveditore dai notai del cantone in ottemperanza alla Legge 112 del 15 aprile 1799. Essa prevedeva il pagamento di una tassa sul passaggio di proprietà di alcuni beni: sui contratti di dote, sulla vendita di beni stabili e bastimenti e sugli estimi giudiziari. Al momento della vendita o del passaggio di proprietà di un bene, questa tassa, calcolata in percentuale sul valore del bene venduto, pesava in egual modo sull'acquirente e sul venditore. La sua riscossione era affidata alle Municipalità che erano tenute a rimetterla alla Tesoreria Nazionale. I notai avevano quindi l'obbligo, entro 20 giorni dalla stipulazione di un contratto, di trasmetterne distinta nota sia alle Municipalità dei Comuni che al Viceprovveditore incaricato di vigilare che la riscossione della tassa avvenisse entro i tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

All'interno della filza si conservano le lettere dei notai che, facendo riferimento alla legge, chiedono al Viceprovveditore chiarimenti o dichiarano di presentare in allegato gli elenchi dei contratti stipulati. Di questi elenchi però non è rimasta traccia; probabilmente venivano conservati separatamente, o inviati dal Viceprovveditore direttamente a Genova.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2227	Lettere dei notai al Viceprovveditore	28.06.1803 4.09.1803		2129	H 4-2 22

Viceprovveditore - Lettere del Presidente del Consiglio dei due Vezzani

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2228	Lettere del Presidente del Consiglio dei due Vezzani al Viceprovveditore	12.04.1804 2.07.1804		2131	H 4-4 24

Viceprovveditore - Lettere al Commissario di Marina

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2229	Lettere al Commissario di Marina <i>(si tratta probabilmente dello stesso Viceprovveditore)</i>	28.09.1804 04.06.1805		2136	H 4-9 29

ORGANI AMMINISTRATIVI Comune della Spezia

CONSIGLIO COMUNALE

L'Amministrazione del Comune era affidata ad un Consiglio Comunale composto da quindici membri eletti dal magistrato dell'Interno su suggerimento del Provveditore. Il Presidente del consiglio comunale svolgeva anche il ruolo di Agente comunale; cioè di rappresentante del Comune nelle assemblee di Cantone, dette anche Municipalità. Poiché La Spezia era il capoluogo del Cantone il suo Agente copriva anche il ruolo di Presidente della Municipalità.

Consiglio Comunale - Processi Verbali

In questa serie sono registrati i processi verbali del Consiglio comunale, presieduto da Camillo Picedi al quale era quindi affidata anche la carica di Presidente della Municipalità cantonale. Egli cominciò la sua attività il 29 ottobre 1803 mentre gli altri membri del Consiglio comunale furono eletti soltanto nell'aprile del 1804. Come risulta dalla carta 14v. del registro il Viceprovveditore comunicò i loro nomi il 4 aprile 1804.

Dopo l'annessione all'Impero francese Camillo Picedi coprì la carica di *Maire* della città. A partire dalla carta 55r. sono registrati gli atti relativi a questa fase della sua attività.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
* 2239	Processi Verbali del Presidente della Municipalità Cantonale della Spezia ed Agente Municipale e successive deliberazioni del Consiglio Comunale dopo la di lui installazione	01.11.1803 29.12.1815			Scatola A

ORGANI GIUDIZIARI Cantone del Golfo di Venere

GIUDICE CIVILE E CRIMINALE DEL CANTONE DEL GOLFO DI VENERE

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1802 alla Spezia il Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione cessò la propria attività lasciando il posto a un Giudice di Cantone. Il nuovo tribunale venne istituito il 22 febbraio 1803. Il Magistrato Supremo destinò al Cantone del Golfo di Venere il Giudice Orsutto Maghella e il cancelliere Sinibaldo Pesce che giunsero alla Spezia soltanto un mese più tardi. Dai processi verbali del tribunale risulta infatti che essi presero servizio il 14 marzo di quell'anno e in attesa del loro arrivo si nominarono due sostituti: il cittadino Giuseppe Federici, nel ruolo di Giudice, e il notaio Bartolomeo Galeazzi, nel ruolo di cancelliere. Nella stessa occasione furono eletti il notaio Angelo Marani come capo aggiunto per il civile e Pietro Ambrosi per il criminale, con il compito di coadiuvare il cancelliere nella registrazione degli atti.

L'istituzione di un nuovo sistema giudiziario era stata sancita dalla *Legge Organica sull'Ordine Giudiziario*, approvata l'11 febbraio 1803. Al titolo II della parte prima di questa legge sono descritti in maniera dettagliata i compiti e le responsabilità dei Giudici di Cantone o di prima istanza:

Essi esercitavano, all'interno del Cantone nel quale risiedevano, *“la giurisdizione volontaria per gli atti di immissione, e revocazione dei medesimi, addizioni di eredità, concessioni di licenze in forza di patto e giurate, di sospetto di fuga, proteste, sequestri, dazioni, conferme ed approvazioni di tutori e di curatori, amozioni dei medesimi, emancipazioni, approvazioni di sicurtà, interposizioni di autorità e decreto sugli atti e contratti che ne abbisognano”*. Concedevano i *tempivivi* e giudicavano in prima istanza tutte le cause civili che non riguardassero la pubblica amministrazione. Esercitavano inoltre la giustizia correzionale e criminale per tutti i delitti commessi all'interno del cantone compresi quelli di contrabbando e frode a danno del fisco.

Le cause civili non eccedenti la somma di lire cento venivano definite *“senza formalità di giudizio o di processo, senza libello e solamente citata o sentita la parte”* Il Cancelliere le registrava nel *Libro delle cause minime*, riportando brevemente il fatto, le ragioni delle parti e la sentenza del Giudice.

Tutte le altre cause civili venivano definite dai giudici di cantone in via sommaria o esecutiva entro il termine di quattro mesi dal giorno della prima citazione del reo. Questo termine poteva essere prorogato dal Tribunale di Giurisdizione. Dalle sentenze del Giudice di cantone per le cause civili ci si poteva appellare al Tribunale Civile e Criminale di Giurisdizione.

Nelle cause criminali i giudici di cantone istruivano il processo con gli interrogatori dei rei e dei testimoni ma per i delitti che comportavano pene corporali o miste o l'esilio, prima di pronunciare la sentenza consultavano il Tribunale della Giurisdizione trasmettendo a quest'ultimo l'intero processo comprensivo del loro giudizio. Nel pronunciare la sentenza definitiva si uniformavano interamente al voto del Tribunale di Giurisdizione.

Nelle cause riguardanti il fisco procedevano fino alla sentenza definitiva se la pena non eccedeva la somma di lire cento. In quel caso formavano solamente il processo e lo trasmettevano, per la sentenza, al Tribunale Speciale per le cause della Nazione.

Per le sentenze criminali dei Giudici di Cantone che comportavano pene corporali o miste o l'esilio non era permesso ricorrere in appello; per quelle che prevedevano una pena pecuniaria ci si poteva appellare al Tribunale della Giurisdizione.

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Processi verbali

Questa serie contiene i processi verbali delle sedute del Giudice di Cantone. Le registrazioni contengono la data della seduta e l'elenco delle cause sottoposte all'attenzione del Giudice nel corso della giornata. Sono indicati: i nomi delle parti, i termini del contendere, descritti in breve, e il provvedimento emanato dal giusdicente. Ogni verbale si conclude con la firma di quest'ultimo e quella del Cancelliere.

La registrazione cominciano alla carta 97r. del primo volume che contiene, nella prima parte, i processi verbali del Tribunale Civile e Criminale di Giurisdizione la cui attività cessò il 16 febbraio 1803.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
* 2154	Processi verbali del Tribunale Civile e Criminale della Giurisdizione del Golfo di Venere e del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	18.07.1798 13.08.1803		983	E 2-12 1
* 2155	Processi verbali del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	16.08.1803 22.09.1805		984	E 2-13 2

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Foliazzo dei Decreti

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2230	Foliazzo dei decreti del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	23.02.1803 28.08.1805			P 4-37 157 L 3-9 33

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Libro dei Decreti

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
* 2163	Libro dei decreti del Tribunale C.C. della giurisdizione del Golfo di Venere del Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere	novem.179 8 settem.1805	<i>non consult</i> .	1366	N 3-19 7

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Atti civili

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2231	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	23.02.1803 25.06.1803	<i>a,b</i>	2089	S 6-16 9
2232	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	... 07.1803 ... 12.1803	<i>a,b</i>		S 6-1 237 non inv. 38 non inv.135
2233	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	02.01.1804 30.05.1804	<i>a,b</i>	2086	I 1-2 5 I 1-1 4 S 6-13 6
2234	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	02.05.1804 21.11.1804	<i>a,b</i>	2092	S 6-19 12
2235	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	16.11.1804 24.07.1805	<i>è la prima parte</i>	2090	S 6-17 10 non inv. 25

			<i>della filza success iva</i>		
2236	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	22.02.1805 05.07.1805		<i>2091</i>	S 6-18 11
2237	Atti civili del Giudice civile e criminale del Cantone del Golfo di Venere	02.07.1805 22.09.1805			P 4-38 158

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Allegationes

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
* 2171	Atti Civili Diversi	1797-1805	?		non inv.7 I 1-11 14

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere - Diversorum Civilis

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2238	Fogliazzo Diversorum	13.03.1803 18.09.1805	?	<i>1534</i>	P 4-43 4

Giudice Civile e Criminale del Cantone del Golfo di Venere – Libro dei Furti

* 2183	Libro dei Furti 2°	9.03.1801 5.07.1803		<i>986</i>	E 2-15 1
* 2184	Libro del Furti 3°	1.06.1802 8.11.1804		<i>987</i>	E 2-16 2

IMPERO NAPOLEONICO
1805 - 1814
 Indice delle Serie

			SERIE	SOTTOSERIE	pag.
IMPERO NAPOLEONICO 1805-1814 p.154	ORGANI AMMINISTRATIVI	COMUNE DELLA SPEZIA	CONSIGLIO MUNICIPALE	Processi verbali	156
			MAIRE p.156	Lettere del Sottoprefetto al Maire	157
				Corrispondenza del Maire	158
				Protocollo del Maire	159
	ORGANI GIUDIZIARI	CANTONE DELLA SPEZIA	GIUDICE DI PACE	Copialettere del Maire	159
				Atti del Giudice di Pace	160

IMPERO NAPOLEONICO
1805 - 1814
INTRODUZIONE

Con i decreti n.53 e n.54 del 25 maggio 1805 il Senato della Repubblica Ligure decideva l'annessione all'Impero Francese e stabiliva le modalità per l'approvazione popolare di questo passaggio istituzionale. In realtà non si trattava di un cambiamento radicale in quanto già dal 1803, con le leggi organiche sulla divisione del territorio e sul potere amministrativo, rispettivamente 17 gennaio e 22 aprile, era stato avviato un processo di adeguamento all'organizzazione amministrativa francese così come definita dalla legge del 17 febbraio 1800. La struttura delineata da questo provvedimento, che ripartiva i territori in dipartimenti, circoscrizioni comunali e municipalità, era caratterizzata da un forte accentramento dei poteri, realizzato attraverso la creazione di un funzionario di nomina imperiale - **il prefetto** - a cui veniva affidata la gestione politica ed amministrativa dell'intero territorio dipartimentale e quindi il compito di fare da anello di congiunzione tra il governo centrale e gli organismi locali a lui direttamente sottoposti.

A fianco del prefetto, unico responsabile dell'amministrazione, operavano un **consiglio di prefettura**, tra le cui competenze figuravano il contenzioso tra le imprese pubbliche e l'amministrazione, i reclami dei privati relativi all'operato di queste imprese, i contenziosi relativi ai beni nazionali, ed un **consiglio generale di dipartimento**, con potere decisionale sulla ripartizione delle contribuzioni dirette all'interno delle circoscrizioni e sulle domande di riduzione delle stesse presentate dai consigli circoscrizionali; a lui, inoltre, spettava relazionare al Ministro dell'Interno sullo stato e sui bisogni del dipartimento.

A livello di amministrazione circoscrizionale, o *arrondissement*, il **sottoprefetto** dava esecuzione a quanto determinato dal governo centrale o dallo stesso prefetto, sorvegliava sull'ordine pubblico, sulla riscossione delle imposte, sulla coscrizione. Un **consiglio di circoscrizione** curava la ripartizione delle contribuzioni dirette all'interno delle municipalità della circoscrizione, esprimeva il suo parere sulle domande di riduzione presentate da queste ultime ed, in generale, sullo stato e sui bisogni del territorio di competenza.

La circoscrizione più piccola, o *municipalité*, era amministrata da un maire, da uno o più aggiunti, in base al numero degli abitanti, e da un commissario di polizia. Anche qui era presente un **consiglio municipale** che dibatteva le entrate/uscite del comune e aveva potere regolamentare su alcune materie di interesse pubblico.

Loi concernant la division du territoire de la Republique et l'administration, 28 pluviöse an VIII.

Il Dipartimento degli Appennini

Compiuta l'annessione, Napoleone ridefinì l'organizzazione territoriale dell'ex Repubblica Ligure. Furono individuati tre dipartimenti: Dipartimento di Genova, con capoluogo Genova, che comprendeva cinque circoscrizioni facenti riferimento alle città di Genova, Novi, Bobbio, Voghera e Tortone; il Dipartimento del Montenotte, con capoluogo Savona, che comprendeva quattro circoscrizioni le cui sedi erano stabilite nelle città di Porto Maurizio, Savona, Ceva ed Acqui; il **Dipartimento degli Appennini**, con capoluogo Chiavari. Qui gli *arrondissement* erano tre: Chiavari, in cui rientravano le località già comprese nella Giurisdizione dell'Entella, Sarzana, che si estendeva su un territorio corrispondente a quello dell'esistente Giurisdizione del Golfo di Venere, Bardi.

I dipartimenti inviavano al Corpo Legislativo dell'Impero Francese rispettivamente quattro, tre e due deputati.

La giustizia era amministrata a livello di Cantone – circoscrizione giudiziaria inferiore all'*arrondissement* – da un Giudice di Pace, mentre un Tribunale di prima istanza aveva sede nei capoluoghi di circoscrizione ed una Corte Criminale nei capoluoghi di dipartimento. A Genova funzionava una Corte d'appello che era riferimento per i nostri tre dipartimenti e per quello di Marengo.

Tutti e tre i dipartimenti, unitamente al dipartimento di Marengo, rientravano nella 28^a divisione militare, al cui vertice era stabilito un Governo Generale con le medesime funzioni e gli stessi poteri di quelli del Governo già esistente per i territori posti al di là delle Alpi. *Decret Imperial contenant Organisation de la ci-devant Republique ligurienne. Milan, 17 Prairial an XIV.*

Per quanto riguarda il nostro territorio, dunque, l'arrondissement di Sarzana andava a sovrapporsi alla Giurisdizione del Golfo di Venere, definita dalla legge 2 giugno 1803, che comprendeva i cantoni, validi ora solo in ambito giudiziario, di Sarzana, Lerici, Spezia, Godano, Levante.

Prefetto del Dipartimento degli Appennini fu nominato Roland de Villareceaux, già prefetto del dipartimento del Tanaro. *Decret Imperial qui nomme MM. Bureau de Pusy, Nardon et Roland de Villareceaux, Prefets des departemens de Genes, de Montenotte e des Appennins. Genes, 15 messidor an XIV.*

Solo nel 1812 – 17 marzo – venne creato nel Dipartimento degli Appennini un quarto arrondissement: l'arrondissement della Spezia, che era delimitato a nord dai limiti dell'arrondissement di Chiavari, a sud dal mare, a est dal fiume Magra e comprendeva anche i paesi, già italiani, di Barbarasco e Rocchetta ed inoltre i cantoni di Godano, Calice, Levante, Lerici, Spezia, Vezzano ed i comuni di Albiano e Bolano.

Spezia diventava perciò sede di Sottoprefettura e di un Tribunale di Prima Istanza composto da tre giudici, un supplementare ed un sostituto.

ORGANI AMMINISTRATIVI

Comune della Spezia

CONSIGLIO MUNICIPALE

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2239	Processi Verbali del Presidente della Municipalità Cantonale della Spezia ed Agente Municipale e successive deliberazioni del Consiglio Comunale dopo la di lui installazione	01.11.1803 29.12.1815			Scatola A

MAIRE

Con l'incorporazione all'Impero, e così sarà sino al 1812, Spezia viene compresa nell'arrondissement di Sarzana, dove il Sottoprefetto si sostituisce al Provveditore. Rispetto al periodo precedente viene perciò ad aggiungersi un ulteriore gradino alla struttura degli organi periferici di governo. Se prima il Provveditore era il diretto rappresentante del potere imperiale in loco e quindi il tramite tra l'amministrazione locale ed i ministeri di Parigi, ora questo compito, rafforzato ed ampliato, viene assunto dal prefetto di Chiavari.

Alla base di questa organizzazione era collocato il sindaco del comune, *il maire*, che doveva essere persona di certificate qualità morali e professionali.

In base alla legge del 28 piovoso VIII, la nomina e l'eventuale sospensione dal servizio dei maire di comunità superiori ai 10.000 abitanti erano prerogativa del Primo Console, ora Imperatore. Sempre la stessa legge stabiliva la presenza nell'organico del comune di due Aggiunti e di un Commissario di Polizia. Per quanto riguarda le funzioni del sindaco la legge rimandava alle mansioni attribuite in precedenza agli agenti municipali.

Tra il materiale di quest'epoca presente in archivio una buona parte è costituita da istruzioni e circolari inviate ai maires dal Prefetto o, in sua vece, dal sottoprefetto. In esse si sottolinea come il buon funzionamento dell'amministrazione generale e locale sia garantito dal rispetto dell'ordine gerarchico... *Il maire deve, per qualunque oggetto dell'amministrazione, indirizzarsi in primo luogo al Sottoprefetto del suo circondario; questi esamina se le proposizioni, riclami o domande che fanno i Maires sono o no suscettibili d'essere ammesse; prende una determinazione sull'oggetto riferito o dimanda la decisione del Prefetto, secondo la circostanza. Allorchè i Maires credono che la decisione del Sotto-Prefetto, non sia legale, sottomettono le loro osservazioni al Prefetto per farla riformare, se vi è luogo ... (circolare del prefetto Duval, n.239 del 24.12.1812).*

Questa osservazione, formulata dal Prefetto relativamente all'amministrazione della contabilità comunale, è estendibile a tutti i settori dell'operato del Maire e spiega la ragione della ricca corrispondenza intercorsa tra questi ed il suo diretto superiore.

Nello specifico le competenze dei maire sono attribuibili in primo luogo all'esercizio delle funzioni proprie all'amministrazione generale: come agente del governo il sindaco può solo eseguire

quanto stabilito dal Prefetto o da autorità superiori. In secondo luogo il Maire esercita le funzioni relative al potere municipale così come definite dalla legge del dicembre 1789, sulla costituzione delle municipalità. In quest'ambito può agire liberamente nell'interesse del Comune. Ma la stessa legge stabilisce che gli atti prodotti con l'intervento del Consiglio Municipale, possano trovare esecuzione solo dopo l'approvazione del Prefetto. È il caso della materia finanziaria, uno dei settori più importanti nella vita della marie. La formulazione del budget annuale, considerata base fondamentale dell'amministrazione comunale, è oggetto della annuale riunione del Consiglio Municipale – 1°/15 maggio – di cui il Maire è Presidente, ed in cui ha il compito di presentare il quadro della situazione uscente, tesa a dimostrare di non avere ordinato spese inutili o irregolari, ed il progetto di bilancio per l'anno a venire. La redazione del budget fa riferimento ad un modello a stampa inviato dal governo che deve essere compilato in duplice copia (nota: successivamente diventeranno quattro copie cfr. Circolare prefettizia n.254 20.04.1813), una da conservarsi nell'archivio municipale ed una da inviare al Sottoprefetto che a sua volta la trasmetterà al Prefetto corredata dal proprio parere (*Istruzione ai Maires e Consigli Municipali relative alle loro attribuzioni nelle sedute del primo Maggio Chiavari, 12.04.1806*).

Altro oggetto più volte sottoposto all'attenzione dell'amministratore locale è la sanità. In questo settore il Maire divide con il Commissario di Polizia le responsabilità della vigilanza sulla salute dei cittadini. Per realizzare questo compito sono previsti interventi di regolamentazione e controllo su tutto ciò che è relativo all'ambiente – aria e acque – e all'alimentazione. Nei dispositivi del governo i funzionari delle località marine sono sollecitati a raddoppiare i controlli sulle merci e sugli animali introdotti nel paese, allo scopo di prevenire ogni tipo di epidemia.

In materia di sanità il maire ha due referenti: da un lato il Prefetto, a cui debbono essere obbligatoriamente indirizzate le relazioni sugli eventuali problemi insorti, dall'altro la Commissione Centrale di Sanità di Genova, che è l'organo da cui dipendono gli Uffici di Sanità esistenti sul territorio e da cui provengono le istruzioni relative alla conservazione della sanità pubblica. Dal dicembre 1809 verranno a far parte dei redditi comunali anche i proventi derivanti dalle patenti e dalle bollette di sanità, prima inviati alla suddetta Commissione. Per cui il maire dovrà calcolare nel budget annuale questa nuova entrata, che dovrebbe compensare il pagamento dei salari del personale preposto alla sanità ora a carico del comune (lettera prefettizia 4.12.1809).

Non sono soggette all'approvazione del Prefetto, ma gli devono essere obbligatoriamente inviate in visione per un'eventuale modifica, le ordinanze in materia di polizia. I poteri del maire in questo settore riguardano la sicurezza delle strade pubbliche, la cura della tranquillità pubblica, il mantenimento del buon ordine, in particolare nei luoghi soggetti a raduni, l'ispezione dei luoghi di commercio, le precauzioni contro gli eventi calamitosi. Ma è soprattutto nell'informazione costante su tutto ciò che riguarda la polizia generale, tra cui le voci e le opinioni correnti, che si realizza il buon operato dell'amministratore: qualsiasi evento, sia delittuoso che calamitoso, avvenuto sul territorio comunale deve essere comunicato ai superiori entro il termine di ventiquattrore.

Maire - Lettere del Sottoprefetto al Maire

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2240	Lettere del Sottoprefetto al Delegato in Spezia	22.07.1803 30.09.1805			H 4-6-26
2241	Lettere del Sottoprefetto al Delegato in Spezia	09.07.1805 13.09.1805			H 2-7 7
2242	Lettere del Sottoprefetto al Delegato in Spezia				H 3-2 12
2243	Lettere del Sotoprefetto al Maire	04.10.1805 29.09.1813			H 4-1 21
2244	Lettere del Sotoprefetto al Maire	23.09.1805 23.12.1805			H 3-7 17
2245	Lettere del Sotoprefetto al Maire	28.09.1805 02.12.1805			H 4-6 26

2246	Lettere del Sotoprefetto al Maire	02.01.180812.1808			H 3-8 12
2247	Lettere del Sotoprefetto al Maire	05.01.1811 29.12.1811			H 3-2 12
2248	Lettere del Sotoprefetto al Maire	17.01.1812 04.09.1812			H 3-4 14

Maire - Corrispondenza del Maire

2249	Atti e corrispondenza relativi agli amministratori comunali	28.10.1808 26.02.1814			H 3-4-14
2250	Atti e corrispondenza relativi alla contabilità comunale	25.01.1807 08.06.1813			H 4-5 25
2251	Atti e corrispondenza relativi alla contabilità comunale	22.05.1808 06.05.1814			H 3-4 14
2252	Atti e corrispondenza relativi alle imposte dirette e indirette	03.09.1805 05.04.1813			H 4-5 25
2253	Atti e corrispondenza relativi alle imposte dirette e indirette	29.10.1805 18.06.1813			H 4-6 26
2254	Atti e corrispondenza relativi alle imposte dirette e indirette	05.11.1805 22.06.1811			H 3-5 15
2255	Atti e corrispondenza relativi alla Polizia comunale	01.10.1805 21.03.1814			H 3-6 16
2256	Atti e corrispondenza relativi alla Polizia comunale	07.10.1805 26.03.1814			H 3-4 14
2257	Atti e corrispondenza relativi alla sanità	11.05.1805 07.02.1814			H 3-8 18
2258	Atti e corrispondenza relativi ai viaggiatori indigenti	13.04.1810 12.01.1814			H 3-5 15
2259	Atti e corrispondenza relativi al culto	11.10.1805 18.12.1812			H 4-3 23
2260	Atti e corrispondenza relativi al culto	11.11.1805 17.08.1813			H 3-4 14
2261	Atti e corrispondenza relativi a ponti e strade	07.07.1812 06.12.1813			H 3-4 14
2262	Atti e corrispondenza relativi ad agricoltura e industria	1809 1814	<i>stati annuali</i>		H 3-4 14
2263	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari	03.11.1805 26.02.1814			H 3-3 13
2264	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari	25.06.1807 30.03.1814			H 3-4 14
2265	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari. Forniture di Pane ai militari	29.09.1806 26.06.1812			H 3-8 18

2266	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari. Alloggi	16.11.1805 27.01.1814			H 4-5 25
2267	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari. Forzati liberati	01.09.1808 27.04.1811			H 2-9 9
2268	Atti e corrispondenza relativi agli affari militari. Forzati liberati	08.07.1811 02.07.1812			H 2-10 10
2269	Atti e corrispondenza diversi	17.11.1805 12.08.1814			H 3-2 12
2270	Atti e corrispondenza diversi	13.07.1807 06.02.1812			H 3-5 15
2271	Proclami e disposizioni del Maire per gli annuali festeggiamenti del 15 agosto	14.08.1812			O 1-2 2

Maire - Protocollo del Maire

2272	<i>Processo verbale dell'anno 1808 1° gennaio sino all'anno 1814 16 marzo</i>	01.01.1808 16.03.1814			non inv.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	----------

Maire - Copialettere del Maire

2273	<i>1809 Registre des lettres depuis le premier janvier iusqu'au 9 fevrier 1810</i>	01.01.1809 09.02.1810		975	E 2-4 4
2274	<i>1810 registre des lettres depuis le 9 fevrier jusqu'au 11 8bre n° 1 au 447</i>	09.02.1810 11.10.1810		976	E 2-6 6
2275	<i>1810 Registre des lettres depuis le 11 8bre jusqu'au 31 Xbre. et du n° 448 au 594</i>	11.10.1810 13.09.1811		977	E 2-5 5
2276	<i>1811 registre des lettres depuis le 15 7bre 1811 jusqu'au 8 juillet 1812. et du n° 363 (pour l'an 1811) au n° 382 (pour l'an 1812).</i>	15.09.1811 08.07.1812		978	E 2-7 7
2277	<i>Le 9 juillet 1812 registre des lettres</i>	09.07.1812 24.05.1814		979	E 2-8 8

ORGANI GIUDIZIARI
Cantone della Spezia

GIUDICE DI PACE					
2278	Atti del Giudice di pace	29.09.1805 03.12.1805	<i>filza mutila</i>		S 2-17 16
2279	Atti del Giudice di Pace	07.01.1806 16.12.1806	<i>filza mutila</i>		S 2-17 16
2280	<i>1807 Minutes de la justice de paix de la Spezia</i>	17.01.1807 29.12.1807	<i>filza rilegat acon reperto rio</i>		E 2-14 3
2281	Atti del Giudice di Pace	23.01.1808 31.12.1808			H 5-2-2
2282	Atti del Giudice di Pace	12.08.1809 27.12.1809	<i>filza mutila</i>		non inv.

REGNO DI SARDEGNA
1815 - 1860
Indice delle Serie

		SERIE	SOTTOSERIE	Pag.
GOVERNO PROVVISORIO 1814	EX VICEPREFETTURA	COMMISSIONE PROVVISORIA	Commissione provvisoria - Copialettere	162
			Commissione provvisoria - Corrispondenza	162
REGNO DI SARDEGNA 1815-1860 p.163	COMUNE DELLA SPEZIA	SINDACO p.165	Registro di avvisi e circolari della Regia Intendenza della Provincia di Levante	165
			Raccolta delle circolari della Regia Intendenza della Provincia di Levante	166
			Manifesti ed avvisi di autorità della Provincia	166
			Raccolta di manifesti ed avvisi del Sindaco	167
			Copialettere degli avvisi del Sindaco	167
			Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con autorità e particolari	167
			Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con l'Intendente della Provincia di Levante	169
			Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con l'intendente generale di Chiavari	169
			Protocollo del Sindaco	169
			CONSIGLIO COMUNALE	Delibere del Consiglio comunale
		GIUNTA MUNICIPALE (post 1860)	Verbale del Consiglio elettorale del Distretto della Spezia	171
			Amministrazione comunale - Registro giornale degli affari	171
			Libro delle adunanze della Giunta Municipale	171
			Registro delle deliberazioni della Giunta municipale	171
			Minute delle delibere della Giunta municipale e del Consiglio comunale	171
		GUARDIA NAZIONALE P.172	Registro matricole	173
			Consiglio di ricognizione	174
			Comitato di revisione	176
			Regolamento del servizio ordinario	176
			Ordini del giorno del servizio ordinario	177
			Registri di controllo degli ordini di servizio	177
			Rifornimento di vestiario	178
			Rifornimento di armi	178
			Comandante del battaglione	179
			Consiglio di amministrazione	180
		Consiglio di disciplina	180	
		Battaglione mobile della Guardia Nazionale	181	

**GOVERNO PROVVISORIO
1814-1815**

ex Viceprefettura

COMMISSIONE PROVVISORIA

Commissione provvisoria - Copialettere

Si tratta di un registro copialettere della corrispondenza in uscita

n° inv.	Titolo	data	note	n°ordine	vecchia segnatura
2283	<i>Commissione provvisoria della Spezia - Registro della corrispondenza</i>	31.03.1814 11.03.1815			E 2-17 1

Commissione provvisoria - Corrispondenza

Le filze raccolgono la corrispondenza diretta alla Commissione provvisoria

2284	Lettere	28.03.1814 13.05.1814			H 4-10 30
2285	Lettere	23.04.1814 14.05.1814			H 4-3 23

REGNO DI SARDEGNA
1815 - 1860
Introduzione

L'annessione al Regno di Sardegna decisa dalle Potenze riunite nel Congresso di Vienna si realizzò dapprima con la creazione di un Commissario Plenipotenziario, rappresentante sul territorio della Repubblica di Genova il Re di Sardegna, e di una Delegazione presieduta dallo stesso Commissario a cui venne affidato il compito di valutare la situazione locale e di svolgere un ruolo di consulenza verso il governo piemontese.

Decretata la cessazione del Governo Provvisorio di Genova, il Re stabiliva che potessero continuare a funzionare le esistenti amministrazioni civili, giudiziarie e militari, sotto la direzione del suddetto Commissario. Rimanevano così in vigore le leggi ed i regolamenti allora vigenti, anche se nel medesimo decreto (Atti del Governo, n.111 - R.P. del 30.12.1814, capo 1) Vittorio Emanuele garantiva ai genovesi l'equiparazione ai sudditi piemontesi e quindi il successivo adeguamento alla legislazione sabauda.

Dopo la presa di possesso dei nuovi domini (Atti del Governo n.115, Proclama del 5.01.1815) si estese ad essi l'organizzazione amministrativa del Regno di Sardegna, che ripartiva i territori in circoscrizioni chiamate **Intendenze**. In base al numero degli abitanti dello Stato di Genova furono create tre Intendenze:

- Intendenza della Provincia di Genova, il cui funzionario ebbe il titolo di Intendente Generale;
- Intendenza della Provincia del Ponente, con sede in Savona.
- Intendenza della Provincia del Levante, con sede alla Spezia: Spezia, Casale, Beverino, Monterosso, Portovenere, Riccò, Riomaggiore, Vernazza, Sarzana, Castelnuovo, Ortonovo, Bossano, Santo Stefano, Lerici, Ameglia, Trebbiano, Vezzano, Arcola, Follo, Levanto, Brugnato, Borghetto, Bonassola, Deiva, Framura, Carrodano, Godano, Carro, Zignago, Sestri Levante, Casarza, Castiglione, Moneglia, Lavagna, Cogorno, Nè, Chiavari, Carasco, San Colombano, San Ruffino di Levi, Borsonasca, Mezzanego, Mocconesi, Cicagna, Corniglia, Favale, Lumarso, Orscia, Orrero, Neirone, Rapallo, Santa Margherita, Portofino, Zoagli, Varese, Meisana, e generalmente tutte le città e terre già spettanti alle Giurisdizioni di Levante e Confini Orientali e non applicate ad altra Intendenza.

Il Regio Editto n.12 del 27.02.1815 decretava che l'Intendente andasse a sostituire la figura del Governatore, il cui ufficio veniva definitivamente soppresso. Più chiaramente un'istruzione dell'Ufficio generale delle Regie Finanze agli Intendenti, emanata il 26 maggio del 1814 ed quindi non ancora rivolta alle amministrazioni liguri, stabiliva al punto 1 che gli Intendenti subentrassero nelle funzioni dei cessati Prefetti e Sottoprefetti, prendendo possesso dei loro archivi, in cui avrebbero dovuto però separare i documenti pertinenti l'amministrazione economica, oggetto principale del loro operato, da quelli dell'ispezione militare e di polizia.

Tornando al R.E. 27.02.1815, istitutivo delle Intendenze liguri, vediamo infatti che le competenze di questi funzionari erano molto vaste ed interessavano prevalentemente la materia finanziaria e fiscale. L'Intendente gestiva i beni pubblici ed i relativi redditi, decidendo sulle vendite e sugli appalti; sovrintendeva la riscossione dei tributi spettanti alle Finanze statali, ordinandone la ripartizione tra le comunità, controllando le singole gestioni di quanti amministrassero denaro pubblico, provvedendo alla rinnovazione dei catasti e alle controversie insorte su di essi; istruiva e decideva sulle vertenze in cui fosse presente l'interesse della cosa pubblica, in particolare in materia di finanza. Sotto la cura dell'Intendente erano posti fiumi, torrenti, strade e ponti oltre a boschi e selve; spettava quindi a lui provvedere perché gli stessi fossero mantenuti integri ed agibili costringendo Comuni o singoli cittadini al loro mantenimento. A lui era data l'autorità di accrescere o diminuire il numero dei Consiglieri Comunali e di dirimere le differenze nate nel momento della formazione degli uffici pubblici.

Nelle tre Intendenze operavano dei Viceintendenti, due in Genova e nel Ponente, uno solo nel Levante. Ad essi erano attribuite nei rispettivi distretti le mansioni dei propri superiori, sia in materia civile che criminale.

Con il Regio Editto del 10 novembre 1818 Vittorio Emanuele fissò una *nuova circoscrizione generale delle Provincie de' Regi Stati di Terraferma*, che organizzava il territorio in circoscrizioni di diverso livello - Divisioni, Provincie, Mandamenti e Comunità, in cui i poteri - governativo, amministrativo, giudiziario, militare - erano assegnati ad uffici strutturati in forma gerarchica.

Partendo da quest'ultima, intesa come *la porzione di territorio e di abitanti dipendente da una medesima Amministrazione Civica*, si costituivano i **Mandamenti**. Formati da una o più comunità, queste circoscrizioni erano interessate da un medesimo ordinamento giudiziario, fiscale e militare. Ognuna aveva un Giudice ed un Esattore del Tributo e contribuiva all'esercito con un proprio contingente. Al di sopra dei mandamenti, la **Provincia** riuniva un territorio comune per autorità governativa, amministrativa, giudiziaria e militare. In essa erano perciò presenti rappresentanti dei rispettivi poteri: un *Intendente*, un Prefetto o un Consiglio di Giustizia, un Comandante. L'amministrazione civile e militare facevano riferimento ad una circoscrizione superiore, la **Divisione**, mentre a livello di amministrazione giudiziaria le Provincie comprese nella medesima Divisione dipendevano da alcuni Senati. Nel caso della Divisione di Genova il Senato era quello genovese.

Comune della Spezia

SINDACO

Le attribuzioni del Sindaco, già delineate antecedentemente al periodo francese dal Regolamento sull'Amministrazione dei Pubblici (R.D. 6 giugno 1775), vennero confermate e precisate dalla Regia Patente del 31 dicembre 1815 con cui Vittorio Emanuele dava indicazioni per la prima nomina degli stessi, da realizzarsi in tutti i Comuni del Regno a partire dall'anno 1816, sotto la supervisione degli Intendenti Provinciali. Nel dispositivo il re demandava a questi ultimi la scelta degli amministratori incaricati della gestione di comunità inferiori ai tremila abitanti ma riservava a se stesso la nomina di quelli da porsi a capo di comuni con popolazione superiore, nomina comunque effettuate valendosi di quadri informativi predisposti sempre dai suddetti funzionari governativi.

Un'istruzione più dettagliata sulle competenze e sulle mansioni affidate ai sindaci veniva pubblicata pochi mesi dopo, il 23 aprile 1816. Partendo dalla premessa che ad essi spettava il compito di vegliare su tutto quello che potesse concernere l'interesse dello stato e dei rispettivi Comuni, il dispositivo si soffermava più dettagliatamente sulle incombenze definite *speciali*, cioè quelle concernenti la *pulizia civile, economica e rurale*, in quanto proprie del Sindaco e sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale solo nei casi di spese straordinarie.

La sicurezza degli abitanti, l'educazione dei minori, in particolare di quelli abbandonati, la pubblica moralità, il controllo sui commestibili, sul loro commercio e sul rispetto delle tariffe stabilite, la salubrità del territorio, l'amministrazione dei beni demaniali, la conservazione delle strade pubbliche, il controllo sui fiumi e canali, la vigilanza sul pagamento delle imposte, sull'osservanza dei bandi relativi all'agricoltura e alle attività quali caccia e pesca: questi erano i principali oggetti sui quali si concentrava l'operato del Sindaco. Il suo intervento doveva far sì che le leggi dello Stato, ma anche le proprie particolari istruzioni, trovassero applicazione. laddove si verificava qualcosa di illegittimo, era compito del Sindaco rendere partecipe l'autorità superiore e prendere i provvedimenti di sua competenza, facendo, se necessario, intervenire la forza militare.

Tra le attribuzioni non comprese tra le "incombenze particolari" un ruolo di rilievo spettava alla sorveglianza sul rispetto delle leggi relative alla leva e al reclutamento nell'esercito statale.

Registro degli Avvisi e Circolari della Regia Intendenza della Provincia di Levante

Sono qui registrati tutti gli avvisi, cioè ordini, istruzioni e provvedimenti, rivolti dall'Intendente ai Sindaci della Provincia. I fogli d'avviso sono trascritti in ordine cronologico e recano un numero d'ordine progressivo. All'interno del primo registro sono inseriti due fascicoli a stampa dal titolo "Guida ai fogli d'avviso", contenenti l'indice per argomenti dei fogli d'avviso emessi dall'Intendente dal 1823 al 1825 (nn° 1-146) e dal 1825 al 1830 (nn° 147-456).

n° inv.	Titolo	data	note	n°ordine	vecchia segnatura
2286	Fogli di avvisi n°2	05.04.1825 19.01.1829	nn.147-368	1111	E 5-7 2
2287	Fogli di avvisi n°3	04.01.1829 26.12.1831	nn.366-524	1112	E 5-8 3
2288		02.01.1832 31.03.1834	nn.525-642	1113	E 5-9 4
2289	Fogli circolari n°5	07.04.1834 16.05.1836	nn.643-753	1116	E 5-12 5
2290	Fogli circolari n°6	23.05.1836 27.12.1837	nn.754-837	1118	E 5-14 9

Raccolta delle circolari della regia Intendenza della Provincia di Levante

Contiene le copie originali, a stampa, dei fogli di avviso dell'Intendenza.

2291	<i>Circolari dell'Ufficio d'Intendenza dal 1835 a tutto il 1846</i>	17.08.1835 13.11.1846		1115	E 5-11 6
-------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	------	----------

Manifesti ed Avvisi di autorità della Provincia

Sono qui raccolti gli originali a stampa di avvisi, decreti e ordinanze emessi da autorità diverse a partire dall'anno 1814, prima ancora dell'annessione al Regno di Sardegna, fino al 1852.

2292	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	16.06.1814 29.12.1821		1097	E 4-30 1
2293	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	02.01.1826 24.12.1828		1098	E 4-31 2
2294	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	08.01.1829 28.12.1831		1099	E 4-32 3
2295	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	07.01.1832 23.12.1833		1100	E 4-33 4
2296	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	20.01.1841 30.12.1841		1101	E 4-34 5
2297	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	12.12.1843 18.12.1844		1103	E 4-36 7
2298	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	08.01.1845 24.12.1845		1104	E 4-37 8
2299	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	13.01.1847 24.12.1847		1105	E 5-1 9
2300	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	08.01.1849 27.12.1849	<i>alcuni docc. di anni precedenti e successivi</i>	1106	E 5-2 10
2301	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	01.12.1849 07.01.1851		1107	E 5-3 11
2302	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	02.01.1851 29.12.1851		1108	E 5-4 12
2303	<i>Notificanze ed Avvisi delle Autorità della Provincia degli anni</i>	07.01.1852 29.12.1852		1109	E 5-5 13

Raccolta dei Manifesti ed Avvisi del Sindaco

Sono qui raccolti gli originali a stampa e manoscritti degli avvisi emanati dal Sindaco della città della Spezia

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2304	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	24.06.1812 31.12.1824		1091	E 4-24 1
2305	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	12.01.1825 31.12.1828		1092	E 4-25 2
2306	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	08.01.1829 03.12.1833		1093	E 4-26 3
2307	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	11.06.1834 06.10.1841		1094	E 4-27 4
2308	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	10.01.1842 02.12.1853		1102	E 4-35 6
2309	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	02.01.1858 01.12.1858	<i>e 3 docc. degli anni 1855/56</i>	1095	E 4-28 5
2310	<i>Manifesti del Sindaco della Città di Spezia degli anni..</i>	23.01.1859 30.11.1860		1096	E 4-29 6

Copialettere degli avvisi del Sindaco

Contiene le registrazioni, redatte per intero, degli avvisi e proclami emanati dal Sindaco. Ogni avviso è seguito dalla *relazione di pubblicazione* che indica i luoghi e i giorni della sua esposizione al pubblico.

2311	Registro degli avvisi al Pubblico	28.01.1823 29.04.1825		1110	E 5-6 1
------	-----------------------------------	--------------------------	--	------	---------

Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con Autorità e Particolari per oggetti diversi

Contiene le registrazioni, redatte per intero, delle lettere inviate dal Sindaco ad autorità diverse. Le lettere sono ordinate cronologicamente e numerate in ordine progressivo. A partire dal 1833 la numerazione si rinnova annualmente. Accanto al numero progressivo sono indicati l'oggetto della lettera e il destinatario. Intorno agli anni quaranta si introduce l'uso di registrare separatamente la corrispondenza destinata all'Intendente che non apparirà più nei registri di questa serie ma in quelli della serie successiva.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2312	<i>Registro della Corrispondenza del Capo Anziano Cantonale della Spezia cominciato Li 14 Marzo 1815</i>	12.03.1815 29.10.1817		999	E 2-18 1
2313	<i>Copia Lettere 1817 - 1822</i>	02.11.1817 11.01.1822		1000	E 2-19 2
2314	<i>Copia Lettere 1822</i>	13.01.1822 19.12.1823		1022	E 3-7 1
2315	<i>Corrispondenza Esercizio 1824</i>	03.01.1824 07.10.1825		1001	E 2-20 3
2316	<i>Copia Lettere 1825, 1826, 1827</i>	07.10.1825 31.05.1827		1002	E 2-21 4
2317	<i>Registro della corrispondenza del Sindaco della Città e Comune della Spezia</i>	01.06.1827 11.11.1828		1003	E 2-22 5

2318	<i>Registro del Copia Lettere degli anni 1828 -1829 e parte del 1830</i>	14.11.1828 03.07.1830		<i>1004</i>	E 2-23 6
2319	<i>Registro della corrispondenza del Sindaco della Città e Comune della Spezia</i>	07.07.1830 31.12.1831		<i>1006</i>	E 2-25 8
2320	<i>Registro del copia lettere per la corrispondenza del Sindaco della Città e Comune di Spezia</i>	02.01.1833 31.12.1833		<i>1007</i>	E 2-26 9
2321	<i>Registro del copia lettere della Città di Spezia dell'anno 1834</i>	03.01.1834 31.12.1834		<i>1008</i>	E 2-27 10
2322	<i>Città di Spezia. Provincia di Levante. Registro copia lettere dell'anno 1835</i>	03.01.1835 30.12.1835		<i>1023</i>	E 3-8 2
2323	<i>Città di Spezia. Provincia di Levante. Registro copia lettere dell'anno 1836</i>	02.01.1836 29.12.1836		<i>1009</i>	E 2-28 11
2324	<i>Registro copia lettere dell'anno 1837 e 1838</i>	03.01.1837 31.12.1838		<i>1010</i>	E 2-29 12
2325	<i>n°9 Registro delle lettere scritte alle autorità e ai particolari dall'anno 1839 a tutto il 1841</i>	02.01.1839 31.12.1841		<i>1011</i>	E 2-30 13
2326	<i>Registro delle lettere scritte alle autorità e ai particolari nell'anno 1842</i>	04.01.1842 31.12.1843		<i>1012</i>	E 2-31 14
2327	<i>Registro delle lettere scritte ai particolari nell'anno 1844</i>	02.01.1844 30.12.1844		<i>1013</i>	E 2-32 15
2328	<i>Registro delle lettere scritte ai particolari nell'anno 1845 e 1846</i>	02.01.1845 31.12.1846		<i>1014</i>	E 2-33 16
?			<i>manca</i>	<i>1015</i>	E 2-34 17
2329	<i>Registro delle lettere scritte ai particolari nell'anno 1852</i>	01.01.1852 28.12.1854		<i>1017</i>	E 3-2 19
2330	<i>Registri delle lettere scritte dall'Ufficio del Sindaco ai particolari negli anni 1855 1856</i>	01.01.1855 30.06.1856		<i>1018</i>	E 3-3 20
2331	<i>Registri delle lettere scritte dall'Ufficio del Sindaco ai particolari negli anni 1856 e 1857</i>	01.07.1856 17.09.1857		<i>1019</i>	E 3-4 21
2332	<i>Registro delle lettere scritte ai particolari negli anni 1857 e 1858</i>	19.09.1857 06.07.1859		<i>1020</i>	E 3-5 22
2333	<i>Registro delle lettere scritte ai particolari nell'anno 1869 1860</i>	06.07.1859 22.08.1860		<i>1021</i>	E 3-6 23

Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con l'Intendente della Provincia di Levante

Contiene le registrazioni, redatte per intero, delle lettere inviate dal Sindaco all'Ufficio della Regia Intendenza. Le lettere sono ordinate cronologicamente e numerate in ordine progressivo che ricomincia all'inizio di ogni anno. Accanto al numero progressivo sono indicati l'oggetto della lettera e il destinatario, che in questo caso è sempre l'Intendente.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2334	<i>N°7. Città della Spezia. Registro delle lettere scritte all'ufficio della Regia Intendenza dall'anno 1839 al 1841</i>	02.01.1839 17.12.1841		<i>1024</i>	E 3-9 3
2335	<i>N° 7 Registro delle lettere scritte all'Ufficio della Regia Intendenza dall'anno 1842 al 1843, 1846</i>	12.01.1842 31.12.1846		<i>1025</i>	E 3-10 4
2336	<i>Registro delle lettere scritte dall'Ufficio del Sindaco a quello d'Intendenza negli anni 1855, 1856-57-58</i>	01.01.1855 11.07.1858		<i>1027</i>	E 3-12 6

Copialettere del Sindaco. Corrispondenza con l'Intendente Generale di Chiavari

Contiene le registrazioni delle lettere inviate dal Sindaco all'Intendenza Generale di Chiavari.

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2337	<i>Registro copialettere scritte all'Ufficio dell'Intendenza Generale di Chiavari e di Genova</i>	11.02.1843 07.12.1857		<i>1087</i>	E 4-20 1

Protocollo del Sindaco

Contiene i protocolli della corrispondenza in arrivo nell'Ufficio del Sindaco

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
2338	<i>senza titolo</i>	04.01.1829 31.12.1830		<i>1005</i>	E 2-24 7
2339	<i>senza titolo</i>	29.12.1832 15.11.1836		<i>1114</i>	E 5-10 5

CONSIGLIO COMUNALE
Delibere del Consiglio Comunale

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
scatA /2	<i>Delibera del Consiglio delegato</i>	05.10.1849			
scatA /3	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	08.01.1850 06.12.1850			H 5-3 3
scatA /4	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	02.01.1851 22.12.1851			H 5-4 4
scatB/ 1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	16.01.1852 28.12.1852			H 5-5 5
scatB/ 2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	05.01.1853 28.12.1853			H 5-22 22
scatB/ 3	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	09.01.1854 20.12.1854			H 5-6 6
scatC/ 1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	17.02.1855 31.12.1855			H 5-7 7
scatC/ 2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	05.01.1856 28.07.1856			H 5-8 8
scatC/ 3	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	07.08.1856 30.12.1856			H 5-16 16
scatD /1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	05.01.1857 31.07.1857			H 5-9 9
scatD /2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	03.08.1857 30.12.1857			H 5-18 18
scatE/ 1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	05.01.1859 31.07.1858			H 5-10 10
scatE/ 2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	02.08.1858 30.12.1858			H 5-19 19
scatF/ 1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	04.01.1859 24.06.1859			H 5-11 11
scatF/ 2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	02.07.1859 14.11.1859			H 5-20 20
scatG /1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	05.01.1860 27.06.1860			H 5-12 12
scatG /2	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	02.07.1860 27.12.1860			H 5-21 21
scatH /1	<i>Delibere del Consiglio Comunale</i>	04.01.1861 27.12.1861			H 5-13 13

Verbali del Collegio elettorale del Distretto di Spezia

Per le Leggi elettorali vedi "Editto del 7 marzo 1848" e riforma del 20 novembre 1859

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
R 59	<i>Verbale del Collegio elettorale del distretto di Spezia</i>	08.12.1853	<i>Copia</i>		E 4-19 1

Amministrazione comunale - Registro giornale degli affari

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
R 60	<i>registro giornale degli affari</i>	16.10.1854 3\1.05.1872			E 3-13 1

Libro delle adunanze della Giunta Municipale

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
scatH /2	<i>Appunti e [...] dei deliberati di giunta</i>	06.03.1867 13.07.1867			H 5-14 14

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
scatH /3	<i>senza titolo</i>	04.11.1870 28.03.1873			H 5-15 15

Minute delle delibere della Giunta Municipale del Consiglio Comunale

inv.	titolo	data	note	vec.inv.	vec.segn.
scatH /4	<i>senza titolo</i>	28.01.1878 29.12.1878			H 5-17 17

Con la legge 4 marzo 1848 Carlo Alberto re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, istituiva nuovamente la Milizia comunale con il compito di garantire l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e di affiancare, in caso di necessità, l'esercito.

Il corpo era sottoposto all'autorità dei funzionari amministrativi locali: Sindaci, Intendenti di provincia, Intendenti generali di divisione amministrativa ed in ultimo il primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno. L'art.6 della legge prevedeva che, qualora la milizia fosse riunita nel capoluogo del mandamento, l'Intendente della provincia affidasse al Sindaco di questo comune la responsabilità della stessa.

Erano obbligati al servizio tutti gli uomini tra i venticinque ed i cinquantacinque anni, salvo le eccezioni previste dalla legge, ma potevano essere accolti nella Guardia Nazionale anche giovani dai 18 anni ai 21, se muniti di autorizzazione paterna.

In ogni Comune doveva essere predisposto un **Registro matricole** in cui iscrivere i chiamati al servizio. Le liste per la chiamata alla Guardia Nazionale erano predisposte dai Sindaci e depositate dagli stessi, dopo l'approvazione del Consiglio di Ricognizione, nella Segreteria comunale. Ogni anno il Sindaco doveva procedere all'aggiornamento delle stesse, rettificando i decessi, i cambiamenti di residenza e qualunque cessazione dal servizio nei termini di legge.

L'art.15 della legge 4.03.1848 stabiliva la presenza di un **Consiglio di Ricognizione** per ogni comune rurale; nelle città formanti un unico mandamento esso era costituito dal Consiglio Comunale e dal Sindaco.

Le competenze del Consiglio riguardavano la formazione dei Registri matricole, di cui curava l'iscrizione e la cancellazione dei nominativi e su cui aveva potere deliberativo relativamente alle radiazioni. Dopo aver stabilito il registro di matricola il Consiglio di ricognizione procedeva alla formazione del **controllo del servizio ordinario** e del **servizio di riserva**.

Il **Servizio Ordinario** era il servizio svolto all'interno del comune. Il Consiglio di Ricognizione predisponava i Registri di Controllo iscrivendovi i cittadini, già presenti nel Registro Matricole, che pagavano una quota di censo nella misura stabilita dalla legge in base al totale della popolazione comunale. Per i comuni compresi tra i 10.000 ed i 40.000 abitanti la quota era di lire quindici. Erano previste delle eccezioni, sia per l'iscrizione di cittadini con quote di censo inferiori, sia per la cancellazione di cittadini esentati. Personaggi con incarichi pubblici di rilievo ed alcuni professionisti - medici, insegnanti, fattorini di posta - erano iscritti nelle liste, ma avevano facoltà di astenersi dal servizio. Tutte le dispense, permanenti o temporanee, erano comunque decise dal Consiglio di Ricognizione che vagliava la documentazione giustificativa presentata dai cittadini.

Il **Servizio di Riserva** comprendeva tutti i cittadini, nei limiti di età di cui sopra, che non possedevano il reddito minimo stabilito dal governo per l'iscrizione nelle liste del Servizio Ordinario. La loro condizione economica rendeva gravoso l'impegno richiesto da quest'ultimo, cosicché erano chiamati solo in casi di particolare necessità.

Affiancava l'attività del Consiglio un **Comitato di Revisione**, composto dal giudice del mandamento e da dodici membri, con incarico annuale, estratti a sorte tra tutti gli ufficiali, sottoufficiali e militi, maggiori di venticinque anni, in grado di leggere e scrivere. Era compito del Comitato di Revisione decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione o radiazione dalla lista della matricola e da quella del controllo del Servizio Ordinario. Il suo giudizio, preso a maggioranza assoluta, non era sindacabile.

Il Consiglio di Ricognizione aveva altresì il compito di comporre i quadri della Milizia comunale ripartire il contingente in compagnie, battaglioni e legioni. Le compagnie potevano essere formate da 60 fino a 150 uomini, quattro compagnie formavano un battaglione e due battaglioni di 500 uomini potevano formare una legione.

Dopo la sua formazione ogni compagnia si riuniva, in presenza del Presidente del Consiglio di ricognizione e dei suoi due membri più anziani, per eleggere gli ufficiali, sotto - ufficiali e caporali. Il Maggiore e il porta - bandiera del battaglione venivano invece designati con Decreto Reale all'interno di una rosa di candidati proposta dal Consiglio.

La milizia comunale era tenuta a prestare servizio al di fuori del suo territorio in particolari circostanze e, in caso di guerra, in appoggio all'esercito attivo. La documentazione riguardante il Battaglione mobile della Guardia Nazionale si riferisce a questo genere di servizio.

Registro matricole

In ogni Comune era prevista la redazione di un *Registro matricole* in cui iscrivere i chiamati al servizio. Le liste per la chiamata alla Guardia Nazionale erano predisposte dai Sindaci e depositate dagli stessi, dopo l'approvazione del Consiglio di Ricognizione, nella Segreteria comunale. Ogni anno il Sindaco doveva procedere all'aggiornamento delle stesse, rettificando i decessi, i cambiamenti di residenza e qualunque cessazione dal servizio nei termini di legge. Le liste erano pubbliche.

R61	<i>Registro della Milizia Comunale aperto il 7 marzo 1848</i>	7.03.1848		1029	E 3-14 1
R62	<i>n°1 Registro di Matricola della Guardia Nazionale della Città e Comune di Spezia.</i> Contiene i ruoli dal n°1 al n°1244	s.d.	<i>nati : 1794- 1830</i>	1032	E 3-17 1
R63	<i>Rubrica Alfabetica del Registro di Matricola della Guardia Nazionale di Spezia</i> Si riferisce al registro precedente e contiene i ruoli dal n°1 al n°1244	s.d.		1034	E 3-19 1
R64	<i>Senza titolo</i> Contiene i ruoli dal n°2355 al n°2695	s.d.	<i>nati: 1808- 1841</i>	1033	E 3-18 2
R65	<i>Stati dei Militi della Guardia Nazionale da servire per la compilazione del rolo che al 1° gennaio 1859 hanno compiuti anni 35, giusta l'art 13 del regolamento 6 marzo 1859. Anni 1824-25-26</i>	1859			E 4-2 1
R66	<i>Città e Comune di Spezia. Registro di coloro che uniformemente al disposto dell'art. 2° del Regio Decreto del 3 Maggio 1859 hanno fatto istanza per essere iscritti nei Ruoli della Guardia Nazionale</i>	10.05.1859 21.05.1859	<i>contiene anche due manifesti del Sindaco che convoca le compagnie per l'elezione degli Ufficiali 18.08.1862 e 24.08.1862</i>		E 4-3 1
R67	<i>Registro delle nomine dei</i>	22.05.1859			estratto da

	<i>Bass'Ufficiali e Caporali fatte dal Maggiore in conformità del prescritto dell'art. 1° della Legge 27 febbraio 1859</i>	16.12.1863			E 4-12
R68	<i>Anno 1862. Nomine di Graduati mancanti nelle Compagnie (contiene le lettere del Comandante del Battaglione al Sindaco per segnalare le dimissioni degli Ufficiali e i Manifesti del Sindaco per convocare le compagnie all'elezione degli ufficiali)</i>	04.05.1862 20.08.1862			E 4-5 1

Consiglio di ricognizione

L'art.15 della legge 4.03.1848 stabiliva la creazione di un **Consiglio di Ricognizione** per ogni comune; nelle città formanti un unico mandamento il Consiglio di ricognizione era costituito dal Consiglio Comunale e dal Sindaco, mentre nelle città comprensive di più mandamenti il Consiglio Comunale avrebbe dovuto dividersi in più assemblee, di almeno otto membri, in numero pari a quello dei mandamenti.

Le competenze del Consiglio riguardavano la formazione dei Registri matricole, di cui curava l'iscrizione e la cancellazione dei nominativi e su cui aveva potere deliberativo relativamente alle radiazioni, dispense ecc.; la formazione dei registri di controllo del Servizio Ordinario e di Riserva; la ripartizione del contingente dei militi comunali in compagnie, battaglioni e legioni.

Il presidente del Consiglio di Ricognizione, unitamente ai due membri anziani, presiedeva inoltre all'elezione degli ufficiali, sottoufficiali e caporali di ogni compagnia.

Consiglio di Ricognizione - deliberazioni

Questi registri contengono le deliberazioni del Consiglio di Ricognizione riguardo alla cancellazione, ammissione, dispensa provvisoria dei militi dal servizio ordinario o di riserva.

R69	<i>senza titolo</i>	16.12.1850 24.12.1851			E 3-48 1
R70	<i>Registro delle deliberazioni del Consiglio di Ricognizione 1852</i>	07.01.1852 21.12.1852			E 3-49 2
R71	<i>Registro delle deliberazioni del Consiglio di Ricognizione 1853</i>	04.01.1853 8.07.1853			E 3-50 3
R72	<i>Registro delle deliberazioni del Consiglio di Ricognizione per l'anno 1854 e 1855</i>	12.03.1854 14.12.1855			E 3-51 4
R73	<i>Registro delle deliberazioni del Consiglio di Ricognizione della Città e Comune di Spezia per l'anno 1858 e 59</i>	22.01.1858 1.08.1859			E 3-52 5

Consiglio di Ricognizione - controllo del servizio ordinario

Il Servizio Ordinario era il servizio svolto all'interno del comune. Il Consiglio di Ricognizione predisponendo i Registri di Controllo iscrivendovi i cittadini, già presenti nel Registro Matricole, che pagavano una quota di censo nella misura stabilita dalla legge in base al totale della popolazione comunale. Per i comuni compresi tra i 10.000 ed i 40.000 abitanti la quota era di lire quindici. Erano previste delle eccezioni, sia per l'iscrizione di cittadini con quote di censo inferiori, sia per la cancellazione di cittadini esentati. Inoltre era possibile la surrogazione tra parenti prossimi - dal figlio al padre, da fratello a fratello ecc. - e lo scambio di turno tra militi

della stessa compagnia, purchè non parenti. Personaggi con incarichi pubblici di rilievo ed alcuni professionisti - medici, insegnanti, fattorini di posta - erano iscritti nelle liste, ma avevano facoltà di astenersi dal servizio. Tutte le dispense, permanenti o temporanee, erano comunque decise dal Consiglio di Ricognizione che vagliava la documentazione giustificativa presentata dai cittadini.

Sulla base di questi elenchi venivano formate le compagnie e le loro suddivisioni.

Il Battaglione della Spezia era formato da quattro compagnie alla cui formazione concorrevano, sia per i graduati che per i militi, gli abitanti della città e delle *Frazioni*: la Prima Compagnia riuniva il quartiere della Piazza e le frazioni di Biassa e Pegazzano, la Seconda Compagnia il quartiere di S.Agostino e le frazioni di Marinasco, Isola e Migliarina, la Terza Compagnia il quartiere della Cittadella e le frazioni di Marola, Cadimare e Fabiano (in seguito aggregato alla Quarta Compagnia), la Quarta Compagnia il quartiere del Prione e la frazione Campiglia.

R74	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Prima Compagnia</i>	14.01.1860		1044	E 3-29 10
R75	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Seconda Compagnia</i>	14.01.1860		1044	E 3-29 10
R76	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Terza Compagnia</i>	14.01.1860		1044	E 3-29 10
R77	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Quarta Compagnia</i>	14.01.1860		1044	E 3-29 10
R78	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Seconda Compagnia</i>	1861?			E 3-31 12
R79	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario della Quarta Compagnia</i>	1861?			E 3-32 13

Consiglio di Ricognizione - controllo del servizio di riserva

Il Servizio di Riserva comprendeva tutti i cittadini, nei limiti di età di cui sopra, che non possedevano il reddito minimo stabilito dal governo per l'iscrizione nelle liste del Servizio Ordinario. La loro condizione economica rendeva gravoso l'impegno richiesto da quest'ultimo, cosicchè erano chiamati solo in casi di particolare necessità.

R80	<i>Controllo del Servizio di Riserva della 1° Compagnia</i>	1861		1048	E 3-33 14
R81	<i>Controllo del Servizio di Riserva della 2° Compagnia</i>	1861		1049	E 3-34 15
R82	<i>Controllo del Servizio di Riserva della 3° Compagnia</i>	1861		1050	E 3-35 16

Comitato di Revisione

Affiancava l'attività del Consiglio un Comitato di Revisione. composto dal giudice del mandamento e da dodici membri, con incarico annuale, estratti a sorte tra tutti gli ufficiali, sottoufficiali e militi, maggiori di venticinque anni, in grado di leggere e scrivere.

Era compito del Comitato di Revisione decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione o radiazione dalla lista della matricola e da quella del controllo del Servizio Ordinario. Il suo giudizio, preso a maggioranza assoluta, non era sindacabile.

R83	<i>Città di Spezia. Provincia di Levante. Stato nominativo di tutti gli Ufficiali, bass'ufficiali, caporali e militi che sanno leggere e scrivere e che sono in età maggiore d'anni 25 prescritto dall'art. 23 della Legge 4 Marzo 1848 per la Milizia Comunale</i>	29.04.1859			E 4-4 1
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	---------

Regolamento del servizio ordinario

Nell'agosto del 1848 il Sindaco di Spezia, Lorenzo Federici, con l'approvazione dell'Intendente, Magenta, sottoscrive il "Regolamento del Servizio Ordinario". Questo documento, previsto dall'art.63 della legge 4.03.1848, disciplinava nel dettaglio i doveri della Milizia, le modalità per l'esecuzione dei servizi e l'istruzione militare all'interno delle compagnie, le proibizioni e le punizioni, facendo comunque riferimento ai dispositivi generali determinati dalla legge suddetta...

In base all'art.10 del Regolamento gli Ordini del Giorno emessi dall'Ufficio di Stato Maggiore del Battaglione della Spezia dovevano essere affissi al muro esterno del Palazzo Municipale, per la presa visione di tutta la popolazione. Gli stessi erano sottoscritti dal Maggiore Comandante della Guardia Nazionale, dal Sindaco e dall'Intendente o Sottoprefetto del Circondario...

R84	<i>Regolamento del Servizio Ordinario per la guardia Nazionale di Spezia</i> Contiene il regolamento del servizio ordinario del 19.08.1948 e alcuni manifesti con ordini del giorno del Maggiore Comandante dal 10.05.1852 al 30.04.1867	19.08.1848 30.04.1867		1031	E 3-16 1
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	------	----------

Ordini del giorno del servizio ordinario

Sono qui registrate le ordinanze e gli ordini del giorno per il servizio ordinario. La prima istruzione è redatta dal Comandante Provvisorio della Milizia Comunale, nei giorni immediatamente successivi alla creazione della Milizia e quindi precede di alcuni mesi il Regolamento del Sindaco.

R85	<i>Registro degli Ordini del Giorno</i>	...04.1848 01.06.1855		1074	E 4-7 1
R86	<i>senza titolo</i>	01.11.1855 01.06.1861		1075	E 4-8 2
R87	<i>Registro degli Ordini del Giorno n°3</i>	14.06.1862 24.12.1867		1076	E 4-9 3

Registri di controllo degli ordini di servizio

Secondo l'articolo 66 della legge del 1848 i sergenti furieri dovevano tenere un registro di controllo di ciascuna compagnia, sottoscritto dal Capitano, in cui fossero indicati i giorni in cui ogni milite comunale aveva tenuto servizio.

R88	<i>Controllo del Servizio Ordinario dei militi anno 1848</i>	01.07.1848 30.12.1848		103 5	E 3-20 1
R89	<i>Controllo del Servizio Ordinario dei militi anno 1849</i>	01.01.1849 30.12.1849		103 6	E 3-21 2
R90	<i>Registro di Controllo del Servizio dei militi. battaglione di Spezia. Anno 1850</i>	01.01.1850 30.12.1850		103 7	E 3-22 3
R91	<i>Registro di Controllo Servizio Ordinario. anno 1851</i>	anno 1851		103 8	E 3-23 4
R92	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1852</i>	anno 1852		103 9	E 3-24 5
R93	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1853</i>	anno 1853		104 0	E 3-25 6
R94	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1854</i>	anno 1854		104 2	E 3-27 8
R95	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1859</i>	anno 1859		104 3	E 3-28 9
R96	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1860</i>	anno 1860		105 3	E 3-38 3
R97	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1861</i>	anno 1861		104 5	E 3-30 11
R98	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1864</i>	anno 1864		105 1	E 3-36 1
R99	<i>Registro di Controllo del Servizio Ordinario. anno 1865</i>	anno 1865		105 2	E 3-37 2
R100	<i>senza titolo</i>	anno 1867 ?		105 4	E 3-39 4

Rifornimento di vestiario

Nel giugno del 1853 il Comune della Spezia incaricò i consiglieri comunali Giuseppe De Nobili, Antonio della Torre e Luigi Cerretti di occuparsi di fornire ai militi della Guardia Nazionale che ne avessero fatto richiesta la divisa ed altri oggetti di vestiario, a spese del Comune, stipulando con gli stessi un accordo per il rimborso delle spese a rate.

I documenti che seguono riguardano la registrazione delle forniture e dei successivi rimborsi da parte dei militi.

R101	<i>Capitolazione passata fra la Città di Spezia ed i graduati e militi del Battaglione della Guardia Nazionale pel pagamento del vestiario uniforme</i>	25.06.1853 19.07.1853			E 4-10 1
R102	<i>Ruolo di riparto della spesa per il vestiario della Guardia Nazionale della Città di Spezia. Per uso dell'Ufficio Comunale (a) + allegati</i>	1853			E 4-11 1
R103	<i>Ruolo di riparto della spesa per il vestiario della Guardia Nazionale della Città di Spezia. (b)</i>	1853			E 4-12 2
R104	<i>Nota delle somme rimaste a esigere e inesigibili a tutto il 31 Marzo 1858 sul vestiario della Guardia Nazionale</i>	31.03.1858			estratto da E 4-12 2
R105	<i>Ordinato della Giunta Municipale "Appuramento del ruolo per il vestiario della Guardia Nazionale"</i>	03.06.1862			estratto da E 4-12 2
R106	<i>Lista dei contribuenti o debitori del Comune di Spezia che trovasi in ritardo al pagamento delle quote maturate e che sono perciò passibili degli atti coattivi</i>	18.11.1862			estratto da E 4-11 1
R107	<i>Lista dei contribuenti o debitori del Comune di spezia che trovasi in ritardo al pagamento delle quote maturate... (copia del precedente)</i>	09.12.1862			estratto da E 4-12 2

Rifornimento di armi

Secondo l'articolo 60 della legge del 4 marzo 1848 le armi per la Milizia comunale venivano fornite dal Governo e l'Amministrazione comunale aveva il compito di registrare su appositi statini, controfirmati dal ricevente, la consegna delle armi ai singoli militi. Era a carico del milite la buona conservazione dell'armamento e a carico del Comune la riparazione in caso di guasto dovuto all'uso corrente. I militi e i comuni erano responsabili delle armi loro consegnate che rimanevano però di proprietà dello Stato.

R108	<i>Guardia Nazionale. Battaglione di Spezia. 1° Compagnia. Stato degli oggetti d'armamento e buffetteria e munizioni consegnate ai graduati e militi di suddetta Compagnia</i>	02.01.1861 14.08.1865			E 4-15 1
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	----------

R109	<i>Guardia Nazionale. Battaglione di Spezia. 2° Compagnia. Stato degli oggetti d'armamento e buffetteria e munizioni consegnate ai graduati e militi di suddetta Compagnia</i>	28.12.1860 26.09.1865			E 4-14 1
R110	<i>Guardia Nazionale. Battaglione di Spezia. 3° Compagnia. Stato degli oggetti d'armamento e buffetteria e munizioni consegnate ai graduati e militi di suddetta Compagnia</i>	02.01.1861 24.05.1865			E 4-16 1
R111	<i>Guardia Nazionale. Battaglione di Spezia. 4° Compagnia. Stato degli oggetti d'armamento e buffetteria e munizioni consegnate ai graduati e militi di suddetta Compagnia</i>	08.01.1861 23.11.1865			E 4-17 1
R112	<i>Quadro di carico dei fucili di proprietà del Governo dati in consegna al Municipio di Spezia</i>	15.05.1863 14.06.1874			E 4-18 1

Comandante del battaglione della Guardia Nazionale

Ogni battaglione, formato da quattro a sei compagnie, aveva un Comandante maggiore che veniva nominato dal Governo entro una rosa composta da un numero di nomi pari al numero di compagnie formanti il battaglione. Questa rosa veniva eletta, a maggioranza, in una assemblea presieduta dal sindaco e formata dagli ufficiali, sottoufficiali, caporali o militi delle diverse compagnie, uniti in egual numero. Gli Ufficiali, sottoufficiali e caporali duravano in carica cinque anni e potevano essere rieletti.

R113	<i>Registro delle lettere scritte dal 23 maggio 1848 al</i> Contiene la registrazione per intero delle lettere scritte dal Maggiore Comandante del battaglione dal 23.05.1848 al 12.04.1871	23.05.1848 12.04.1871			E 3-15 1
R114	<i>Senza titolo</i> Contiene gli originali delle lettere indirizzate al Maggiore Comandante del Battaglione dal 24.05.1848 al 23.12.1852	24.05.1848 23.12.1852			E 3-1 18

Consiglio di Amministrazione

Dal punto di vista amministrativo la Guardia Nazionale dipendeva dal Comune. Un Consiglio di Amministrazione, formato dal Comandante e da sei membri scelti fra gli ufficiali, i sottufficiali e i militi comunali, doveva presentare annualmente al Sindaco un bilancio preventivo ed un consuntivo che attestasse l'uso fatto dei fondi.

Le spese ordinarie della Milizia comunale erano: l'acquisto delle bandiere e dei tamburi, la manutenzione delle armi, la cancelleria. Le spese straordinarie riguardavano le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori e dei furieri maggiori, quando tali funzioni non venivano esercitate gratuitamente, e l'abbigliamento e le paghe dei tamburini.

R115	<i>Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i>	27.04.1861 18.01.1871			E 4-1 1
------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	---------

Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di disciplina del Battaglione, come prescritto dall'art. 87 della legge del 4 marzo 1848, era composto da sette giudici: un maggiore, con il ruolo di presidente, un capitano, un luogotenente, un sergente, un caporale e due militi. Aveva un relatore e un segretario scelti dall'Intendente tra tre candidati proposti dal maggiore.

Secondo l'art. 95 della legge, il Presidente del consiglio di ricognizione assistito dal Maggiore doveva formare, basandosi sulle liste di controllo del servizio ordinario, una tabella generale, ordinata per gradi e per età, di tutti gli ufficiali, sottufficiali e militi del battaglione, dalla quale sarebbero stati scelti, per ordine di iscrizione, i componenti del Consiglio di disciplina.

Le querele e i rapporti venivano indirizzati all'Ufficiale relatore che citava l'incolpato, a domicilio, tramite un agente della forza pubblica. Il Presidente convocava i membri del consiglio, su richiesta dell'ufficiale relatore, quando il numero degli affari e l'urgenza lo rendevano necessario. I membri del Consiglio che non si presentavano senza una giustificazione valida erano condannati all'ammenda di cinque lire.

R116	<i>Guardia Nazionale di Spezia. Tabella degli Ufficiali, sott'Ufficiali, Caporali e Militi prescritta dall'art. 95 della Legge 4 Marzo 1848 per la composizione del Consiglio di Disciplina</i>	05.02.1867			E 3-40 1
R117	<i>Registro delle sentenze del Consiglio di Disciplina. n°3</i>	26.05.1855 30.12.1861			E 3-41 1
R118	<i>Registro delle sentenze del Consiglio di Disciplina.</i>	24.1.1862 06.07.1868			E 3-42 2
R119	<i>Registro delle accuse contro i militi e graduati</i>	01.09.1848 15.04.1850			E 3-43 1
R120	<i>Registro dei graduati e militi condannati dal consiglio di disciplina (contiene solo l'elenco dei condannati con la data della sentenza e l'entità della pena)</i>	20.09.1848 18.06.1868			E 3-44 1
R121	<i>Registro degli individui condannati dal Consiglio di Disciplina dal 1° gennaio 1850 al 31 dicembre 1853 (contiene l'elenco alfabetico dei condannati con il riferimento alla seduta del consiglio in cui è avvenuta la condanna, che è registrata nella seconda parte del libro)</i>	09.03.1850 31.12.1853			E 3-45 2

R122	<i>Registro dei condannati dal Consiglio di disciplina dal 5 Maggio 1854 (contiene l'elenco alfabetico dei condannati con il riferimento alla seduta del consiglio in cui è avvenuta la condanna, che è registrata nella seconda parte del libro)</i>	05.05.1854 11.07.1864			E 3-26 7
R123	<i>Registro dei graduati e militi del Battaglione di Guardia Nazionale condannati ad un ammenda dal Consiglio di Disciplina</i>	02.11.1848 06.11.1852			E 3-46 1
R124	<i>Città di Spezia. Ruolo n°1 delle ammende pecuniarie inflitte dal Consiglio di Disciplina del Battaglione della Guardia Nazionale</i>	04.06.1868 06.07.1868			E 3-47 2

Battaglione mobile della Guardia Nazionale

La milizia comunale era tenuta a prestare servizio al di fuori del suo territorio, come distacco, nei seguenti casi: 1) in caso di insufficienza dei Carabinieri o della truppa di linea per scortare da una città all'altra convogli di fondi o di effetti appartenenti allo stato, accusati, condannati o altri prigionieri. 2) per recare soccorso ai Comuni, Province o Divisioni convicine minacciate da sommosse, ladri, masnadieri o altri malfattori. 3) in caso di guerra come ausiliari dell'esercito attivo.

Il servizio di un distacco della milizia comunale poteva essere richiesto dall'Intendente, dall'Intendente generale o dal Governo stesso a seconda del territorio in cui la milizia si sarebbe trovata ad operare: all'interno della Provincia, della Divisione o in un'altra Divisione amministrativa. In caso di guerra i corpi distaccati della milizia comunale venivano convocati con una legge speciale o con un decreto del Governo che stabiliva il numero di uomini richiesti. Il servizio dei corpi distaccati come ausiliari dell'esercito non poteva durare più di un anno.

Battaglione mobile della Guardia Nazionale: elenchi nominativi

R125	<i>Elenco della forza numerica e nominativa del Battaglione della G.N. Mobile del Circondario di levante</i>	senza data			estratto da E 4-13 1
R126	<i>Municipio di Spezia. Elenco dei Militi chiamati alla mobilitazione</i>	09.03.1861			estratto da E 4-13 1
R127	<i>Città di Spezia. Elenco dei Militi della Guardia Nazionale del Comune di Spezia soggetti alle designazioni suppletive a complemento del Contingente di Guardia Mobile assegnato al numero di 84</i>	31.03.1861			estratto da E 4-13 1
R128	<i>Sotto Prefettura del Circondario di Levante. Elenco dei militi della Guardia Nazionale del Comune di Spezia stati designati dalla Commissione per far parte del Battaglione Mobile</i>	22.03.1862			estratto da E 4-13 1

R129	<i>Municipio di Spezia. Nota dei Militi designati ai quali compete il diritto all'esenzione che non venne accordato dal Consiglio di Leva nella sua seduta del 29 marzo 1862 per non aver i medesimi prodotto in tempo utile i richiesti documenti</i>	29.03.1862			estratto da E 4-13 1
R130	<i>Nota di alcuni Militi non designati che devono far parte del contingente mobile assegnato al Comune e figurare nelle designazioni suppletive</i>	30.03.1862			estratto da E 4-13 1
R131	<i>Municipio di Spezia. Elenco dei Militi della Guardia Nazionale del Comune di Spezia stati designati dalla Commissione per far parte del Battaglione Mobile</i>	1862			estratto da E 4-13 1
R132	<i>Municipio di Spezia. Elenco dei Militi riconosciuti idonei dal Consiglio di Leva del Circondario nelle sue sedute dei giorni 29 e 31 Marzo e 3 Aprile 1862 e che devono far parte del Contingente di Guardia nazionale Mobile assegnato al Comune nel numero di 84</i>	...04.1862			estratto da E 4-13 1
R133	<i>Municipio di Spezia. Elenco dei militi che formano il contingente assegnato al Comune di Spezia per il Battaglione i Guardia Nazionale mobile e che risposero all'appello il giorno 8 aprile 1862</i>	08.04.1862			estratto da E 4-13 1
R134	<i>Guardia Nazionale Mobile del Circondario di Levante. Ruolo nominativo dei militi della seconda compagnia</i>	22.05.1862			estratto da E 4-13 1
R135	<i>Guardia Nazionale Mobile del Circondario di Levante. Ruolo nominativo dei militi della terza compagnia</i>	22.05.1862			estratto da E 4-13 1
R136	<i>Guardia Nazionale Mobile del Circondario di Levante. Ruolo nominativo dei militi della quarta compagnia</i>	22.05.1862			estratto da E 4-13 1

Battaglione mobile della Guardia Nazionale: approvvigionamento di vestiario e attrezzature

R137	<i>Battaglione mobile della Guardia Nazionale del Circondario di Levante. Ricevute dei quattro Capitani delle Compagnie del Suddetto Battaglione per gli oggetti di proprietà del Governo loro dati in consegna dal Municipio</i>	08.04.1862			estratto da E 4-13 1
R138	<i>Senza titolo</i> Contiene lettere, elenchi e ricevute riguardanti la consegna di vestiario	08.04.1862 07.08.1862			estratto da E 4-13 1
R139	<i>Effetti di vestiario non restituiti al Governo dai militi del Battaglione Mobile della G.N.</i>	senza data			estratto da E 4-13 1
R140	<i>Municipio di Spezia. Registro degli oggetti provvisti dal Municipio e distribuiti ai militi mobilizzati del Comune</i>	senza data			estratto da E 4-13 1
R141	<i>1° Compagnia.</i> Contiene l'elenco dei militi appartenenti alla prima Compagnia, comandata dal Capitano GioBatta Cozzani Massa, e degli oggetti di vestiario ad essi consegnati	senza data			estratto da E 4-13 1
R142	<i>2° Compagnia</i> Contiene l'elenco dei militi appartenenti alla seconda Compagnia, comandata dal Capitano C. Tancredi, e degli oggetti di vestiario ad essi consegnati	senza data			estratto da E 4-13 1
R143	<i>3° Compagnia</i> Contiene l'elenco dei militi appartenenti alla terza Compagnia, comandata dal Capitano GioBatta Lazzotti, e degli oggetti di vestiario ad essi consegnati	senza data			estratto da E 4-13 1
R144	<i>4° Compagnia</i> Contiene l'elenco dei militi appartenenti alla quarta Compagnia, comandata dal Capitano Angelo de Benedetti, e degli oggetti di vestiario ad essi consegnati	senza data			estratto da E 4-13 1
R145	<i>Elenco dei militi mobilizzati appartenenti al Comune di Spezia e degli oggetti da essi restituiti al Comune.</i> Il registro non è compilato	senza data			estratto da E 4-13 1
R146	<i>Municipio di Spezia. Nota dei militi mobilizzati appartenenti al contingente del Comune di Spezia che non ancora restituiti diversi oggetti di vestiario di proprietà del Governo (sic)</i>	senza data			estratto da E 4-13 1

R147	<i>Municipio di Spezia. Anno 1862. Pratica relativa alla mobilitazione della Guardia Nazionale.</i> Contiene vari elenchi e corrispondenza inerenti alla restituzione di vestiario da parte dei militi	10.09.1862 2.05.1863			estratto da E 4-13 1
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	-------------------------

Battaglione Mobile della Guardia Nazionale: corrispondenza del Sindaco

R148	<i>Senza titolo</i> Il fascicolo contiene la corrispondenza del Sindaco inerente alla Guardia Nazionale Mobile	19.03.1862 08.04.1862			estratto da E 4-13 1
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	-------------------------

Battaglione Mobile della Guardia Nazionale: manifesti del Sindaco

R149	<i>Senza titolo</i> Il fascicolo contiene vari manifesti del Sindaco inerenti al battaglione mobile della Guardia Nazionale	16.03.1862 03.04.1862			estratto da E 4-13 1
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	-------------------------

Battaglione Mobile della Guardia Nazionale: documenti relativi ai Militari

R150	<i>Senza titolo</i> Il Fascicolo contiene documenti diversi relativi ai Militari, per lo più certificati di iscrizione ai ruoli	18.03.1862 03.04.1862			estratto da E 4-13 1
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	-------------------------

Biblioteca Civica Ubaldo Mazzini

Corso Cavour, 251
19122 - LA SPEZIA

Tel. 0187 738279
Fax 0187 256392

e-mail: bmazzini@laspeziacultura.it

www.laspeziacultura.it

